

Regolazione e concorrenza nel mercato dei
diritti audiovisivi sportivi

Chiar.mo Prof
Giuliano Fonderico

RELATORE

Chiar.ma Prof.ssa
Marcella Panucci

CORRELATRICE

Laura Sturabotti
Matr.163473

CANDIDATA

INDICE

Introduzione.....	5
Capitolo I : I diritti audiovisivi sportivi	6
1. L'evento sportivo e il suo sfruttamento economico	6
1.1 Le caratteristiche dell'evento sportivo	8
1.2 Il prodotto spettacolo	10
1.3 I diritti sugli eventi sportivi.....	14
2. La definizione dei diritti audiovisivi sportivi.....	15
2.1 La loro natura	16
2.1.1 Il paradigma del diritto d'autore su un'opera d'ingegno	16
2.1.2 La diffusione abusiva di partite di calcio sul web	18
2.1.3 Il caso Sky s.r.l./Telecom Italia: le riprese delle partite costituiscono un'opera di ingegno	20
2.2 Lo spettacolo sportivo come "bene" possibile oggetto di diritto assoluto.....	23
2.3 L'evento sportivo come un servizio	24
2.4 La tesi contrattualistica	27
2.5 Conclusioni	31
Capitolo II: L'evoluzione della normativa italiana.....	33
1. La situazione anteriore al 1999	34
1.1 Gli albori	34
1.2 Le prime pronunce giurisprudenziali.....	36
1.3 Il primo "embrionale" mercato dei diritti cinematografici e televisivi	40
1.3.1 Le circostanze.....	40
1.3.2 I casi più emblematici	43
1.4 L'incidenza dell'evoluzione tecnologica sul diritto e l'apertura del mercato ai privati.....	46
1.4.1 Le vicende storiche	49
1.4.2 Le prime controversie sull'acquisizione dei diritti.....	50
2. La normativa italiana.....	52
2.1 Vendita centralizzata o decentralizzata	52
2.2 La legge n.78/99.....	56
2.2.1 I presupposti	56

2.2.2 I correttivi all'originario decreto-legge	58
2.2.3 Conclusioni	62
2.3 Si torna alla contrattazione collettiva	64
2.4 Il decreto Melandri-Gentiloni	68
2.4.1 La struttura	68
2.4.2 I principi.....	69
2.4.3 La contitolarità dei diritti audiovisivi	72
2.4.4 La commercializzazione dei diritti audiovisivi	77
2.4.5 Il ruolo dell'Advisor	84
2.4.6 Le diverse modalità di vendita e la formazione dei pacchetti.....	85
2.4.7 I diritti invenduti o non esercitati	90
2.4.8 Le piattaforme emergenti.....	94
2.4.9 La tutela dei diritti audiovisivi sportivi	97
2.4.10 Le autorità indipendenti e l'esercizio coordinato dei poteri di vigilanza	99
2.4.11 La ripartizione delle risorse.....	103
Capitolo III: Diritto di cronaca: la tutela al diritto all'informazione	107
1. La tensione tra gli interessi dell'organizzatore e il diritto di cronaca	107
2. L'art.5 del Decreto Melandri Gentiloni.....	112
3. La disciplina relativa all'esercizio del diritto di cronaca.....	117
4. I brevi estratti di cronaca	121
5. La prevalenza del diritto all'informazione rispetto al diritto di sfruttamento economico degli eventi televisivi.....	126
6. La lista degli eventi rilevanti redatta da AGCOM	132
Capitolo IV: Sport e diritto antitrust.....	142
1. Struttura del mercato e le sue possibili articolazioni	143
1.1 I rapporti orizzontali	148
1.1.1 Primo Livello	148
1.1.2 Secondo livello	155
1.2 Rapporti verticali.....	157
1.2.1 La concessione di diritti televisivi in esclusiva.....	158
1.2.2 Le sub-licenze	161
1.2.3 Integrazioni verticali.....	162

2. I principali provvedimenti dell'AGCM.....	163
2.1 L'illegittimità delle norme regolamentari della Lega Calcio: prov. 7340 del 1999	163
2.2. Il caso Stream/Telepiù	166
2.3 Procedure selettive Lega Nazionale Professionisti campionati 2010/11 e 2011/12	171
3.I diritti audiovisivi in Europa.....	179
3.1 L'applicazione del diritto comunitario allo sport.....	179
3.2 La casistica comunitaria	180
Capitolo V: Tendenze emergenti e previsioni future	185
1. Il caso Superlega	186
1.1 La sentenza della Corte.....	188
1.2 Una nuova era per lo streaming moderno: la piattaforma Unify	190
2. Il Metaverso sportivo.....	192
2.1 Il luogo dell'evento sportivo virtuale	194
2.2 I soggetti legittimati ad esercitare i "Diritti Meta sportivi"	196
2.3 Il "Metasegnale".....	197
2.4 La tutela dei "Diritti Meta Sportivi".....	198
2.5 Lo sfruttamento dei "Diritti Meta Sportivi".....	200
2.6 La tutela dei "Metatifosi"	202
3. Conclusioni	203
Capitolo VI: Ricostruzione del fenomeno in chiave concorrenziale.....	204
1 L'intreccio calcio-televisione e la concorrenza	204
1.1 Il calcio e le autorità antitrust.....	206
1.2 La doppia sfida.....	206
1.3 La Restrictive Practices Court.....	209
1.4 I principi correttivi elaborati dall'AGCM.....	211
1.5 Linee guida triennio 2021/2024 obiettivi concorrenziali	213
1.6 Problemi relativi alla commercializzazione.....	214
1.7 Una prospettabile apertura al divieto di geoblocking?	216
1.8 Considerazioni conclusive	219
Conclusione	221

Bibliografia..... 224

INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni, la vendita dei diritti audiovisivi sportivi ha assunto un ruolo fondamentale nell'economia dello sport e dell'intrattenimento, divenendo un elemento chiave per la sostenibilità finanziaria delle competizioni sportive. L'aumento di domanda di contenuti sportivi da parte non solo di emittenti televisive, ma anche di piattaforme digitali ha determinato la crescita di un mercato estremamente competitivo e soggetto a regolamentazione, volto a bilanciare gli interessi degli organizzatori degli eventi, dei *broadcaster*, delle piattaforme di *streaming* e, non da ultimo, degli spettatori.

L'assegnazione e la gestione dei diritti audiovisivi sportivi sollevano una serie di questioni giuridiche ed economiche di grande rilevanza, che spaziano dalla tutela della concorrenza alla protezione dei consumatori, fino alla promozione dell'accesso equo ai contenuti sportivi. Inoltre, è impossibile non rilevare che l'evoluzione tecnologica e la digitalizzazione hanno trasformato ulteriormente questo settore, ponendo nuove sfide per i regolatori e le autorità *antitrust*, chiamati a garantire un equilibrio tra il principio di libera concorrenza e il diritto del pubblico a fruire degli eventi sportivi ritenuti di particolare rilevanza sociale.

In tale contesto, la presente tesi si propone di analizzare sia le peculiarità del fenomeno sportivo sia i vari orientamenti dottrinali circa la natura dei diritti audiovisivi sportivi, nonché la regolazione e la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi sportivi, esaminando il quadro normativo vigente a livello nazionale e comunitario, le dinamiche concorrenziali tra gli operatori del settore e gli effetti che le recenti innovazioni tecnologiche avranno sulle modalità di acquisizione, distribuzione e consumo dei contenuti sportivi. Particolare attenzione verrà dedicata agli interventi delle autorità garanti della concorrenza e alla giurisprudenza in materia, al fine di tentare di offrire una visione chiara e aggiornata delle principali tendenze e problematiche che caratterizzano la materia.

CAPITOLO PRIMO

I DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI

SOMMARIO: 1. L'evento sportivo e il suo sfruttamento economico – 1.1 Le caratteristiche dell'evento sportivo – 1.2 Il prodotto spettacolo – 1.3 I diritti sugli eventi sportivi – 2. La definizione di diritti audiovisivi sportivi – 2.1 La loro natura – 2.1.1 Il paradigma del diritto d'autore su un'opera d'ingegno – 2.1.2 La diffusione abusiva di partite di calcio sul web – 2.1.3 Il caso Sky s.r.l/Telecom Italia: le riprese delle partite costituiscono un'opera di ingegno – 2.2 Lo spettacolo sportivo come "bene" possibile oggetto di diritto assoluto – 2.3 L'evento sportivo come un servizio - 2.4 La tesi contrattualistica – 2.5 Conclusioni

1. L'evento sportivo e il suo sfruttamento economico

A partire dal secolo scorso lo sport è stato oggetto di una grande crescita dal punto di vista sia economico sia sociale. Difatti, da mera attività ludica, esercitata per mera passione, lo sport si è trasformato in una vera e propria professione attraendo un gran numero di tifosi e comportando la necessità di grandi investimenti per migliorare quello che è diventato un vero e proprio «spettacolo sportivo». ¹

Testimone di questa grande crescita è stata l'emergenza sanitaria da Covid 19 che, nonostante abbia avuto un impatto drammatico e senza precedenti sull'attività sportiva a livello globale, ha evidenziato come, il gioco del calcio in particolare, costituisca una vera e propria industria in grado di attrarre ingenti investimenti finanziari sia a livello

¹ A. Camanzi e A. Maglione, *La tutela della concorrenza nell'audiovisivo* in *Diritto degli audiovisivi*, a cura di E. Tosi, F. Bassan e V. Franceschelli, Giuffrè, 2012, 379

nazionale sia internazionale. A conferma di ciò il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in occasione del *meeting online Crescere insieme* ha rilasciato le seguenti dichiarazioni «*non firmerò mai per il blocco dei campionati, perché sarebbe la morte del calcio italiano [...] con la chiusura totale il sistema perderebbe 700-800 milioni di euro, se si dovesse giocare a porte chiuse la perdita sarebbe di 300 milioni, se si ripartisse a porte aperte la perdita ammonterebbe a 100-150 milioni, anche se quest'ultima ipotesi non è percorribile*»²

Dunque, intorno all'evento sportivo gravitano sia interessi patrimoniali legati alla commercializzazione mediatica, di cui sono portatori l'imprenditore sportivo, l'emittente televisiva e lo sponsor (nel mercato della distribuzione pubblicitaria), sia interessi non patrimoniali tra i quali risalta l'obiettivo dello sport quale fenomeno sociale e culturale³

È evidente quindi come gli interessi che vengono coinvolti in un fenomeno di tale portata non possano trovare un'adeguata tutela dalle norme dell'ordinamento sportivo. Tuttavia, le numerose problematiche di diritto, tra cui quelle legate alla concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi sportivi, sono state affrontate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale soltanto negli ultimi trent'anni. Difatti, soltanto nel 1991⁴ la Commissione Europea per la prima volta ritenne che le restrizioni territoriali sui diritti di trasmissione sportiva potessero essere considerate contrarie al principio della libera circolazione dei servizi all'interno del mercato unico europeo e che tali restrizioni impedivano la concorrenza leale e limitavano il libero scambio di contenuti sportivi tra gli Stati membri, in violazione delle normative dell'UE.⁵

² Dichiarazioni de Presidente FIGC Gabriele Gravina durante il *meeting online Crescere insieme* promosso dall'Ascoli, reperibile all'indirizzo <https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2020/04/29/gravina-blocco-calcio-intervista>

³ R. Ferorelli, L'evento sportivo come bene in senso giuridico alla luce del D.Lgs. N. 9/2008, in riv. di diritto dell'informazione e dell'informatica, Giuffrè, n.3, 2009, 415

⁴ Comm. CE, Caso IV/32, 524, *Screensport c. Membri EEU*, in GUCE, L. 63, 9 marzo 1991

⁵ Artt. 85 e 86 Trattato CE (oggi artt. 101 e 102 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE)

Bisognerà attendere il 1994 affinché una Corte nazionale⁶ si occupi di esaminare, dal punto di vista antitrust, le modalità di vendita dei diritti di trasmissione per le competizioni calcistiche.

A seguito di queste prime pronunce si è progressivamente presa coscienza del fatto che lo sport in generale, non solo il calcio, assuma un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista sociale dell'integrazione e della socializzazione, sfuggendo all'applicazione delle norme comunitarie a tutela della concorrenza, ma anche dal punto delle attività economiche che coinvolge, le quali, invece, sono soggette all'applicazione delle norme sulla concorrenza. Ed è proprio questa maturata consapevolezza che portò, nel 1990, la Commissione ad interrogarsi sulla possibilità di applicare le norme in materia di concorrenza allo sport. Ad oggi, come dimostrano i numerosi provvedimenti dell'autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) l'argomento continua ad essere oggetto di studio ed analisi.

1.1 Le caratteristiche dell'evento sportivo

La peculiarità dell'evento sportivo rispetto alle altre trasmissioni televisive è ciò che rende estremamente rilevante il tema in esame. Si può innanzitutto evidenziare come l'evento sportivo generi un grande interesse nel momento del suo svolgimento, mentre più trascorre il tempo e ci si allontana dal momento della diretta più diminuisce il livello di interesse. Potremmo paragonarlo ad una sorta di *climax* in cui il massimo livello di interesse e, conseguentemente, il maggior valore economico della vendita dei diritti audiovisivi si raggiunge con la trasmissione in diretta, mentre il minor valore si ha con la differita e con gli highlights fino allo scarsissimo valore nei giorni che seguono l'evento.⁷

In secondo luogo, la trasmissione dell'evento sportivo è un prodotto insostituibile. Infatti, un tifoso non rinuncerà mai a seguire una partita della sua squadra del cuore per vedere una qualunque altra partita. Nell'esame della possibilità di sostituzione emerge con forza

⁶ Decisione del *Bundeskartellamt*, IV div. 2 settembre 1994, nel caso *Deutscher Fussball – Bund e V*

⁷ M. Rea, *Le problematiche concorrenziali della vendita dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi. Le recenti osservazioni dell'AGCM* in riv. di Diritto Sportivo, Giappichelli, n.1, 2020, 47

l'importanza socioculturale dell'evento sportivo, di cui si è detto nel precedente paragrafo, che influenza il prezzo di vendita dell'evento trasmesso. In altre parole, quanto più elevato sarà il valore economico e culturale dell'evento, tanto minore sarà il suo grado di sostituibilità. A questo riguardo, le nuovissime Linee Guida per la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi della Serie A dichiarano esplicitamente che: «[...] le trasmissioni del calcio alla luce della specificità dei contenuti che racchiudono e del pubblico che raggiungono non possono essere considerati sempre sostituibili né dai diritti relativi ai programmi aventi natura differente da quella sportiva, né dai diritti di trasmissioni degli eventi sportivi diversi dal calcio»⁸.

A seguito di un'attenta analisi del pubblico attratto dai diritti televisivi legati agli eventi sportivi, l'AGCM

Analizzando il pubblico attratto dai diritti televisivi legati agli eventi sportivi, l'AGCM ha suddiviso tali diritti in due categorie distinte: la prima categoria comprende tutti gli eventi sportivi considerati "meno popolari", dunque di minore rilevanza, mentre la seconda categoria, c.d. "*premium*", include tutti quegli eventi che, per il loro prestigio, la cadenza annuale e la partecipazione significativa di atleti nazionali o di veicoli di famose marche nazionali, raggiungono alti livelli di *audience*. Nello specifico, questa seconda tipologia di eventi, a differenza della prima, permette di creare nel pubblico l'abitudine a seguire la programmazione di una specifica trasmissione, generando una vera e propria "fedeltà" dei telespettatori nei confronti delle emittenti televisive⁹.

È inoltre possibile fare un'ulteriore distinzione all'interno degli eventi *premium*. Considerando, ad esempio, i diritti audiovisivi relativi ai contenuti calcistici, la prassi comunitaria distingue i diritti di trasmissione degli eventi calcistici disputati regolarmente da squadre nazionali durante tutto l'anno, come gli incontri dei campionati di Serie A e B

⁸ Linee guida lega Serie A, *Commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi*, stagioni sportive 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024

⁹ M. Rea, *Le problematiche concorrenziali della vendita dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi. Le recenti osservazioni dell'AGCM* in riv. di Diritto Sportivo, Giappichelli, n.1, 2020,48

e della Coppa Italia, oltre che della UEFA Champions League e della UEFA Europa League, rispetto a quelli che non si svolgono con cadenza annuale, come i Mondiali di Calcio e gli Europei.

1.2 Il prodotto spettacolo

La qualificazione dello sport, in particolare del calcio, come uno spettacolo (dal latino *spectaculum*, derivato di *spectare* «guardare»¹⁰), denota quindi la possibilità, per sua natura, di essere apprezzato dal pubblico, proprio come accade per un'opera teatrale.

Ad introdurre il discorso sul valore extra-economico dello spettacolo, occorre rilevare che sia quello sportivo, sia quello relativo alle arti “performative”, interessa una serie di funzioni sociali non negoziabili, manifesta valori identitari, ideali e culturali, trasmette emotività e *pathos* che contribuiscono alla prospettazione di uno statuto differenziato per gli operatori del settore e per le attività da essi svolte¹¹.

Sul piano dell'ordinamento nazionale lo spettacolo non sportivo, tenuto conto del suo fondamento costituzionale, è al centro di un insieme di regole spiccatamente pubblicistiche, articolate in previsioni amministrative, di incentivazione finanziaria, previdenziali, fiscali e penali. È infatti proprio l'art. 21 della Costituzione che si riferisce a quella “libertà delle arti” che costituisce un corollario diretto della libertà di espressione del pensiero umano e che può subire limitazioni per ragioni di ordine pubblico e di buon costume.

Lo sport, la cui rilevanza costituzionale è riconosciuta all'art. 33 della Costituzione¹², viene valorizzato normativamente dalla l. 19 luglio 2007, n. 106, art.1, co. 2, quale «*strumento*

¹⁰ Sulla derivazione di spettacolo vedi *Enciclopedia Treccani*

¹¹ E. Loffredo, *L'impresa di spettacoli, anche sportivi*, in *AIDA*, 2007, pag 314

¹² Il 20 settembre 2023 è una data storica per il mondo dello sport poiché con la seconda e ultima deliberazione da parte della Camera dei deputati, è terminato l'iter legislativo per l'approvazione del

di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale». Inoltre, esso si colloca all'interno di un sistema sovranazionale la cui dignità e ruolo di ordinamento giuridico sono riconosciute dagli ordinamenti statali¹³.

La specificità sportiva o culturale dello spettacolo e i valori di cui tali attività si rendono portatrici, trovano riconoscimento anche in sede comunitaria mettendo in luce la loro duplice dimensione, economica e non economica, a seguito della quale vengono giustificati interventi che talvolta possiedono una natura diversa rispetto a quelli concernenti attività che si caratterizzano per la loro dimensione esclusivamente economica.¹⁴ È sufficiente pensare alla Relazione del Consiglio Europeo di Helsinki o alla Dichiarazione di Nizza dell'anno successivo che per prime hanno riconosciuto l'importanza dello sport quale strumento di sviluppo di capacità sociali. Ancora, la Risoluzione di Belet del 29 marzo 2007 attribuisce allo sport europeo, in particolare il calcio, il valore di «*parte inalienabile dell'identità e della cittadinanza europea*», mentre il Libro Bianco sullo Sport, presentato dalla Commissione nel luglio del 2007¹⁵, definisce lo sport come «*fenomeno sociale ed economico d'importanza crescente che contribuisce in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti dall'Unione europea*».¹⁶

Chiarito dunque che lo spettacolo, in particolare quello sportivo, costituisca un fenomeno sociale che non coincide con il semplice esercizio dell'attività di impresa, occorre ora cercare di dare una risposta all'interrogativo relativo alla natura d'impresa delle varie

disegno di legge costituzionale n. 715-B che inserisce lo sport in Costituzione. La Camera ha approvato all'unanimità la modifica all'art. 33 della Costituzione introducendo il nuovo comma «*La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*».

¹³ V. art. 1, c. 1, legge n. 280/2003.

¹⁴ E. Loffredo, *L'impresa di spettacoli, anche sportivi*, Cit., pagg. 314-315.

¹⁵ W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa*, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli, in *Riv. di Diritto ed Economia dello Sport*, 2012/2013, 11

¹⁶ Libro Bianco sullo sport, art.1

forme di spettacolo. Gli studiosi della materia¹⁷ rilevano che le forme di esercizio dell'arte e degli sport possano essere sottratte all'applicazione del diritto di impresa esclusivamente quando queste ultime rivestano il ruolo di prestazione diretta di un servizio pubblico di spettacolo ovvero di risultati soggetti ad una fruizione esclusivamente emotiva ed estetica, verosimilmente per ragioni socioculturali, che comporta il venir meno dello status di imprenditori in capo ad artisti e sportivi.

Una tale immunità non trova più la sua giustificazione nel momento in cui arte, sport e ogni attività in grado di generare spettacolo, «*perdendo la loro dimensione ludica, la propria gratuità psicologica e culturale*»¹⁸, si trovino all'interno di un ciclo finalizzato alla produzione di un servizio rivolto al pubblico, in forma organizzata. Dunque, se sono presenti i caratteri che, ai sensi dell'art. 2082 c.c., devono connotare un'attività produttiva affinché possa definirsi "impresa"¹⁹, diviene conseguentemente necessario l'assoggettamento allo statuto degli imprenditori e ciò indipendentemente dagli altri eventuali valori umani che quella data attività porta con sé.²⁰

Le imprese di spettacolo, siano esse artistiche, di spettacolo o sportive, si caratterizzano dalla capacità di realizzare, attraverso l'integrazione di una varietà di fattori produttivi a loro disposizione, prodotti estremamente diversi tra loro che tuttavia sono accumulati da un elemento costitutivo costante e cioè la contestualità tra realizzazione del prodotto e la

¹⁷ P. Spada, *Attività artistiche e sportive e diritto dell'impresa*, in *AIDA*, 1993, p. 87 ss.

¹⁸ P. SPADA, *Attività artistiche e sportive e diritto dell'impresa*, *Cit.*, pag. 90.

¹⁹ Dispositivo art. 2082 c.c.: È imprenditore chi esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi

²⁰ La S.C. al riguardo ha affermato «*...le associazioni professionistiche già affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio, costituite in forma di società per azioni, sono da annoverare tra le imprese soggette a registrazione, ed è da qualificare come imprenditoriale l'attività economica che esse esercitano nel promuovere ed organizzare manifestazioni agonistiche che si traducono, nei confronti del pubblico cui sono destinate, nell'allestimento, nella produzione e nell'offerta di spettacoli sportivi. Se così è, non può mancare, in siffatta impresa, l'azienda che dell'impresa è l'aspetto strumentale (articolo 2555 c. c.) ...*», Corte di Cassazione, S.U., sent. n. 174/1971, in *Foro It.*, 1971, I, 342 e ss.

fruizione istantanea di esso.²¹ Pertanto, tali prodotti, artistici e sportivi, si caratterizzano per la loro unicità e non ripetibilità, caratteristiche che consentono l'aumento del loro valore al pari delle capacità artistiche o tecniche degli interpreti. Per comprendere al meglio tale caratteristica basti pensare all'impossibilità di "riproduzione" dei gesti tecnici e atletici dei calciatori durante un *match*. Tuttavia, è possibile rendere l'evento disponibile al pubblico tramite la trasmissione, per intero o parziale, *live* sulle piattaforme esistenti, prima fra tutti il satellitare, ovvero commercializzarlo tramite una sua registrazione su un supporto esterno, come ad esempio un DVD. È evidente che la ripresa con mezzi tecnologici o la messa a disposizione dell'evento tramite mezzi di comunicazione a distanza, anche contestualmente allo svolgimento dell'evento, modifica la percezione dell'evento e trasforma il prodotto primario in uno diverso che modifica e ingloba il primo.²²

Tali attività secondarie, caratterizzate dall'assenza di simultaneità, trovano collocazione in un mercato diverso e secondario rispetto a quello del prodotto originale e normalmente anche ad opera di un'impresa diversa che appartiene ai settori dell'audiovisivo, dell'informazione o della comunicazione.²³

Per quanto riguarda l'ambito sportivo occorre evidenziare che gli ordinamenti riconoscono una tutela a quei nomi e segni che sono in grado di incorporare un capitale simbolico (emozionale, culturale e ludico) capace di incrementare il valore economico del prodotto-spettacolo e di estendersi ai suoi derivati.²⁴ Al riguardo è sufficiente accennare all'importanza che assumono i loghi delle squadre o delle competizioni, come ad esempio quello della *UEFA Champions League* che assicura al pubblico la visione di un *match* tecnicamente di alto livello.

²¹ E. Loffredo, *L'impresa di spettacoli, anche sportivi*, Cit., pag. 318

²² E. Loffredo, *L'impresa di spettacoli, anche sportivi*, Cit., pag. 318

²³ E. Loffredo, *L'impresa di spettacoli, anche sportivi*, Cit., pag. 318

²⁴ E. Loffredo, *L'impresa di spettacoli, anche sportivi*, Cit., pag. 319

1.3 I diritti sugli eventi sportivi

Partendo da un ineludibile dato fattuale che si è cercato di evidenziare nei paragrafi precedenti, e cioè la presenza di un mercato che ruota attorno alle manifestazioni sportive, è necessario ora analizzare un tema particolarmente attuale e delicato: i diritti sugli eventi sportivi.

Tali diritti rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo degli sport e dei relativi mercati televisivi e non potrebbe essere altrimenti se si considera «l'effetto traino»²⁵ della domanda di visione televisiva, e dunque anche di inserzioni pubblicitarie che essi sono in grado di esercitare. È possibile che l'importanza dei diritti sugli eventi sportivi possa variare nel tempo e tra i vari contesti geografici, e dunque in base al pubblico di riferimento.²⁶ È possibile anche che la loro importanza possa aumentare o diminuire rispetto ad altre tipologie di contenuti, come ad esempio le serie tv o i film, ma ciò che è certo è che lo sport, e in particolar modo alcuni eventi, costituisce e probabilmente costituirà a lungo un'attrattiva unica per il pubblico, rendendo i diritti ad essi collegati un *input* irrinunciabile per il *business* televisivo.²⁷

Diversi sono i fattori che influiscono sul valore dei diritti sugli eventi sportivi²⁸, ma sicuramente un ruolo centrale lo ha avuto l'evoluzione del mercato audiovisivo²⁹, il quale sta attualmente subendo un rapido processo di trasformazione causato dal processo di digitalizzazione del sistema televisivo, come pure dal fatto che le modalità di produzione, distribuzione, trasmissione e fruizione di contenuti³⁰ si stanno sviluppando innovandosi

²⁵ M. Ferrero, *Diritti sportivi e concorrenza – Un binomio più agevole in futuro?* in *Eventi sportivi e diritti audiovisivi. Le esclusive tra concorrenza e regolazione* a cura di O. Pollicino, S. Gobbato, Roma, 2014, 43

²⁶ C. Benetazzo, *Diritti audiovisivi ed eventi sportivi tra esclusive, pluralismo e mercato* in *federalismi.it* 25 ottobre 2017, 3

²⁷ M. Ferrero, *Diritti sportivi e concorrenza – Un binomio più agevole in futuro?*, *Cit.*, 43

²⁹ M. Ferrero, *Diritti sportivi e concorrenza- Un binomio più agevole in futuro?*, *Cit.*, 44

³⁰ Tra i fattori che attualmente influenzano il mercato dei diritti sportivi possiamo citare: a) l'impetuoso sviluppo del web per la fruizione dei contenuti accanto alla televisione tradizionale, e in particolare di

sempre di più. Allo stesso tempo le reti sulle quali i contenuti vengono diffusi e resi fruibili ai consumatori stanno subendo una radicale trasformazione che viene affiancata dallo sviluppo di nuove piattaforme, digitali e non, che consentono la diffusione di contenuti audiovisivi.

2. La definizione dei diritti audiovisivi sportivi

Fatte queste premesse è ora necessario introdurre il tema in esame e, per fare ciò, occorre partire dalla definizione dei diritti audiovisivi sportivi. Con tale locuzione si fa riferimento al diritto di riprendere e trasmettere, in diretta o in differita e su qualunque piattaforma televisiva, eventi sportivi e, in particolare, calcistici. Siffatta definizione si ricava dall'art.2 del Decreto Legislativo n.9 del 2008, c.d. Decreto Melandri-Gentiloni, di cui si tratterà nel prossimo capitolo. Tali diritti sono stati definiti come una *summa* di facoltà la cui configurazione subisce l'influenza della concretezza degli interessi dei soggetti coinvolti e dal gran numero di relazioni che si possono instaurare tra loro.³¹

Come rilevato dalla dottrina³², la situazione giuridica soggettiva del titolare di tali diritti, nonché gli strumenti accordati per tutelare quest'ultima, possono avere, a seconda dei casi, natura reale od obbligatoria. Sembra opportuno approfondire tale questione tenendo

Internet mobilità; b) La conseguente proliferazione di operatori non tradizionali che veicolano servizi audiovisivi dalle imprese di telecomunicazioni a operatori web “puri” che non possiedono infrastrutture ma operano solo nell'acquisto e rivendita dei contenuti (OTT); c) L'evoluzione verso il modello di consumo on demand, per il quale l'utente può scegliere liberamente il contenuto di sua preferenza da un catalogo e può vederlo in qualsiasi momento, anziché dover adattarsi ad una programmazione confezionata dal fornitore quanto a contenuti e tempistiche. M. Ferrero, *Diritti sportivi e concorrenza – Un binomio più agevole in futuro?* Cit, pagg 52-53

³¹ M. Orilia, *I diritti audiovisivi sportivi nell'esperienza italiana*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 2 bis, junio 2015, pp. 178-179;

³² E. Indraccolo, *Prime riflessioni sul d.lg. 9 gennaio 2008, n. 9: il bene «evento sportivo»*, *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, n. 3, 2008, 421; I. Garaci, *La tutela privatistica dell'organizzatore di eventi sportivi e i limiti allo sfruttamento economico dello spettacolo*, in *Studium iuris*, 2006, p. 294;

presente che la scienza giuridica ha posto l'attenzione prevalentemente sulla struttura della situazione giuridica del titolare del diritto di trasmissione in esclusiva e, conseguentemente, delle forme di tutela dedotte o deducibili³³

2.1 La loro natura

2.1.1 Il paradigma del diritto d'autore su un'opera d'ingegno

Un primo orientamento, che precede di gran lunga la cornice normativa di settore, ritiene che il rapporto che sussiste tra il titolare del diritto e la manifestazione sportiva possa avvicinarsi al paradigma del diritto d'autore su un'opera d'ingegno.³⁴ Alla luce di tale orientamento, dunque, tale diritto si configurerebbe come esclusivo in riferimento alla riproduzione e alla diffusione ad opera di terzi indeterminati e, quindi, assoluto³⁵.

Tale orientamento trova la propria giustificazione nel carattere non tassativo dell'elenco di opere di ingegno contenuto nell'art. 1, legge 22 aprile 1941, n.633 (Legge sul diritto d'autore)³⁶. Nello specifico le scelte tattiche dei tecnici, che vengono poi messe in pratica dagli atleti nel campo da gioco, sono considerate come il risultato dell'attività creativa di costoro e, conseguentemente, la titolarità di tali diritti, alla luce di tale ricostruzione, è attribuita in capo alle società sportive di appartenenza in virtù di un contratto di lavoro.³⁷

Nonostante le incertezze sollevate da alcune pronunce giurisprudenziali³⁸, la dottrina è unanime nel negare un'assimilazione tra il risultato dell'attività sportiva e le opere di

³³ M. Orilia, *I diritti audiovisivi sportivi nell'esperienza italiana*, Cit., p.179;

³⁴ M. Orilia, *I diritti audiovisivi sportivi nell'esperienza italiana*, Cit., p.179;

³⁵ Nello specifico P. Sammarco, *I diritti televisivi su manifestazioni sportive: natura giuridica e loro tutela da sfruttamento non autorizzato agevolato dalle tecnologie informatiche*, nota a Cass. pen., 10 ottobre 2006, n. 33945, *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2006, p. 750 ss., sottolinea che ad oggi si è concordi nel riconoscere la natura di opera di ingegno soltanto nel caso in cui sia possibile rinvenire un coefficiente minimo di apporto creativo alle immagini trasmesse (es. telecronaca)

³⁶ G. D'Ammassa, *La legge sul diritto d'autore nell'era multimediale*, in *AA. VV. Diritto dell'internet: manuale operativo*, a cura di G. Cassano, G. Scorza E G. Vaciago). Padova (2013): Cedam, p. 381ss.

³⁷ M. Orilia, *I diritti audiovisivi sportivi nell'esperienza italiana*, Cit., p.179

ingegno di cui all'art. 1 e 2 l. aut. poiché, come affermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, gli incontri sportivi, sebbene arricchiti dalle scelte tattiche e dalle abilità personali degli atleti, «sono disciplinati dalle regole del gioco che non lasciano margine per la libertà creativa ai sensi del diritto d'autore»³⁹. Dunque, secondo la Corte, «mancando del requisito della creatività, gli eventi sportivi non costituiscono opere di ingegno e conseguentemente non godono di una protezione assoluta, [...]ma solamente di una forma attenuata di tutela».⁴⁰

Tuttavia, occorre sottolineare come, ai sensi dell'attuale normativa,⁴¹ è prevista una tutela dei diritti audiovisivi sportivi che, a seguito della qualificazione degli stessi come diritti “connessi” al diritto d'autore ex artt. 72 e ss. l. aut., è ancora strettamente connessa alla disciplina del diritto d'autore. Nello specifico, l'art. 28 del Decreto Melandri-Gentiloni inserisce direttamente i diritti audiovisivi sportivi nella legge sul diritto d'autore riconducendoli, così come richiesto dall'art.1, comma 2, lett. c) della legge delega⁴², «nell'ambito della tutela che l'ordinamento riconosce ai diritti di trasmissione»⁴³. La qualificazione di diritti “connessi” al diritto si ricava sia da un dato sistematico, poiché la

³⁸ Si veda in proposito la decisione della Pret. Di Roma, 18 settembre 1987, in *Riv. Dir. Sport*, 1989, pag. 72 e ss.

³⁹ Così Corte di Giustizia U.E. (Grande Sezione), 4 ottobre 2011, procedimenti riuniti C-403/08 e C-429/08 *Football Association Premier League Ltd e a./QC Leisure e a.; Karen Murphy/Media Protection Services Ltd*.

⁴⁰ Si veda quanto affermato da M. Fabiani, *Ripresa televisiva di manifestazioni sportive e concorrenza sleale*, in *Dir. radiodiff. e telecom.*, 1978, 719 ss, «a differenza dell'opera dell'ingegno, oggetto di protezione del diritto di autore, il gioco, nel suo schema (realizzato nello spettacolo sportivo) e nelle sue regole, non ha carattere rappresentativo di un contenuto ideativo destinato a soddisfare interessi nel campo dell'arte o della cultura, interessi che sono peculiari all'opera di ingegno. Di conseguenza, nelle manifestazioni sportive non vi è utilizzazione e interpretazione, ai fini della realizzazione scenica, di una preesistente espressione formale, frutto di attività creative»

⁴¹ V. art. 28 D.lgs. n.9/2008.

⁴² L. 19 luglio 2007, n. 106 *Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale*, in G.U. n. 171 del 25 luglio 2007

⁴³ Così la relazione illustrativa del decreto.

norma è inserita nel titolo IV della l. aut., dedicato appunto ai diritti connessi, sia dalla definizione stessa di diritti audiovisivi sportivi di cui all'art. 2, lett. o) la quale coincide perfettamente con quella contenuta nell'art. 78-ter della legge sul diritto d'autore.⁴⁴L'intenzione del legislatore è stata quella di ricomprendere anche i diritti audiovisivi sportivi nell'alveo dei diritti "connessi" facendo in modo che agli stessi venisse riconosciuta una tutela simile a quella dei diritti concessi alle emittenti e ai produttori di immagini (artt. 78-ter e 79, l. n. 633/1941). Sebbene tale scelta sia stata ampiamente criticata⁴⁵, risulta tuttavia coerente con l'obiettivo di rafforzare i diritti audiovisivi sportivi, ancorandola ai diritti "connessi".⁴⁶

2.1.2 La diffusione abusiva di partite di calcio sul web

Negli ultimi anni le imprese che operano legalmente nel mercato dei diritti audiovisivi hanno dovuto far fronte all'avvento di un nuovo pericolo in grado di causare loro gravi pregiudizi economici. Si tratta della diffusione abusiva sul *web* di partite di calcio.⁴⁷ Difatti gli eventi sportivi e in particolare le partite di calcio, a seguito della loro

⁴⁴ C. Benetazzo, *Diritti audiovisivi ed eventi sportivi tra esclusive, pluralismo e mercato in federalismi.it* 25 ottobre 2017, pag. 15, nota 49.

⁴⁵ In tal proposito vedi L. Nivarra, *I diritti esclusivi di trasmissione degli eventi*, nel corso del *Convegno AIDA, Proprietà intellettuale e televisioni*, tenutosi a Pavia il 26 settembre 2008 secondo cui tale scelta legislativa, qualificata da "basso impero" è andato oltre l'ipertrofia che ha contraddistinto il sistema del diritto d'autore negli ultimi anni (introducendo beni come i disegni industriali, banche dati, *software*, ecc.) Difatti, ai sensi dell'autore, non esistono entità materiali o immateriali che possono essere in qualche modo ricondotti agli eventi sportivi: eventi che non sono connessi ad alcuna opera d'ingegno né possono rientrare nell'ambito delle creazioni utili inserite all'art. 2 n. 8, 9 e 10, l. aut.

⁴⁶ E. Morelli, *I diritti audiovisivi sportivi*, Giuffrè, 2016, 782

⁴⁷ F. Caanzaro e S. Longhini, *Il Calcio d'autore in riv. Diritto d'autore*, Giuffrè, n.3, 2010, 245

esposizione mediatica sono spesso le “vittime” preferite di questi «*Capitan Uncino del web travestiti da Peter Pan o meglio da Robin Hood*»⁴⁸.

I *match* vengono organizzati dai singoli Club, i quali cedono i diritti di ripresa e trasmissione della partita alle emittenti e, in seguito, vengono acquisiti degli editori che si occupano della trasmissione sia in chiaro sia sui canali a pagamento. Inoltre, le riprese di tale evento vengono trasmesse non solo nell’ambito dei telegiornali ma anche nel corso di programmi di approfondimento sportivo (ad esempio Sport Mediaset) e vengono di frequente diffuse in rete per mezzo di apposite sezioni di informazioni lecite che fanno capo a coloro che hanno acquisito i relativi diritti di sfruttamento economico.

Da diverso tempo ormai, per mezzo di *internet*, i diritti di privativa relativi alla trasmissione degli eventi sportivi, acquistati lecitamente e con cospicui sforzi economici da parte dei diversi *broadcaster*, vengono diffusi e pubblicati sul web in violazione delle regole del *copyright*.

Negli ultimi anni si è assistito ad una diffusione del fenomeno della pirateria estremamente preoccupante e non più tollerabile. Ciò sta provocando numerosi danni immediati e diretti non solo ai titolari dei diritti, ma anche a tutto il mercato dei diritti audiovisivi sportivi.

Difatti mentre i siti pirata, limitandosi a sottrarre le immagini agli operatori legali e a trasmetterle indebitamente, non affrontano alcun costo, al contrario, le imprese che operano nel settore televisivo devono sostenere ingenti spese per poter acquisire i diritti di sfruttamento economico dell’evento.⁴⁹

⁴⁸ F. Caanzaro e S. Longhini, *Il Calcio d'autore*, Cit, 246

⁴⁹ F. Caanzaro e S. Longhini, *Il Calcio d'autore*, Cit, 248

2.1.3 Il caso Sky s.r.l./Telecom Italia: le riprese delle partite costituiscono un'opera di ingegno

Per poter comprendere i profili giuridici e normativi connessi a tale fenomeno occorre analizzare alcuni procedimenti che i Tribunali italiani si sono trovati ad affrontare negli ultimi anni e che hanno consentito una evoluzione del pensiero giurisprudenziale.

Sul tema si è pronunciato il Tribunale di Milano⁵⁰ con l'emissione dell'ordinanza cautelare del 3 giugno 2006. Nel caso di specie il titolare del sito *web*, realizzando sistemi di collegamento verso un sito *Internet* dal quale venivano trasmessi abusivamente programmi televisivi coperti da esclusiva, ha violato gli artt. 78 e 79 della legge 633/1941 i quali «concedono unicamente al produttore di opere audiovisive o di sequenze di immagini in movimento il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originale o delle copie e delle fissazioni delle proprie realizzazioni e/o emissioni»⁵¹.

Il riferimento all'art.79 suscita qualche perplessità poiché il titolare del sito *web* non aveva realizzato una riproduzione o una ritrasmissione di un programma televisivo coperto da esclusiva, ma aveva solamente disposto un *link*, accompagnato da istruzioni, che consentiva all'utente di connettersi a dei siti cinesi che avevano precedentemente acquistato i diritti e che avevano deciso di diffonderli in rete.⁵²

Il Tribunale di Milano, eliminando il riferimento all'art.79 della legge sul diritto di autore, corregge il titolo della responsabilità del titolare del sito *web*.

La *ratio* alla base della decisione del Collegio è la qualificazione delle riprese televisive come un'opera di ingegno tutelabili dal diritto di autore. Difatti nella motivazione della

⁵⁰ Trib Milano, 20 marzo 2010 n. 3639 *Sky Italia s.r.l c. Telecom Italia s.p.a*

⁵¹ P. Sammarco, *Le partite di calcio in tv e la loro ritrasmissione non autorizzata via web* in riv. dell'informazione e dell'informatica, Giuffrè, n.6, 2016, 923

⁵² P. Sammarco, *I diritti televisivi su manifestazioni sportive: natura giuridica e la loro tutela da sfruttamento non autorizzato agevolato dalle tecnologie informatiche*, in Riv. dell'informazione e dell'informatica, 2006, 748

sentenza si legge: «*non è fondatamente contestabile che l'esecuzione delle riprese – non la partita di calcio in sé – costituisca opera dell'ingegno, in quanto le modalità di ripresa dell'azioni di gioco, la scelta di evidenziare specifici momenti dello spettacolo, (anche non strettamente attinenti alle azioni di gioco), l'accoppiamento di elementi informativi di grafica risultino tutti elementi che concorrono a determinare una determinata sequenza di immagini e di suoni che costituisce il risultato di una scelta tra più opzioni tecniche e rappresentative e che pertanto può assumere quei caratteri di creatività e di originalità che costituiscono il presupposto della tutela richiesta*»⁵³. Infatti, come anticipato, sebbene l'art.1 della legge 633/1941 non contenga un elenco tassativo di opere protette, si ritiene che per poter essere tutelata come tale occorre che il bene posseda i requisiti della creatività e della originalità artistica. Sono proprio questi i requisiti che mancano in una manifestazione sportiva poiché «*l'ostacolo veramente insormontabile nasce, appunto, dal carattere costitutivo delle regole del gioco, nel senso che per quanto innovativo e originale sia lo schema, è sempre impossibile uscire dai confini imposti da quelle regole, a meno di non voler trasformare il calcio, la pallavolo, il tiro a piattello ecc, in qualcosa di altro da sé*»⁵⁴.

Tuttavia, il Tribunale ravvisa quei requisiti di creatività e di originalità, che mancano nelle partite di calcio, nella riproduzione delle stesse. In base a questa interpretazione, dunque, la scelta delle inquadrature, i primi piani, la grafica di accompagnamento alle immagini, sono dotate di quella creatività che consente di qualificarle come opere di ingegno.

Questa interpretazione non viene condivisa da coloro i quali, ai fini della qualificazione della ripresa televisiva quale opera di ingegno, fanno riferimento esclusivamente al contenuto della stessa. Quindi la mera ripresa dello svolgimento della manifestazione, se pur effettuata da operatori guidati da un abile regista, ai sensi di questo orientamento, non costituiscono il risultato di un'attività creativa. Infatti, il regista si limita a seguire il susseguirsi delle azioni da gioco senza poter in alcun modo influire sullo svolgimento delle stesse. Non sono determinanti ai fini del risultato creativo neppure la selezione delle

⁵³ Trib Milano, 20 marzo 2010 n. 3639 *Sky Italia s.r.l c. Telecom Italia s.p.a*

⁵⁴ L. Nivarra, *Diritti esclusivi di trasmissione degli eventi*, in *AIDA*, 2008, 33

inquadrature o la scelta di utilizzare le varie telecamere installate intorno al campo da gioco. Ciò che consentirebbe alla ripresa televisiva di rientrare nell'alveo delle opere protette sono i commenti delle varie fasi del gioco che costituiscono il frutto della sintesi del cronista.

Tuttavia, nel caso di specie, gli utenti potevano fruire esclusivamente delle riprese delle partite senza i commenti delle stesse. Infatti, lo studio della fattispecie deve essere limitato esclusivamente alle riprese televisive e alla loro fruizione poiché i commenti, qualora presenti, sarebbero stati in lingua cinese e non resi dai giornalisti dell'emittente italiana.⁵⁵

Dunque, la qualificazione delle riprese televisive come opere di ingegno presenta delle incertezze che hanno richiesto l'intervento del legislatore per poter offrire un'adeguata tutela alle emittenti televisive che sostengono ingenti investimenti. Con l'art. 28 del D.lgs 9/2008⁵⁶, come già anticipato nel precedente paragrafo, viene introdotto l'art. 78 quater all'interno della legge sul diritto di autore che dispone che ai diritti audiovisivi sportivi debbano applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 633/41. Pertanto, con questa soluzione normativa le riprese degli eventi sportivi ricevano una tutela tipica della proprietà intellettuale tipica delle opere dell'intelletto. Numerose sono state le critiche poiché una simile soluzione comporta delle importanti ingerenze sulla concorrenza⁵⁷ e su altri diritti, tra cui quello di cronaca, che non vengono adeguatamente bilanciati⁵⁸.

⁵⁵ P. Sammarco, *I diritti televisivi su manifestazioni sportive: natura giuridica e la loro tutela da sfruttamento non autorizzato agevolato dalle tecnologie informatiche*, in *Riv. dell'informazione e dell'informatica*, 2006, 926

⁵⁶ Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, *Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*, in G.U n. 27 del 1° febbraio 2008

⁵⁷ A. Musso, *Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive*, in *AIDA*, 2000, 472

⁵⁸ V. Zeno Zenovich, *La statalizzazione dei «diritti televisivi sportivi»*, in *riv. di diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2008, 702

2.2 *Lo spettacolo sportivo come “bene” possibile oggetto di diritto assoluto*

L'orientamento che ha tentato di costruire un parallelismo tra diritti audiovisivi e diritto d'autore rappresenta la prova del fatto che la dottrina italiana ha subito il fascino della possibilità di inquadrare i diritti audiovisivi nell'ambito dei diritti assoluti che, in quanto tali, sono azionabili *erga omnes*. Tale tendenza, dunque, ha cercato di assimilare tali diritti ad un “bene immateriale” di proprietà dell'imprenditore organizzatore dell'evento sportivo il quale è legittimato ad esercitare una sorta di *ius excludendo alios* nei confronti di tutti i non autorizzati allo sfruttamento di tale bene.

Tale orientamento ambisce alla valorizzazione dello spettacolo sportivo come utilità economica che discende direttamente dall'esercizio di un'attività di impresa, alla quale è riconosciuta una tutela indipendentemente dalla circostanza che possa rientrare nell'ambito della disciplina del diritto d'autore. Infatti, viene riconosciuta l'esistenza di un «*diritto di utilizzazione*»⁵⁹ in capo all'imprenditore che lo produce. Inoltre «*si può anche sostenere che lo spettacolo sia un “bene”, possibile oggetto di diritto assoluto, solo quando è opera di ingegno; non può dubitarsi che lo spettacolo sia “dell'imprenditore” che lo ha prodotto almeno nel senso che a lui spettino quelle utilità che se ne possono ricavare a prescindere dalla configurazione di una tutela reale*». Dunque, lo spettacolo rientra fra i frutti dell'iniziativa economica intrapresa, sottolineando le cospicue spese affrontate per la realizzazione dello spettacolo nella prospettiva degli utili ricavabili dalla sua riuscita.⁶⁰ Tale orientamento mette in luce un aspetto fondamentale concernente l'attribuzione di tutte le utilità che derivano dallo sfruttamento economico dello spettacolo all'organizzatore dello stesso⁶¹. Nonostante ciò, una simile ricostruzione ha dovuto far fronte a diverse critiche a causa della carenza di

⁵⁹ G. Oppo, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, Riv. Dir. Civ., 1969, I, 30

⁶⁰ L. Pietrantoni, *Sul diritto di riproduzione cinematografica e televisiva di un avvenimento sportivo*, in Riv. Dir. Ind., 1960, II, 388

⁶¹ W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa*, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli, in Riv. di Diritto ed Economia dello Sport, 2012/2013, 22

precisi riferimenti normativi.⁶²Tuttavia, si è tentato comunque di trovare una giustificazione a tale visione sulla base della sua corrispondenza a precisi principi di equità.⁶³Occorre sottolineare che in Europa anche altri Paesi hanno confermato l'esistenza di "diritti televisivi" in forma esclusiva sugli eventi sportivi e tale riconoscimento trova collocazione non nella legislazione relativa alla proprietà industriale o intellettuale, bensì nell'ambito della legislazione speciale nell'ambito della disciplina delle attività sportive ovvero in materia di emittenza televisiva.⁶⁴

Comunque, da tale orientamento, che assimila lo spettacolo ad un bene immateriale, consegue che le emittenti televisive, accedendo al luogo in cui si svolge l'evento ed effettuando riprese televisive, realizzano un'invasione della sfera giuridica altrui «concettualmente non lontana dall'esproprio»⁶⁵, e come tale sanzionabile.

2.3 L'evento sportivo come un servizio

Un altro orientamento dottrinale, per cercare di superare le criticità⁶⁶ evidenziate dal riconoscimento a favore dell'organizzazione di una manifestazione sportiva di un diritto assoluto, pur pervenendo a tale conclusione, sposta l'accento dal "prodotto" al "servizio",

⁶² T. Stella, *Sul diritto di riproduzione degli spettacoli sportivi*, Riv. Dir. Comm., 1990, II, 254

⁶³ Si veda in tal senso R. Borruso, *La tutela dello spettacolo sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1966, 17 e ss.

⁶⁴ Ad esempio, in Grecia la legge sullo sport, 17 giugno 1999, n. 2725, all'art. 84 riserva i diritti televisivi alla squadra che ospita l'evento vincolando ai contratti di licenza da essa conclusi anche la squadra ospite.

⁶⁵ Corte d'Appello, Roma, 20 gennaio 1961

⁶⁶ In particolare, il riconoscimento di un diritto assoluto su un bene immateriale «innominato» cfr. A. Musso, *Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive*, in AIDA, 2000, 477

sostenendo che l'organizzazione di un evento costituisce, appunto, un servizio che è «*percepito dagli spettatori*»⁶⁷.

L'appropriazione di ogni forma di sfruttamento relativa alla percezione dell'evento da parte degli spettatori, si configura come appropriazione, dal punto di vista economico, dell'essenza stessa di tale servizio⁶⁸. Corollario di tale ricostruzione è il riconoscimento in capo al produttore del servizio di un diritto ad impedire l'appropriazione indebita da parte di terzi, in quanto appropriazione di pregi altrui (*ex art. 2598 n.2 cc*), e ciò in quanto si ritiene che l'organizzatore, realizzando tale prodotto, conseguirà il "pregio"⁶⁹.

La tutela riconosciuta al produttore del servizio, alla luce di questa ipotesi ricostruttiva, verrebbe concessa «*senza bisogno dello specifico riconoscimento di un diritto esclusivo in tale direzione, discendendo esso in via naturale dall'essenza stessa del diritto di proprietà e d'impresa ex artt. 41 e 42 Cost*».⁷⁰

Dunque, in base a tale orientamento, poiché ogni evento è organizzato con ingenti sforzi al fine di consentirne la visione da parte del pubblico, dovrebbe essere qualificato come un "servizio di spettacolo". Di conseguenza, l'indebita trasmissione radiotelevisiva ad opera di terzi sarebbe equiparabile giuridicamente all'indebito impossessamento di un bene materiale altrui e, dunque, illecita poiché, integrando l'appropriazione del pregio più consistente, quale la diffusione al pubblico, rappresentante l'essenza stessa del valore economico del servizio stesso.⁷¹

⁶⁷ A. Musso, *Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive*, in *AIDA*, 2000, 479 ss.

⁶⁸ ⁶⁸ R. Ferorelli, *L'evento sportivo come bene in senso giuridico alla luce del D.Lgs. N. 9/2008*, in *riv. di diritto dell'informazione e dell'informatica*, Giuffrè, n.3, 2009, 425

⁶⁹ In tal senso Trib. Roma, ord, 31 marzo 2003

⁷⁰ A. Musso, *Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive*, in *AIDA*, 2000, 479

Si tratta di una tesi che presenta diverse perplessità, in quanto nel cercare di individuare una forma di tutela dell'organizzatore delle manifestazioni sportive, data la difficoltà di qualificare giuridicamente la manifestazione stessa a seguito dell'assenza di una disciplina di applicazione espressa, involontariamente si va ad "oggettivare" l'attività dello stesso, quale "servizio di spettacolo".

Tuttavia, sostenere che «*elemento "naturale" dello sfruttamento di un evento sportivo, organizzato come "servizio di spettacolo", sia un diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, non tiene conto come quest'ultimo diritto abbia un oggetto che non è il servizio stesso. Oggetto delle riprese televisive, infatti, non è il servizio di spettacolo, bensì lo spettacolo stesso, quale bene immateriale*». ⁷²

Dunque, quest'ultima tesi induce a ritenere gli spettatori, "fruitori" del servizio, strutturalmente necessari ai fini dello spettacolo, quando in realtà sono totalmente indifferenti all'"evento" in quanto tale, il quale si realizza a prescindere dalla presenza o meno di spettatori. A ben vedere, il "servizio di spettacolo" rappresenta il mezzo, il cui fine (l'oggetto) è il bene-spettacolo.⁷³ Il servizio allestito dall'organizzatore della manifestazione sportiva, infatti, è strumentale rispetto alla prestazione principale, ossia la partita di calcio che tanto attrae le emittenti televisive.

⁷¹ R. Ferorelli, *L'evento sportivo come bene in senso giuridico alla luce del D.Lgs. N. 9/2008*, in riv. di diritto dell'informazione e dell'informatica, Giuffrè, n.3, 2009, 426

⁷² R. Ferorelli, *L'evento sportivo come bene in senso giuridico alla luce del D.Lgs. N. 9/2008*, in riv. di diritto dell'informazione e dell'informatica, Giuffrè, n.3, 2009, 426

⁷³ R. Ferorelli, *L'evento sportivo come bene in senso giuridico alla luce del D.Lgs. N. 9/2008*, in riv. di diritto dell'informazione e dell'informatica, Giuffrè, n.3, 2009, 426

2.4 La tesi contrattualistica

Sul versante opposto, una diversa tesi, prendendo le mosse dalla valutazione empirica delle modalità di svolgimento delle manifestazioni sportive, riconduce *tout court* i diritti audiovisivi alla categoria dei diritti relativi di fonte contrattuale.⁷⁴

Tale orientamento riconosce un diritto di esclusione in capo all'organizzatore dell'evento che trova il suo fondamento esclusivamente in un rapporto contrattuale tra quest'ultimo e gli spettatori, da cui derivano obblighi di *non facere*.⁷⁵

In tal modo l'organizzatore avrebbe il potere di subordinare l'accesso al luogo in cui si svolge l'evento, che si trova nella sua disponibilità, al divieto di effettuare riprese e, in

⁷⁴ M. Orilia, *I diritti audiovisivi sportivi nell'esperienza italiana*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 2 bis, giugno, 2015, 181

⁷⁵ In tal senso P. Auteri in *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive e libertà d'informazione*, AIDA, 2003, pagg. 197-198 : « [...] la società che organizza una manifestazione in un luogo chiuso del quale abbia la disponibilità e la gestione può regolare contrattualmente l'accesso a tale luogo, non solo nei confronti degli spettatori, ma anche nei confronti delle emittenti radiotelevisive o delle imprese che gestiscono altri mezzi di telecomunicazione, vietando o limitando e comunque regolando l'attività di ripresa e di trasmissione delle immagini. E le imprese che accettano [...] tali condizioni sono obbligate contrattualmente a non effettuare riprese e a non riprodurle e diffonderle se non nei limiti e con le modalità consentiti. Allo stesso modo l'organizzatore può concedere alle emittenti e agli altri mezzi il diritto esclusivo di riprendere, diffondere e in generale sfruttare le immagini in determinati ambiti, impegnandosi a non consentire ad altri le attività riservate. [...] »

Certo, la tutela contrattuale incontra limiti. Anzitutto essa non può essere messa in atto in tutti i casi in cui la manifestazione si svolga in luoghi pubblici: si pensi alle corse ciclistiche. E anche quando la manifestazione si svolge in luoghi chiusi l'organizzatore potrà fare valere solo i limiti alle riprese e alla diffusione delle immagini che egli abbia avuto cura di imporre contrattualmente. Ed egli potrà fare valere tali limiti, anche esercitando l'azione inibitoria, solo nei confronti dei soggetti che si siano vincolati contrattualmente [...].

Ma se si prescinde da tali limiti, si può dire che paradossalmente con l'utilizzazione dello strumento contrattuale l'organizzatore potrebbe ottenere di fatto per sé e per i suoi aventi causa una tutela in certo senso persino più forte di quella in ipotesi assicurata dai diritti di esclusiva legali perché non incontrerebbe limiti diversi da quelli previsti dai contratti».

caso di contravvenzione, il trasgressore risponderà di inadempimento contrattuale. Al contrario, in mancanza di uno specifico obbligo di astensione dalle riprese televisive, i terzi potranno liberamente appropriarsi delle immagini dello spettacolo sia per fini personali che commerciali.

Dunque, assecondando tale orientamento, nel caso in cui l'evento sportivo si svolga in un luogo pubblico, venendo a mancare in tal caso un rapporto contrattuale valido a legittimare uno *ius excludendi*⁷⁶, l'organizzatore non potrà in alcun modo impedire la ripresa dell'evento. Pertanto, la scelta dell'organizzatore di predisporre l'evento in un luogo che è al di fuori della sua disponibilità esclusiva comporterebbe una sua rinuncia implicita ai vantaggi economici che derivano dallo sfruttamento economico dello spettacolo.⁷⁷

Al contrario, individuare come sede dell'evento un luogo "chiuso" non comporterebbe un divieto di ripresa e trasmissione delle immagini, anche per fini economici, per gli spettatori. Ne consegue che la volontà dell'organizzatore non potrebbe desumersi tacitamente, ma, al contrario, dall'espressa previsione di clausole contrattuali che devono essere rese conoscibili agli spettatori con mezzi idonei (ad esempio specificandolo al momento dell'acquisto del biglietto ovvero all'ingresso dell'evento).

Diverse sono le criticità che emergono da una simile ricostruzione. Innanzitutto, affermare che la scelta di organizzare l'evento in un luogo liberamente accessibile al pubblico costituisca una prova del fatto che l'organizzatore dell'evento abbia tacitamente "rinunciato" ai profitti che derivano dallo sfruttamento dello stesso, non tiene conto del fatto che non tutti gli sport possono svolgersi in luoghi pubblici, come per esempio una gara ciclistica (significherebbe quindi affermare che per tali eventi è preclusa ogni forma di sfruttamento economico).

⁷⁶ A. Musso, *Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive*, AIDA, 2000, 476

⁷⁷ D. Pettiti, *In tema di riproduzione cinematografica della gara sportiva*, Riv. Dir. Comm., 1963, II, pag. 489.

In secondo luogo, dal momento che il contratto produce effetti solo tra le parti⁷⁸, nel caso in cui il luogo in cui si svolge l'evento, benché chiuso e non accessibile a terzi, consentisse a costoro di effettuare riprese dall'esterno, una simile condotta non costituirebbe una violazione giuridicamente rilevante.

Dunque, alla luce di tale orientamento, nel caso in cui venisse preferito come sede dell'evento un luogo aperto l'organizzatore avrebbe implicitamente rinunciato al suo sfruttamento economico; la ripresa dall'esterno di un luogo chiuso sarebbe una condotta legittima, mentre la scelta di un luogo chiuso implicherebbe la volontà di sfruttamento economico dello stesso con le relative conseguenze nel caso in cui i terzi acquisiscano immagini dell'evento.

Appare dunque evidente la contraddittorietà di simili che affermazioni che, quindi, rendono difficile poter condividere una simile ricostruzione.

Inoltre, sempre alla luce di tale orientamento, all'organizzatore dell'evento non viene riconosciuto la titolarità del diritto sull'evento, bensì solo di diritti di natura obbligatoria che possono essere esercitati esclusivamente nei confronti degli spettatori-contrattenti.⁷⁹ Numerose sono le incertezze circa la natura di tali diritti. Dalle affermazioni della dottrina che segue tale tendenza, si dovrebbe necessariamente concludere che il rapporto abbia ad oggetto il luogo in cui si svolge lo spettacolo secondo le modalità stabilite nel contratto, non essendo riscontrabile alcun bene giuridicamente rilevante.⁸⁰ Infatti i poteri del *dòminus* sul luogo in cui si svolgerà la competizione, avendo ad oggetto il campo sportivo, soltanto «*indirettamente e di fatto si traducono in una tutela*

⁷⁸ Art 1372 c.c.

⁷⁹ In tal senso E. Poddighe, "Diritti televisivi e teoria dei beni", CEDAM, Milano, 2003, 2 ss; nonché O. Troiano, *Il "diritto" sullo spettacolo sportivo (tutela giuridica dell'interesse alla sua utilizzazione)*, in AIDA, 2003, 144-182

⁸⁰ R. Ferorelli, *L'evento sportivo come bene in senso giuridico alla luce del D.Lgs. N. 9/2008*, in riv. di diritto dell'informazione e dell'informatica, Giuffrè, n.3, 2009, 429

dell'organizzatore dell'evento»⁸¹; difatti, il diritto di proprietà sul campo gara, di per sé, non consente di ricondurre alcuna tutela in tal senso.

Tuttavia, è evidente che il contratto di “accesso all'evento” abbia ad oggetto l'evento in sé e non il luogo in cui esso si svolgerà. Difatti, il pubblico avrà un interesse ad accedere al luogo dell'evento fintantoché, in tale luogo, verrà predisposto uno spettacolo sportivo.

Qualora venisse avallata una simile impostazione sarebbe impossibile giustificare la validità di quei contratti mediante i quali l'organizzatore conceda a terzi il diritto di effettuare riprese televisive.⁸² Da un lato viene negata la rilevanza dell'evento in quanto bene in senso giuridico, dall'altro viene riconosciuta la validità di un contratto volto a trasferire un diritto di sfruttamento economico dello stesso laddove, in realtà, si dovrebbe concludere necessariamente che la corrispettiva prestazione patrimoniale sia priva di giusta causa e di conseguenza il contratto sia nullo in esistenza dell'oggetto o della causa⁸³. Affermare la validità di un contratto con cui si regolano gli interessi dei contraenti in relazione all'evento sportivo comporta il riconoscimento della rilevanza giuridica di quegli interessi; significa, in altri termini, il superamento della verifica sulla meritevolezza della tutela degli interessi sottesi al contratto⁸⁴ e, al contempo, il riconoscimento dell'oggetto contrattuale come legittimamente rilevante ai fini di legge.⁸⁵

⁸¹ R. Ferorelli, *L'evento sportivo come bene in senso giuridico alla luce del D.Lgs. N. 9/2008*, in *riv. di diritto dell'informazione e dell'informatica*, Cit. 429

⁸² D. Pettiti, *In tema di riproduzione cinematografica della gara sportiva*, in *Riv. dir. comm.*, II, 1963, pp. 481 ss.

⁸³ W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa*, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli, in *Riv. di Diritto ed Economia dello Sport*, 2012/2013, 28

⁸⁴ W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa*, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli, in *Riv. di Diritto ed Economia dello Sport*, 2012/2013, 28

2.5 Conclusioni

Alla luce di questo *excursus* appare evidente come esistono profonde divisioni tra le varie ricostruzioni. Occorre ora, assai ambiziosamente, tentare di trovare un punto di convergenza tra i vari orientamenti dottrinali.

Innanzitutto, occorre mettere in evidenza come tutte le tesi appena esposte, ad eccezione di quella contrattualistica, prendono le mosse da una medesima considerazione: lo sport, oltre ad una componente prettamente agonistica, possiede una dimensione ulteriore, quella di “spettacolo” del quale, grazie allo sviluppo tecnologico, milioni di persone sparse nel mondo possono fruire.

Negare all’organizzatore di un evento-spettacolo il diritto di beneficiare dei profitti derivanti dalla sua realizzazione, pur riconoscendogli al contempo una tutela effettiva, ispirata al modello anglosassone⁸⁶, nei confronti di qualsiasi possibile forma di utilizzo illecito, sia da parte degli spettatori che dei siti pirata che al giorno d’oggi invadono il *web*, sarebbe non solo ingiusto, ma anche irrazionale⁸⁷.

Come anticipato, in realtà, poiché l’esigenza era quella di accertare se sussisteva in capo all’organizzatore un diritto sull’evento sportivo sarebbe stato più opportuno preliminarmente verificare se l’evento sportivo fosse o meno tutelabile, quale bene in

⁸⁵ R. Ferorelli, *L'evento sportivo come bene in senso giuridico alla luce del D.Lgs. N. 9/2008*, in *riv. di diritto dell'informazione e dell'informatica*, Cit., 430

⁸⁶ A. Musso, *Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive*, *AIDA*, 2000, 479

⁸⁷ W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa*, *Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli*, in *Riv. di Diritto ed Economia dello Sport*, 2012/2013, 29

senso giuridico e dunque analizzare *ex ante* l'oggetto della pretesa della tutela per poi verificare *ex post* l'ambito di tale tutela.⁸⁸

A questo punto sarebbe stato possibile affermare che l'evento sportivo non è assimilabile ad un'opera di ingegno definibile come ogni risultato raggiunto mediante il prevalente impiego delle facoltà della mente umana, ogni frutto di attività psichica. Infatti, l'evento sportivo è organizzato da un soggetto (l'organizzatore) e "svolto", ma non creato dagli atleti. In effetti per quanto innovativi ed originali possano essere gli schemi di gioco è sempre impossibile uscire dai confini imposti dalle regole del gioco.⁸⁹ Dunque, l'attività dei giocatori non è attività creativa ma atletica ed è finalizzata al conseguimento e della vittoria e non alla produzione del bene immateriale.⁹⁰

Anche prima dell'entrata in vigore del decreto Melandri-Gentiloni, non si sarebbe potuto escludere che l'evento sportivo fosse considerato un bene in senso giuridico⁹¹, poiché idoneo a soddisfare interessi, esigenze e bisogni riconosciuti dall'ordinamento giuridico come meritevoli di tutela⁹².

È noto che affinché un elemento possa essere qualificato come bene, è necessario che possieda un'identità propria e sia strutturalmente e funzionalmente idoneo a un utilizzo autonomo⁹³. L'evento sportivo risponde a questi requisiti, essendo caratterizzato da un

⁸⁸ R. Ferorelli, *L'evento sportivo come bene in senso giuridico alla luce del D.Lgs. N. 9/2008*, in *riv. di diritto dell'informazione e dell'informatica*, Cit., 430

⁸⁹ L. Nivarra, *Diritti esclusivi di trasmissione degli eventi*, in *AIDA*, 2008, 3

⁹⁰ R. Ferorelli, *L'evento sportivo come bene in senso giuridico alla luce del D.Lgs. N. 9/2008*, in *riv. di diritto dell'informazione e dell'informatica*, Cit., 431

⁹¹ L. Nivarra, *Diritti esclusivi di trasmissione di eventi*, cit., 44, nota 30

⁹² G. Oppo, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, *Riv. Dir. Civ.*, 1969, I, 29 ss.

⁹³ W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli*, in *Riv. di Diritto ed Economia dello Sport*, 2012/2013, 29

valore economico significativo e da una fruibilità indipendente. In quanto riferimento di interessi giuridicamente rilevanti, esso assume la natura di bene immateriale, il cui diritto di sfruttamento economico spetta in via esclusiva all'organizzatore⁹⁴, in conformità ai principi dell'ordinamento (ex art. 822 c.c.).⁹⁵ L'organizzatore, quindi, ha la facoltà di trarne ogni beneficio derivante dal suo valore economico⁹⁶, sia attraverso la vendita dei diritti di accesso diretto allo spettacolo, sia concedendo a terzi la possibilità di effettuare riprese televisive per una diffusione più ampia.⁹⁷

CAPITOLO SECONDO

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA

SOMMARIO: 1. La situazione anteriore al 1999 – 1.1 Gli albori – 1.2 Le prime pronunce giurisprudenziali – 1.3 Il primo “embrionale” mercato dei diritti cinematografici e televisivi – 1.3.1 Le circostanze – 1.3.2 I casi più emblematici – 1.4 L'incidenza dell'evoluzione tecnologica sul diritto e l'apertura del mercato ai privati – 1.4.1 Le vicende storiche – 1.4.2 Le prime controversie sull'acquisizione dei diritti – 2. La

⁹⁴ W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa*, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli, in *Riv. di Diritto ed Economia dello Sport*, 2012/2013, 29

⁹⁵ R. Ferorelli, *L'evento sportivo come bene in senso giuridico alla luce del D.Lgs. N. 9/2008*, in *riv. di diritto dell'informazione e dell'informatica*, Cit.,432

⁹⁶ Al riguardo interessanti sono le linee guida approvate dall'AGCOM il 14 maggio 2009, *Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*, le quali regolano la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi a determinate competizioni calcistiche di carattere nazionale, attuando l'individuazione di tali beni

⁹⁷ R. Ferorelli, *L'evento sportivo come bene in senso giuridico alla luce del D.Lgs. N. 9/2008*, in *riv. di diritto dell'informazione e dell'informatica*, Cit.,432

normativa italiana – 2.1 Vendita centralizzata o decentralizzata – 2.2 La legge n.78/99– 2.2.1 I presupposti – 2.2.2 I correttivi all’originario decreto-legge – 2.2.3 Conclusioni – 2.3 Si torna alla contrattazione collettiva – 2.4 Il decreto Melandri-Gentiloni – 2.4.1 La struttura – 2.4.2 I principi – 2.4.3 La contitolarità dei diritti audiovisivi – 2.4.4 La commercializzazione dei diritti audiovisivi – 2.4.5 Il ruolo dell’Advisor – 2.4.6 Le diverse modalità di vendita e la formazione dei pacchetti – 2.4.7 I diritti invenduti o non esercitati. – 2.4.8 Le piattaforme emergenti – 2.4.9 La tutela dei diritti audiovisivi sportivi – 2.4.10 Le autorità indipendenti e l’esercizio coordinato dei poteri di vigilanza – 2.4.11 La ripartizione delle risorse

1. La situazione anteriore al 1999

1.1 Gli albori

La prima trasmissione in diretta di una partita di calcio avvenne il 24 gennaio 1954, una data storica per il calcio e la televisione italiana. A San Siro si disputava un’amichevole tra Italia ed Egitto, in preparazione della Coppa Rimet, e per la prima volta le telecamere portarono un incontro calcistico direttamente nelle case degli italiani. La cronaca dell’evento fu affidata ai commentatori Nicolò Carosio, Vittorio Veltroni e Carlo Maccarelli⁹⁸, segnando l’inizio di una nuova era per lo sport e la televisione.⁹⁹:*«è la prima volta che il pubblico vede una partita in una nuova veste, quella televisiva. È una vera rivoluzione sociale. La partita la si seguiva soprattutto dai bar sotto casa. Come successe [...] quando iniziarono i Mondiali di Svizzera. L’Italia venne eliminata agli ottavi, ma la vendita dei televisori lievitò in maniera impressionante. Anzi, si scoprì che l’incremento delle vendite degli apparecchi televisivi era strettamente legato alle grandi manifestazioni, soprattutto Mondiali di Calcio e Olimpiadi. E, da allora, il calcio è*

⁹⁸ W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli, in Riv. di Diritto ed Economia dello Sport, 2012/2013, 31*

⁹⁹ E. Morelli, *I diritti audiovisivi sportivi*, Giuffrè, 2012, 4

diventato una delle colonne portanti della programmazione e per molto tempo non si è fatta alcuna distinzione fra il calcio degli stadi e il calcio della tv»¹⁰⁰.

Fino a quel momento il calcio veniva raccontato solo dalle radio che, sino al primo dopoguerra, venivano considerate come lo strumento più coinvolgente, anche più del cinema. La radio infatti è in grado di sollecitare *«integrazioni fantastiche da parte dell'ascoltatore, ne aumenta la tensione, la creatività interpretativa, la disponibilità a entrare in un ruolo costruito dalle voci e dai rumori che lo raggiungono. Nicolò Carosio per decenni s'inventò le partite radiofoniche, non si preoccupava di quello che vedeva nella sua postazione, ma del ritmo e del fascino del suo racconto, coinvolgeva i suoi ascoltatori in un universo di sogno e di speranzoso ottimismo, che aveva un solo rapporto con la realtà: il risultato provvisorio o definitivo»¹⁰¹*

Dal 1954 si conclude l'epoca della radio e ha inizio quella della televisione, che, pur suscitando grande interesse nel pubblico, fatica ad affermarsi a causa delle limitazioni tecnologiche e, probabilmente, delle ristrettezze economiche delle famiglie dell'epoca. Dunque, la radio non scompare del tutto, ma si affianca al cinema e ai teatri, uniche forme di aggregazione sociale dell'epoca, che, per l'occasione, venivano adattati con schermi sui quali venivano trasmessi i cinegiornali e i documentari cinematografici (o cortometraggi), anche sportivi, che consentono agli spettatori di cogliere due visioni diverse dello sport giocato¹⁰²: mentre il cinegiornale *«accenna soltanto alla manifestazione sportiva, magari nel suo momento culminante e decisivo»*, il documentario *«riporta per esteso la manifestazione sportiva fin dalle fase preparatorie di organizzazione e allenamento dei campioni, con una durata che si aggira sui 15-20*

¹⁰⁰ A. Grasso, *Corriere della Sera*, 21 agosto 2002,

¹⁰¹ G. Bettetini, *Il rito in bianco e nero, il calcio sulla tv pubblica delle origini*, in *Link Idee per la televisione*, 4/2005, 30

¹⁰² E. Morelli, *I diritti audiovisivi sportivi*, Giuffrè, 2012, 7

*minuti a differenza del giornale cinematografico che in dieci minuti circa dà un resoconto sommario di vari avvenimenti a ciascuno dei quali non dedica più di 2 o 3 minuti».*¹⁰³

Pertanto, mentre il cinegiornale, poiché «*adempie un servizio diretto a soddisfare gli inderogabili diritti dei cittadini ad essere informati su tutte le manifestazioni e gli avvenimenti di importanza nazionale e internazionale*»¹⁰⁴ è da considerarsi lecito in quanto manifestazione della libertà di espressione costituzionalmente protetta (ex art 21 Cost.), i documentari, rappresentando «*uno sfruttamento della fatica degli atleti ed insieme delle dispendiose attività preparatorie dell'organizzatore*»¹⁰⁵, non possono considerarsi leciti se commercializzati in assenza dell'autorizzazione dell'organizzatore dell'evento oggetto del documentario¹⁰⁶.

In definitiva, è proprio agli inizi degli anni '60 che comincia a delinearsi un mercato dei diritti televisivi, sebbene a livello embrionale. Ed è proprio in questo contesto che cominceranno a verificarsi le prime controversie giurisprudenziali (*infra* par.1.1) che avranno come protagonisti da un lato gli organizzatori degli eventi, in qualità di imprenditori, dall'altro i soggetti che ritengono di essere legittimati, in virtù del diritto di cronaca (corollario dell'art. 21 Cost) a sfruttare le immagini dell'evento, in particolare del calcio

1.2 Le prime pronunce giurisprudenziali

Prima di affrontare il tema in esame occorre mettere in evidenza che il calcio, come lo conosciamo noi oggi, ha perso quella sua componente di “purezza” emotiva e passionale

¹⁰³ M. Ferrara Santamaria, *In tema di esclusività e di divieto di riprese cinematografiche di avvenimenti sportivi*, in *Dir. aut.*, 1956, 78

¹⁰⁴ M. Ferrara Santamaria, *In tema di esclusività e di divieto di riprese cinematografiche di avvenimenti sportivi*, cit., 74

¹⁰⁵ M. Berlucchi, *Ancora in tema di riprese cinematografiche sportive*, in *Corti di Brescia e Venezia*, 1960, pag. 350

¹⁰⁶ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit. pag. 8.

che lo caratterizzava. Il fatto che il fischio d'inizio fosse per tutte le partite alle 14.30 della domenica e la dimensione economica del tutto secondaria¹⁰⁷, costituiscono le caratteristiche di un fenomeno di aggregazione sociale completamente diverse da quello che conosciamo.

Tali considerazioni vennero riprese anche dalla Pretura di Roma nel 1955¹⁰⁸ nel tentativo di giustificare una estensione del diritto di cronaca oltre i suoi limiti intrinseci e naturali. Va tuttavia sottolineata l'esistenza di una giurisprudenza¹⁰⁹ che, anche a distanza di anni dalla pronuncia della Pretura di Roma, era restia a riconoscere lo sport come fenomeno di enorme rilevanza sociale.

Agli inizi degli anni Sessanta le forme e i modi di sfruttamento dell'evento sportivo non erano ancora regolamentati e la giurisprudenza era poco incline a riconoscere "diritti" in capo all'organizzatore dello stesso¹¹⁰. Nel momento in cui si dovette far fronte alle prime

¹⁰⁷ A causa dell'esistenza del c.d. vincolo sportivo ossia la facoltà concessa agli enti sportivi dilettantistici di rinnovare unilateralmente il tesseramento degli atleti, senza espresso consenso di quest'ultimi. Tale istituto è stato abolito dall'art. 16 della l. 91/81 che lo definiva come una «limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta professionista»; è questa la prima volta che una norma di legge contempla questo istituto, proprio nel momento in cui lo abolisce

¹⁰⁸ «Lo spettacolo sportivo, specie se di importanza eccezionale, per la sua particolare estensione di interessi suscitati e per gli sviluppi cui è giunto attualmente, come fenomeno sociale, appartiene, in quanto avvenimento, alla storia e, in quanto spettacolo, a tutto il vasto pubblico», Pretura di Roma, ord. 15 novembre 1955, in *Dir. Aut.*, 1956, pagg. 68 e ss. cit.

¹⁰⁹ «L'avvenimento sportivo è da considerare come un evento che, pur assumendo una certa rilevanza sociale in forza del grande seguito popolare che caratterizza questo tipo di manifestazioni, tuttavia non assume le caratteristiche di primaria importanza per la vita dei cittadini. Sotto questo profilo, pur essendo un avvenimento che interessa migliaia o talvolta milioni di persone [...] non può assolutamente assimilarsi ad un qualsiasi evento di rilevanza primaria per la società come – ad esempio – un'elezione politica, un dibattito parlamentare o ancora la visita di un Capo di Stato estero», Trib. Cagliari, sentenza del 5 novembre 1999,

¹¹⁰ «Non potrebbe anzitutto ritenersi lecita l'esclusione di categorie, come della televisione, di tutte le imprese cinematografiche, della radiotrasmissione, visto che nel nostro ordinamento non esistono norme positive che attribuiscono all'organizzatore di un avvenimento sportivo il potere legittimo di concedere esclusive di riproduzioni cinematografiche dell'avvenimento», Pretura di Roma, ord. del 15 novembre 1955, in *Dir. Aut.*, 1956, pag. 68 e ss.

vicende giudiziarie¹¹¹ vi era una netta contrapposizione tra gli organizzatori degli eventi sportivi, i quali sostenevano di essere titolari di un diritto di esclusiva sulla riproduzione degli stessi, e le emittenti televisive che invece invocavano l'art.21 della Costituzione, facendo leva sul diritto all'informazione. Tale contrasto venne risolto, in occasione della c.d. "vicenda Cortina"¹¹², dal Tribunale di Roma, il quale ha affermato che «*il diritto di cronaca non ha nulla a che vedere con il diritto di sfruttamento economico delle gare sportive*».¹¹³ Tuttavia, questa sentenza, sebbene sia riuscita a limitare l'ambito del diritto di cronaca, non è stata capace di attribuire in maniera netta e precisa "diritti" in capo all'organizzatore dell'evento sportivo. Oltretutto, tale decisione ha anche operato una distinzione tra gare all'aperto e gare al chiuso consentendo, in quest'ultimo caso,

¹¹¹ Ci si riferisce, in particolare, alle vicende relative allo sfruttamento economico dei Mondiali di ciclismo del 1955 e delle Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956

¹¹² W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli, in Riv. di Diritto ed Economia dello Sport, 2012/2013, 34*

¹¹³ «*Il diritto di cronaca non ha nulla a che vedere con il diritto allo sfruttamento economico delle gare sportive: il primo spetta a chiunque voglia illustrare oralmente e per iscritto il resoconto dello svolgimento delle gare, il secondo invece spetta al solo organizzatore. Il diritto di cronaca non comprende quello della riproduzione cinematografica degli avvenimenti sportivi, specie se eseguita a scopi commerciali. La riproduzione cinematografica di un avvenimento sportivo è una particolare forma di cronaca degli avvenimenti che richiede speciali attrezzature meccaniche, operatori provetti ed allestimento di opere in punti strategici, a volte anche pericolosi, per la ripresa delle varie fasi dei giochi. È necessario talvolta, per tali installazioni, invadere l'area destinata alle gare, su cui l'organizzatore ha diritti e doveri esclusivi [...]. Lo spettatore che paga il biglietto allo stadio sportivo acquista il diritto di assistere alla gara ed eventualmente, ove l'organizzatore non lo vieti, di fotografare uno o più episodi delle gare sportive, dal posto occupato, ed ha il diritto illimitato di narrare con la parola o con lo scritto i vari avvenimenti. Egli però non può, senza il previo accordo con l'organizzatore, introdurre nel campo e nei recinti sportivi una particolare attrezzatura per la riproduzione cinematografica delle gare al fine dello sfruttamento economico di esse. Se ciò facesse, egli si approprierebbe ingiustamente dei capitali e del lavoro che l'organizzatore ha investito per l'allestimento delle gare*», Tribunale di Roma, ord. Del 28 marzo 1959, in *Foro It.*, 1959, I, pag. 1213 e ss.

all'organizzatore di poter negare l'accesso a chiunque voglia effettuare riprese non autorizzate.¹¹⁴ Dunque, sembra essere ancora lontani dalla risoluzione della diatriba.

In occasione della questione relativa ai diritti sul Mondiale di ciclismo del 1955, il medesimo Tribunale ha fatto un ulteriore passo avanti riconoscendo all'organizzatore dell'evento dei diritti in quanto, lo sfruttamento economico dello stesso è derivato, in qualche misura, dalla sua attività "imprenditoriale" e non più in base alla generica facoltà di ammettere o meno determinati soggetti al luogo in cui si svolge l'evento. Di conseguenza, è da considerare illecita la condotta di coloro che trasmettono in maniera pedissequa l'intero evento o parti essenziali dello stesso¹¹⁵. In questa circostanza, infatti, il cronista, al di là del suo *ius narrandi*, andrebbe a invadere la sfera riservata di colui che ha sostenuto ingenti spese per poter realizzare lo spettacolo sportivo.¹¹⁶

Nonostante ciò, la questione non sembra essere definitivamente risolta. Infatti, la Corte di Cassazione nel 1966¹¹⁷, chiamata a giudicare in via definitiva sulla vicenda relativa assegnazione dei diritti del Mondiale di ciclismo, giunse ad una decisione tutt'altro che

¹¹⁴ «Si intende che, fuori dal recinto dello svolgimento delle gare e in luoghi ove il potere regolamentare dell'organizzatore cessa, è consentito ad ogni cineasta realizzare riprese cinematografiche», Trib. Di Roma, ord. 28 marzo 1959, in *Foro It.*, 1959, I, pag. 1213 e ss.

¹¹⁵ W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli*, in *Riv. di Diritto ed Economia dello Sport*, 2012/2013, 35

¹¹⁶ «Non sarebbe stata, infatti, una stortura intollerabile [...] ammettere che esso potesse formare impunemente materia di pingue sfruttamento da parte di chi per nulla aveva contribuito ai sacrifici economici, ai rischi, al lavoro di chi ad esso aveva dato vita? Poteva mai essere sufficiente da un lato affermare che lo spettacolo sportivo non può essere oggetto di diritto d'autore e, dall'altro, invocare la libertà di cronaca per consentire un siffatto sfruttamento? Certamente no, e non c'è che da rallegrarsi per questa ennesima prova data dalla giurisprudenza di saper trovare, per ogni nuovo problema della vita d'oggi, una soluzione rispondente alla realtà delle cose», R. Borruso, *Sempre in tema di ripresa cinematografica o televisiva degli spettacoli sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.* 1960, pag. 361

¹¹⁷ Cass., 29 luglio 1963, n. 2118, in *Dir. aut.*, 1963, 487

risolutiva. Infatti, secondo la S.C, l'organizzatore dell'evento sarebbe titolare esclusivamente del diritto, di natura contrattuale, di impedire che vengano effettuate riprese all'interno di luoghi chiusi o richiudibili di cui abbia la proprietà, il possesso o, in ogni caso, la temporanea disponibilità in via esclusiva¹¹⁸. È necessario, inoltre, che vi sia un contratto, nel caso di specie il biglietto, che regoli l'accesso ai luoghi. Si tratta di una pronuncia isolata che, come anticipato (*supra* par. 2.4), sarà alla base di quel filone di dottrina che si riconosce in questa tesi¹¹⁹.

In realtà, questa pluralità di pronunce giurisprudenziali, costituiscono la conseguenza di un *vulnus* legislativo che si occupi di regolare interessi contrapposti che, non avendo ancora una notevole rilevanza economica, risultavano non essere meritevoli di tutte le attenzioni del caso. Per poter considerare chiarita la questione relativa alla natura giuridica dello spettacolo sportivo bisognerà attendere il Decreto Melandri-Gentiloni (*infra* cap. II par. 2.4)

1.3 Il primo “embrionale” mercato dei diritti cinematografici e televisivi

1.3.1 Le circostanze

Come si è anticipato, (*supra* cap.II par.1), a cavallo degli anni '60 comincia a svilupparsi un primo mercato di diritti (cinematografici) e televisivi. Taluni autori hanno efficacemente rilevato come «*la partita di calcio, il ritrovo allo stadio, la giocata della schedina distraggono gli italiani dalle sofferenze del dopoguerra, fornendo loro quello slancio emotivo e quell'ottimismo che faranno la differenza nel successivo periodo caratterizzato dal “miracolo economico”*»¹²⁰.

¹¹⁸ W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa*, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli, in *Riv. di Diritto ed Economia dello Sport*, 2012/2013, 36

¹¹⁹ W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa*, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli, in *Riv. di Diritto ed Economia dello Sport*, 2012/2013, 36

¹²⁰ E. Morelli, *I diritti audiovisivi sportivi*, Giuffrè, 2012, 4-11

I principali protagonisti di quell’embrionale mercato sono stati due (e due rimarranno per molti anni): la Lega Calcio¹²¹, nella veste di ente accentratore, quale parte venditrice e la RAI, unica emittente televisiva in Italia, quale parte compratrice¹²².

A partire dal 1970 l’approccio degli italiani al calcio “televisivo” cambierà per sempre¹²³. Infatti, «*la partita di calcio Italia-Germania del 17 giugno 1970, il celeberrimo 4-3, per la saturazione emotiva cui è giunta, segna la fine della visione innocente del calcio in tv. Dopo quella partita, si comincia a capire che è successo qualcosa di irreparabile nel rapporto tra media e sport, che il calcio in tv è profondamente diverso da quello visto allo stadio. Si analizzano le inquadrature, si criticano le telecronache, si guardano le partite con occhio disincantato*»¹²⁴.

Dunque, dopo questa partita, gli italiani compresero che il calcio era in grado di regalare forti emozioni non solo allo stadio, ma anche se mostrato in uno schermo. La RAI si era accorta di questo cambiamento e, “fiutando” l’affare, sostenne le ingenti spese per

¹²¹ La Lega Calcio ha commercializzato i diritti in maniera centralizzata fino al 1999, dunque per oltre quarant’anni. L’art. 1, co. 3, lett. d), del Regolamento della Lega Calcio stabiliva che le società affiliate conferivano alla stessa Lega Calcio, in virtù del vincolo associativo, mandato a svolgere l’attività di negoziazione «... *dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radio-televisiva ...*», relativamente alle principali manifestazioni calcistiche nazionali (Campionati di Serie A e B e Coppa Italia).

¹²²Al riguardo, occorre ricordare la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1960, n. 59, in www.cortecostituzionale.it con la quale è stata dichiarata la legittimità costituzionale del monopolio di Stato nel mercato radiotelevisivo, negando la costituzione di qualunque emittente privata. È solo con la l. 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*” (c.d. legge Mammi), che viene riconosciuto il pluralismo dell’informazione. Sempre nel 1990 – ma non è un caso – viene approvata la legge sulla concorrenza (l. 10 ottobre 1990, n. 287) e nasce l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

¹²³ W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa*, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli, in *Riv. di Diritto ed Economia dello Sport*, 2012/2013, 41

¹²⁴ da A. Grasso, *Storia della Televisione Italiana*, Cit., pag. 261.

ottenere l'esclusiva sugli eventi¹²⁵, ben consapevole che tali sforzi sarebbero stati ben ricompensati non solo dagli introiti pubblicitari, ma anche dalle sponsorizzazioni dell'evento.¹²⁶

Il calcio da sport quale era, cominciando a farsi sentire la pressione economica, si trasforma progressivamente in spettacolo e gli atleti, a partire dal 1981, con l'abolizione del vincolo sportivo, entrano nel mondo del professionismo¹²⁷.

Solo a partire degli anni '70 vi è un forte sviluppo creativo dei *format* dei programmi sportivi¹²⁸ come, ad esempio, *La Domenica Sportiva* che in quegli anni, passando dai fotogrammi alle immagini in movimento, si arricchisce di contenuti tenendo "incollati" milioni di italiani davanti alla televisione. Tuttavia, anche grazie all'invenzione della moviola di qualche anno prima¹²⁹, fu il programma *90° minuto* a far breccia nel cuore degli italiani¹³⁰. Quello che muta non è solo l'aspetto tecnologico, ma anche il modo di parlare del calcio: «*la televisione porta 'la luce, i colori, i suoni', fa del calcio un gioco*

¹²⁵ W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli, in Riv. di Diritto ed Economia dello Sport, 2012/2013, 42*

¹²⁶ In realtà, all'inizio, «*la dirigenza RAI era perplessa sulla resa del calcio in televisione! S'ipotizzava che le dimensioni ridotte dello schermo favorissero la scelta di sport attivi in spazi ridotti, come il pugilato, o i cui momenti culminanti si concentrassero in punti ben definiti, come il ciclismo. Si temeva insomma che lo svolgimento delle azioni lungo l'ampia zona del campo di calcio ne diluisse il senso e la percezione del valore finisse per accumulare fantasmi indefinibili*», così G. Bettenini, *Il rito in bianco e nero, Il calcio sulla tv pubblica delle origini*, in *Link- Idee per la televisione*, 4/2005, pag. 30

¹²⁷ Art. 16 della l. 91/81

¹²⁸ C. Benetazzo, *Diritti audiovisivi ed eventi sportivi tra esclusive, pluralismo e mercato in federalismi.it* 25 ottobre 2017, 12

¹²⁹ Ad opera di Carlo Sassi e Aldo De Martino.

¹³⁰ «*era una messa laica, e noi eravamo i fedeli: andate in pace, ci dicevano quelli di 90° verso le sette. Ora a noi telespettatori ci spalmano, come le partite, le emozioni. Una volta i goal li vedevamo solo lì e l'Italia del pallone sapeva dove darsi appuntamento*», F. Zara, in *Carino&co., quando il calcio era in pantofole*, articolo uscito sul *Corriere dello Sport* del 30 luglio 2005

più estetico. A sua volta, il calcio, come genere che catalizza l'interesse del grande pubblico in maniera del tutto trasversale, diventa lo strumento strategico necessario (quel che sarà poi definito come contenuto premium) (40) sia per aprirsi un varco nel mercato televisivo (negli anni '70 e '80 con le emittenti commerciali), sia nel gioco concorrenziale, per escludere, come una killer application, come si dice ai giorni nostri, potenziali concorrenti dal mercato medesimo (negli anni '90, con le emittenti a pagamento)»¹³¹.

A tutti questi cambiamenti si deve aggiungere anche il nuovo modo di “parlare” di calcio. Un esempio su tutti è il compianto giornalista Gianni Brera, inventore di veri e propri neologismi settoriali, dal “contropiede” alla “melina”, senza considerare gli innumerevoli soprannomi dati ai protagonisti del pallone di allora, come Gigi Riva (Rombo di tuono) e Gianni Rivera (l'Abatino)¹³².

Si è trattata, dunque, di un'epoca che ha drasticamente mutato il rapporto tra pubblico, calcio e televisione.

1.3.2 I casi più emblematici

Accanto a questa profonda trasformazione, si affianca la realtà dei tribunali che continuano a dover affrontare la “tensione”, che non sembra trovare conclusione, con il diritto di cronaca (*infra* cap.III) vantato dalle prime entità private che si affacciano sul mercato dei diritti audiovisivi.

Sicuramente il caso più emblematico è quello che vede protagonista la RAI, quale parte attrice, e TeleRegione quale parte convenuta. La pretura di Roma, dopo aver riconosciuto la rilevanza del calcio quale fenomeno sociale, ribadisce quanto già affermato nella

¹³¹ E. Morelli, *I diritti audiovisivi sportivi*, cit., specialmente 27-31.

¹³² W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa*, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli, in *Riv. di Diritto ed Economia dello Sport*, 2012/2013, 38

pronuncia del 1956 (supra par.1.2), ossia che gli sforzi sostenuti dall'organizzatore dell'evento non possono essere pregiudicati dal riconoscimento costituzionale del diritto di cronaca e si occupa di fissare, per la prima volta, un limite quantitativo di tre minuti a tale diritto¹³³.

L'anno successivo, il Tribunale di Roma, chiamato a decidere nel merito, riconosce la titolarità dei diritti televisivi in capo all'organizzatore dell'evento e qualifica la condotta di quelle emittenti che si appropriano indebitamente del risultato dell'attività organizzativa altrui, atto contrario al principio di correttezza professionale che dovrebbe regolare i rapporti tra concorrenti in un dato mercato, equiparando, dunque, tale comportamento ad un atto di concorrenza sleale ex art. 2598, co. 3, del Codice civile¹³⁴.

Una simile ricostruzione si fonda però su una premessa errata e cioè ritenere che l'organizzatore dell'evento e le emittenti televisive non autorizzate operino e siano "concorrenti" nel medesimo mercato. In realtà tale equiparazione è impossibile non solo per il differente oggetto sociale, ma anche perché l'organizzatore dell'evento non è in possesso di quella strumentazione tecnica necessaria per la ripresa dello stesso.

Tralasciando questa considerazione, va comunque riconosciuto il merito alla giurisprudenza di aver tentato di porre dei limiti al diritto di cronaca, senza però sacrificare il suo "nucleo essenziale".

In realtà, nel 1980 i giudici della Corte d'Appello¹³⁵, sostennero l'impossibilità di utilizzare il criterio quantitativo poiché la durata di un servizio di cronaca sportiva

¹³³ «la ripresa della partita di calcio può essere legittima solo a condizione che rappresenti il mezzo necessario per individuare quelle parti essenziali la cui diffusione si rende necessaria per informare il pubblico ed in concreto possa ricondursi ad un dato di comune esperienza desumibile [...] da quanto normalmente consentito dalle società sportive di calcio italiane [...] che la riproduzione televisiva di una partita di calcio a tale finalità possa realizzarsi entro un limite massimo di tre minuti». Pret. Roma, ord. 26 novembre 1977, in *Foro It.*, 1978, I, pag. 2318 e ss.

¹³⁴ W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa*, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli, in *Riv. di Diritto ed Economia dello Sport*, 2012/2013, 39

¹³⁵ App. Roma sent. 10 novembre 1980, in *Riv. Dir. Sport.*, 1981, pag. 544 e ss.

dipende da come si è svolto l'evento, nello specifico la partita di calcio. È tuttavia necessario che tali servizi, rispondendo a una finalità puramente informativa, siano un sintetico resoconto del match sufficiente a darne notizia allo spettatore (teoria finalistica).¹³⁶ Dunque, alla luce di tale tesi l'operatore dell'informazione deve limitarsi a fornire agli utenti «*la notizia dello spettacolo e non lo spettacolo della notizia*»¹³⁷.

Così, solo due anni dopo la pronuncia di primo grado che ritenne legittima esclusivamente la cronaca, quale espressione di “sintesi essenziale”¹³⁸, il giudice di secondo grado, pur negando la trasmissione per intero della partita di calcio, finisce per ampliare i confini entro i quali il diritto di cronaca era stato circoscritto¹³⁹. Infatti, si passa dalla “sintesi essenziale” del Tribunale che consente agli utenti di essere informati, alla “sintesi breve” della Corte d'Appello, ossia «*il resoconto illustrato dell'andamento, delle peculiarità e del risultato dell'avvenimento sportivo, cioè mediante la cronaca dell'evento corredata da immagini statistiche*».¹⁴⁰

Inoltre, la Corte d'Appello, superando la tesi della Corte di Cassazione del 1963, fatta propria anche dal giudice di primo grado, inquadra il rapporto tra società sportive ed emittenti locali in un ambito diverso da quello contrattuale. Per chiarire, i diritti di sfruttamento economico dello spettacolo affondano «*le radici nel principio, logico prima che giuridico, della esclusiva disponibilità del prodotto da parte di colui che lo produce*»¹⁴¹. Pertanto, dal momento che l'organizzazione dell'evento spetta alla società

¹³⁶ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., pag. 35.

¹³⁷ App. Roma 10 novembre 1980, in *Riv. Dir. Sport.*, 1981, 544.

¹³⁸ Così, Trib. Roma 21 luglio 1978, in *Foro It.*, 1978, I, 2318, secondo cui, nell'ambito della differita, si deve valutare quanto deve essere breve la sintesi, perché sia «*strettamente necessaria a dare notizia ai teleutenti dell'avvenimento sportivo*».

¹³⁹ W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli*, in *Riv. di Diritto ed Economia dello Sport*, 2012/2013, 40

¹⁴⁰ Pret. Bari 29 dicembre 1982, in *Riv. Dir. Sport.*, 1983, 255.

¹⁴¹ Così App. Roma 10 novembre 1980, in *Riv. Dir. Sport.*, 1981, 544.

sportiva che gioca “in casa”, solo a quest’ultima è riconosciuto il diritto di sfruttamento economico dell’evento stesso.

Pertanto, l’appropriazione delle immagini dell’evento senza autorizzazione non costituisce più un atto di concorrenza sleale o un inadempimento contrattuale, ma un’appropriazione da parte di un imprenditore di pregi di un altro imprenditore¹⁴² a prescindere dalla circostanza che questi operino in mercati diversi (come un emittente televisiva e una società sportiva organizzata per fini di lucro) o nel medesimo mercato (come accade tra emittenti televisive).

Un’ ulteriore conseguenza di tale ricostruzione è la definitiva restrizione, confermata da pronunce successive, del diritto di cronaca entro i suoi limiti naturali. Nonostante ciò, mancando un’adeguata regolamentazione legislativa, il destino del conflitto tra diritto di cronaca e proprietà dello spettacolo sarà a lungo affidato al bilanciamento operato dai giudici.

1.4 L’incidenza dell’evoluzione tecnologica sul diritto e l’apertura del mercato ai privati

Una delle caratteristiche del servizio radiotelevisivo dell’epoca, che lo differenziava dalla stampa, era quella della scarsità di risorse disponibili. Infatti, per consentire una comunicazione radiotelevisiva era necessaria un’apposita e idonea frequenza al fine di evitare interferenze e disturbi tra i vari messaggi.¹⁴³ Pertanto, nella maggior parte dei paesi occidentali, l’attività radiofonica prima e quella radiotelevisiva poi, era sottoposta ad una disciplina pubblicistica più o meno penetrante. Durante il periodo tra le due guerre

¹⁴² Sulla falsariga dell’istituto inglese della *misappropriation*, ripreso ad ampie mani dalla giurisprudenza americana

¹⁴³ G. Gardini, *Rai e servizio pubblico radiotelevisivo: la “cultura italiana” in equilibrio tra unità, pluralismo e mercato*, in E. Chiti, G. Gardini, Aldo Sandulli a cura di Unità e pluralismo culturale, Collana di Studi intitolata “A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana”, diretta da L. Ferrara, D. Sorace, vol. VI, 291.

mondiali, gli Stati europei, in qualità di regolatori e gestori allo stesso tempo, cominciarono ad adottare dei modelli di “servizio pubblico radiotelevisivo” riservando a sé stessi l’esercizio esclusivo dell’attività di trasmissione. La scelta della “televisione di Stato” viene interpretata come garanzia di libertà privata. Sembrerebbe un “paradosso” all’interno del quale viene “stemperato” il tradizionale rapporto “autorità-libertà”¹⁴⁴: *«attraverso regole speciali, assunte in deroga al diritto comune e al principio di concorrenza, si vuole far sì che un’attività imprenditoriale in cui trovano compimento svariate libertà costituzionale venga affidata in via diretta (e a tratti esclusiva) allo Stato, per favorirne l’esercizio pluralistico e competitivo, e senza che l’attività in parola perda i propri connotati di libertà»*¹⁴⁵. In altri termini, il monopolio televisivo pubblico nacque al fine di proteggere la libertà di essere informati, concepita quale *«versante passivo della libertà di manifestare il pensiero e di informare»*.¹⁴⁶

Risulta evidente come la riserva allo Stato costituisca non solo un “precipitato” della situazione politica dei paesi che hanno aderito a tale modello, ma nasconde anche un profondo significato culturale. Infatti, l’attività radiotelevisiva possiede una rilevanza sia per il servizio offerto nel mercato e ai consumatori, sia per la “funzione” sociale, politica e culturale che svolge.¹⁴⁷

A seguito delle innovazioni tecnologiche viene meno la problematica della scarsità delle risorse disponibili (*scarcity rationale*) e, di conseguenza, la “rottura” del monopolio pubblico su base nazionale¹⁴⁸. Quindi la *ratio* del servizio del servizio radiotelevisivo

¹⁴⁴ C. Benetazzo, *Diritti audiovisivi ed eventi sportivi tra esclusive, pluralismo e mercato* in *federalismi.it* 25 ottobre 2017, 6

¹⁴⁵ G. Gardini, *op. cit.*, 291.

¹⁴⁶ G. Gardini, *op. cit.*, 294.

¹⁴⁷ G. Gardini, *Rai e servizio pubblico radiotelevisivo: la “cultura italiana” in equilibrio tra unità, pluralismo e mercato*, cit., 295, il quale osserva che *«l’attività radiotelevisiva non può essere trattata come qualsiasi altro servizio economico o imprenditoriale prodotto dal mercato, poiché essa incide sulle libertà civili dei cittadini, sui loro diritti di partecipazione alla vita politica e sociale, sulla integrazione del singolo nella comunità, sullo status di cittadino»*, aggiungendo anche che *«in virtù della sua rilevanza democratica, essa si connette direttamente alla forma di Stato, intesa come modo in cui si atteggiavano i rapporti tra gli elementi costitutivi del medesimo: popolo, territorio, sovranità»*.

pubblico, in senso oggettivo, viene rinvenuta nel suo ruolo di garante di pluralismo, realizzato attraverso una programmazione, che doveva riflettere la frammentazione sociale, culturale e politica presente all'interno del paese¹⁴⁹: «L'idea era che tutti dovessero avere la possibilità di riconoscersi nel servizio pubblico televisivo, che assumeva così una funzione prevalentemente "partecipativa/inclusiva"»¹⁵⁰.

L'apertura del mercato ai privati ha provocato una profonda "crisi identitaria" della RAI che, dovendo competere con le emittenti private, ha cominciato a perdere di vista la sua "missione" pluralista¹⁵¹.

Inoltre, l'evoluzione tecnologica favorì la convergenza tra i vari mezzi di comunicazione (c.d. multimedialità) spingendo verso una regolamentazione comune dei *media*¹⁵². Tutto ciò comportò la necessità di affiancare alle norme nazionali una disciplina specifica di ambito sovra-nazionale, mediante accordi internazionali o direttive dell'Unione Europea, che preveda delle garanzie ulteriori rispetto a quelle stabilite dai pubblici poteri statali.

Nello specifico tale riforma è stata attuata mediante un "pacchetto" di direttive comunitarie:

- 2002/21/CE (c.d. direttiva quadro);
- 2002/19/CE (c.d. direttiva accesso);
- 2002/20/CE (c.d. direttiva autorizzazioni);
- 2002/22/CE (c.d. direttiva servizio universale);

¹⁴⁸ Sancita, sul piano normativo, dalla l. 6 agosto 1990, n. 223 recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*" (c.d. "Mammi")

¹⁴⁹ C. Benetazzo, *Diritti audiovisivi ed eventi sportivi tra esclusive, pluralismo e mercato* in *federalismi.it* 25 ottobre 2017, 7

¹⁵⁰ G. Gardini, *Rai e servizio pubblico radiotelevisivo: la "cultura italiana" in equilibrio tra unità, pluralismo e mercato*, cit., 312.

¹⁵¹ C. Benetazzo, *Intermediario "indipendente" ed eventi sportivi tra misure antitrust e nuovo ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo*, in *Media Law*, 24 ottobre 2018

¹⁵² C. Benetazzo, *Diritti audiovisivi ed eventi sportivi tra esclusive, pluralismo e mercato* in *federalismi.it* 25 ottobre 2017,

- 2002/58/CE (c.d. direttiva trattamento dati personali) e
- 2002/77/CE (c.d. direttiva concorrenza);

Di come si sono intrecciati gli interessi di settori con la normativa antitrust e delle principali pronunce dell'AGCM in materia, tratteremo nel dettaglio più avanti (*infra* Cap IV par.2)

1.4.1 Le vicende storiche

Come anticipato (*supra* par. 1.4), le innovazioni tecnologiche hanno determinato il venir meno dell'argomento della scarsità delle risorse frequenziali e, di conseguenza, di un principio, riconosciuto anche a livello di giustizia costituzionale¹⁵³, ai sensi del quale era giustificato il monopolio delle frequenze da parte della RAI inquadrandolo nell'ambito di un "Servizio Pubblico". Dunque, dal momento che il diritto è società ed il giurista è una sorta di "interprete" della società, sebbene non sia tenuto a conoscere e ad avere familiarità con i nuovi strumenti introdotti a seguito di questa innovazione tecnologica, è bene che sia al corrente di tutte le implicazioni etiche e sociali che da esse derivano.

Una simile considerazione assume maggiore rilievo con riferimento agli '90, caratterizzati da un forte sviluppo tecnologico e, in particolare, dal passaggio all'era digitale. Siamo dunque nell'era dell'*Internet*, dei personal computer che cominciano ad apparire negli uffici prima e nelle case poi, della *Play Station* e dei cellulari che diventano un vero e proprio *status symbol* di cui è impossibile fare a meno. In particolare, per quanto qui interessa, cominciano a fare la loro comparsa sul mercato le televisioni a pagamento, c.d. *pay tv*, che offrono agli utenti, a seguito del pagamento di un canone mensile, contenuti in esclusiva.

¹⁵³ Corte Costituzione con sent. Del 6 luglio 1960, n. 59, in www.giurcost.org, dichiara la legittimità costituzionale del monopolio di Stato, a condizione del rispetto dei principi della parità d'accesso al servizio radiotelevisivo e dell'obiettività dell'informazione. Il riconoscimento di principi pluralistici in materia avverrà esattamente trent'anni dopo, con la cd. Legge Mammi (l. n. 223/1990).

Dunque, il mercato dei diritti televisivi si “spacca” in due: da un lato i contenuti in chiaro, liberamente accessibili dagli utenti, dall’altro i contenuti criptati che invece richiedono il pagamento di un abbonamento. Anche il calcio muta passando dall’essere un fenomeno sociale capace di attirare masse di tifosi agli stadi ad un vero e proprio business. Con l’introduzione degli anticipi e i posticipi i tifosi dovettero dire addio alla “sacralità” della domenica pomeriggio. Nel 1995 con la sentenza Bosman dell’European Court of Justice¹⁵⁴, che consentì ai giocatori di trasferirsi gratuitamente alla fine del loro contratto da un *club* all’altro, si assistette un esponenziale aumento dei costi sia per i “cartellini” (ossia il prezzo da corrispondere per la cessione di prestazioni sportive) sia per gli “ingaggi”. Risulta evidente come il calcio sia diventato sempre più un’industria e ogni club un’impresa.¹⁵⁵

1.4.2 Le prime controversie sull’acquisizione dei diritti

Il 21 luglio 1993 venne stipulato per la prima volta, in forma collettiva, un contratto di licenza di diritti televisivi in forma criptata. L’accordo era tra Lega Calcio e Tele+ e prevedeva la trasmissione in diretta e in esclusiva di 28 partite del Campionato di Serie A e 32 del Campionato di Serie B per l’emittente.

L’evento sportivo, che come abbiamo anticipato (*infra* cap. I par. 1.1) costituisce un prodotto insostituibile per il tifoso, finisce per essere, in un certo senso, “privatizzato” e ciò a danno delle emittenti non criptate le quali, a seconda della loro natura giuridica pubblica o privata, possono contare esclusivamente sugli introiti derivanti dal canone pubblico o dalla pubblicità.¹⁵⁶ Si tratta di un fenomeno, definito come *siphoning*¹⁵⁷, a cui

¹⁵⁴ ECJ, 15 dicembre 1995m causa C-415/93, caso “*Union Rotale Belge des Societes de Football Association c. Bosman*”, in Racc., 1995, I/4921.

¹⁵⁶ «*Gli sponsors sono disponibili a pagare per ciascun potenziale spettatore una cifra incomparabilmente inferiore a quella che l’appassionato di sport è disponibile a spendere per il privilegio di poter assistere all’evento in diretta televisiva*», così U. Patroni Griffi, *Gli eventi non monopolizzabili*, in AIDA, 2008, pag. 46

¹⁵⁷ «*il siphoning crea apprensione tra i tifosi [...], ciò ha determinato effetti catastrofici alienando dalla condivisione dell’evento sportivo intere fasce di popolazione, separate per ragioni di reddito o per via di*

la Direttiva 97/36/CE¹⁵⁸ ha cercato di porre rimedio prevedendo che determinati eventi, avendo una rilevanza per la nazione, siano trasmessi obbligatoriamente in chiaro.

Nonostante ciò, alcune tra le squadre di calcio più vincenti cominciarono ad essere insoddisfatte di questa modalità, per così dire, “centralizzata”, di vendita dei diritti televisivi manifestando un interesse verso un modello di vendita diretta dei diritti loro spettanti e cioè quelli relativi alle partite svolte “in casa”. Così, il 16 novembre 1995, la Lega Calcio ha dovuto far fronte alla dichiarazione congiunta presentata da alcune tra le più illustri società (tra cui Milan, Juventus, Roma, Lazio, Inter, Napoli ecc.) con la quale le stesse hanno rivendicato la titolarità dei diritti di trasmissione radiotelevisiva delle manifestazioni ufficiali e cioè il Campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa. Nel dicembre dello stesso anno l’assemblea generale della Lega ha approvato all’unanimità il primo bando di gara relativo all’assegnazione dei diritti, sia in chiaro che in forma criptata, per il triennio successivo, 1996/1999, fissando come termine per la ricezione delle offerte da parte delle emittenti il 16 febbraio del 1996. Il triennio in questione vedrà comunque un monopolio di *Tele+* per quanto riguarda la trasmissione in forma criptata.

*gap tecnologici dagli happy few che possono permettersi l’accesso allo spettacolo (cosiddetto digital divide). Con ricadute psicologiche non indifferenti. Sostengono, infatti, gli psicologi che negare da un giorno all’altro al tifoso il diritto di seguire l’evento sportivo in televisione [...] possa in questi generare un sentimento di rifiuto e di emarginazione. [...] Vieppiù che contro il totale accaparramento [...] milita anche la considerazione che lo sport è massicciamente finanziato dallo Stato (circa 400 milioni l’anno, aggiunta mia), per cui viene percepita l’ingiustizia della collettivizzazione dei costi e della privatizzazione dei ricavi economici. E che gli eventi sportivi di maggior rilievo (mondiali di calcio, olimpiadi) hanno benefici sui consumi, promuovendo la vendita di apparecchiature elettroniche, sempre più nuove e sofisticate. Effetti che presumibilmente risulterebbero ridimensionati dalla monopolizzazione dell’evento da parte delle emittenti a pagamento, ove lo stesso venisse trasmesso (solo) in forma codificata», in tal senso U. Patroni Griffi, *Gli eventi non monopolizzabili*, in *AIDA*, 2008, pag.48*

¹⁵⁸ Direttiva 97/36/CE che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive

Una delle competizioni che più affascina gli appassionati e i tifosi del calcio è la *UEFA Champions League*, la quale, tradizionalmente, consentiva la partecipazione alla sole squadre vincenti il campionato nazionale dell'annata precedente, per poi, a partire dalla stagione 97/98, allargarla anche alle seconde classificate dei maggiori campionati europei. La vera svolta si ebbe però nel 1998 quando si consentì la partecipazione anche alle terze squadre delle sei principali federazioni e le quarte delle prime tre (tra cui l'Italia, all'epoca), con un format che prevedeva l'ammissione di trentadue squadre alla prima fase a gironi cui poi ne seguiva una seconda. La *ratio* di tale modifica è legata, in primo luogo, ai ricavi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi alle emittenti europee e, in secondo luogo, ai benefici di natura economica che vengono riconosciuti alle squadre partecipanti alla manifestazione

2. La normativa italiana

2.1 Vendita centralizzata o decentralizzata

Prima di andare ad analizzare l'iter legislativo iniziato nel 1999, occorre innanzitutto concentrarsi su alcune questioni relative alla vendita dei diritti televisivi che sono da sempre al centro di un fervido dibattito in Europa e la cui risoluzione è in grado di generare importanti effetti sull'equilibrio competitivo dei vari *club* che partecipano al medesimo campionato¹⁵⁹.

Come si è già avuto modo di rilevare, sebbene mondo il calcio sia da considerare a tutti gli effetti un mercato in cui i vari operatori sono in competizione tra loro, si tratta di un settore produttivo che presenta delle caratteristiche peculiari che l'AGCM¹⁶⁰ ha rilevato in questi termini:

¹⁵⁹ M. Rea, *Le problematiche concorrenziali della vendita dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi. Le recenti osservazioni dell'AGCM in riv. di Diritto Sportivo*, Giappichelli, n.1, 2020, 50

¹⁶⁰ AGCM IC27, *Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico*, provv. N. 16280 del 21 dicembre 2006, in *Boll.*, n. 51-52/2006

- In primo luogo, poiché una squadra per poter partecipare ad un campionato necessita di altri concorrenti, si può in definitiva affermare che, a differenza degli altri mercati, se da un lato puramente sportivo, avrà interesse a prevelare sulle altre squadre concorrenti per poter essere considerata vincente, dall'altro non metterà mai in pratica comportamenti volti ad escludere la concorrenza (sia perché il numero delle squadre che partecipano al campionato è fisso, sia perché ogni società necessita della presenza delle altre).¹⁶¹
- In secondo luogo, dal momento che un evento sportivo acquista una maggiore attrattiva per i tifosi-consumatori nelle situazioni in cui vi sia un maggiore equilibrio tra i *competitors*, i profitti di una società di calcio dipendono strettamente dalla “bontà” dei suoi concorrenti.¹⁶² Infatti, soltanto se durante il campionato vi sia un equilibrio tecnico tra le squadre partecipanti vi può essere, conseguentemente, quella incertezza del risultato che genera una maggiore appetibilità delle competizioni sportive¹⁶³. In un simile contesto, dunque, è possibile ritenere che, nel caso in cui si dovesse affievolire l'equilibrio competitivo tra le varie squadre partecipanti al campionato, e si assistesse alla crescita di una società a scapito delle altre, di conseguenza si affievolirebbe anche l'interesse dei tifosi-consumatori per le partite.
- Infine, è possibile rilevare come il bacino di utenza del prodotto-calcio sia caratterizzato da un sostanziale immobilismo, fenomeno insolito per un settore produttivo. Pertanto, i tifosi continueranno a tifare la “squadra del cuore” a prescindere dai risultati ottenuti nel corso della manifestazione.

¹⁶¹ AGCM provvedimento del 21 dicembre 2006, n. 16280 punto 81

¹⁶² AGCM provvedimento del 21 dicembre 2006, n. 16280 punto 82

¹⁶³ In tal senso si è espresso Simon Rottenberg (1956), affermando che «*sports-fan interest is greatest when sporting competition is at its most intense*», S. Rottenberg (1956), *The Baseball Players' Labour Market*, *Journal of Political Economy*, giugno, pagg. 242-58.

Come rilevato dall'AGCM, tali aspetti concorrono a rendere la competizione maggiormente agguerrita se, dalla loro sinergia, si riesca a raggiungere un adeguato “*Competitive Balance*” (equilibrio competitivo) da cui deriva un “*Uncertainty of outcome*” (incertezza del risultato) che, attirando maggiori tifosi e investitori, è in grado di accrescere il livello della competizione.

Tornando alle modalità di vendita dei diritti televisivi, sembra opportuno andare a chiarire le differenze che esistono tra due diversi sistemi, quello della vendita individuale (o decentralizzata) e quello della vendita collettiva (o centralizzata).

In un sistema di vendita individuale o decentralizzato ogni singola squadra di calcio negozia direttamente con le emittenti televisive i diritti di trasmissione relativi alle partite che si svolgono sul proprio terreno di gioco e delle quali è, quindi, organizzatrice.

Diversamente, in un sistema di vendita collettiva o centralizzata, è la Lega¹⁶⁴ e cioè l'entità rappresentativa degli interessi di tutte le società che fanno parte di una data competizione, che si occupa di contrattare la vendita dei diritti televisivi di tutte le partite del campionato con i *network* televisivi, per poi distribuire le entrate realizzate tra le squadre.¹⁶⁵

Occorre ora, in base a quanto rilevato dall'Autorità, verificare quale sistema di vendita consenta ai partecipanti della competizione di raggiungere tra loro un elevato livello di *Competitive Balance*.

Una delle principali criticità della vendita individuale è data dal fatto che, allocando quasi tutte le risorse verso i *club* più grandi, vengono penalizzate eccessivamente le squadre più piccole. Ad esempio, in Italia, alcune grandi squadre, riuscendo a sfruttare la notorietà del loro marchio, instauravano trattative con gli operatori televisivi consentendo loro di ottenere contratti economicamente assai vantaggiosi. Tuttavia, la conseguente saturazione del mercato rendeva assai ardua la possibilità di vendita dei diritti relativi agli incontri dei

¹⁶⁴ Ma può anche accadere che tale diritto venga attribuito alla Federazione, sia a livello nazionale (come accade in Francia), sia a livello continentale o mondiale (è il caso delle competizioni organizzate da FIFA e UEFA).

¹⁶⁵ F. Macioce, *Il mercato dei diritti audiovisivi nello sport e il diritto di cronaca degli eventi in riv. di Diritto Sportivo*, Giappichelli, n. 2, 2019

club minori, impedendogli così di ottenere le risorse necessarie per poter investire in talento di giocatori o di allenatori. Tutto ciò metteva a rischio il livello di *Competitive Balance*, alterandolo sino al punto di far venir meno l'interesse dei tifosi/consumatori per l'intera stagione sportiva.¹⁶⁶

A conferma di quanto finora detto, l'AGCM, con l'indagine del 21 dicembre 2006¹⁶⁷, ha rilevato che nelle stagioni sportive che vanno dal 2000 al 2005 relative al Campionato di Serie A, si è registrata una disuguaglianza assai evidente nella distribuzione delle risorse economiche tra i *club* maggiori e quelli minori, rispetto a quanto accaduto in altri campionati europei. Dunque, dal momento che il sistema di vendita individualizzato, in Italia, aveva determinato squilibri economici tra le varie squadre, l'Autorità, nell'indagine citata, ha ritenuto necessario modificare tale meccanismo di vendita, evidenziando come una delle possibili soluzioni potesse essere quella di adottare un sistema centralizzato.

Tuttavia, anche il sistema di vendita centralizzato presenta delle criticità, specialmente dal punto di vista concorrenziale. Infatti, secondo la prospettiva *antitrust* gli accordi tra le diverse squadre, volti a vendere collettivamente i diritti televisivi, diminuiscono o eliminano la concorrenza tra loro e, riducendo il numero di attori nel mercato dal lato dell'offerta, potrebbero tendere ad innalzare il prezzo dei diritti stessi a scapito delle

¹⁶⁶ M. Rea, *Le problematiche concorrenziali della vendita dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi. Le recenti osservazioni dell'AGCM in riv. di Diritto Sportivo*, Giappichelli, n.1, 2020, 50

¹⁶⁷ AGCM, provvedimento del 21 dicembre 2006, n. 16280. Nel quale, al punto 2, intitolato, *Diritti tv, sì alla vendita centralizzata ma non imposta con legge e con nuovi criteri di mutualità per garantire un campionato di calcio più combattuto*, si legge: «L'indagine svolta dall'Autorità ha messo in luce, attraverso simulazioni effettuate sulla base dei sistemi di vendita adottati in altri Paesi europei, come il regime di vendita e ripartizione dei diritti televisivi esistente in Italia abbia accentuato gli squilibri di tipo economico tra società maggiori e minori. La vendita centralizzata, come facoltà e non come obbligo, potrebbe migliorare la situazione ma il vero problema consiste nell'inadeguatezza del vigente meccanismo di ripartizione delle risorse adottato in Italia: l'attuale sistema, prevedendo che le società debbano versare ai fini mutualistici il 19% dei loro proventi totali, non realizza appieno le tipiche esigenze solidaristiche che connotano il fenomeno sportivo se confrontato con i meccanismi adottati in ambito europeo. Soprattutto in Francia, ad esempio, una quota maggioritaria è distribuita in parti eguali tra le società e una quota pari al 5% dei proventi viene attribuita allo Stato per promuovere e sovvenzionare i settori giovanili nonché contribuire alla crescita degli altri sport».

emittenti che vogliono acquistarli.¹⁶⁸Tali accordi, essendo in contrasto con le norme antitrust in tema di intese restrittive della concorrenza, dovrebbero essere illegittime. Tuttavia, dal momento che dalla vendita centralizzata derivano degli evidenti effetti positivi, il diritto *antitrust* ritiene superate tali criticità poiché si è ritenuto che il prodotto economico non possa essere soddisfacente per il tifoso/utente se non è frutto di un'intensa cooperazione tra almeno due squadre.¹⁶⁹Difatti, è possibile definire il rapporto tra club come «*an industry in which horizontal restraints on competition are essential if the product is to be available at all*»¹⁷⁰.

2.2 La legge n.78/99

2.2.1 I presupposti

Temendo che la vendita centralizzata possa comprimere, e in alcuni casi, sopprimere la concorrenza, durante gli anni '90 molti Paesi europei tentarono di superare tale meccanismo di vendita che aveva caratterizzato, fino ad allora, il mercato dei diritti audiovisivi sportivi.¹⁷¹

¹⁶⁸ M. Rea, *Le problematiche concorrenziali della vendita dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi. Le recenti osservazioni dell'AGCM in riv. di Diritto Sportivo*, Giappichelli, n.1, 2020, 52

¹⁶⁹ M. Rea, *Le problematiche concorrenziali della vendita dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi. Le recenti osservazioni dell'AGCM in riv. di Diritto Sportivo*, Giappichelli, n.1, 2020, 52

¹⁷⁰ F. Ghezzi, M. Maggiolino, *La cessione dei diritti audiovisivi del Campionato di calcio di Serie A, tra regolazione procompetitiva e tutela della concorrenza*, in *Rivista della reg. dei merc.*, 2/2014,

¹⁷¹ E. Morelli, in *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., pagg. 76-78, il quale riporta tre casi in particolare:

-il caso LNFP (*Liga Nacional de Futbol Profesional*)- Antena3 (v. *infra*, Cap. IV);
- il caso dell'emittente francese *La Cinq* che nel 1991 denunciò la Federazione che le proibì la trasmissione (o meglio, la ritrasmissione) sul territorio nazionale di partite di campionati esteri in forza di norme UEFA che attribuivano a ciascuna Federazione la facoltà di concedere o negare tale autorizzazione. La Corte di Cassazione francese (sez. commerciale, sent. 1° marzo 1994, in *Riv. Dir. Sport.* 1996, pag. 172) confermò i due precedenti gradi di giudizio, dando ragione all'emittente e condannando la Federazione, la quale

In Italia, le prime due squadre che, forti della loro posizione contrattuale, spinsero per un'individualizzazione della vendita dei diritti televisivi, furono l'Inter e il Milan prima, la Juventus poche settimane più tardi e, infine, il Napoli a distanza di alcuni mesi.¹⁷²Tali società stipularono segretamente un contratto di licenza dei diritti di trasmissione codificata via satellite con Tele+ e, da quel momento, iniziò, su più fronti, la “battaglia” per il riconoscimento dei diritti individuali (c.d. diritti soggettivi).¹⁷³

Il 19 marzo 1999 l'Assemblea Generale Straordinaria della Lega Calcio ha assunto una delibera¹⁷⁴ in forza della quale, modificando il proprio regolamento agli artt. 1, comma 3, lett. d), e), g), e 25, comma 2, e 3 (relativi alle modalità di commercializzazione dei diritti televisivi), le società calcistiche e la Lega Calcio riconoscono che ciascun club è titolare dei diritti di trasmissione delle partite casalinghe da esso organizzate. Tale delibera è stata adottata mentre in Parlamento era in atto la conversione del decreto-legge 30 gennaio 1999 n.15 che sarebbe divenuto legge¹⁷⁵ il successivo 29 marzo.

dovrebbe considerarsi Servizio Pubblico solo quando si occupa dell'organizzazione e della promozione dell'attività sportiva, mai quando si occupa di affari di natura privatistica, come i contratti di licenza dei diritti televisivi;

- Il caso UEFA/CWL Telesport (prov. 14 novembre 1994 del Tribunale di Berna, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, pag. 161).

¹⁷² E. Morelli, in *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., pag 83

¹⁷³ E. Morelli, in *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., pag 83

¹⁷⁴ Approvata dal Consiglio della FIGC il successivo 9 aprile 1999, in *Boll. Uff.*, 26/1999

¹⁷⁵ Legge 29 marzo 1999, n. 78, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo*, in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999

2.2.2 I correttivi all'originario decreto-legge

La nuova disciplina (Legge 29 marzo 1999, n. 78), presenta delle novità rispetto all'originario decreto-legge. Si riporta per esteso l'art.2 comma 1 della nuova disciplina evidenziando in corsivo gli elementi innovativi:

«Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata. È fatto divieto a chiunque¹⁷⁶ di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma o stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 11), della legge 31 luglio 1997 n. 249»¹⁷⁷.

Facendo esplicito riferimento «a ciascuna società di calcio di serie A e B», emerge immediatamente l'intenzione del legislatore di escludere tutte le altre società

¹⁷⁶ L'espressione originaria contenuta nel testo del decreto-legge era «soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive aventi sede o impianti nell'Unione Europea». Nella legge di conversione viene scelto il pronome “chiunque” al fine di evitare inutili fraintendimenti e/o elusioni

¹⁷⁷ Art 2 co. 1 legge 29 marzo 1999, n. 78

professionistiche, militanti in leghe minori, dalla possibilità del riconoscimento della titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma criptata¹⁷⁸.

Dal 30 gennaio al 29 febbraio, dunque, la situazione cambia in modo radicale probabilmente anche a causa di interessi politici che contrastano con il sistema del calcio globalmente considerato¹⁷⁹. L'intenzione originaria, infatti era quella di impedite a Rupert Murdoch «di comprare tutto il calcio».¹⁸⁰ Il magnate Murdoch, infatti, il 15 settembre 1998, anche con l'obiettivo di contrastare Telepiù, che nel frattempo aveva acquisito i diritti televisivi di Milan, Juventus e Inter, aveva annunciato di aver concluso un "preliminare" con Telecom per acquistare la società *Stream*, al fine della sua effettiva conversione da *cable tv* a piattaforma satellitare, e aveva offerto alla Lega Calcio 4.200 miliardi per 6 anni.¹⁸¹ Dunque, in tal senso va interpretato il divieto di acquisire più del 60 per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata.

¹⁷⁸ Rimanendo quelli in chiaro nella disponibilità della Lega che difatti di lì a poco, avendo anche ricevuto il via libera dalla AGCM (Da AGCM I- 362, caso "Vendita diritti televisivi", provv. N. 7340/1999, in *Boll. Uff.*, 26/1999), provvederà alla vendita relativa agli highlights e alla Coppa Italia

¹⁷⁹ «Il successo di questo modello mi è sempre parso in realtà dovuto non tanto a ragioni di dogmatica civilistica, o di interessi industrialistici e concorrenziali, quanto ad una scelta essenzialmente «politica». La disciplina della titolarità dei diritti di trasmissione audiovisiva di eventi sportivi deve infatti risolvere essenzialmente il conflitto di interessi che vede contrapposte da un lato le squadre dotate di più ampio seguito di spettatori e maggiore capacità finanziaria, e dall'altro le squadre minori. Le prime perseguono l'introduzione di un modello di sfruttamento dei diritti audiovisivi che consenta di trarre ricavi tendenzialmente proporzionati al numero dei loro sostenitori (bacino d'utenza); le seconde all'opposto perseguono una ripartizione di risorse ispirata a criteri «solidaristici» [...], D. Sarti in *Gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi*, AIDA 2008, pagg. 121-122. È evidente, ed ancora estremamente attuale, come dalla tensione di tali interessi, prevalga esclusivamente la posizione dei club maggiori, i quali si preoccupano esclusivamente di aumentare i propri introiti anche a costo di mettere a rischio la competitività dell'intero campionato.

¹⁸⁰ A. Musso, *Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive*, in *AIDA*, 2000, 472

¹⁸¹ E. Morelli *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., pag. 87

Tuttavia, la legge fa riferimento esclusivamente al «*campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia*» con la conseguente esclusione di altre competizioni, come ad esempio la *Champions League*. Inoltre, tale limite non aveva valore o comunque poteva essere superato con riferimento a quelle offerte “fuori mercato” che avrebbero impedito alle piccole emittenti, soprattutto a livello locale, di poter competere all’acquisizione dei diritti svilendo, in tal modo, la concorrenza.

Come se non bastasse, il “tetto” del 60 per cento sembra riferirsi esclusivamente alla quantità degli eventi e non invece, come si era auspicato, al loro valore commerciale.¹⁸² Dunque, se l’intento del Legislatore era quello di ottenere una ripartizione equilibrata del valore delle licenze tra gli operatori della comunicazione per fini pro-concorrenziali, sembra evidente sia fallito.

Inoltre, l’articolo in esame, prevede due ipotesi in cui il limite del 60 per cento può essere superato:

1. Quando è presente un solo acquirente a causa delle condizioni dei relativi mercati
2. Su determinazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l’effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione

¹⁸² «Il primo aspetto problematico concerne il calcolo della soglia del 60% prevista dalla norma. In mancanza di un’espressa previsione al riguardo, si potrebbe astrattamente applicare tale soglia sia al numero delle squadre interessate, sia al numero delle partite cui si riferiscono i diritti televisivi, sia facendo una valutazione di importanza delle squadre o anche delle partite, sia infine basandosi sul valore economico dei singoli diritti concessi in esclusiva. La norma, tuttavia, sembra far riferimento ad un criterio meramente quantitativo e difatti l’Autorità Antitrust ha effettuato il calcolo del 60% sulla base del numero delle partite concesse in esclusiva», M. Notari, *Diritti televisivi calcistici e legge «anti-Murdoch»*, AIDA, 2001, pag. 157

Con riferimento alla prima possibilità di deroga, occorre rilevare come la presenza di un unico operatore nel mercato può verificarsi, molto semplicemente, in caso di una fusione societaria¹⁸³, anche di carattere collusivo. Inoltre, le condizioni di mercato che possono determinare la presenza di un unico acquirente sul mercato risultano essere poco chiare. Probabilmente si fa riferimento alla disponibilità di risorse tecnologiche ovvero agli onerosi costi d'investimento, ma il Legislatore sottolinea come, dal momento che i relativi contratti non possono avere una durata superiore ai tre anni, si deve trattare di circostanze temporanee e, comunque, reversibili.

Con riferimento alla seconda ipotesi in cui è consentito superare il limite del 60 per cento, l'Autorità con un provvedimento¹⁸⁴, ha chiarito i numerosi parametri che deve tenere in

¹⁸³ Infatti, nel 2003 *Tele+* si fuse con *Stream* dando vita alla piattaforma satellitare *Sky*. L'AGCM Il 12 settembre 2001, con Provv. N. 9927, in Boll. Uff. n. 35-36 aprì l'istruttoria per violazione dell'art. 6 (concentrazioni restrittive della libertà di concorrenza) della legge 287/90.

¹⁸⁴ «Caso *Telepiù*», Provv. N. 7419 del 27 luglio 1999, in *Boll. Uff.*, n. 29-30. L'Autorità ha rilevato in particolare, che:

- «*le condizioni generali del mercato*», vanno valutate in concreto, e dunque sulla base di istruttoria emerse che *Tele+* già deteneva la quota più significativa del mercato delle pay-tv in Italia, con più di «1.200.000 abbonati tra analogico e digitale rispetto ai 158.000 abbonati circa del concorrente STREAM - con una quota di mercato pari a circa l'87%»;

- «*la complessiva titolarità degli altri eventi sportivi*», ricomprende non solo gli eventi calcistici diversi dalla Serie A (come Champions League, Coppa Uefa, Serie B e campionati stranieri), ma anche degli altri eventi sportivi suscettibili di trasmissione criptata (si parla in particolare dei due principali slams di tennis, Wimbledon e Roland Garros, anche questi trasmessi da *Tele+*, di incontri di pugilato, del basket professionistico americano e della Formula1);

- «*la durata dei contratti*», è da riferire essenzialmente alle ipotesi dello stesso art. 2 comma 1, ossia dei contratti relativi all'acquisizione di partite di Serie A. Nella fattispecie, *Tele+* già deteneva contratti di durata assai elevata (di sei anni per Juventus, Inter, Milan, Bologna, Cagliari, Piacenza, Perugia, Bari, e di tre anni per Verona, Torino e Reggina);

- «*l'effettiva concorrenzialità*», costituisce il risultato di condizioni del mercato ottimali che erano presenti in relazione alla fattispecie considerata;

- «*le distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi ad eventi considerati di minor valore commerciale*», consistono, in definitiva, nell'ipotesi che determinate squadre, i cui diritti valgono meno (nel provvedimento si citano Lecce, Venezia e Reggina), rimangano senza acquirenti proprio perché questi siano inibiti dalla soglia del 60 %, che viene calcolata sul numero complessivo degli eventi, e non sulla base del loro valore singolarmente considerato (ragione per la quale

considerazione e, dal momento che il “bene giuridico” che la legge n.78 intende primariamente proteggere è la concorrenza, essa deve sempre agire nell’ottica di assicurare l’esistenza di un mercato il più concorrenziale possibile.¹⁸⁵

L’art.2 della L. 78/99 conclude facendo riferimento agli artt. 14 e 15 della legge *antitrust* i quali, in caso di violazione degli articoli 101 o 102 del [TFUE ovvero degli articoli 2 o 3](#) della stessa legge, assegnano all’Autorità il compito di fissare un termine entro il quale le imprese o le associazioni di imprese interessate devono eliminare l’infrazione e, nel caso in cui l’infrazione è già cessata, vietarne la reiterazione. Inoltre, l’Autorità, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato dell’ente sanzionato.

In ogni caso, sembra possibile ritenere che, ai sensi dell’art.1418 c.c., i contratti conclusi da un’emittente in violazione del limite del sessanta per cento, siano nulli per violazione di norma imperativa¹⁸⁶. In tal senso hanno concluso sia il Tribunale di Milano che quello di Roma nella vicenda Napoli-Stream-EuropaTV.

2.2.3 Conclusioni

Alla luce di quanto evidenziato, sembra possibile affermare che tale normativa presenta diversi limiti. In primo luogo, risulta evidente come il Legislatore dell’99 non si sia posto la questione, che invece la dottrina dell’epoca tentava da tempo di risolvere, relativa alla natura dei diritti televisivi, ossia se all’organizzatore dell’evento debba essere riconosciuta una tutela di tipo contrattuale o reale¹⁸⁷ (*supra* Cap. I parr. 2.2 e 2.4).

Tele+ ha potuto appropriarsi delle licenze di trasmissione delle tre squadre più blasonate del nostro campionato).

¹⁸⁵ M. Notari, *I diritti televisivi calcistici e la c.d. legge «anti-Murdoch»*, Cit. pag. 158.

¹⁸⁶ M. Notari, *I diritti televisivi calcistici e la c.d. legge «anti-Murdoch»*, Cit. pag. 159,

¹⁸⁷ «tale statuizione dà la certezza normativa in ordine all’esatta individuazione del soggetto nel cui favore è attribuita la titolarità dei diritti sulle manifestazioni sportive, codificando, dunque, il principio già espresso dal Tribunale di Catania. Ma in ordine alla qualificazione della situazione giuridica soggettiva presente in capo alla squadra di calcio, il provvedimento normativo nulla dice, lasciando l’interprete privo di riferimenti, anche con riguardo ai criteri di ripartizione dei proventi ricavati dallo sfruttamento televisivo, atteso che, necessariamente, l’incontro si svolge tra due squadre», P. Sammarco, *I diritti*

Infatti, il Legislatore si è limitato ad assegnare la titolarità dei diritti alle società facendo riferimento esclusivamente ai diritti in forma codificata e limitando tale attribuzione alle società di serie A e B (discriminando tutte le altre società, è possibile ravvisare dubbi di costituzionalità prendendo come parametro il principio di eguaglianza)¹⁸⁸.

È possibile, però, che il Legislatore con tale intervento legislativo abbia voluto “codificare” il principio che riconosce gli ingenti sforzi economici sostenuti dall’organizzatore per lo svolgimento dell’evento e che, pertanto, attribuisce esclusivamente ad esso il diritto di appropriarsi dei “frutti” di tale attività. Tuttavia, sono stati trascurati alcuni aspetti estremamente rilevanti, come ad esempio una regolamentazione del rapporto con il diritto di cronaca, che invece è stato oggetto di numerose analisi da parte della giurisprudenza e della dottrina di settore.

Alla luce di ciò sembra possibile affermare che l’intervento legislativo del 99 abbia avuto quale unico scopo quello di ostacolare le tendenze monopolistiche di Murdoch, ma che in concreto ha determinato alterazioni concorrenziali dal punto di vista della competizione sportiva (*supra* par.2.1).

In conclusione, “vittime” di tale legge sono stati anche i tifosi poiché, prevedendo la presenza di almeno due emittenti che trasmettevano in forma codificata dividendosi il mercato, per poter avere una copertura della competizione, hanno dovuto sostenere il costo di due abbonamenti.¹⁸⁹

televisivi su manifestazioni sportive: natura giuridica e loro tutela da sfruttamento non autorizzato agevolato dalle tecnologie informatiche, in Dir. Inf., 2006, pag. 744 e ss.

¹⁸⁸«peraltro, si ravvisano anche fondati dubbi di costituzionalità per il provvedimento citato, laddove esso opera una ingiustificata discriminazione tra società di calcio che giocano nella Serie A e B e quelle che militano nelle serie inferiori, che pur fanno parte della lega dei professionisti e nei confronti delle quali il favor legis non è stato accordato», P. Sammarco, *I diritti televisivi su manifestazioni sportive: natura giuridica e loro tutela da sfruttamento non autorizzato agevolato dalle tecnologie informatiche, in Dir. Inf., 2006, pag. 755 ss*

¹⁸⁹«Il divieto di acquisizione della totalità dei diritti televisivi nel settore dell'emittenza con segnale criptato, infatti, produce l'effetto di imporre la ripartizione della programmazione delle partite del campionato tra una pluralità di soggetti – almeno due cessionari dei diritti di trasmissione televisiva – i quali, dopo aver sostenuto costi rilevanti per assicurarsi la relativa attribuzione, provvederanno a cedere

2.3 Si torna alla contrattazione collettiva

Come già rilevato (*supra* par. 2.1), una delle principali criticità della vendita individuale è l'allocazione di quasi tutte le risorse verso i *club* più grandi, con conseguente penalizzazione per le squadre più piccole. Questo determina non solo una perdita di competitività per il campionato, ma anche una minore attrattiva per il pubblico, che si ripercuote sui ricavi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi e anche sui ricavi complessivi del calcio italiano.

Tali preoccupazioni vengono sollevate anche dall'Autorità che, nella sua Indagine conoscitiva¹⁹⁰, fa riferimento ad una "sperequazione" tra il valore dei contratti stipulati tra le diverse società¹⁹¹ senz'altro attribuibile al sistema di vendita individuale dei diritti televisivi.

*agli spettatori il diritto di assistere alle singole competizioni sportive [...] ovvero l'intero pacchetto di partite e di altri programmi [...]. In entrambe le ipotesi, pertanto, pare dubbio che il pubblico tragga un beneficio dall'operatività della disciplina in esame, atteso che tanto nell'ipotesi di acquisto del diritto di assistere a una sola partita quanto nel caso di acquisto di un abbonamento annuale lo spettatore dovrà sostenere spese più ingenti. La parcellizzazione dei diritti televisivi in forma criptata [...] tra le diverse emittenti attuata mediante l'imposizione di una «soglia limite» di acquisizione nei confronti dei cessionari, infatti, determina la necessità di acquistare più abbonamenti; lo spettatore che abbia interesse ad assistere a tutte le partite del campionato di calcio della massima divisione sarà quindi obbligato a stipulare l'abbonamento con tutte le emittenti televisive a pagamento acquirenti dei diritti medesimi, piuttosto che concludere un unico contratto con l'esclusiva cessionaria», E. Poddighe, L'abuso di posizione dominante nel mercato dei diritti televisivi su avvenimenti sportivi, in *Dir. Inf.*, 2001, pag. 204*

¹⁹⁰ AGCM IC27, *Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico*, Provv. N. 16280, in *Boll. Uff.* N. 51-52/2006.

¹⁹¹ In particolare, Juventus, Inter e Milan che, relativamente alle stagioni sportive 2006/07 e 2007/08, hanno sottoscritto contratti con Sky Italia rispettivamente per 90, 70 e 80 milioni di euro per ciascuna stagione. Tale cifra è pari a più della metà del totale dei costi sostenuti dalle emittenti televisive nella stagione 2003/04 per l'acquisto dei diritti di trasmissione di tutte le partite del Campionato di Serie A, pari a circa 430 milioni di euro.

L'Autorità riconduce le competizioni sportive nell'ambito dei "monopoli naturali"¹⁹² (come le industrie del gas, dell'acqua e delle telecomunicazioni) poiché, dal fatto che in ogni competizione sportiva si individua un vincitore, deriva come conseguenza «*la necessità che ad organizzare e "offrire" questo particolare prodotto – ossia la competizione sportiva al fine di individuare l'unico vincitore - non può essere che una singola "impresa", la quale si qualifica pertanto come monopolista naturale*».¹⁹³ Quindi, il monopolista sarebbe la Lega, impedendo, dunque, ogni forma di "competizione individuale" tra le società per la stipula di contratti sempre più vantaggiosi con le emittenti televisive.

L'Autorità ha inoltre accertato come il sistema di ripartizione delle risorse adottato in Italia, che prevede il versamento da parte delle società del 19% dei loro proventi totali,

¹⁹²«L'argomento alla base di tale approccio è quello secondo cui ogni contesto sportivo si propone come fine ultimo l'individuazione di un unico vincitore. All'interno di una certa area geografica e in un determinato lasso temporale, non avrebbe alcun significato l'esistenza di due vincitori per la medesima competizione sportiva. La conseguenza di tale constatazione è la necessità che ad organizzare e "offrire" questo particolare prodotto – ossia la competizione sportiva al fine di individuare l'unico vincitore – non può essere che una singola "impresa", la quale si qualifica pertanto come monopolista naturale. In tal senso, deve infatti essere evidenziato come le ipotesi alternative conducano ad inefficienze di non scarsa rilevanza.

La natura di monopoli naturali sopra delineata condiziona la stessa struttura organizzativa dello sport, la quale – come precedentemente evidenziato – si configura come una struttura piramidale gerarchicamente organizzata, caratterizzata dalla presenza di una singola federazione sportiva per ciascun paese, la quale viene di fatto a rappresentare un monopolista di fatto. [...] Si consideri, infatti, l'ipotesi di due Leghe Calcio che competano nell'organizzazione, in parallelo, di due campionati di calcio della massima serie. Al di là delle inefficienze legate ai notevoli costi organizzativi – si pensi, ad esempio, all'ipotesi, individuata dalla letteratura economica, della società che decidesse di prendere parte ad entrambi i campionati e alle connesse difficoltà di definizione dei calendari – il problema principale che deriverebbe da tale ipotesi sarebbe quello dell'individuazione, a fine stagione, di due vincitori. Tale esito eliminerebbe uno dei fattori più importanti delle competizioni sportive, ossia la presenza di un unico vincitore, così riducendo fortemente la qualità del prodotto e la sua attrattiva per i consumatori» AGCM IC27, Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico, Provv. N. 16280, in *Boll. Uff.* N. 51-52/2006.

¹⁹³ AGCM IC27, Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico, Provv. N. 16280, in *Boll. Uff.* N. 51-52/2006, 88

non è in grado di soddisfare quelle esigenze solidaristiche che caratterizzano il fenomeno sportivo, specie se confrontati con i meccanismi adottati da altri Paesi europei.

Tuttavia, l'Autorità sostiene che non debba essere un intervento legislativo a determinare le modalità di vendita dei diritti televisivi¹⁹⁴, ma che il compito di definire le regole della ripartizione delle risorse venga attribuito ad un soggetto terzo, che si trovi in una posizione di indipendenza rispetto agli interessi economici delle singole società professionistiche¹⁹⁵.

Alla luce di quanto appena detto, in un contesto caratterizzato dalla predominanza di poche società su tutte le altre¹⁹⁶, risulta necessario un intervento da parte del Legislatore volto a ridefinire organicamente l'intera materia.

Un primo intervento è stato il disegno di legge presentato al termine della XIV legislatura, firmato dall'On. Andrea Rocchi di Alleanza Nazionale. Il testo era il seguente:

«Il soggetto organizzatore dei campionati nazionali di calcio di Serie A e di Serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei medesimi campionati. Gli utili della cessione di tali diritti sono divisi tra le società di calcio partecipanti a tali

¹⁹⁴ «In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare come non debba essere una specifica previsione normativa a stabilire le modalità di vendita dei diritti televisivi da parte delle società di calcio, essendo piuttosto rilevante, sotto il profilo concorrenziale, non tanto individuare tali modalità, quanto perseguire l'obiettivo di una più accentuata solidarietà tra le società stesse», AGCM, IC27, Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico, Prov. N. 16280 del 21 dicembre 2006, in *Boll. Uff.* n. 51-52/2006.

¹⁹⁵ AGCM, Segnalazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 in merito alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”. Inviata al Presidente del Senato della Repubblica Presidente della Camera dei Deputati Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro per lo Sviluppo Economico Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport

¹⁹⁶ L'AGCM «ha rilevato come la vendita individuale avesse fallito in relazione ai generali principi dello sport, relegando l'Italia agli ultimi posti nelle statistiche sulla equa distribuzione delle risorse del movimento», A. Piscini, *L'evoluzione della disciplina sulla diffusione dei diritti di immagine relativi agli eventi sportivi- in Italia e in Europa – tra affari, concorrenza e specificità*, in *riv. di Diritto ed Economia dello sport*, III, n. 3, 2007, 41

campionati secondo criteri annualmente definiti dal soggetto organizzatore e approvati dalla giunta nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano».

A causa del voto contrario di Forza Italia in Commissione, tale disegno di legge non fu approvato. Pertanto, nella successiva legislazione, vennero depositati ulteriori disegni di legge tutti ad ottenere un ritorno alla contrattazione collettiva (o centralizzata) ed a un maggiore rigore in termini di mutualità.

Sarà il 21 luglio 2006 che il Ministro dello Sport, Giovanna Melandri, presenterà in Parlamento un disegno di legge delega¹⁹⁷ volto ad ottenere un riequilibrio complessivo delle risorse¹⁹⁸, sulla base non solo delle indicazioni, appena esaminate, dell'Autorità antitrust, ma anche sulla scorta delle decisioni CE in materia.

Come si legge al comma 2 dell'art.1, la delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi:

- a) Principio del carattere sociale dell'attività sportiva;
- b) Principio della specificità del fenomeno sportivo;
- c) Principio del riconoscimento della contitolarità del diritto all'utilizzazione a fini

¹⁹⁷ Legge 19 luglio 2007, n. 106, *Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale*, in G.U. n. 171 del 25 luglio 2007

¹⁹⁸ La relazione illustrativa sottolinea la necessità di «*riequilibrare la distribuzione delle risorse derivanti dal mercato dei diritti televisivi tra le società che partecipano ai campionati di calcio che si svolgono o vengono organizzati in Italia, rivedendo la disciplina che attualmente attribuisce in via esclusiva ai singoli club la titolarità del diritto di trasmissione televisiva in forma codificata dell'evento sportivo. Tale sistema ha infatti avuto evidenti ripercussioni sulla capacità competitiva delle diverse squadre di calcio. Infatti, la vendita individuale dei diritti televisivi ha finora assicurato solo alle società di calcio più importanti introiti molto elevati, permettendo loro di sostenere costi di gestione molto onerosi, mentre i club cosiddetti "minori", non potendo contare su tali risorse, hanno visto diminuire sempre più la loro competitività. Tale situazione ha recato un grave pregiudizio all'equilibrio competitivo del campionato*».

economici della competizione sportiva;

- d) Principio del riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio;
- e) Principio della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti televisivi;
- f) Principio della equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti;
- g) Principio della mutualità generale del sistema sportivo;
- h) Principio della tutela dei consumatori.

Con riferimento alle emittenti televisive interessate all'acquisizione delle licenze, vengono fissate ulteriori principi al comma 3 del medesimo articolo. Nello specifico queste:

- a) Debbono essere in possesso dei prescritti titoli abilitativi alla trasmissione senza possibilità di rivendere i diritti acquistati dall'organizzatore della competizione;
- b) Debbono operare in contesto di pluralità tra loro (c.d. regola del “*no single buyer*”);
- c) Debbono ottenere l'autorizzazione dell'organizzatore sulla licenza dei contenuti.

Tali principi, unitamente alle linee guida dettate a livello comunitario dalla *Dichiarazione di Nizza* del 2000 e dall' *Independent European Sport Review* del 2006, cui si aggiunse successivamente la Risoluzione cd. Belet, costituiscono la base del decreto legislativo n. 9/2008 che ora analizzeremo nel dettaglio.

2.4 Il decreto Melandri-Gentiloni

2.4.1 La struttura

Il decreto Melandri-Gentiloni è strutturato, per quanto rileva ai fini della presente tesi, in tre Titoli principali¹⁹⁹. Il Titolo I, denominato “*Principi e Definizioni*”, è suddiviso in due

¹⁹⁹ È presente anche un Titolo IV rubricato “*Disposizioni transitorie di coordinamento e finali*”, che però non sarà oggetto di analisi in quanto non rilevante ai fini della trattazione

commi e contiene le nozioni basilari per l'interprete; il Titolo II, rubricato “*Titolarità ed esercizio dei diritti audiovisivi*”²⁰⁰, contiene la disciplina relativa al temperamento col diritto di cronaca (art.5), alla commercializzazione (artt. 6-7-8-9-10-11), e alla tutela degli utenti (art. 12) e dei titolari (artt. 18-19-20); Infine il Titolo III è dedicato alla “*Ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi*”, sia con riferimento alle società partecipanti alla medesima competizione, sia con quelle militanti in categorie inferiori.

Tenendo presente l'intenzione del Legislatore di riequilibrare l'equilibrio competitivo del Campionato di serie A, a beneficio degli utenti, si procede ad analizzare il decreto Melandri Gentiloni sulla base della struttura appena delineata.

2.4.2 I principi

L'art. 1 del decreto recita:

*« Il presente decreto legislativo reca, in attuazione dei principi e dei criteri sanciti dalla legge 19 luglio 2007, n. 106, disposizioni volte a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualità»*²⁰¹.

I principi espressi in tale articolo riflettono la c.d. doppia anima dello sport professionistico: l'una che ha rilevanza sotto il profilo sociale, culturale e educativo, l'altra che evidenzia un'intensa vocazione economica²⁰². Infatti, il decreto costituisce una

²⁰⁰ Per la prima volta il legislatore fa riferimento alla categoria generale dei “diritti audiovisivi” e non a quella più specifica dei “diritti televisivi”, lasciando quindi intendere un'apertura totale a tutte le piattaforme tecnologiche che consentono lo sfruttamento dello spettacolo sportivo, vedi E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., pag. 271 e ss.

²⁰¹ Art.1 d.lgs. 9/2008

sintesi, un «*un compromesso tra la concezione dello sport come valore sociale e la nozione di sport quale attività economica [...] e si snoda [...] lungo la matrice di una dicotomia: la contrapposizione tra l'interesse pubblico nazionale e l'idea di libera concorrenza, quest'ultima pietra angolare dell'interesse pubblico europeo*»²⁰³. Quindi, l'obiettivo spiccatamente “politico “del Legislatore è quello di dare centralità all'organizzatore della competizione in modo che l'affidamento in forma centralizzata della vendita dei diritti audiovisivi consenta una migliore distribuzione dei ricavi tra le società, differenziandosi profondamente dal sistema precedente.

Nella prima parte dell'art.1 è esplicita l'intenzione del Legislatore di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'ambito del mercato dei diritti audiovisivi sportivi. Si tratta degli stessi principi che, ai sensi della l. 241/90, rappresentano i principi generali dell'attività amministrativa. Occorre, quindi, comprendere in primo luogo che valore essi assumano quando sono riferiti al mercato dei diritti audiovisivi sportivi, caratterizzato dall'incontro tra società sportive ed emittenti televisive, che sono entrambi soggetti privati e, in secondo luogo, perché il Legislatore si preoccupi di garantire l'efficienza e la trasparenza in un settore regolato da interessi spiccatamente privati.

L'Autorità, nell' *Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico*²⁰⁴, sottolinea come sia assolutamente necessaria una forma di cooperazione tra i soggetti che partecipano alla competizione poiché il loro obiettivo, a differenza dalle imprese operanti in altri settori che hanno quale unico scopo il raggiungimento di un determinato livello di utilità economiche anche a costo di eliminare gradualmente la concorrenza dal mercato, è soprattutto, se non unicamente, quello di conquistare vittorie o piazzamenti nel corso delle manifestazioni sportive.²⁰⁵

²⁰² E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 273, nota 2

²⁰³ J. F. Diaz e V. Forti, *La disciplina antitrust della nuova legislazione sui diritti di trasmissione: quid novi sub sole?* in *riv. di Diritto ed Economia dello sport*, IV, n. 2, 2018

²⁰⁴ AGCM, IC27, *Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico*, provv. N. 16280 21/12/2006, in *Boll. Uff. n. 51-52/2006*.

²⁰⁵ «*Il settore del calcio professionistico, dal punto di vista concorrenziale, presenta peculiarità che lo distinguono nettamente dagli altri mercati. In prima approssimazione, infatti, è evidente come ogni società*

Si è poi sottolineato (*supra* par.2.1) come la maggiore competitività del campionato, cui consegue anche l'incertezza del risultato, costituisce la "chiave" per accendere l'interesse dei tifosi, sia quelli che affluiscono agli stadi, sia quelli che preferiscono seguire la squadra del "cuore" dal divano di casa e che usufruisce del prodotto televisivo. In entrambi i casi il Legislatore si preoccupa di dettare una serie di regole che consentano di ottenere il maggior equilibrio competitivo possibile.

Pertanto, quando all'art.1 il Legislatore fa riferimento alla "trasparenza" intende prevedere un obbligo di pubblicità della stipulazione di tutti i contratti relativi alle licenze di trasmissione degli eventi televisivi, mentre il riferimento all'"efficienza" indica la capacità degli operatori di mercato di garantire un elevato livello di competitività tra le squadre partecipanti alla competizione. È precisato, inoltre, che tali obiettivi verranno perseguiti tramite un meccanismo di vendita dei diritti centralizzato e quindi sarà la Lega calcio, per conto di tutte le società, a contrattare con le emittenti televisive che intendano acquistare i diritti di trasmissione. Per questi motivi la scelta del Legislatore viene definita

di calcio esprima le proprie potenzialità attraverso la competizione sportiva, che si svolge nell'ambito dei campionati. In tal senso, pertanto, ogni società di calcio necessita della presenza di concorrenti. In tale ottica può ragionevolmente affermarsi che, diversamente dagli altri mercati, se da un lato una società ha interesse a prevalere sulle altre – dal punto di vista della competizione sportiva – dall'altro è impossibile che una società metta in essere comportamenti escludenti al fine di ridurre il numero delle imprese presenti nel mercato, ciò sia in quanto il numero delle squadre presenti nel campionato è fisso, sia in quanto ogni società necessita della presenza delle altre [...] Quanto poi agli obiettivi delle società sportive professionistiche, la letteratura economica ha evidenziato come la massimizzazione dei profitti non costituirebbe l'obiettivo primario di tali società, rilevando piuttosto elementi quali l'immagine, il prestigio e l'entusiasmo sportivo degli imprenditori che decidono di investire nelle società sportive. A tal proposito, l'obiettivo delle società sarebbe piuttosto la massimizzazione dell'utilità, soggetta comunque a dei vincoli di sostenibilità economica. In particolare, tra le variabili rilevanti per le società di calcio vi è anzitutto il successo nelle competizioni sportive, sulla quale vi è una convergenza di interessi da parte dei proprietari delle società, degli amministratori nonché dei consumatori. Ha poi un certo peso il numero di spettatori che assistono all'evento sportivo dal vivo, dal momento che si presume ragionevolmente che una maggiore partecipazione del pubblico è in grado di supportare meglio la squadra. Quest'ultima variabile, peraltro, è strettamente correlata con la precedente, posto che il successo nelle competizioni sportive di una determinata squadra è ragionevolmente in grado di attirare un maggior numero di spettatori allo stadio», AGCM, IC27, Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico, provv. N. 16280 21/12/2006, in Boll. Uff. n. 51-52/2006.

“politica”, considerato che le società sportive non mostravano alcuna intenzione a procedere autonomamente.

2.4.3 La contitolarità dei diritti audiovisivi

L’art.3 del Decreto, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1 co.2 lettera c) della Legge Delega, prevede la contitolarità tra organizzatore dell’evento²⁰⁶ e organizzatore della competizione²⁰⁷ dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima. Pertanto, tale norma, costituisce il fulcro dell’intera struttura del decreto soprattutto se letta in combinato disposto con l’art. 4 che al primo comma afferma che l’esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai singoli eventi della competizione spetta all’organizzatore della competizione medesima e che gli atti giuridici posti in essere in violazione a tale disposizione sono conseguentemente nulli²⁰⁸.

Tale sistema si fonda essenzialmente su due elementi:

- La comunione germanistica (e indivisibilità del bene) nella quale non vi sono quote, ma vi è una più accentuata forma collettiva della proprietà
- Il diritto d’autore (Ida) nel cui ambito devono essere lette le disposizioni contenute negli artt. 3 e 4²⁰⁹

Viene così messo in evidenza il ruolo della Lega Calcio in qualità non solo di soggetto rappresentativo di tutti gli interessi coinvolti e monopolista naturale della manifestazione, ma anche di gestore di quei ricavi che la legge Delega²¹⁰ affida alla sua amministrazione

²⁰⁶ L’organizzatore dell’evento è definito come «*la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell’organizzazione dell’evento disputato nell’impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità*», art. 2 comma 1 lett. c.

²⁰⁷ «*il soggetto cui è demandata o delegata l’organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva*», art. 2 comma 1 lett. e.

²⁰⁸ Art 4 d.lgs 9/2008

²⁰⁹ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 437-438

e che possiedono un vincolo di distribuzione mutualistica con espresso obbligo di incasso e distribuzione tra i propri associati.²¹¹

La Lega, dunque, in qualità di soggetto rappresentativo di tutti gli interessi coinvolti e monopolista naturale della manifestazione, assume un ruolo centrale, impedendo ai singoli *club* di vantare diritti di esclusiva in relazione alle partite disputate nel loro impianto sportivo, esattamente come accadeva durante la legislazione precedente.

Tuttavia, sebbene sia previsto un sistema di contitolarità condivisa dei diritti audiovisivi, il loro esercizio è riservato esclusivamente all'organizzatore della competizione e cioè la Lega Calcio. Per tale ragione i diritti audiovisivi vengono assimilati dagli artt. 44 e 45 della l.633/41 ai diritti sull'opera cinematografica in cui il produttore, poiché investe numerose risorse economiche sull'opera, costituisce l'unico soggetto legittimato ad appropriarsi degli utili che derivano dalla commercializzazione dell'opera stessa. La differenza è che con riferimento alle opere cinematografiche il concetto di contitolarità viene negato.²¹² A dire il vero è proprio l'art. 28 del Decreto che assimila i diritti

²¹⁰ La lettera i) del comma 3 dell'art. 1 della Legge Delega stabilisce che la ripartizione delle risorse deve essere effettuata in modo da garantire: «*l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le società a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse*», e «*l'attribuzione delle restanti quote al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse...*». L'organizzatore della competizione è dunque diretto destinatario delle quote relative al bacino di utenza e del risultato sportivo (il 60%, per quanto riguarda la Lega Calcio) delle risorse del Campionato di Serie A, mentre la parte uguale (il 40%) avrebbe, come diretti destinatari, i singoli club, che dunque potrebbero ricevere dagli, o fatturare direttamente agli, operatori della comunicazione licenziatari dei diritti. La *ratio* risiederebbe nel fatto che, mentre per la parte uguale non si richiede, ovviamente, alcuna attività, a monte, dell'organizzatore della competizione, per le restanti quote e necessaria, ai fini della redistribuzione delle risorse, specificamente attribuita all'organizzatore della competizione, un'attività di suddivisione delle quote a seconda delle modalità e di criteri stabiliti all'interno della categoria di riferimento...

²¹¹ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 438

²¹² «*con riferimento ai diritti del produttore cinematografico [...] è stato sostenuto che la norma prevede non una scissione fra titolarità ed esercizio, ma un trasferimento automatico della stessa titolarità. Certo, comunque, la qualità d'autore titolare originario del diritto sull'opera mantiene rilievo in quanto da un lato la legittimazione all'esercizio del diritto da parte del produttore rappresenta ragionevolmente un*

audiovisivi al diritto d'autore, rendendo conseguentemente applicabili le norme della l.633/41 ai diritti audiovisivi, sia pure qualificando questi ultimi come "connessi" (*supra* Cap.I par. 2.2.1).

Dunque, alla luce di tale ricostruzione, la Lega, in quanto soggetto organizzatore della competizione, e sulla base di un esplicito riconoscimento normativo, è l'unico soggetto legittimato allo sfruttamento dei diritti audiovisivi legati alla competizione stessa. Occorre fare una simile precisazione in quanto, ai sensi di una diversa interpretazione della relazione illustrativa del Decreto²¹³, la Lega sarebbe autorizzata a negoziare i diritti in forza di un mandato collettivo *ex lege* conferito da ciascuna società sportiva²¹⁴. Si tratta di una "interpretazione forzata" per una serie di ragioni:

- In primo luogo, la lettera dell'art.4 del Decreto non lascia dubbi sia sull'attribuzione accentrata dei diritti di utilizzazione economica in capo all'organizzatore della competizione sia, soprattutto, sulla circostanza che tale attribuzione sia esclusiva e a titolo originario e quindi senza necessità del conferimento di alcun mandato da parte delle società sportive²¹⁵
- In secondo luogo, il Legislatore nella Relazione Illustrativa al Decreto utilizza l'espressione «una sorta di mandato» senza mai fare riferimento alcuno ad un

effetto naturale del contratto di produzione cinematografica, quindi derogabile per volontà delle parti; e dall'altro perché il titolare originario conserva comunque alcune pretese autonomamente azionabili [...]. Il sistema dell'art. 4 co. 1 del D. lgs. 9/2008 è tuttavia un bene diverso, perché predispose una scissione fra (con)titolarità ed esercizio non solo naturale, ma strutturalmente necessaria, tanto da qualificare espressamente nulli tutti gli atti giuridici tendenti a derogare all'esercizio dei diritti in forma collettiva da parte dell'organizzatore della competizione», D. Sarti Gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi, AIDA, 2008, 127

²¹³ Secondo cui con la contitolarità vi sarebbe un «conferimento all'organizzatore della competizione di una sorta di mandato collettivo *ex lege* a commercializzare in via esclusiva, sul mercato nazionale ed internazionale, i diritti audiovisivi di cui è contitolare unitamente ai soggetti che partecipano alla competizione medesima»

²¹⁴ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 446

²¹⁵ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 446

mandato collettivo. Si tratta di una differenza notevole. Il Legislatore con tale infelice impressione, ha voluto semplicemente rafforzare il fatto che la commercializzazione dei diritti audiovisivi spetta, solo ed esclusivamente, all'organizzatore della competizione²¹⁶.

- In terzo luogo, quanto scritto nella Relazione Illustrativa non costituisce l'interpretazione autentica del Legislatore, ma soltanto un'interpretazione di massima che sicuramente non può essere difforme a quanto chiaramente espresso nella disposizione di legge²¹⁷

Il fatto che si tratti semplicemente di una espressione infelice del Legislatore lo conferma anche la circostanza per cui per poter esserci mandato, ai sensi dell'art. 1726 c.c., è necessario che i mandanti siano portatori in interessi propri connessi alle rispettive quote sul bene oggetto dell'affare.²¹⁸In tal caso però, come si è già detto, siamo di fronte ad una comunione di tipo germanistico per cui i diritti audiovisivi sono considerato come un bene indivisibile e, in quanto tale, appartenente, nelle sue modalità di esercizio alla Lega, cioè il soggetto cui la legge ha riconosciuto il diritto di commercializzarli e che, pertanto, agisce esclusivamente in virtù di un'attribuzione *ex lege* di tale diritto.²¹⁹

Ad ogni modo, il Legislatore ha voluto riconoscere alle società organizzatrici delle partite "in casa" taluni diritti definiti "secondari" a fronte del diritto "primario"²²⁰ costituito dalla trasmissione *live* dell'evento. Si tratta dei i diritti di trasmissione della replica, della sintesi e delle immagini salienti²²¹della partita, nonché il diritto di archivio²²². Ai fini della

²¹⁶ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 446

²¹⁷ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 447

²¹⁸ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 447

²¹⁹ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 447

²²⁰ Art.2 let. q)

²²¹ Art.2 let. r)

²²² Che consiste nella «*la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque*

commercializzazione di detti diritti, l'art 6 del Decreto prevede il rispetto di alcune linee guida che individuano sia i diritti di natura secondaria²²³ (co.3), sia il periodo temporale dopo il quale è possibile esercitarli, oltre che le modalità di produzione audiovisiva e i relativi costi, nonché gli standard qualitativi ed editoriali richiesti alle produzioni audiovisive²²⁴ (co.4).

La ragione di questa differenziazione è insita nelle caratteristiche dell'evento sportivo. Infatti, come già anticipato (*infra* Cap.I par.1.1), l'evento sportivo genera un elevato grado di interesse per il pubblico nel momento stesso del suo svolgimento, cioè in diretta. Mentre, più ci si allontana dal tempo della diretta, l'eventuale trasmissione dell'evento acquista valore esclusivamente per le squadre che vi hanno partecipato le quali hanno interesse ad appropriarsi in via esclusiva delle immagini prevalentemente per finalità commerciali e/o promozionali,²²⁵ come l'inserimento delle immagini all'interno di canali tematici²²⁶ che offrono la possibilità al tifoso di seguire la squadra del cuore in modo continuativo e diretto²²⁷.

modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo», art. 2, comma 1, lett. o n.7.

²²³ Art. 6 co.3 d.lgs 9/2008

²²⁴ Art 6 co.4 d.lgs 9/2008

²²⁵ «Si tratta evidentemente di diritti che assumono valore in funzione di vicende storiche relative a ciascuna singola squadra, e che dunque per definizione di ipotesi acquistano valore economico in funzione della capacità della squadra medesima di mantenere nel tempo notorietà ed affezione da parte del pubblico», D. Sarti, *Gestione individuale e collettiva di diritti su eventi sportivi*, Cit., pag. 147.

²²⁶ «l'insieme di programmi audiovisivi originali, di durata non inferiore alle otto ore settimanali, distribuito anche all'estero su qualsiasi piattaforma distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente alla attività sportiva e societaria dell'organizzatore dell'evento, che concede in esclusiva al fornitore di contenuti l'uso del proprio marchio e della propria immagine, veicolati su qualsiasi mezzo di comunicazione in chiaro o a pagamento», art. 2 co. 1 lett. b.

²²⁷ «Sono riservate agli organizzatori degli eventi autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione sui canali tematici ufficiali della sintesi, della replica, e delle immagini salienti relativi agli eventi cui gli stessi partecipano», art. 4 co. 3.

Tale distinzione continua ad essere veritiera fintanto che all'art.2 del Regolamento della Lega Calcio vengono definiti alcuni prodotti come "monotematici", ossia «*esclusivamente dedicati ed esclusivamente riferibili alle vicende sportive di una singola società o di un suo specifico tesserato, con riguardo, tali vicende, a manifestazioni ufficiali*». Tuttavia, perde valore nel momento in cui il prodotto secondario assume la qualifica di "collettivo", cioè non riferibile un singolo *club*. Un esempio di prodotto collettivo sono gli *highlights* di un'intera giornata di campionato il cui esercizio è attribuito alla Lega.

2.4.4 La commercializzazione dei diritti audiovisivi

Con l'art.6 si apre la parte del Decreto, il Capo II, dedicata alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi. Ai sensi dell'art.6 l'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare le Linee Guida che costituiscono «*il documento con il quale l'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare la disciplina delle procedure di vendita dei diritti audiovisivi sportivi*»²²⁸ garantendo ai partecipanti alle procedure competitive (art.7) condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.²²⁹

Con il primo principio enunciato all'art.6, cioè quello di non discriminazione, il Legislatore ha voluto fare riferimento all'art. 5 co.1 let. f) TUSMA²³⁰ che, nell'ambito dei principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza²³¹, prevede «*l'obbligo per le emittenti, anche radiofoniche digitali, e per i fornitori di servizi di media a richiesta di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento di programmi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti*»²³².

²²⁸ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 595.

²²⁹ Art. 6 co.1

²³⁰ Testo Unico dei servizi di media audiovisivi

²³¹ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 599

Tale principio implica, ove possibile, una sorta di obbligo ad offrire (“*may offer*”) a tutti coloro che intendano partecipare e, alla luce del principio di neutralità tecnologica (“*neutral platform*”) assume maggior valore nell’ambito della competizione tra diverse piattaforme. Pertanto, a tutte le piattaforme e a tutti gli operatori spetta lo stesso trattamento regolamentare, è discrezione dell’utente scegliere poi la migliore offerta sul mercato in base alle proprie esigenze.²³³

Invece, il principio della “trasparenza” viene rispettato mettendo a disposizione di tutti i partecipanti le informazioni e i dati relativi alla procedura di commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi.

Per quanto riguarda il principio di “equità”, il Legislatore ha avuto premura di assicurare che nessuno dei partecipanti ricevesse ingiustificati vantaggi rispetto ai *competitors*, come potrebbe accadere per esempio in caso di applicazione di condizioni oggettivamente diverse (per prezzo, qualità, termini di pagamento) ai rapporti commerciali tra diversi contraenti.

Occorre sottolineare che tali principi sono considerati in senso assoluto e non possono essere derogati in alcun modo dalle Linee Guida, né essere variamente disapplicati all’interno dell’intera procedura di vendita.²³⁴

Una volta determinate, le Linee Guida devono, in primo luogo, essere deliberate per ciascuna competizione, dall’assemblea di categoria delle società sportive partecipanti alla competizione medesima²³⁵, cioè la Lega Calcio, con le maggioranze previste al comma 2 dell’art.6. In seguito, devono essere approvate dalle Autorità Indipendenti (AGCOM e AGCM) entro sessanta giorni dal recepimento delle stesse dopo aver verificato, per i rispettivi profili di competenza, la conformità delle Linee Guida ai principi e alle disposizioni del Decreto.²³⁶

²³² Art. 5 co.1 let. f) TUSMA

²³³ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 599

²³⁴ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit.,600

²³⁵ Art 6. co. 2, d.lgs. 9/2008

²³⁶ Art. 6 co.6, d.lgs. 9/2008

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.6, le Linee Guida devono inoltre individuare:

- 1) i diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli eventi e il periodo temporale dopo il quale è possibile esercitarli²³⁷;
- 2) le modalità di esercizio dei diritti di trasmissione in diretta delle immagini correlate²³⁸;
- 3) le modalità di produzione audiovisiva e i relativi costi, nonché gli standard qualitativi ed editoriali richiesti alle produzioni audiovisive²³⁹.

Il comma 5 del Decreto ha suscitato diverse perplessità perché sembrerebbe che in tale fattispecie è possibile ravvisare una forma di vendita rientrante nelle c.d. pratiche leganti o vendite gemellate, c.d. vendite *tying* intese come “*the act of binding things together*” che, in quanto subordinano la conclusione di un contratto all'accettazione di prestazioni ulteriori e ultronee e separabili rispetto all'oggetto del contratto stesso, rappresentano accordi anticoncorrenziali e, pertanto, contrarie agli art. 101 e 102 TFUE²⁴⁰.

Sebbene tale pratica sia contraria alla normativa concorrenziale²⁴¹, sembra trovare nell'art. 6 comma 5 del Decreto una qualche forma di legittimazione. Difatti, l'art. 5 così recita:

²³⁷ Art 6 co.3, d.lgs. 9/2008

²³⁸ «*le immagini filmate all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo l'evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, in sala stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al campo di gioco, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell'evento*», art. 2 co. 1 lett. m.

²³⁹ Art 6 co.4, d.lgs. 9/2008

²⁴⁰ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 611

²⁴¹ «*vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una parte sua rilevante ed è inoltre vietato: [...] d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi*», art. 3 l. n. 287/90.

«Al fine di valorizzare i diritti audiovisivi relativi agli eventi del campionato di calcio di Serie B e di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione degli stessi, l'assemblea di categoria delle società sportive partecipanti al campionato di calcio di Serie A favorisce modalità di commercializzazione integrata dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio di Serie A e di Serie B, ferme restando le disposizioni dell'articolo 3 in materia di titolarità dei diritti audiovisivi in capo all'organizzatore di ciascuna competizione e agli organizzatori degli eventi che fanno parte della competizione medesima, nonché le disposizioni del Titolo III in materia di ripartizione delle risorse²⁴²».

Dalla lettura della disposizione è evidente l'obiettivo puramente "politico" relativo alla necessità di agevolare la vendita dei diritti di serie B, anche al fine di tutelare gli interessi di utenti e tifosi, mediante una commercializzazione integrata con i diritti audiovisivi del campionato di serie A²⁴³. Tuttavia, a differenza di una vera e propria vendita *tying*, non è previsto alcun obbligo di vendita aggregata, né la stessa viene consentita *ex lege* in violazione della normativa *antitrust*.²⁴⁴ Ai sensi di un parere inviata al Governo il 18 novembre 2007 dall' AGCM si tratterebbe di una raccomandazione non vincolante rivolta agli acquirenti circa la possibilità di vendita congiunta sempre al fine di tutelare gli interessi degli utenti-tifosi. Difatti, dal momento che il campionato di Serie B possiede un valore che non è minimamente paragonabile a quello della serie A, al punto che lo stesso Decreto ritiene non costituisca un evento *premium*, sarebbe estremamente importante stabilire una "modalità di commercializzazione integrata" per poter

²⁴² Art 5, d.lgs. 9/2008

²⁴³ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, 611

²⁴⁴ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, 612

approfittare dell'”effetto traino”²⁴⁵ che una manifestazione di sicuro richiamo, quale è la Serie A, rappresenta per il potenziale pubblico televisivo.²⁴⁶

Per quanto riguarda invece l'offerta dei diritti audiovisivi, l'art.7 prevede, ai primi tre commi, tre regole generali:

- 1) una soggettiva, relativa all'obbligo di offerta a tutti gli operatori della comunicazione²⁴⁷ di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive;²⁴⁸
- 2) una temporale, relativa all'obbligo di procedere all'offerta dei diritti audiovisivi con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio della competizione;²⁴⁹
- 3) e infine, una oggettiva relativa all'autonomia dell'organizzatore della competizione circa il numero di diritti da commercializzare e cioè il contenuto principale dei diritti audiovisivi²⁵⁰;

Per quanto riguarda la prima regola, occorre rilevare che il Legislatore utilizza il verbo “offrire” e non licenziare poiché l'organizzatore non ha l'obbligo di vendere i diritti audiovisivi a “tutti gli operatori” di “tutte le piattaforme”, ma soltanto un obbligo di mettere a disposizione degli operatori tali diritti.²⁵¹Tale disposizione risulta essere

²⁴⁵ Ad esempio, mediante un'organizzazione dei calendari che evita lo svolgimento in simultanea di partite delle due competizioni. Questo è quello che si verifica attualmente dal momento che la serie B gioca di sabato pomeriggio, mentre le partite dei serie A sono spalmate tra il sabato, la domenica e, in alcuni casi, il lunedì

²⁴⁶ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, 613

²⁴⁷ «il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all'evento, nonché il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica», art. 2 co. 1, lett. z.

²⁴⁸ Art.7 co.1 d.lgs. 9/2008

²⁴⁹ Art.7 co.2 d.lgs. 9/2008

²⁵⁰ Art.7 co.3 d.lgs. 9/2008

²⁵¹ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 616

perfettamente in linea con il principio di “non discriminazione”, di cui è stato accennato con riferimento alle Linee Guida (art.6). Infatti, il principio è volto a tutelare la concorrenza non solo tra piattaforme diverse, ma anche all’interno della medesima piattaforma, consentendo così agli operatori di poter partecipare alla procedura predisposta per l’acquisizione delle licenze dei diritti audiovisivi.

Ai sensi della seconda regola, l’offerta deve avvenire con un anticipo, considerato congruo, di almeno un anno²⁵² rispetto alla data d’inizio della competizione. Questo perché, in primo luogo, le Autorità hanno rilevato che un brevissimo periodo per l’approvazione delle Linee Guida non consente di verificare e controllare le regole e i criteri fissati nelle Linee Guida stesse ai fini della tutela della concorrenza²⁵³. In secondo luogo, perché deve essere consentito alla Lega Calcio di poter ripetere due o tre volte, in un breve lasso di tempo, le “diverse” procedure competitive prima dell’applicazione della disciplina dei diritti invenduti. Infine, perché deve essere data la possibilità agli operatori «di analizzare le Linee Guida, studiare il mercato e fare offerte congrue, serie e ben circostanziate, verificare le condizioni minime di partecipazione, anticipare le eventuali proposte dei concorrenti»²⁵⁴.

Occorre ora domandarsi che natura abbia la procedura competitiva indicata all’art.7. Le Autorità hanno escluso la possibilità, prospettata da alcuni studiosi, di interpretare le “procedure competitive” come se il Legislatore avesse “costruito” un sistema ad

²⁵² La delibera n. 307/08/CONS, “Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 recante la ‘Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse’”, in Gazz. Uff., n. 148 del 26 giugno 2008, specifica all’articolo 4, comma 1, che «per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi successivi alla fase di prima applicazione l’organizzatore della competizione deve predisporre le Linee Guida almeno dodici mesi prima dell’inizio di ciascuna competizione sportiva».

²⁵³ In tal senso l’AGCM nella segnalazione a governo del 13 settembre 2008

²⁵⁴ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 618

evidenza pubblica sottoposto al controllo del giudice amministrativo²⁵⁵. Infatti, la natura civilistica dei rapporti negoziali non viene meno semplicemente a causa del fatto che le procedure competitive vengono sottoposte al controllo delle due Autorità. Mentre il Legislatore si è limitato a delegare alle due Autorità Indipendenti forme di vigilanza e controllo *ex ante* ed *ex post*, andrebbe rilevato che in altre realtà europee (come la *Bundesliga* o la *Premier League*) queste forme di controllo vengono svolte direttamente dalla Commissione Europea.²⁵⁶

Quanto alla terza regola, infine, l'art. 7 co.3 afferma che «*l'organizzatore della competizione non è tenuto a commercializzare le dirette relative a tutti gli eventi della competizione. Le linee guida di cui all'art.6 indicano il numero minimo delle dirette destinate alla commercializzazione*»²⁵⁷.

Tale regola è stata oggetto di numerose critiche a causa dell'eccessiva libertà riconosciuta all'organizzatore della competizione circa la "quantità" di prodotto da immettere nel mercato.²⁵⁸In realtà per la *Premier League* costituisce una prassi mettere in vendita il

²⁵⁵ Tale tesi è stata espressa da Bartolini, nel corso del Convegno di Bologna del 4 giugno 2008, *Lo sport in tv-la nuova disciplina dei diritti audiovisivi sportivi*, secondo cui, in base alle nuove disposizioni del Decreto, non si deve parlare di licenza di diritti, ma di veri e propri atti di concessione amministrativa di beni pubblici. Secondo tale ricostruzione, il ruolo della Lega Calcio si trasformerebbe in un vero e proprio servizio pubblico in quanto portatore di interessi dei singoli club, che si sostanzierebbero nell'equilibrio competitivo e negli scopi di natura mutualistica.

²⁵⁶ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 618 e 619

²⁵⁷ Art.7 co.3 d.lgs. 9/2008

²⁵⁸ «*la Lega è in principio libera di fissare a proprio piacimento [...] il numero minimo di partite in diretta da vendere sul mercato. Una scelta tanto più delicata in quanto capace di riverberarsi anche sulla possibilità, per le singole squadre, di commercializzare direttamente i diritti rimasti invenduti secondo le modalità indicate dalle citate Linee Guida (art. 11, comma 3) [...]. Il rischio di comportamenti abusivi da parte dell'organizzatore della competizione appare rafforzato dalla possibilità, per quest'ultimo, di strutturarsi verticalmente lungo tutta la catena del valore in modo da sfruttare in proprio i diritti televisivi che la novella gli attribuisce in esclusiva. La facoltà di contingentare l'offerta delle dirette, prevista dal combinato disposto degli articoli 7, comma 3 e 11, comma 4, consente infatti alla Lega di riservare a sé stessa lo sfruttamento di una quota "a piacere" dei contenuti più pregiati*». così G. Olivieri, *La nuova disciplina del calcio "guardato" tra concorrenza e regolazione*, AIDA, 2008, 164-165.

numero minimo di diretta e la Commissione non è mai intervenuta per contestarle tale facoltà.

Dunque, lo scopo del Legislatore è stato quello di mettere in condizione l'organizzatore della competizione di poter decidere come rendere il prodotto maggiormente appetibile non solo dal punto di vista della quantità, ma anche della qualità. Tale interesse è perfettamente aderente con il principio generale espresso dall'art. 6 co.1 ai sensi del quale "non si deve vendere tutto il calcio a tutti gli operatori", ma occorre mettere tutti gli operatori nelle condizioni di poter acquisire il calcio, nel rispetto delle regole e i principi espressi dal Decreto e del diritto della concorrenza. Va comunque rilevato che il Legislatore ha previsto un doppio sistema di controllo: mediante le Linee Guida *ex ante* e un intervento da parte delle due Autorità *ex post*. Infatti, le Linee Guida devono indicare un numero minimo di dirette destinate alla negoziazione e, qualora tale numero sia ritenuto non sufficiente, è previsto un intervento da parte delle due Autorità.²⁵⁹

2.4.5 Il ruolo dell'Advisor

La norma di cui all'art.7 co.7 si occupa di disciplinare quella particolare figura del "sistema Melandri" che è l'Advisor. Infatti, ai sensi del co.7 «*qualora l'organizzatore della competizione, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, sia in ambito nazionale che internazionale, intenda costituire una o più società con funzioni di advisor, la partecipazione a tale società è vietata agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti che partecipano alle procedure competitive per l'assegnazione dei predetti diritti, nonché ai soggetti che operano in qualità di advisor dell'organizzatore della competizione*»²⁶⁰.

Nell'ambito di tale decreto il concetto di *advisor* non coincide con quello di consulente, ma è quel soggetto che si integra con il processo di vendita dei diritti audiovisivi

²⁵⁹ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 621-622

²⁶⁰ Art.7 co.3 d.lgs. 9/2008

assumendone su di sé una parte, sia in termini di attività di strategia commerciale, sia in termini di condivisione del rischio imprenditoriale della vendita.²⁶¹

È possibile ritenere che l'art.7 comma7 costituisca una norma emergenziale, una sorta di *extrema ratio* che consente alla Lega di costituire una “società di *advisor* interna” nel caso in cui non sia possibile individuare un soggetto esterno al fine di ottenere i relativi servizi e tentare di commercializzare grazie ad un altro soggetto, ovvero ad un nuovo soggetto.²⁶²

Con particolare riferimento ai diritti audiovisivi del campionato di Serie A, le funzioni dell'*advisor* non si sono limitate a quelle di consulenza nella predisposizione della strategia di commercializzazione, ma ha assunto anche altre importanti funzioni in quanto soggetto in grado di assumere un'obbligazione più intensa rispetto al risultato della vendita, fornendo una garanzia di buon esito. Tale funzione di “stabilizzazione finanziaria” ha consentito alla Lega di essere maggiormente competitiva nel mercato.²⁶³

2.4.6 Le diverse modalità di vendita e la formazione dei pacchetti

Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale è dedicata l'intera Sezione II che si apre con l'art.8 ai sensi del quale «*L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi mediante più procedure competitive, ai fini dell'esercizio degli stessi per singola piattaforma ovvero mettendo in concorrenza le diverse piattaforme, ovvero con entrambe le modalità*»²⁶⁴. Tale norma prevede una serie di obblighi per l'organizzatore della competizione relativi alla predisposizione dei pacchetti e della offerta conseguente.

²⁶¹ D. Bianchi ed E. Morelli, *I diritti audiovisivi sportivi in ambito internazionale (nuove prospettive dopo la recente modifica del decreto Melandri)*, in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 2023, 22

²⁶² D. Bianchi ed E. Morelli, *I diritti audiovisivi sportivi in ambito internazionale (nuove prospettive dopo la recente modifica del decreto Melandri)*, cit., 22

²⁶³ D. Bianchi ed E. Morelli, *I diritti audiovisivi sportivi in ambito internazionale (nuove prospettive dopo la recente modifica del decreto Melandri)*, cit., 23

²⁶⁴ Art.8 d.lgs. 9/2008

Nel titolo della Sezione II si fa riferimento al “mercato nazionale” dei diritti audiovisivi, cioè il mercato di riferimento che assume rilevanza da un punto di vista concorrenziale. Le Autorità antitrust, sia nazionali sia comunitarie, hanno evidenziato l’esistenza di due distinti mercati di riferimento:

- Il mercato a monte, c.d. *up stream*, costituito dai club e dalle leghe;
- Il mercato a valle, c.d. *down stream*, composto da operatori televisivi e di *new media* e che è a sua volta suddiviso in “mercato in chiaro” (o di “raccolta pubblicitaria”) e “mercato a pagamento”

Il Decreto, dunque, si limita a seguire l’evoluzione tecnologica del mercato di riferimento non facendo altro che “fotografarlo” come oggi si presenta, ossia articolato su più piattaforme.²⁶⁵

Alla luce del primo comma dell’art.8, l’organizzatore «è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi mediante più procedure competitive»²⁶⁶.

Occorre innanzitutto sottolineare come, in questo caso, il Legislatore ha inteso lasciare piena libertà all’organizzatore circa la qualità e la quantità di diritti audiovisivi da immettere nel mercato non operando distinzioni tra diritti primari o secondari, né tra diritti esclusivi o non esclusivi. Tale autonomia negoziale incontra un unico limite nella protezione accordata dal Legislatore alla legittima aspettativa degli acquirenti a che la procedura di vendita si svolga nel modo più trasparente possibile. Per tali ragioni sono state previste procedure competitive che si aprono con l’approvazione delle Linee Guida e si concludono con l’assegnazione dei diritti audiovisivi al miglior offerente sul mercato.²⁶⁷

Tuttavia, nell’ambito di ciascuna procedura competitiva, è riconosciuta una certa autonomia all’organizzatore della competizione sia circa i “periodi temporali di vendita”, sia relativamente alle “modalità di vendita”.

Nello specifico, è consentito:

²⁶⁵ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 643

²⁶⁶ Art.8 co. 1 d.lgs. 9/2008

²⁶⁷ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 646

- a) Vendere per “singola piattaforma” mediante la previsione di apposite procedure competitive calibrate in relazione alle diverse piattaforme
- b) Mettere in concorrenza le diverse piattaforme predisponendo più pacchetti, ex co.2 art.8, al fine di consentire a diversi operatori di acquisire le licenze di trasmissione nel rispetto dell’art. 9 co.4 (c.d. *no single buyer rule*)
- c) Operare con entrambe le modalità

Appare evidente la differenza tra le diverse modalità di vendita. Infatti, nel caso di vendita per singola piattaforma le preoccupazioni dal punto di vista concorrenziale sono meno rilevanti poiché, alla fine, verrà predisposto un pacchetto per ciascuna piattaforma «*in modo coerente con il numero delle diverse piattaforme disponibili*»²⁶⁸, così soddisfacendo, almeno, un operatore per ciascuna piattaforma.

Lo stesso non accade per la c.d. “vendita multipiattaforma”. In questo caso, infatti, è maggiore il rischio che un unico operatore acquisti tutto il prodotto calcio (ad esempio tutte le dirette del Campionato di Serie A da trasmettere su tutte le piattaforme) facendo venir meno il principio del pluralismo degli operatori. Un simile rischio diverrebbe concreto nel caso in cui il prodotto venduto fosse unico e, di conseguenza, l’emittente aggiudicatrice sarebbe l’unica a trasmettere quei contenuti, accaparrandosi così un diritto di esclusiva sugli eventi trasmessi.²⁶⁹ In verità, il Legislatore ha previsto un obbligo, a carico dell’organizzatore della competizione, di “frazionamento” del complesso di diritti audiovisivi relativi alla competizione, al fine che nessun operatore possa aggiudicarsi tutti i pacchetti relativi alla medesima competizione.

Pertanto, nell’ambito della vendita per singola piattaforma il principio di pluralità degli operatori si sostanzia con una competizione tra piattaforme, mentre con la vendita “multipiattaforma” tale principio si sostanzia con una competizione tra operatori, i quali vengono messi in condizione di acquisire uno tra pacchetti predisposti dall’organizzatore.²⁷⁰

²⁶⁸ AGCM, SR9, *Approvazione Linee Guida della Lega Nazionale Professionisti*, del 1° luglio 2009

²⁶⁹ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 650

²⁷⁰ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 657

Il comma 3 dell'art. 8 prevede un altro obbligo gravante sull'organizzatore della competizione ossia l'equilibrio nella formazione dei pacchetti. Tuttavia, il Legislatore non si limita a richiedere che i pacchetti siano tra loro equilibrati, ma richiede anche che all'interno di ciascun pacchetto vi siano «*gli eventi di elevato interesse per gli utenti*». Si tratta ovviamente di una norma *antitrust* volta a tutelare gli operatori più deboli dal rischio di comportamenti collusivi dei concorrenti con l'organizzatore, come ad esempio potrebbe avvenire nel caso in cui all'interno di un pacchetto vengano inseriti tutti gli eventi più rilevanti delle competizioni, rendendolo conseguentemente appannaggio degli operatori aventi più forza sul mercato.

Tutto ciò non vuol dire che i pacchetti debbano essere uguali “tra loro”, potendo, infatti, essere anche disomogenei sia come contenuto sia come prezzo.²⁷¹ Infatti, con tale obbligo si vuole assicurare un “elevato interesse” sia per gli operatori sia per il pubblico al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti all'interno del mercato.

Una volta determinato il contenuto dei pacchetti, ai sensi dell'art. 8 co.4, l'organizzatore deve fissarne il prezzo minimo «*al di sotto del quale, previa comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può decidere di revocare l'offerta*»²⁷².

Sebbene la norma faccia riferimento al prezzo di “ciascun pacchetto”, nulla sembra impedire all'organizzatore della competizione di stabilire un prezzo complessivo che si riferisca alla vendita della totalità dei pacchetti, in conformità al raggiungimento del “miglior risultato” economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi.²⁷³

Qualora l'organizzatore non riuscisse ad allocare in maniera ottimale tutti i pacchetti offerti (a prescindere dal tipo di vendita), in base a quanto affermato dal comma 4 dell'art.8, esso avrebbe la facoltà di revocare l'intera offerta e di procedere o mediante trattative private con gli operatori interessati, ovvero con l'avvio di una nuova procedura

²⁷¹ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 660

²⁷² Art.8 co.4 d.lgs. 9/2008

²⁷³ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 660-661

competitiva che preveda dei prezzi minimi più bassi sia per i singoli pacchetti sia per la totalità degli stessi.

Tuttavia, l'organizzatore della competizione non ha piena libertà nella fissazione dei prezzi. Innanzitutto, come è stato evidenziato dall'AGCM nella delibera di approvazione delle linee guida del basket, i prezzi applicati dall'organizzatore della competizione non devono essere "irragionevolmente alti": «*il prezzo minimo dovrà essere indicato nell'invito a offrire ed individuato secondo ragionevolezza, dal momento che un prezzo minimo ingiustificatamente elevato potrebbe vanificare la finalità pro concorrenziale della procedura*»²⁷⁴, altrimenti, sostiene l'Autorità, si potrebbe impedire ad alcuni operatori di partecipare alla gara.²⁷⁵

Inoltre, spetta all'organizzatore impedire che vengano venduti pacchetti dal contenuto identico a prezzi differenti al fine di evitare discriminazioni tra gli operatori della comunicazione.

Nel caso di "vendita per singola piattaforma", come anticipato, un singolo operatore acquisisce i diritti in esclusiva di certo pacchetto su una certa piattaforma. Tale esclusiva, però, non può essere considerata "assoluta", dal momento che quello stesso evento può essere riprodotto su piattaforme diverse (satellite, digitale terrestre, IPTV). Qualora l'organizzatore delle competizioni applicasse prezzi discriminatori tra i pacchetti utilizzando tale procedura, con conseguenze sui prezzi praticati agli utenti, non rispetterebbe il principio di neutralità tecnologica, potendo questi ultimi liberamente scegliere di seguire l'evento sportivo su questa o quella piattaforma.

Nel caso di vendita "multipiattaforma" tali effetti si verificherebbero in egual modo con l'unica differenza che andrebbero ad intaccare anche la concorrenza infra-piattaforma. Logicamente possono esistere delle ragioni, valide ed obiettive, che possano giustificare una diversità di prezzi a fronte del medesimo contenuto, ma devono essere previamente

²⁷⁴ AGCM, SR8, *Approvazione Linee Guida della Lega Basket, del 23 marzo 2009*, concetto ribadito poi in AGCM, SR9, *Approvazione Linee Guida della Lega Nazionale Professionisti, del 1° luglio 2009*.

²⁷⁵ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 663

esplicitate nelle Linee Guida della procedura competitiva e comunicate tempestivamente alle Autorità di settore.²⁷⁶

2.4.7 I diritti invenduti o non esercitati

Occorre ora analizzare l'ipotesi, che potremmo definire "patologica", in cui i diritti audiovisivi rimangano invenduti, ossia quando l'invito a offrire dell'organizzatore non viene seguito da alcuna formulazione di interesse da parte delle emittenti televisivi. Tale circostanza viene disciplinata dall'art. 11 co 3 che «*consente all'organizzatore dell'evento, nell'ambito delle sue autonome iniziative commerciali di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) della Legge Delega²⁷⁷, di commercializzarli o distribuirli direttamente attraverso il proprio canale tematico*».²⁷⁸

In questo caso, l'art. 11 co.3²⁷⁹, attribuisce all'organizzatore dell'evento, ossia il *club* che ospita la partita, la facoltà di commercializzare i diritti che sono rimasti invenduti

²⁷⁶ «*Le condizioni dissimili di prezzo per prestazioni equivalenti devono essere valutate tenendo conto della struttura del mercato, del grado di sviluppo delle diverse tecnologie trasmissive, dell'effettivo grado di concorrenzialità su una piattaforma trasmissiva, della differente tipologia di utenza media, etc., elementi in grado di giustificare la diversità di trattamento di prezzo. Ad esempio, tuttora esiste una forte disparità tecnologica e di penetrazione tra il satellite e il digitale terrestre, che rende obiettivamente giustificabile una diversità di trattamento, sotto il profilo del prezzo, tra i soggetti che operano sull'una o sull'altra piattaforma*», così E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 664-665.

²⁷⁷ «*La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri: a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di adottare auto- nome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione sportiva*», Legge Delega, articolo 1, comma 3, lettera a)

²⁷⁸ Relazione Illustrativa del Decreto

²⁷⁹ «*Le linee guida di cui all'articolo 6 disciplinano le modalità di commercializzazione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti in modo da consentire anche all'organizzatore dell'evento di*

congiuntamente e in concorrenza con l'organizzatore della competizione.²⁸⁰ In precedenza (supra 2.4.3) si è detto che l'art.3 prevede la contitolarietà dei diritti audiovisivi e che, ai sensi dell'art.4, l'esercizio di tali diritti spetta all'organizzatore della competizione. In questo caso invece, data l'eccezionalità dell'ipotesi che alcuni diritti restino invenduti, l'esercizio in esclusiva, attribuito all'organizzatore della competizione, viene degradato ad un regime di "non esclusiva"²⁸¹ consentendo sia che il prodotto televisivo resti fruibile per gli utenti e, allo stesso tempo, che quest'ultimo possa essere sfruttato parallelamente dai *club* andando a minare il monopolio naturale della Lega, al fine di garantire velocità e sicurezza nella contrattazione.²⁸²

Inoltre, la norma non si preoccupa di distinguere tra diritti di natura primaria e diritti di natura secondaria, consentendo ai *club* di poter vendere indistintamente tutti i diritti relativi alle partite in cui la propria squadra partecipa, dunque sia in casa che in trasferta²⁸³.

Qualora talune dirette non siano oggetto di commercializzazione per scelta dell'organizzatore della competizione, ai sensi del co.4 dell'art.11, non trova applicazione la disciplina appena esposta. Tale precisazione si è resa necessaria al fine di evitare che la discrezionalità dell'organizzatore che, come detto può scegliere quanto prodotto

commercializzarli o di esercitarli direttamente attraverso il proprio canale tematico ufficiale, relativamente ai soli eventi ai quali la propria squadra partecipa», art. 11 co.3 Decreto Melandri Gentiloni

²⁸⁰ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 688

²⁸¹ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 689

²⁸² «Non credo quindi che il diritto in esame abbia titolo nella disponibilità dello stadio: perché in tale prospettiva non comprenderei la sua subordinazione alla offerta senza successo di licenze in forma centralizzata. Vero è che esso parrebbe riconosciuto solo alla squadra ospitante, non anche a quella ospitata. La spiegazione di questa titolarità può essere tuttavia ricercata nell'interesse a favorire la velocità e la sicurezza delle contrattazioni. Già si è visto infatti che il diritto di trasmissione di eventi invenduti sembra licenziabile a qualsiasi operatore della comunicazione, e perciò non solo su canali tematici», in tal senso D. Sarti, *Gestione Individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi*, Cit., 129

²⁸³ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 692

immettere nel mercato, possa essere compromessa da un eventuale obbligo a suo carico di vendere “tutto il calcio”.²⁸⁴

Occorre quindi tenere ben distinte le due ipotesi:

- Il caso di vendita fallita che, ai sensi dell’art.11 co.3, legittima le pretese dei club;
- Il caso di vendita che potremmo definire “inesistente” che si verifica quando le procedure competitive non sono mai iniziate per scelta dell’organizzatore della competizione

Dal momento che il mercato dei diritti audiovisivi sportivi è alimentato e sorretto dall’interesse che i tifosi dimostrano per l’evento sportivo, come risulta dal numero di abbonamenti alle *pay tv* e ai canali tematici dei vari club, il Legislatore si è preoccupato di proteggere gli interessi dell’utente²⁸⁵ alla fruizione audiovisiva degli eventi sportivi, comunque e in ogni modo.

Al fine di “garantire la fruizione”, il Legislatore, da una parte ha disciplinato non solo l’ipotesi dei diritti invenduti (art. 11 co.3), ma anche quella del “mancato esercizio dei diritti” (art.11 co.4), dall’altra parte, qualora si verificano tale ipotesi, ha previsto un trattamento di favore per le emittenti locali in quanto hanno un “contatto diretto” con il territorio, da intendersi sia come popolazione locale sia come tifoseria della squadra che rappresenta il territorio.²⁸⁶

Dunque, ai sensi dell’art. 12, qualora si verificano ipotesi di mancato esercizio dei diritti da parte di quelle emittenti che si sono rese assegnatarie degli stessi, l’organizzatore ha l’obbligo di attivarsi per permettere l’acquisizione dei diritti non ancora esercitati ad altri operatori della comunicazione, ovviamente ad eccezione di quei diritti relativi alle dirette non commercializzabili per scelta dell’organizzatore.

²⁸⁴ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 696

²⁸⁵ È utente «il consumatore finale che, attraverso l’accesso ad una piattaforma distributiva, fruisce dei prodotti audiovisivi», art.2 let. dd)

²⁸⁶ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 710

In questo caso, il Legislatore, al fine di evitare complicazioni relative alla restituzione del corrispettivo già pagato, ha scelto di non “spogliare” l’assegnatario del diritto non esercitato, ma ha configurato un vero e proprio obbligo giuridico a carico dell’organizzatore della competizione che si sostanzia nell’effettuazione di una nuova vendita, ad altri operatori della comunicazione, di quei diritti che non sono stati esercitati dall’assegnatario, eventualmente attraverso una nuova procedura competitiva o una nuova assegnazione, e ciò a prescindere dal fatto che il mancato esercizio sia stato totale o parziale.²⁸⁷

Tale onere di vendita, tuttavia, non deve essere inteso come un “ricatto” nei confronti dell’organizzatore della competizione. Infatti, al fine di evitare che tale obbligo possa danneggiare gli interessi economici dell’organizzatore della competizione è previsto che quest’ultimo sia costretto a vendere, ma soltanto ad un “equo corrispettivo” che sarà chiaramente inferiore alla cifra corrisposta in precedenza dall’assegnatario non esercitante. La determinazione dell’equo corrispettivo viene rimessa alle valutazioni delle Autorità Indipendenti nell’ambito dei poteri ad essi conferiti, e cioè la vigilanza *ex ante*, al momento dell’adozione Linee Guida e il controllo *ex post*, in caso di eventuale contestazione.²⁸⁸

Inoltre, come anticipato, in forza dell’art. 12 co.2 le Linee Guida devono, inoltre, prevedere *«forme di agevolazione a favore delle emittenti locali per consentire l’acquisizione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti o dei diritti audiovisivi non esercitati, in modo da garantire la fruibilità degli eventi della competizione in ambito locale, a prezzi commisurati al bacino di utenza»*²⁸⁹. Tuttavia, il Legislatore non specifica quali siano le “forme di agevolazione” da indicare nelle Linee Guida né i criteri necessari per determinarle, riservando, dunque, ampia discrezionalità all’organizzatore della competizione, specificando solo che i prezzi debbano essere commisurati al bacino

²⁸⁷ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 710-711

²⁸⁸ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 712

²⁸⁹ Art.12 co.2 d.lgs. 9/2008

d'utenza, ossia al rapporto tra il numero dei tifosi della società organizzatrice dell'evento e il livello medio dei telespettatori di quella data emittente locale.²⁹⁰

2.4.8 Le piattaforme emergenti

Come è stato ripetuto più volte, tra i principi ispiratori del decreto Melandri, affianco alla tutela dell'equilibrio competitivo del Campionato di Serie A e alla logica del massimo profitto nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, troviamo la tutela del diritto alla concorrenza. Pertanto, appare del tutto coerente la scelta del Legislatore di dedicare l'intera Sezione IV del Capo II alle piattaforme emergenti (art.14) e alla piattaforma radiofonica (art.15) dal momento che esse detengono senza dubbio una posizione di second'ordine nel mercato dei diritti audiovisivi.

Il compito di individuare le piattaforme emergenti spetta all'AGCOM che, periodicamente e con cadenza biennale, si occupa di segnalarle. L'Autorità nel corso degli anni ha utilizzato essenzialmente due criteri per individuare le piattaforme emergenti:

- Il criterio c.d. "economico" basato unicamente sulla quantità di utenti di cui di norma dispone ciascuna piattaforma
- Il criterio c.d. "tecnologico" basato invece sul livello di evoluzione tecnologica raggiunto. Ai fini della definizione di "piattaforma emergente"²⁹¹ sembra opportuno prediligere tale criterio.

Pertanto, nell'ambito delle piattaforme emergenti potrebbero esser inserite quelle piattaforme che, sebbene siano longeve e con una tecnologia stabile, per ragioni interne al mercato in cui operano²⁹², non riescono ancora a raggiungere un livello di utenza considerato accettabile.

²⁹⁰ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 713

²⁹¹ «La piattaforma dovrebbe potersi dire "emergente" soltanto quando la sua tecnologia infrastrutturale è in fase di primo sviluppo e quando la medesima tecnologia rappresenta un positivo miglioramento per il settore, per il Paese, per gli utenti» E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 743

Senza dubbio tale misura è volta a favorire la c.d. convergenza tecnologica tra i vari operatori della comunicazione che costituisce un corollario del principio della neutralità tecnologica il quale, come si è più volte detto, impone un approccio non discriminatorio all'uso delle tecnologie lasciando al mercato la facoltà di deciderne la combinazione

²⁹² «Ciascuna piattaforma è analizzata sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista economico, tenendo conto del fatto che, mentre il primo tipo di valutazione - in virtù della diffusione internazionale delle nuove tecnologie, può essere svolto a livello generale, ovvero può prescindere dalle specificità del mercato italiano, la valutazione di tipo economico deve necessariamente essere riferita al contesto di mercato italiano.

Si è tenuto altresì conto del fatto che, se è vero che una piattaforma che è emergente dal punto di vista tecnologico lo è anche dal punto di vista economico, non necessariamente è vero il contrario; in altri termini, una piattaforma che dal punto di vista tecnologico non può essere considerata emergente, può essere considerata tale dal punto di vista economico.

In particolare, l'Autorità ritiene appropriato utilizzare i seguenti elementi per valutare se una piattaforma debba essere considerata emergente dal punto di vista tecnologico:

- *Data di definizione dello standard (aperto o proprietario) relativo alla tecnologia su cui si basa la piattaforma;*
- *Grado di maturità ed evoluzione della tecnologia/standard;*
- *Evoluzione delle reti, infrastrutture e terminali riceventi;*

In base a tali indicatori ciascuna piattaforma viene considerata come "Emergente", in "Transizione" o "Consolidata" dal punto di vista tecnologico.

Per quanto riguarda l'analisi economica, l'Autorità ritiene appropriato utilizzare i seguenti elementi per valutare se una piattaforma è emergente:

- *Anno del lancio della prima offerta;*
- *Caratteristiche dell'offerta;*
- *Livello di diffusione della piattaforma;*
- *Ricavi per piattaforma (da offerte a pagamento e raccolta pubblicitaria).*

In base a tali indicatori ciascuna piattaforma viene considerata come in fase di "Avvio", di "Maturità" o di "Declino", dal punto di vista economico. Dall'analisi congiunta degli indicatori di tipo tecnologico ed economico, l'Autorità considera condizione sufficiente affinché una piattaforma sia emergente il fatto che la piattaforma stessa sia "Emergente" da un punto di vista tecnologico, ovvero in fase di "Avvio" da un punto di vista economico», AGCOM, Consultazione pubblica sulle piattaforme emergenti, delibera 526/09/CONS, in Gazz. Uff. n. 236 del 10 ottobre 2009.

ottimale. Tuttavia, agevolare le piattaforme, per così dire, più “deboli”, consente all’organizzatore di ottenere diversi vantaggi, soprattutto in virtù della disciplina contenuta nei commi 3,4 e 5 dell’art. 11.

In primo luogo, «*al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti*»²⁹³ il comma 4 prevede un obbligo a carico dell’organizzatore della competizione di concedere in licenza, direttamente ai soggetti che operano su tali piattaforme, affiancato da tre condizioni aggiuntive che possiamo così sintetizzare:

1. I diritti concessi in licenza devono essere quantitativamente (“quota rilevante”) e qualitativamente (“diritti di prima messa in onda”) significativi²⁹⁴;
2. I diritti licenziati devono essere adatti alle caratteristiche tecnologiche di ciascuna piattaforma;
3. I prezzi devono essere proporzionati all’effettiva utilizzazione, da parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti audiovisivi;

Inoltre, al fine di evitare che si possa concretizzare il rischio di formazione di posizioni dominanti, il comma 5 prevede che la commercializzazione dei diritti destinati alle piattaforme emergenti avvenga per singola piattaforma con esclusione, dunque, della vendita multipiattaforma. La ratio di tali deroghe è chiara e non si limita a supportare le nuove imprese, ma si inserisce all’interno di una più ampia strategia per promuovere la concorrenza, migliorare l’accessibilità dei contenuti e garantire un mercato equilibrato e dinamico.

²⁹³ Art. 14 co. 4 d.lgs. 9/2008

²⁹⁴ «*La norma non precisa, tuttavia, la quantità minima, salvo far pensare, attraverso l’uso di aggettivi quali “rilevante” o significativo”, che si debba trattare comunque di pacchetti di diritti che consentano alla piattaforma emergente di poter usufruire del calcio per le proprie attività editoriali e promozionali e che siano comunque adatti alle “caratteristiche tecnologiche di ciascuna di esse”*», E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 753

2.4.9 La tutela dei diritti audiovisivi sportivi

Come già ampiamente trattato nel Capitolo I, la dottrina si è a lungo interrogata circa la natura giuridica dello spettacolo sportivo e, in particolare, un orientamento ha tentato di assimilare i diritti audiovisivi ad un “bene immateriale” di proprietà dell’imprenditore organizzatore dell’evento sportivo, il quale è quindi legittimato ad esercitare una sorta di *ius excludendo alios* nei confronti di tutti i non autorizzati allo sfruttamento di tale bene.

Naturalmente tale questione ha interessato il Legislatore il quale, a norma dell’art.24, inserisce direttamente i diritti audiovisivi sportivi nella legge sul diritto d’autore riconducendoli, così come richiesto dall’art.1, comma 2, lett. c) della legge delega²⁹⁵, «nell’ambito della tutela che l’ordinamento riconosce ai diritti di trasmissione»²⁹⁶. L’intenzione del legislatore è stata quella di ricomprendere anche i diritti audiovisivi sportivi nell’alveo dei diritti “connessi” facendo in modo che agli stessi venisse riconosciuta una tutela simile a quella dei diritti concessi alle emittenti e ai produttori di immagini (artt. 78-ter e 79, l. n. 633/1941).

L’art. 17 del Decreto Melandri Gentiloni prevede un’ulteriore forma di tutela dello spettacolo sportivo disponendo che i contratti di licenza stipulati tra l’organizzatore della competizione e gli operatori licenziatari debbano necessariamente contenere una serie di clausole al fine di prevenire:

- Indebite captazioni delle immagini;
- Indebite immissioni delle immagini nelle reti di comunicazione elettronica;

²⁹⁵ L. 19 luglio 2007, n. 106 *Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale*, in G.U. n. 171 del 25 luglio 2007

²⁹⁶ Così la relazione illustrativa del decreto.

- Indebite ritrasmissioni del segnale dal territorio estero in quello italiano e viceversa.²⁹⁷

La prima ipotesi riguarda l'”illecita captazione di immagini”²⁹⁸ che si verifica da parte di chi, mediante l'utilizzo di strumenti di captazione visiva e sonora si appropria indebitamente delle immagini dell'evento a condizione che la captazione abbia come fine quello la commercializzazione, anche indiretta, delle immagini stesse.²⁹⁹

La seconda ipotesi è volta ad impedire la diffusione delle immagini, ottenute indebitamente mediante gli strumenti di captazione, all'interno di reti di comunicazione elettronica, come ad esempio *internet*. Si tratta di una pratica che mette a rischio soprattutto le pay tv in quanto scoraggia gli utenti a sottoscrivere gli abbonamenti³⁰⁰.

La terza ipotesi, che a differenza delle precedenti non ha ripercussioni di natura penale, costituisce un caso estremamente frequente. Infatti, è impossibile circoscrivere la ritrasmissione di un evento da un territorio ad un altro in ambiti territoriali quando i confini coincidono tra un Paese ed un altro. Pertanto, la ritrasmissione diventa “indebita” nel momento in cui si va oltre il fenomeno dell'”*overspill*” che si verifica quando il segnale televisivo o radiofonico trasmesso in un'area geografica oltrepassa i confini previsti, raggiungendo, per pochi chilometri regioni o paesi non autorizzati a riceverlo³⁰¹.

Infine, il Legislatore all'art.18 ha voluto mettere in chiaro quali sono i soggetti legittimati ad agire, cioè i soggetti titolari dell'azione giurisdizionale (*legitimatio in causam*).

²⁹⁷ Art. 17 d.lgs. 9/2008

²⁹⁸ L'espressione viene utilizzata dall'art. 266 comma 2 c.p.p. che discipline le intercettazioni di comunicazioni tra presenti estesa, per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 16 maggio 2008, n. 149 a «*qualsiasi captazione di immagini in luoghi di privata dimora*»

²⁹⁹ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 753

³⁰⁰ Si ricorda il caso “calciolibero” che riguarda una disputa legale tra i siti web Calciolibero.com e www.cool-streaming.it la Lega Serie A. Su denuncia di Sky la Guardia di Finanza di Milano ha sottoposto a sequestro i due siti in quanto, mediante l'uso gratuito di un software, consentivano agli utenti di potersi connettere ad internet e collegarsi, sempre in forma gratuita, ad altri siti esteri che consentivano la visione in diretta delle partite del Campionato di Serie A

³⁰¹ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 795

Mentre l'art. 81 c.p.c si limita a stabilire *a contrario* che, al di là dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, l'art. 18 del Decreto Melandri attribuisce espressamente all'organizzatore della competizione la titolarità delle azioni relative ai diritti di cui abbia l'esercizio esclusivo ex artt. 3 comma 1 e 4 comma 1. Le azioni relative ai diritti di natura secondaria che siano stati oggetto di autonoma iniziativa commerciale ai sensi degli artt. 4 comma 3 e 6 comma 3, nonché dei diritti rimasti invenduti sono, invece, attribuite ai singoli *club*.

2.4.10 Le autorità indipendenti e l'esercizio coordinato dei poteri di vigilanza³⁰²

Il Titolo II del Decreto si chiude con il Capo IV, rubricato "Vigilanza e controllo", le cui disposizioni, in attuazione dell'art. 1 comma 3, lettera m) della Legge Delega³⁰³, attribuiscono importanti poteri di verifica alle due Autorità Indipendenti, AGCOM e AGCM, per garantire il rispetto delle norme sul mercato dei diritti audiovisivi sportivi. Tali poteri si concentrano sulla prevenzione di violazioni, sulla correzione di comportamenti irregolari e sull'irrogazione di sanzioni per promuovere trasparenza, correttezza e concorrenza.

Nello specifico, l'art. 19 prevede che, *«ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto»*, le due Autorità, *«tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, provvedono, ciascuna per i profili di competenza, sulle richieste*

³⁰² M. Orilia, *I diritti audiovisivi sportivi nell'esperienza italiana*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 2 bis, giugno 2015, 194

³⁰³ *«La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri: [...] m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze»*

dell'organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe³⁰⁴ ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6³⁰⁵»³⁰⁶.

La norma, tuttavia, non specifica quali siano le rispettive competenze. Sebbene, come ripetuto più volte nel corso della trattazione, mentre all'AGCOM spetta il controllo *ex ante* delle regole della commercializzazione, compresa l'attività di regolamentazione, e all'AGCM compete un controllo *ex post*, attraverso l'uso dei poteri ad essa conferiti della legge sulla concorrenza (287/90), dal Decreto e dalla legge Bersani del 2006, occorre sottolineare come in questi anni ci siano state numerose "invasioni di campo"³⁰⁷. Dunque, a causa di una mancanza di chiarezza nella definizione delle competenze delle due Autorità, è evidente la difficoltà nell'applicazione delle regole e dei principi del decreto.

Il secondo comma dell'articolo 19, invece, contiene norme di natura organizzativa che impongono all'AGCOM di effettuare diversi adeguamenti interni, tra cui l'istituzione di una struttura dedicata, necessari per lo svolgimento delle funzioni attribuitele in base al Decreto.

Inoltre, la norma prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, l'AGCOM avrebbe dovuto adottare delibere che, seguendo i principi fondamentali della trasparenza, partecipazione e imparzialità stabiliti dalla Legge 241/1990, definiscano le

³⁰⁴ Come previsto dall'art. 1 comma 3 lett. c) della Legge Delega: «*disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, contemplando pure procedure di regolamentazione e di vigilanza nonché limitate deroghe da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti ed anche al fine di meglio tutelare gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva*»

³⁰⁵ Ossia il divieto di «*subconcedere in licenza a terzi, in tutto o in parte, tali diritti, né cedere, in tutto o in parte, i contratti di licenza, né concludere accordi aventi effetti analoghi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1*».

³⁰⁶ Art. 19 d.lgs 9/2008

³⁰⁷ Basti pensare all'istruttoria aperta dall'AGCM nei confronti di Sky per abuso di posizione dominante su ricorso di Conto Tv per questioni già decise o in corso di decisione da parte dell'AGCOM

modalità con cui vengono svolte le indagini o le istruttorie necessarie per verificare il rispetto delle norme e stabiliscano i criteri utilizzati per accertare eventuali violazioni o inadempienze.

Così, l'Autorità il 5 giugno 2008 approva la delibera 307/08/CONS³⁰⁸ disponendo in tema di:

- a) Approvazione delle Linee Guida disposte dall'organizzatore della competizione;
- b) Adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca;
- c) Individuazione delle piattaforme emergenti ex art.14
- d) Concessione dell'esenzione dal divieto di sublicenza
- e) Supervisione sulla creazione e revisione dei pacchetti nell'ipotesi dell'intermediario indipendente
- f) Vigilanza e controllo con conseguente comminazione di sanzioni³⁰⁹ in caso di inadempienza ai provvedimenti dell'Autorità;

Mentre il principale compito attribuito all'AGCOM è quello di definire le regole del mercato, l'AGCM si occupa di contrastare eventuali violazioni delle norme sulla concorrenza. Tra le principali irregolarità che l'AGCM si è trovata ad affrontare è possibile menzionare l'abuso di posizione dominante, gli accordi restrittivi e le concentrazioni illecite di imprese. Inoltre, l'autorità svolge un'approfondita attività di investigazione e, qualora rilevasse delle irregolarità, procede con l'irrogazione di sanzioni. Dal momento che tali provvedimenti presentano una natura amministrativa, gli interessati è riconosciuta la facoltà di presentare ricorso entro il termine massimo di 60 giorni, come stabilito dall'articolo 21 della legge istitutiva dei TAR (legge n. 1034/1971). Nonostante ciò, ai sensi della legge istitutiva dell'AGCM, le azioni di nullità,

³⁰⁸ Recante "Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie per le comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n.9 recante la 'Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse'", pubblicato sul sito dell'AGCOM il 26 giugno 2008 e nella *Gazzetta Ufficiale* n.148 del 26 giugno 2008

³⁰⁹ Ex art. 1 commi 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n.249

le richieste di risarcimento danni e le istanze cautelari devono essere presentate alla Corte d'Appello competente territorialmente.

Il legislatore ha introdotto, accanto a una tutela di tipo "pubblicistico" (nota come *public enforcement*, che mira a proteggere l'interesse pubblico nel garantire una concorrenza libera e leale), una forma di tutela "privatistica". Quest'ultima consente agli operatori economici di agire per difendere i propri diritti individuali qualora siano stati lesi da comportamenti scorretti di un concorrente. È possibile, tuttavia, che queste due modalità di tutela si sovrappongano, generando complessità nel coordinamento tra le diverse decisioni giurisdizionali.

La situazione si complica con l'applicazione del diritto comunitario. Infatti, la competenza della Corte d'Appello rimane valida solo per casi di abusi, intese o concentrazioni di imprese che abbiano effetti limitati a livello nazionale. Tuttavia, se tali pratiche sono idonee, secondo gli articoli 81 e 82 del Trattato CE, a influire sul commercio tra Stati membri, la competenza si sposta al Tribunale di primo grado territorialmente competente, come previsto dall'articolo 134 del codice della proprietà industriale³¹⁰.

Si tratta probabilmente di una mancanza di coordinamento³¹¹ tra l'articolo 33 della legge 287 e l'articolo 134 del codice della proprietà industriale, poiché quest'ultimo fa riferimento genericamente al "giudice ordinario", mentre l'articolo 33 specifica la Corte d'Appello. La situazione sarebbe stata differente se la legge istitutiva dell'Antitrust avesse indicato esclusivamente il "giudice ordinario" per le questioni di competenza civile.

Se così fosse stato, tutte le azioni relative a nullità, risarcimento o misure cautelari, pur riguardando il mercato nazionale, sarebbero state trattate dal Tribunale di primo grado.

³¹⁰ «Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; [...].»

³¹¹ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 810

Ciò avrebbe semplificato e accelerato il processo, evitando gli ostacoli che, al contrario, si presentano attualmente, dovuti a possibili conflitti di competenza tra le diverse corti. Un esempio di tale complicazione si è verificato nella controversia tra la Lega Calcio e l'emittente toscana ContoTV.

2.4.11 La ripartizione delle risorse

All'interno del Titolo III del Decreto vi sono sei articoli dedicati alla ripartizione, ai fini della mutualità, delle risorse assicurate dalla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi.

L'obiettivo di garantire un equilibrio competitivo nella competizione, che, come detto (*supra* par. 2.4.3) rappresenta uno degli scopi principali della centralizzazione della commercializzazione, non potrebbe essere raggiunto in assenza di una distribuzione efficace delle risorse economiche tra tutti i soggetti coinvolti nella competizione sportiva. In particolare, il Legislatore ha seguito quanto previsto dall'articolo 1, impegnandosi a disciplinare questa distribuzione in modo da assicurare l'equilibrio tra i partecipanti e destinare una parte delle risorse a scopi di mutualità.

A tal fine il Legislatore ha disciplinato tre distinte tipologie di mutualità:

- a) Mutualità generale (articolo 22), destinata a finanziare lo sviluppo dei settori giovanili, delle strutture sportive e due progetti annuali relativi a discipline sportive diverse dal calcio, con una quota non inferiore al 4% degli introiti complessivi.
- b) Mutualità speciale³¹² (articolo 24), volta a supportare le categorie calcistiche inferiori alla Serie A (denominata infatti "mutualità per le categorie inferiori), con un conferimento di una quota non inferiore al 6% degli introiti complessivi.
- c) Mutualità redistributiva imposta (articolo 25), ossia la redistribuzione diretta tra le società di Serie A delle risorse che derivano dalla vendita dei diritti principali, dopo aver dedotto la parte destinata alle mutualità generale e speciale (10%). Il 40% di questa quota verrà uniformemente distribuito tra tutte le società, mentre il restante 60% sarà suddiviso in base ai risultati sportivi conseguiti nelle stagioni

³¹² E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 833

precedenti e al bacino d'utenza di ciascun *club*. La Lega determinerà la distribuzione finale con una delibera (approvata dalla maggioranza qualificata dei tre quarti) la cui legittimità potrà essere oggetto di esame da parte del giudice ordinario.

Al momento dell'adozione del Decreto, sono emersi vari dubbi di legittimità costituzionale circa le forme di mutualità previste. Nello specifico, è stato rilevato un possibile contrasto con il principio di libertà economica poiché viene imposto alle società di calcio di Serie A, che sono di fatto enti privati, l'obbligo di dover perseguire obiettivi di natura altruistica e solidaristica, che risultano essere estranei alla finalità principali delle loro attività economiche e al loro oggetto sociale.³¹³

Il sistema di mutualità “in senso lato”, comprendente sia la mutualità generale sia quella speciale prevista dall'articolo 24, è finalizzato a perseguire un obiettivo di interesse pubblico, ossia la promozione e la diffusione della pratica sportiva a tutti i livelli. Questo giustifica la limitazione della libertà economica dei club attraverso la redistribuzione dei proventi generati dalle loro attività³¹⁴.

³¹³ In tal senso: «*Queste decisioni devono a mio avviso rispettare il principio di correttezza nell'esecuzione dei contratti associativi, che qui si esprime attraverso il divieto di imporre alle squadre membro sacrifici non giustificati dall'interesse alla massimizzazione dei ricavi. Così ad esempio, e tipicamente, una modifica dei criteri di ripartizione che aumenti l'importanza attribuita al bacino d'utenza sarebbe giustificabile quando squadre famose si trovino in crisi economica, di risultati e di pubblico: di modo che un aumento delle risorse loro destinate potrebbe rivelarsi utile a risollevarne le sorti e ad evitare la perdita di sostenitori. Viceversa, mi parrebbe illegittima una delibera di modifica dei criteri di ripartizione intesa ad avvantaggiare squadre già finanziariamente solide ed ai vertici dei valori agonistici: essa, infatti, pregiudicherebbe l'equilibrio del torneo, non sarebbe giustificata dall'esigenza di evitare perdite del bacino d'utenza, e perciò risulterebbe in ultima analisi irragionevole dal punto di vista dell'interesse a massimizzare il valore dei diritti audiovisivi*», D. Sarti, in *Gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi*, AIDA, 2008, 151

³¹⁴ «*il principio della libertà di iniziativa economica privata, in cui rientra la libertà di commercio, trova un limite inderogabile nell'utilità sociale, sicché il Legislatore può ben determinare i programmi e controlli per indirizzare e coordinare ogni attività economica*», Consiglio di Stato, Sez. V, 14 luglio 1978 n. 880, in *Dir. e giur.*, 1978, I, 1150.

Allo stesso tempo, la mutualità “in senso stretto”, ex art. 25, mira a prevenire la formazione di posizioni dominanti all’interno della Lega, offrendo alle società calcistiche meno affermate la possibilità di creare squadre più competitive. Questo approccio accresce l’interesse del pubblico per le competizioni, favorendo quell’incertezza del risultato che è essenziale per il valore spettacolare dell’evento sportivo.

Questa conclusione si basa sull’osservazione che il 40% dei ricavi, dunque una parte molto significativa, viene distribuita in modo uniforme tra le società, indipendentemente dal loro rendimento o dal loro “status” sportivo. Tuttavia, l’introduzione del criterio “storico” compromette questo intento, evidenziando una mancata armonizzazione tra gli interessi dei principali *club* italiani, come Juventus, Milan e Inter, e la necessità di sviluppo complessivo del sistema calcistico. Inoltre, tale criterio genera effetti anticoncorrenziali, favorendo la cristallizzazione di posizioni di predominio formatesi in un periodo in cui non solo i diritti audiovisivi non esistevano, ma il calcio non era ancora una vera e propria industria economica³¹⁵.

³¹⁵ «Il settore calcistico, dal punto di vista concorrenziale, presenta delle peculiarità che lo distinguono nettamente dagli altri mercati, poiché i profitti realizzati dai club calcistici sono strettamente dipendenti dalla competizione sportiva, nel senso che nell’ipotesi in cui questa sia più intensa, in virtù di un maggiore equilibrio tra le squadre, i fruitori dell’evento sportivo avranno certamente maggiore interesse ad acquistare il bene, rappresentato proprio dall’evento sportivo.

La stessa teoria economica ha ampiamente rilevato come i profitti di una società sportiva dipendano dalla competitività dei concorrenti, atteso che – dal punto di vista dei tifosi consumatori – un evento sportivo ha una maggiore attrattiva in quelle ipotesi in cui si ha un maggiore equilibrio tra i competitor. Infatti, soltanto se vi è equilibrio tecnico tra le squadre che prendono parte ad un campionato vi può essere incertezza in merito al risultato, la quale comporta, a sua volta, una maggiore attrattività delle competizioni sportive.

La remunerazione del merito sportivo agevolerebbe il conseguimento dell’equilibrio tra i partecipanti alle competizioni e stimolerebbe gli investimenti nello sport anche da parte di nuovi entranti. Per converso, qualora, la quota delle risorse sia allocata secondo criteri che premiano in buona parte la storia e la notorietà di un club, gli investimenti volti a sviluppare club minori per portarli a competere ad armi pari non potrebbero produrre un’adeguata remunerazione in tempi ragionevoli e, quindi, non verrebbero effettuati.

In questa prospettiva, non può, quindi, condividersi, in primo luogo, il riferimento contenuto nel Decreto agli articoli 25 e 26 sopra richiamati, secondo cui il “risultato sportivo” debba far riferimento anche ai risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire dalla stagione sportiva 1946/1947», in tal senso l’AGCM nel parere n. AS1038 indirizzato alle Camere e al Governo in data

Considerazioni simili si applicano al criterio del bacino d'utenza, poiché è risaputo che in Italia la maggior parte dei tifosi si concentra principalmente sulle squadre principali, nello specifico Juventus, Milan e Inter. Al contrario, l'obiettivo delle normative e delle istituzioni sportive dovrebbe essere quello di favorire l'ampliamento del bacino di tifosi delle società di dimensioni medio-piccole, un fattore che potrebbe rivelarsi determinante per la loro sostenibilità economica e competitività sportiva³¹⁶.

Un'ultima riflessione riguarda l'entità incaricata della distribuzione delle risorse, ossia la Lega Calcio, che rappresenta e riunisce gli interessi privati dei club partecipanti alla competizione. Considerata l'eterogeneità intrinseca degli interessi e degli obiettivi, sia economici che sportivi, delle società della Serie A, e la prevedibile inclinazione dei club più forti a imporre le proprie priorità all'interno della Lega, quest'ultima non sembra essere l'organismo ideale per gestire il complesso processo di redistribuzione delle risorse nel sistema calcistico. Tale compito dovrebbe invece essere affidato a un'entità indipendente, come una nuova autorità specificamente istituita o la stessa AGCM³¹⁷.

15aprile 2013, *Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*

³¹⁶ «In questa situazione sussiste tuttavia il rischio che strategie di ripartizione basate sulla valutazione attuale del bacino d'utenza pregiudichino nel lungo periodo l'interesse suscitato dal torneo presso gli spettatori: esse, infatti, disincentivano gli sforzi delle squadre minori orientati ad ottenere migliori risultati sportivi e ad incrementare conseguentemente a loro volta il proprio pubblico, che da questi risultati verosimilmente dipende. La scelta del legislatore di istituire una gerarchia di criteri di ripartizione dove il bacino d'utenza ha importanza inferiore rispetto ai risultati sportivi garantisce quindi l'esistenza di una regola del gioco dove tutte le squadre sono comunque incentivate a migliorare le proprie prestazioni, e dunque, a perseguire obiettivi di lungo periodo di incremento del proprio pubblico», D. Sarti, *Gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi*, AIDA, 2008, 149.

³¹⁷ «In relazione all'assenza di terzietà del soggetto preposto alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse, si osserva che la Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, la Lega), come noto, associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.

La Lega, in quanto composta da organi in cui siedono esponenti delle singole squadre, non rappresenta il soggetto nella posizione migliore per dettare le regole di ripartizione delle risorse, posto che talune società potrebbero trovarsi nella condizione di influenzare a loro vantaggio tali scelte. La ripartizione dei proventi

In conclusione, il D.lgs. n. 9/2008 introduce un sistema di redistribuzione delle risorse il cui fine ultimo è quello di valorizzare il calcio italiano nel suo complesso, includendo anche le categorie inferiori, con una prospettiva di medio-lungo termine. Tuttavia, gli strumenti previsti risultano essere insufficienti al raggiungimento degli obiettivi originariamente prefissati. Infatti, in mancanza di rilevanti e significativi interventi a sostegno dei settori giovanili e di una riforma strutturale della Serie B, che potrebbe diventare un vivaio di talento italiano, il calcio nazionale rischia di perdere ulteriore terreno rispetto ai principali *competitor* internazionali.

CAPITOLO TERZO

DIRITTO DI CRONACA: LA TUTELA AL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

SOMMARIO: 1. La tensione tra gli interessi dell'organizzatore e il diritto di cronaca– 2. L'art.5 del Decreto Melandri Gentiloni– 3. La disciplina relativa all'esercizio del diritto di cronaca— 4. I brevi estratti di cronaca– 5. La prevalenza del diritto all'informazione rispetto al diritto di sfruttamento economico degli eventi televisivi – 6. La lista degli eventi rilevanti redatta da AGCOM

1. La tensione tra gli interessi dell'organizzatore e il diritto di cronaca

Come sottolineato in diverse occasioni, lo sport non si limita a essere un'attività economica, ma svolge un ruolo identitario nelle dinamiche di una comunità, diventando un'opportunità di incontro, dialogo e condivisione.

«Per l'interesse, poi spesso appassionato che suscita in vasti strati del pubblico assume carattere di “avvenimento”, cioè di fatto di cronaca [...] deve potersi liberamente esplicitare anche con la riproduzione di immagini ed anche attraverso quel moderno

derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, indipendentemente dallo specifico meccanismo di commercializzazione adottato, dovrebbe, quindi, essere effettuata da un soggetto avulso dagli interessi economici delle società di calcio, e realizzata nell'ottica di garantire la necessaria flessibilità e competitività dell'intero sistema calcistico», Parere n. AS1038, Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse,

strumento informativo che è la televisione, nel rispetto, beninteso, degli altrui diritti, egualmente protetti dall'ordinamento giuridico»³¹⁸

Partendo dal presupposto che l'organizzatore di un evento sportivo, essendo generalmente un soggetto di natura imprenditoriale, si occupa di combinare i vari fattori produttivi per offrire al pubblico il "prodotto finale" rappresentato dallo spettacolo del *match* calcistico, e che per questo motivo detiene i diritti di sfruttamento economico di tale prodotto come figura centrale nell'organizzazione, è necessario valutare fino a che punto tali diritti possano essere limitati. In particolare, queste restrizioni riguardano il generale "diritto di cronaca" riconosciuto agli operatori dell'informazione e il "diritto a essere informati" del pubblico che non partecipa all'evento dal vivo. Entrambi i diritti rappresentano derivazioni fondamentali del principio sancito dall'articolo 21 della Costituzione, definito dai giudici costituzionali come principio di ordine supremo nella celebre sentenza n. 1146/88³¹⁹.

Fin dagli anni '50, quando la questione è stata sollevata dall'attenzione della giurisprudenza e della dottrina, si è affermato uno schema basato sul rapporto regola/eccezione. Tale schema riconosce agli organizzatori di eventi sportivi il diritto esclusivo di sfruttamento economico delle manifestazioni, con la possibilità di vietare la ripresa cinematografica e televisiva e la diffusione delle immagini. Allo stesso tempo, si è resa necessaria l'elaborazione di regole chiare per evitare di compromettere eccessivamente il "diritto di cronaca", parte integrante del nucleo essenziale della libertà d'informazione.

Questo rapporto può essere paragonato a quello esistente nel diritto d'autore tra i diritti esclusivi di sfruttamento dell'opera e le possibilità di utilizzo libero della stessa. Tuttavia, a differenza del contesto sportivo, nel diritto d'autore il legislatore ha regolamentato

³¹⁸ Cfr. Trib. Roma 21 luglio 1978, in Foro.it, 1978, I, 2318

³¹⁹ «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana»

esplicitamente tali dinamiche, stabilendo, ad esempio, che non possono essere oggetto di esclusiva idee, metodi, procedimenti o concetti matematici, poiché la tutela riguarda solo le espressioni creative.³²⁰

Il principio alla base della legislazione sul diritto d'autore, ben espresso da questa regolamentazione, consiste nel bilanciare la protezione accordata all'autore per lo sfruttamento economico esclusivo dell'opera, che è di lunga durata, con la necessità di garantire la libera circolazione di informazioni, conoscenze, idee e opinioni. Tale protezione, infatti, è concessa esclusivamente alle opere dotate di un carattere prevalentemente creativo, evitando così un eccessivo ostacolo alla diffusione del sapere.

Questo principio consente di risolvere in modo efficace il potenziale conflitto tra il diritto d'autore e la libertà di espressione e di informazione, che altrimenti potrebbe assumere connotati problematici. È stato osservato che *«la libertà di manifestare e diffondere il proprio pensiero con ogni mezzo, tutelata dall'art. 21 della Costituzione, riguarda esclusivamente il proprio pensiero e non quello altrui; di conseguenza, non attribuisce il diritto di divulgare un'opera altrui senza il consenso dell'autore»*³²¹. Tuttavia, la libertà di espressione si realizza anche riportando o rielaborando il pensiero di altri.

Il conflitto viene superato distinguendo tra la riproduzione fedele del pensiero altrui, esattamente come formulato dall'autore, che rimane prerogativa esclusiva dell'autore stesso, e la possibilità di informare o discutere il pensiero altrui, attività che è invece permessa anche a soggetti terzi. Questa distinzione garantisce un equilibrio tra la protezione dei diritti d'autore e la libertà di diffusione e condivisione delle idee.

Questo principio è stato, in parte, accolto anche dalla giurisprudenza del settore, sebbene in modo non sempre uniforme. La protezione in discussione si riferisce alla manifestazione sportiva come tale e implica il diritto esclusivo dell'organizzatore di

³²⁰ «La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali», Art. 9 dell'Accordo TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

³²¹ Cass. Pen. S.U. 5-7-2000

registrare, riprodurre e diffondere le immagini dell'evento, con la possibilità di cedere tale diritto a terzi.

Questa tutela, che permette all'organizzatore di opporsi efficacemente a richieste di terzi di acquisire le immagini dell'evento, presenta analogie con il diritto d'autore applicato ad alcune opere. In particolare, si avvicina al diritto connesso degli artisti interpreti ed esecutori, che garantisce loro il diritto esclusivo di autorizzare la registrazione e la diffusione al pubblico delle loro performance dal vivo.

Una prima corrente giurisprudenziale ha affermato che il diritto di cronaca non può essere confuso con il diritto allo sfruttamento economico delle competizioni sportive³²². Secondo questa interpretazione, il diritto di cronaca non include la possibilità di effettuare una riproduzione cinematografica degli eventi sportivi, soprattutto quando tale attività è svolta con finalità commerciali. La decisione sottolinea che, qualora ciò fosse consentito, l'emittente televisiva si approprierebbe in modo indebito delle risorse economiche e del lavoro che l'organizzatore ha investito nella realizzazione delle competizioni.

Una prospettiva differente, tuttavia, è stata successivamente adottata da una sentenza della Cassazione³²³, seppur risalente, che ha escluso l'esistenza di un monopolio assoluto da parte dell'organizzatore sugli eventi sportivi in termini di sfruttamento economico in ogni sua forma. Secondo tale visione, non sarebbe legittimo impedire ad altri di effettuare riprese fotografiche o cinematografiche dell'evento.

In questa interpretazione, la tutela dell'organizzatore si fonderebbe esclusivamente su basi contrattuali. In pratica, egli avrebbe la facoltà di condizionare l'accesso degli spettatori alla manifestazione imponendo loro il divieto di realizzare riprese audiovisive. Nel caso in cui uno spettatore violasse tale accordo, l'organizzatore potrebbe intraprendere azioni contrattuali, procedere con l'espulsione dall'area dell'evento o richiedere la consegna del materiale registrato.

³²² Trib. Roma 28 marzo 1959 (confermata in App. a Roma il 27 luglio 1960), relativamente al diritto di effettuare le riprese cinematografiche ceduto dal CONI all'Istituto Luce in occasione delle Olimpiadi Invernali di Cortina d'Ampezzo, in *Foro It.*, 1959, I, 1213 e ss.

³²³ Cass. 29 luglio 1963 n. 2118, in *Foro It.* 1963, I, 1631 e ss.

Questa impostazione limita la protezione dell'organizzatore allo spazio fisico in cui si svolge l'evento, sempre che siano state stabilite clausole contrattuali adeguate. Tuttavia, non offre alcuna tutela nei confronti di chi riesca a effettuare riprese dall'esterno del luogo della manifestazione o in caso di eventi sportivi organizzati in spazi aperti al pubblico.

Con l'avvento delle televisioni commerciali in diversi paesi europei, tra cui l'Italia, si è riaperto il dibattito sul rapporto tra il diritto di cronaca e i diritti degli organizzatori di eventi sportivi. Queste emittenti, attratte dai significativi profitti generati dalla trasmissione in diretta delle partite di calcio, in particolare attraverso la pubblicità durante i cosiddetti "tempi morti," hanno spesso invocato il diritto di cronaca per giustificare l'accesso libero ai campi e la riproduzione delle immagini.

La giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di effettuare riprese con finalità informative, ma ha chiarito immediatamente che la trasmissione integrale di un evento sportivo supera i limiti del diritto di cronaca, trasformandosi in uno spettacolo televisivo autonomo, potenzialmente in concorrenza sleale con l'evento organizzato³²⁴. In tale caso specifico, il giudice ha stabilito che il resoconto televisivo dell'evento dovesse essere limitato a un massimo di tre minuti.

Questa interpretazione giuridica ha introdotto l'idea di un diritto alla cronaca cinegiornalistica e televisiva, inteso come un resoconto sintetico dell'evento, sufficiente a informare il pubblico televisivo senza compromettere gli interessi economici dell'organizzatore. La diffusione integrale o di una porzione significativa dell'evento è stata invece considerata lesiva dei diritti dell'organizzatore³²⁵.

Già in passato si era giunti alla conclusione che lo spettacolo sportivo, in formato televisivo, acquisisce il suo massimo valore solo se trasmesso in diretta e nella sua interezza, configurandosi pertanto come un bene giuridico altamente "deperibile." In un grado successivo di giudizio, tale orientamento è stato confermato e ulteriormente rafforzato, limitando ulteriormente l'esercizio del diritto di cronaca da parte delle emittenti televisive.

³²⁴ Pret. Roma, ord. 26 novembre 1977, in Foro It., 1977, II, 2806 e ss.

³²⁵ Trib. Roma, 21 luglio 1978, in Foro It., 1978, I, 2318 e ss.

In particolare, l'accesso al campo per effettuare riprese televisive è stato consentito esclusivamente previa stipula di un accordo specifico³²⁶. Sebbene il diritto di cronaca non venga negato, esso può essere esercitato unicamente tramite una narrazione dell'evento accompagnata da immagini statiche, escludendo invece qualsiasi possibilità di trasmettere lo spettacolo nella sua dinamica³²⁷. Non esiste, dunque, alcun diritto automatico delle emittenti a riprodurre o appropriarsi, in qualunque forma, del prodotto dell'attività organizzata dai promotori delle manifestazioni sportive.

In conclusione, secondo questo orientamento, il diritto di cronaca è adeguatamente garantito con la semplice comunicazione della programmazione della partita e del suo risultato finale. Questa tensione tra interessi contrapposti ha trovato un equilibrio solo con l'introduzione del Decreto Legislativo n. 9/2008, che ha previsto una disciplina specifica per regolamentare l'esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori dell'informazione.

2. L'art.5 del Decreto Melandri Gentiloni

L'articolo 5 del Decreto, intitolato "Diritto di cronaca," si apre al primo comma con una disposizione particolarmente rilevante: «*Agli operatori della comunicazione è riconosciuto il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione*»³²⁸.

Come già osservato, il diritto di cronaca assume una valenza costituzionale in quanto si fonda sul principio più ampio della "libera espressione del pensiero" previsto dall'art. 21 della Costituzione italiana. Pertanto, potrebbe sorgere la domanda sul significato di un riconoscimento di tale diritto attraverso una norma di rango primario, seppur già tutelato dalla Costituzione. La risposta risiede nelle complesse vicende giurisprudenziali che, nel corso del tempo, hanno cercato di bilanciare il principio della libertà di informazione con la necessità per gli imprenditori sportivi di proteggere il prodotto derivante dalla loro

³²⁶ App. Roma 10 novembre 1980, in Riv. Dir. Sport., 1981, 544 e ss.

³²⁷ App. Roma 10 novembre 1980, in Riv. Dir. Sport., Cit.

³²⁸ Art. 5 co.1 d.lgs. 9/2008

attività, in conformità con i principi di libertà economica e tutela della proprietà privata stabiliti negli articoli 41 e 42 della Costituzione, senza però raggiungere risultati completamente soddisfacenti. In questo contesto, va accolta positivamente la decisione del Legislatore di stabilire una regolamentazione precisa del diritto di cronaca in un ambito, come quello sportivo, caratterizzato da forti interessi privati. Difatti, nel comma 2 dell'art. 5 viene specificato quanto segue: *«L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati»*³²⁹.

In altre parole, pur essendo legittimo, l'esercizio del diritto di cronaca risulta subordinato a un principio di "assenza di danno", che si applica sia alle emittenti, sia alle leghe e alle società sportive. Ma quando può effettivamente verificarsi un "pregiudizio"? Questo deve essere inteso come un danno patrimoniale, secondo quanto previsto dall'art. 2043 c.c., che si concretizza quando le emittenti si appropriano in modo illecito dei diritti di trasmissione dell'evento. Il testo chiarisce che la semplice comunicazione del risultato in tempo reale non costituisce un "pregiudizio", poiché non danneggia l'interesse del pubblico alla visione dello "spettacolo sportivo", che è il bene tutelato dalla norma. In sostanza, il Legislatore ha confermato l'orientamento giurisprudenziale che distingue chiaramente tra la cronaca dell'evento e la trasmissione integrale, quest'ultima considerata un prodotto separato, decisamente più appetibile per il pubblico televisivo.

In realtà, potrebbe sorgere qualche dubbio sulla coerenza di questa interpretazione, che rischierebbe di ridurre eccessivamente l'importanza del diritto di cronaca, a fronte di valori che, da sempre, sono considerati "secondari" nel nostro ordinamento costituzionale, come la proprietà (che tradizionalmente è vista in chiave "sociale"). Alcuni hanno cercato di attribuire alle partite della Serie A italiana una rilevanza sociale

³²⁹ Art. 5 co.2 d.lgs. 9/2008

tale da giustificare un'informazione diretta e continua al pubblico³³⁰, come avviene in Spagna, e anche l'AGCOM se ne è occupata con la delibera n. 667 del 17 dicembre 2010³³¹. Per comprendere quando la cronaca smette di essere tale e diventa uno spettacolo, è necessario considerare le intenzioni dell'operatore di cronaca³³². Se le riprese dell'evento vengono utilizzate per scopi diversi da quelli puramente informativi, allora si realizza pienamente il "pregiudizio" descritto dall'art. 5 comma 2 del Decreto, con tutte le conseguenti responsabilità³³³. Al contrario, se lo scopo è informativo, si può paragonare a scopi di critica, discussione o insegnamento, che ai sensi dell'art. 70 della legge sul diritto d'autore³³⁴ legittimano l'uso libero delle opere protette.

³³⁰ V. Zeno Zencovich, *Il diritto ad essere informati quale elemento del rapporto di cittadinanza*, in *Dir. Inf.*, 2006, 2

³³¹ «Con riferimento all'interpretazione che vede il diritto di cronaca ridimensionato di fronte ad altri diritti costituzionali, quali il diritto di iniziativa privata (art. 41) e il diritto di proprietà intellettuale (art. 42), si reputa necessario evidenziare che il diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale, costituito dall'opera dell'ingegno-spettacolo e sottoposto alla normativa in materia di diritto d'autore, viene in contatto con il diritto di informazione e può ad esso contrapporsi, sì da far nascere l'esigenza, per il legislatore e per il regolatore, di trovare un contemperamento *ex ante* dei due valori. Non per questo va dimenticato che non si tratta di un conflitto tra principi, ma tra interessi concreti, che emergono in circostanze e situazioni determinate; pertanto, non si può formulare un giudizio astratto circa il "rango" dei singoli valori coinvolti, ma bisogna consentire che il giudizio di bilanciamento venga effettuato di volta in volta, secondo criteri normativamente predeterminati», Delibera n. 667/10/CONS, del 17 dicembre 2010, da www.agcm.it.

³³² E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, *Cit.*, pagg. 498-499.

³³³ «Importanza fondamentale assume la ratio dell'utilizzazione (ad esempio l'inserzione all'interno di un notiziario, alieno da fini di promozione commerciale) e la tempistica sia della durata degli spezzoni utilizzati sia della collocazione temporale degli stessi rispetto all'evento [...] Il diritto di informazione non può essere utilizzato per giustificare l'utilizzazione dello spettacolo sportivo da parte di soggetti estranei all'organizzazione sportiva», in tal senso A. Musso, *Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive*, *Cit.*, 492 cit.

³³⁴ «Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento

Una volta chiarito il rapporto tra diritto di cronaca e titolarità dei diritti audiovisivi in base alla nuova normativa introdotta dal Decreto, è ora necessario esaminare la regolamentazione dell'esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori dell'informazione. Ciò riguarda tutte le emittenti, nazionali e locali, che trasmettono gratuitamente tramite tecnologia digitale terrestre o analogica. In particolare, sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 comma 3 e dal regolamento dell'AGCOM in materia³³⁵, esistono quattro principi fondamentali per l'esercizio del diritto di cronaca, che possono essere così delineati:

- a) Il diritto di cronaca deve essere esercitato esclusivamente all'interno dei telegiornali;³³⁶
- b) Il diritto di cronaca consiste in un "resoconto di attualità"³³⁷;
- c) Il diritto di cronaca deve essere esercitato entro determinati limiti temporali;³³⁸

o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali», art. 70, co. 1, legge n. 633/1941.

³³⁵ «L'Autorità adotta, con le stesse procedure di cui al comma 3, un regolamento per disciplinare i limiti temporali e le modalità di esercizio del diritto di cronaca, anche in diretta, da parte delle emittenti di radiodiffusione sonora e dei fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e locale, fatte comunque salve le modalità di diffusione acquisite per il medesimo diritto di cronaca», art. 5, co. 4.

³³⁶ Questa previsione è necessaria poiché la trasmissione attraverso i telegiornali permette di sottolineare l'obiettivo esclusivamente informativo che giustifica l'esercizio del diritto di cronaca mediante la diffusione delle immagini dell'evento sportivo. Al contrario, l'AGCOM non ha ritenuto di «estendere l'utilizzo delle immagini del diritto di cronaca alle trasmissioni di approfondimento sportivo, laddove l'utilizzo degli estratti di cronaca è delimitato al solo ambito dei programmi di informazione generale», Delibera AGCOM n. 405/09/CONS del 19 luglio 2009, in Gazz. Uff. n. 191 del 29 agosto 2009.

³³⁷ Ne deriva che l'esercizio del diritto di cronaca deve avvenire obbligatoriamente "in differita" rispetto all'evento sportivo

³³⁸ La normativa, all'art. 5, co. 3, seconda parte, prevede che il diritto di cronaca possa essere esercitato «decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità [...]»; a tal fine occorre rilevare ulteriormente che in base al Regolamento predisposto dall'Autorità «al fine di consentire la predisposizione di servizi unitari aventi ad oggetto l'intero turno di competizione disputato su più giorni solari [...] il limite

d) Il diritto di cronaca deve rispettare un limite di durata per i servizi informativi³³⁹.

In questo contesto, è importante considerare anche le normative nazionali ed europee che combattono il fenomeno del *siphoning*, volte a tutelare gli eventi di “particolare rilevanza per la società”. Questo aspetto è esplicitamente menzionato nel comma 5, che stabilisce che il Regolamento AGCOM debba essere redatto in conformità con le normative anti-*siphoning*. Tuttavia, questa menzione appare problematica³⁴⁰, poiché le disposizioni anti-*siphoning* riguardano eventi di grande interesse pubblico che devono essere trasmessi esclusivamente in chiaro (*infra* par.7) e non sono direttamente collegate al diritto di cronaca, che invece è tutelato dalla legge sul diritto d'autore, la quale consente l'utilizzo libero delle opere dell'ingegno³⁴¹.

È chiaro che le emittenti possono esercitare efficacemente il diritto di cronaca fintanto che sono in grado di acquisire le immagini dell'evento da riportare. L'articolo 5, comma 6, del Decreto stabilisce due modalità distinte per ottenere tale acquisizione. Da un lato, prevede che gli organizzatori della competizione, dell'evento e i titolari dei diritti debbano mettere a disposizione degli operatori della comunicazione estratti delle immagini salienti, previo rimborso dei costi tecnici. Dall'altro, se ciò non fosse possibile, consentirebbe agli operatori di accedere agli impianti sportivi per riprendere l'evento.

Il Legislatore non ha immediatamente concesso un diritto di accesso diretto per le emittenti, ma ha previsto una "facoltà", subordinata al fatto che non sia possibile ottenere le immagini nei modi precedentemente stabiliti. È importante distinguere tra l'"accesso

di 48 ore [...] decorre per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell'ultima partita disputata nel turno».

³³⁹ La trasmissione di immagini da parte delle emittenti per finalità di cronaca deve avvenire per durata «non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento», art. 5 co. 3 prima parte.

³⁴⁰ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 542 e ss.

³⁴¹ «non sono le norme in materia di *siphoning* a dover assicurare il diritto di cronaca. Tali norme infatti sono inadeguate, per eccesso o per difetto, a tale compito. Piuttosto, vertendosi comunque in beni già tutelati dal diritto d'autore o quantomeno dalla normativa in materia di diritti connessi, il diritto di cronaca è assicurato dalla disciplina delle libere utilizzazioni [...]. Eventualmente attraverso una applicazione estensiva della stessa», F. Patroni Griffi, *Gli eventi non monopolizzabili*, Cit., pag. 54

all'impianto sportivo" e l'"accesso alla fonte"³⁴². Il primo non può essere vietato agli operatori dell'informazione e deve essere garantito, in quanto gli organi di stampa hanno il diritto di entrare negli stadi per riportare gli eventi che vi si svolgono. In questo caso, prevale il diritto all'informazione.

L'accesso alla "fonte", invece, riguarda il diritto di detenere il materiale audiovisivo da cui si estrarranno i resoconti da diffondere al pubblico. Questo materiale può essere posseduto solo da tre soggetti: l'organizzatore della competizione, l'organizzatore dell'evento e l'emittente autorizzata alla trasmissione, i quali si occupano di fornire agli organi di stampa il materiale necessario per l'effettivo esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, previo rimborso dei costi tecnici³⁴³.

Pertanto, solo in via residuale, e in situazioni abbastanza rare in cui non sia garantita l'acquisizione delle immagini, gli organi di stampa potranno accedere direttamente al campo con la propria attrezzatura tecnica per registrare l'evento³⁴⁴.

3. La disciplina relativa all'esercizio del diritto di cronaca

La disciplina comunitaria ha trovato nel nostro Paese un contesto giuridico favorevole, grazie alle tutele che l'ordinamento nazionale ha tradizionalmente riconosciuto alla libertà di espressione e comunicazione. In linea con l'art. 21 della Costituzione, la libertà di manifestare il proprio pensiero include sia la facoltà di esprimere idee e fornire informazioni sia quelle di riceverne. Pertanto, il diritto all'informazione si configura come un processo dinamico e reciproco, in cui la diffusione e l'acquisizione di notizie sono essenziali per formare opinioni, condividerle e alimentare un flusso continuo di scambio. Si ritiene che il diritto di informare il pubblico si estenda anche alle notizie di

³⁴² E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., 561.

³⁴³ Art. 4, comma 1, Regolamento AGCOM per l'esercizio della cronaca audiovisiva del 17 luglio 2009, in G.U. n. 191 del 29 agosto 2009

³⁴⁴ «l'accesso sarà garantito per le postazioni all'uopo prestabilite [...]. Dalla ripresa così effettuata, l'operatore della comunicazione dovrà estrapolare le immagini per la complessiva durata stabilita dall'articolo 3», art. 4, comma 5, del Regolamento AGCOM per l'esercizio della cronaca audiovisiva.

carattere sportivo³⁴⁵. Il ruolo sociale dello sport conferisce grande importanza all'accesso alle informazioni relative agli eventi sportivi, che rappresenta una condizione necessaria affinché le persone possano partecipare attivamente alla vita pubblica di una comunità, spesso caratterizzata da un ampio interesse verso queste manifestazioni. Tale visione si traduce sia nel diritto di diffondere informazioni sugli eventi sportivi, sia nel diritto di accedere alle informazioni, garantendo così il pluralismo delle fonti e un libero flusso di notizie e idee, senza ostacoli legali ingiustificati.³⁴⁶

Alla luce di queste considerazioni, si riconosce a ogni operatore il diritto di accedere a estratti di immagini relative alle competizioni sportive. Di conseguenza, chi possiede l'esclusiva delle immagini è tenuto a permettere l'accesso a tali contenuti, bilanciando l'interesse di chi ha acquisito tali diritti, con quello di chi mira a garantire una copertura informativa adeguata³⁴⁷.

In questo contesto, è utile richiamare la tradizionale distinzione secondo cui lo scopo di cronaca deve limitarsi ad offrire al pubblico informazioni sull'evento sportivo, escludendo usi che si orientino verso l'intrattenimento o altre finalità che vadano oltre l'informazione. Questo principio sottolinea l'importanza di un equilibrio tra il diritto di cronaca e il rispetto della funzione primaria dell'informazione³⁴⁸. Tuttavia, questa impostazione rischia di risultare inefficace e priva di risultato pratico, qualora non venga applicata in modo adeguato.

In primo luogo, è necessario riflettere su come il concetto di informazione si adatti al contesto degli eventi sportivi del giorno d'oggi. A tal proposito, è importante sottolineare che, a livello costituzionale, l'informazione è considerata un valore essenziale e irrinunciabile indipendentemente dal contenuto della notizia, purché risponda a un interesse pubblico legittimo. Dato che lo sport rappresenta un elemento fondamentale del tessuto democratico di una società, il giudizio di merito sulle notizie sportive rientra nel

³⁴⁵ Pret. Roma 26 novembre 1977, in *Giur. Merito*, 1978, 530 ss.

³⁴⁶ A. Coni, *Diritti audiovisivi sportivi in Trattato delle garanzie nelle comunicazioni*, a cura di G. Cassano, C.E. Cazzato e F. Di Ciommo, Giuffrè, 2023 Capitolo 23, 724

³⁴⁷ Corte Cost. 15 giugno 1975 n.105

³⁴⁸ App. Roma 10 ottobre 1980, in *Foro.it*, 1981, I, 520

concetto stesso di cronaca. Tuttavia, rimangono delle incertezze riguardo all'estensione da attribuire a tale diritto di informazione. Se inizialmente potrebbe sembrare che il diritto del pubblico si limiti all'accesso ai risultati delle gare, è ragionevole sostenere che il diritto di cronaca includa anche l'uso delle immagini.³⁴⁹ Questo riflette l'importanza che il contenuto visivo riveste nella società contemporanea in cui le immagini sono ritenute indispensabili per completare e arricchire la narrazione degli eventi. *«L'attività di informazione, anche quando svolta per immagini, integra esercizio di diritto di cronaca (costituzionalmente tutelato) e dunque non interferisce con eventuali diritti, oggetto di cessione fra terzi, all'utilizzazione economica delle immagini stesse se, per le modalità concrete con le quali si esplica, non sconfinava nella rappresentazione diretta dell'evento»*³⁵⁰.

Considerato che le immagini possono contemporaneamente informare e intrattenere, esiste tuttavia il rischio concreto che il loro utilizzo possa andare oltre gli scopi originariamente previsti. Questo fenomeno è particolarmente evidente nel contesto sportivo, dove l'intrinseca natura dell'evento influenza significativamente la portata della diffusione di informazioni ed immagini. L'attenzione del pubblico verso una competizione sportiva si concentra generalmente sul risultato finale e sui momenti cruciali che caratterizzano l'evento. L'accesso a questi elementi, che rappresentano il cuore della gara, tende a ridurre l'interesse residuo verso gli aspetti dell'evento. Anche immagini di breve durata, per quanto sintetiche, riescono a catturare l'interesse di un vasto pubblico. Sebbene siano condensati, tali estratti si collocano comunque in diretta concorrenza con la trasmissione dell'evento integrale, poiché includono i momenti più significativi della gara.

In questo contesto, non si configura una violazione del diritto di cronaca, poiché, dal punto di vista costituzionale, le limitazioni imposte dall'organizzatore dell'evento

³⁴⁹ A. Coni, *Diritti audiovisivi sportivi in Trattato delle garanzie nelle comunicazioni*, a cura di G. Cassano, C.E. Cazzato e F. Di Ciommo, Giuffrè, 2023 Capitolo 23, 724

³⁵⁰ Trib. Milano 5 gennaio 2006, in *Corr. Giur.*, 2006, 1005

sportivo sono legittime. Tali limiti rientrano nella facoltà del titolare di trarre vantaggio economico dallo spettacolo³⁵¹.

Anche la visione parziale delle immagini, pur se limitata a frammenti dell'evento, può essere sufficiente a cogliere la «crema dell'evento»³⁵² stesso, andando oltre i confini dell'informazione e concentrandosi sulla condivisione degli aspetti emozionali più rilevanti dell'evento. In questo senso, la trasmissione degli highlights non si configura più come una semplice cronaca, ma piuttosto come una forma di spettacolo³⁵³. La diffusione esclusiva delle fasi salienti, inoltre, può risultare altrettanto efficace quanto la trasmissione integrale, mantenendo invariato il livello di interesse per il pubblico. Questi momenti, spesso oggetto di commercializzazione autonoma, dimostrano il loro notevole valore economico sul mercato. Tuttavia, è necessario evitare una lettura troppo riduttiva³⁵⁴ del concetto di informazione, che finirebbe per non coglierne appieno la complessità, in quanto finirebbe per ridurre la notizia al semplice dato letterale del risultato, il quale tuttavia non offre una comprensione adeguata delle modalità attraverso cui è stato raggiunto³⁵⁵. Una prospettiva così restrittiva appare inadeguata, soprattutto

³⁵¹ Trib Firenze, 16 febbraio 2002, in *Foro toscano*, 2002, 324

³⁵² V. Zeno Zenovich, *La statalizzazione dei «diritti televisivi sportivi»*, in *riv. di diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2008, 702

³⁵³ U. Patroni Griffi, *Gli eventi non monopolizzabili*, in *AIDA*, 2008, 55

³⁵⁴ G. Spedicato, *La limitazione dei diritti audiovisivi sportivi nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE sui brevi estratti di cronaca*, in *Giurisprudenza commerciale*, II, 2014, pp. 139 ss

³⁵⁵ CGUE, 22 gennaio 2013, Causa C-283/11, Sky Österreich GmbH c. Österreichischer Rundfunk

considerando il forte interesse collettivo al quale l'attuale normativa riconosce una rilevanza prioritaria³⁵⁶.

Il valore del diritto all'informazione dovrebbe manifestarsi in forme capaci di rispondere meglio alle esigenze del pubblico. Tuttavia, questo principio non può spingersi fino al punto di sacrificare in modo sproporzionato i diritti esclusivi del titolare delle immagini. Perciò è necessario stabilire un equilibrio che tenga conto sia degli interessi collettivi sia delle prerogative individuali.³⁵⁷

L'approccio a tale equilibrio non può essere basato solo su criteri quantitativi, ma richiede una valutazione qualitativa della notizia stessa. Pertanto, è essenziale adottare modalità che bilancino l'interesse pubblico con il rispetto dei limiti imposti ai titolari dei diritti di trasmissione. A tal fine, i brevi estratti di cronaca costituiscono uno strumento normativo per contenere l'invasione dello spazio dell'organizzatore, salvaguardando al contempo il diritto all'informazione.³⁵⁸

4. I brevi estratti di cronaca

Il considerando 39 della direttiva 2007/36/UE evidenziava già l'esistenza di un equilibrio delicato tra il diritto all'informazione su eventi di rilevante interesse pubblico e la necessità di limitare l'impatto sui diritti di sfruttamento esclusivo relativi ai contenuti audiovisivi³⁵⁹. Non si trattava di un obbligo generale e incondizionato, che avrebbe

³⁵⁶ G. Gardini, *Diritti di esclusiva su eventi di grande interesse pubblico, brevi estratti di cronaca e diritto di essere informati: un equilibrio ancora instabile*, in *Giur. Cost.* 2012, 623

³⁵⁷ Tar Lazio, Roma 10 ottobre 2011, n. 7844, in *Giust. Cost.*, 2012, 602 ss.

³⁵⁸ A. Coni, *Diritti audiovisivi sportivi* in *Trattato delle garanzie nelle comunicazioni*, a cura di G. Cassano, C.E. Cazzato e F. Di Ciommo, Giuffrè, 2023 Capitolo 23, 725

³⁵⁹ Lo stesso considerando 38 dispone che «[i] diritti di trasmissione televisiva di eventi di grande

inevitabilmente compromesso il valore economico legato a tali diritti, ma di una restrizione mirata, circoscritta alla trasmissione di una specifica categoria di contenuti definiti come “eventi di grande interesse pubblico”. La direttiva, non fornendo una definizione esaustiva di questa categoria, demandava implicitamente agli Stati membri e alle loro autorità competenti il compito di delinearne i confini.³⁶⁰

La direttiva imponeva alle emittenti televisive l’obbligo di consentire l’utilizzo di brevi estratti all’interno di programmi di informazione generale, nel rispetto di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tuttavia, il considerando 39 sottolineava che ciò doveva avvenire «*tenendo in debita considerazione i diritti esclusivi*», delegando quindi agli Stati membri il compito di trovare soluzioni che tutelassero i diritti degli operatori titolari senza comprometterne la sostanza.

Due aspetti ulteriori venivano specificati nel considerando 39. In primo luogo, si stabiliva che le condizioni per l’accesso ai brevi estratti di cronaca dovessero essere comunicate con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell’evento di interesse pubblico, così da garantire alle emittenti il tempo necessario per esercitare il diritto previsto. Questo accorgimento mirava a evitare che i detentori dei diritti potessero adottare pratiche ostruzionistiche che, pur rispettando formalmente le prescrizioni, rendessero nei fatti difficile l’effettivo utilizzo degli estratti da parte dei concorrenti.

interesse pubblico possono essere acquistati dalle emittenti in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell’Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall’articolo 11 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

³⁶⁰ M. Bassini, *Diritti esclusivi e diritti fondamentali, limiti e controlimiti. Il caso dei brevi estratti di cronaca in Eventi sportivi e diritti audiovisivi. Le esclusive tra concorrenza e regolazione* a cura di O. Pollicino e S. Gobbato, Roma, 2014, 98

In secondo luogo, si chiariva che tali brevi estratti potevano essere trasmessi in qualsiasi paese dell'Unione europea attraverso qualsiasi tipo di canale, inclusi i canali tematici sportivi, e che la loro durata non poteva superare i novanta secondi.

La formulazione del considerando 39 è stata mantenuta anche nella successiva direttiva 2010/13/UE³⁶¹, dove la stessa disposizione è stata riproposta all'interno del considerando 55³⁶².

Tra le norme che hanno dato concreta attuazione a tali principi, spicca l'articolo 15 della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Questa disposizione non solo impone agli Stati membri di garantire l'accesso alle brevi estrazioni di cronaca per le emittenti operanti sotto la propria giurisdizione, ma stabilisce anche alcune regole operative. Tra queste, vi è il diritto dell'emittente richiedente di selezionare liberamente i brevi estratti, purché venga indicata la fonte, e la limitazione del loro utilizzo esclusivamente nei notiziari di carattere generale. Inoltre, per quanto riguarda i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, l'uso è consentito solo se il programma che include tali estratti è offerto in differita dallo stesso fornitore.

³⁶¹ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

³⁶² «Al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione, i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva relativi a un evento di grande interesse pubblico dovrebbero concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo in debita considerazione i diritti esclusivi. Tali condizioni dovrebbero essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell'evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. Un'emittente televisiva dovrebbe poter esercitare questo diritto tramite un intermediario che agisce, caso per caso, specificatamente per suo conto. Tali brevi estratti potrebbero essere utilizzati per trasmissioni all'interno dell'UE attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, e non dovrebbero superare i novanta secondi. Il diritto di accesso a brevi estratti dovrebbe applicarsi su base transfrontaliera solo se necessario. Pertanto, un'emittente dovrebbe dapprima richiedere l'accesso a un'emittente stabilita nello stesso Stato membro che abbia i diritti esclusivi per l'evento di grande interesse pubblico».

Un aspetto particolarmente rilevante è contenuto nel comma 6 dell'articolo 15, che stabilisce che gli Stati membri debbano definire le modalità e le condizioni di accesso, prevedendo anche, ove necessario, regole su compensi, durata massima e condizioni generali. Tuttavia, si precisa che eventuali compensi non possono superare i costi aggiuntivi sostenuti dall'emittente che concede i diritti per consentire l'accesso agli estratti. Questo limite è fondamentale per preservare l'equilibrio voluto dal legislatore europeo, assicurando che il diritto all'informazione garantito attraverso i brevi estratti non comporti oneri economici ulteriori se non quelli direttamente connessi alle spese sostenute dall'emittente per consentire la trasmissione³⁶³.

Questa impostazione si traduce in una chiara ratio legislativa, che stabilisce un tetto massimo ai compensi eventualmente previsti, evidenziando che tali compensi non sono obbligatori, ma solo facoltativi e subordinati a specifiche condizioni. L'obbligo imposto riguarda esclusivamente la limitazione dell'importo, funzionale a preservare il bilanciamento tra le esigenze delle emittenti titolari di diritti esclusivi e il diritto all'informazione.

Questo quadro normativo, delineato dalla direttiva, è concepito per conciliare i diritti economici legati alle esclusive con le libertà fondamentali tutelate in ambito europeo, come la libertà di espressione. Quest'ultima è riconosciuta non solo dalle Costituzioni degli Stati membri e dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo³⁶⁴, ma anche dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantisce «*la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee*». Tale libertà include

³⁶³ M. Bassini, *Diritti esclusivi e diritti fondamentali, limiti e controlimiti. Il caso dei brevi estratti di cronaca in Eventi sportivi e diritti audiovisivi. Le esclusive tra concorrenza e regolazione* a cura di O. Pollicino e S. Gobbato, Roma, 2014, 99

³⁶⁴ C. Pinelli, *I brevi estratti di cronaca*, in V. Zeno Zenovich (a cura di), *La nuova televisione europea. Commento al "decreto Romani"*, Rimini 2010, 56

sia il diritto attivo di informare, sia quello passivo di ricevere informazioni, oltre alla libertà di ricercarle.

Il diritto all'informazione, in questo contesto, diventa il fondamento essenziale per limitare i diritti esclusivi. Questa limitazione emerge sia nella disciplina relativa ai "grandi eventi" sia in quella riguardante i brevi estratti di cronaca, con un'ispirazione comune che sembra riflettersi, pur con sfumature diverse³⁶⁵, anche nella regolamentazione degli eventi di particolare rilevanza per il pubblico.

A livello nazionale, il diritto di cronaca nel contesto degli eventi sportivi trova una regolamentazione generale, come si è detto, nel d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, in particolare all'art. 19. Tale disposizione stabilisce che gli operatori della comunicazione dispongano del diritto di cronaca relativamente a ciascun evento della competizione. Tuttavia, si specifica che l'esercizio di tale diritto non deve compromettere lo sfruttamento dei diritti audiovisivi da parte dei loro titolari, né arrecare danno agli organizzatori delle competizioni o degli eventi. La norma affida all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) il compito di definire, attraverso un apposito regolamento, i limiti temporali e le modalità per l'esercizio del diritto di cronaca. In tal senso, AGCOM ha esercitato tale delega con l'emanazione del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, adottato con delibera n. 667/10/CONS.

Parallelamente, l'art. 32-quater del TUSMAR, introdotto dal cosiddetto Decreto Romani³⁶⁶, affronta la questione dei brevi estratti di cronaca. Il comma 1 conferisce nuovamente ad AGCOM il compito di stabilire le modalità attraverso cui «*ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un'altra emittente*»³⁶⁷. Su questo punto, AGCOM è intervenuta con la delibera n. 667/10/CONS, adottando il Regolamento sulla

³⁶⁵ E. Morelli, *I diritti audiovisivi sportivi*, Cit, 542 ss.

³⁶⁶ Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44, *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, in G.U. n.73 del 29 marzo 2010

³⁶⁷ Art. 32-quater co.1 del TUSMAR

trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico. Quest'ultimo include, nella categoria generale degli eventi rilevanti, quelli che godono di un riconoscimento ampio e diffuso da parte del pubblico³⁶⁸. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, il riferimento riguarda sia le competizioni svolte in un'unica giornata sia quelle articolate su più giorni, come nel caso di eventi a tappe³⁶⁹.

Tuttavia, mancava un adeguato coordinamento tra il regolamento relativo al diritto di cronaca audiovisiva sportiva e quello inerente alla trasmissione di brevi estratti, almeno per quanto riguarda gli eventi sportivi. Anche i punti in comune tra i due ambiti regolamentari, come la durata massima degli estratti (fissata generalmente a tre minuti), hanno sollevato criticità. Tali problematiche hanno evidenziato un'asimmetria, seppur in parte fisiologica, tra le discipline dei brevi estratti per eventi di grande interesse pubblico e del diritto di cronaca audiovisiva sportiva³⁷⁰.

5. La prevalenza del diritto all'informazione rispetto al diritto di sfruttamento economico degli eventi televisivi

Secondo una prospettiva critica, nonostante l'apparente apertura del Decreto Melandri, che all'articolo 5 riconosce «agli operatori della comunicazione il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione»³⁷¹, la linea legislativa sembra seguire una direzione diversa. Il comma 2 dello stesso articolo appare cruciale nel ridefinire il rapporto tra regola ed eccezione, dichiarando che «l'esercizio del diritto di cronaca non

³⁶⁸ Art.2 del Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-quater del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

³⁶⁹ Art.1 let.c) del Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-quater del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

³⁷⁰ M. Bassini, *Diritti esclusivi e diritti fondamentali, limiti e controlimiti. Il caso dei brevi estratti di cronaca in Eventi sportivi e diritti audiovisivi. Le esclusive tra concorrenza e regolazione* a cura di O. Pollicino e S. Gobbato, Roma, 2014, 102

³⁷¹ Art. 5 co.1 d.lgs. 9/2008

può compromettere lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari, né arrecare un pregiudizio ingiustificato agli interessi dell'organizzatore della competizione o dell'evento»³⁷². Questo lascia intendere che il decreto favorisca chiaramente lo sfruttamento economico dei diritti audiovisivi rispetto alla libertà di comunicazione³⁷³.

La seconda parte del comma 2 cerca di mitigare tale orientamento affermando che non costituisce un pregiudizio la comunicazione al pubblico limitata alla semplice notizia del risultato sportivo e ai relativi aggiornamenti. Tuttavia, tale disposizione offre una protezione solo parziale. Analogamente, il comma 3 dello stesso articolo prevede che la concessionaria del servizio pubblico e le emittenti televisive nazionali e locali possano trasmettere immagini salienti all'interno dei telegiornali. Questa possibilità, però, si limita a una comunicazione di tipo meramente informativo e notiziale, subordinata al rispetto di stringenti vincoli temporali e spaziali. A tal proposito, la legge affida all'AGCOM il compito di definire le modalità di attuazione attraverso appositi regolamenti, come avvenuto con le delibere n. 405 e n. 406, relative rispettivamente ai diritti televisivi e radiofonici.³⁷⁴

Il diritto di cronaca sembra ricevere, nell'ambito della normativa nazionale, un trattamento in parte subordinato, poiché il suo esercizio, sebbene legittimo, appare vincolato all'assenza di pregiudizi nei confronti delle emittenti televisive, delle società sportive, della lega e degli altri soggetti interessati alla commercializzazione dei diritti audiovisivi. L'ambiguità insita nelle clausole generali, come il riferimento allo "sfruttamento normale" dei diritti audiovisivi, potrebbe dare origine a restrizioni eccessive della libertà di informazione. Inoltre, il concetto di "ingiustificato pregiudizio" agli interessi degli organizzatori delle competizioni e degli eventi risulterebbe tutelato in

³⁷² Art. 5 co.2 d.lgs. 9/2008

³⁷³F. Macioce, *Il mercato dei diritti audiovisivi nello sport e il diritto di cronaca degli eventi* in riv. di *Diritto Sportivo*, Giappichelli, n. 2, 2019, 273

³⁷⁴ A.M. Rovati, S. Piantedosi, *Diritti audiovisivi e libera utilizzazione per finalità di critica e discussione: nota a Cons. Stato 27 aprile 2015, 2156*, in *Riv. della Regolazione dei mercati*, 2015, 2, p. 237 ss.

modo insufficiente, limitandosi a configurare un uso improprio nella forma di una indebita appropriazione dei diritti di trasmissione da parte delle emittenti, riconducibile alla fattispecie dell'illecito.

La stessa AGCOM, con la delibera n. 667/2010, sembra aver preso atto del ridimensionamento legislativo del diritto di cronaca, invitando l'interprete a individuare un punto di equilibrio preventivo e a considerare i conflitti prevalentemente alla luce degli interessi concretamente definiti a livello normativo, piuttosto che basarsi su principi astratti.³⁷⁵

Sono emersi tentativi di ampliare la libertà di informazione, sottolineando la funzione sociale della proprietà, che ne legittima eventuali limitazioni, e la rilevanza sociale delle partite di Serie A, la quale potrebbe indebolire la protezione dei diritti patrimoniali legati alla titolarità e favorire una maggiore libertà nella diffusione televisiva e radiofonica delle informazioni³⁷⁶. Inoltre, è stata esplorata la distinzione tra la cronaca di un evento, che risponde a scopi informativi (inclusi quelli di critica, discussione e insegnamento), e lo spettacolo sportivo, orientato a finalità differenti, la cui sottrazione al mercato delle esclusive rappresenterebbe un caso evidente di pregiudizio come previsto dalla normativa vigente³⁷⁷.

La Direttiva del 2010³⁷⁸ sembra offrire una prospettiva diversa e più favorevole alla libertà di informazione rispetto a quella adottata dal legislatore nazionale, la cui normativa risulta antecedente alla Direttiva stessa. Quest'ultima adotta un approccio opposto,

³⁷⁵ A.M. Rovati, S. Piantedosi, *Diritti audiovisivi e libera utilizzazione per finalità di critica e discussione: nota a Cons. Stato 27 aprile 2015*, 2156, cit., p. 237 ss.

³⁷⁶ L. Nivarra, *I diritti esclusivi di trasmissione di eventi*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), in *AIDA*, Milano, 2009, p. 34 ss.

³⁷⁷ P. Auteri, *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive e libertà d'informazione*, in *AIDA*, Milano, 2003, p. 192 ss.

³⁷⁸ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

evitando di imporre all'informazione obblighi specifici volti a garantire la protezione dello sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da pregiudizi ingiustificati. Al contrario, affida agli Stati membri il compito di individuare gli eventi di particolare rilevanza sociale (art. 14) che devono essere accessibili al pubblico nella loro totalità, sia in diretta che in differita, attraverso canali liberamente fruibili³⁷⁹.

A tal proposito, l'Italia, a differenza di alcuni altri Stati membri, ha presentato una lista di eventi ritenuti di interesse collettivo (*infra* par.7). Ogni Stato ha la facoltà di stilare tale elenco, sottoponendolo tuttavia a un controllo di ragionevolezza, come richiesto dalla Commissione europea. Tale controllo deve essere effettuato in conformità con criteri di trasparenza e razionalità, tenendo conto dell'importanza degli eventi selezionati per la comunità.

La Direttiva dimostra una particolare attenzione al tema dell'informazione anche attraverso l'articolo 15, che assicura a tutte le emittenti il diritto di accedere agli eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva. In questo contesto, la normativa impone agli Stati membri di garantire alle emittenti la possibilità di selezionare liberamente brevi estratti utili per la cronaca, da utilizzare unicamente all'interno dei notiziari di carattere generale.

Un elemento che potrebbe favorire una maggiore valorizzazione della libertà di informazione proviene ancora dalla Direttiva, la quale, al punto 5 dei considerando, definisce i servizi di media audiovisivi come sia culturali che economici. L'importanza crescente di questi servizi per la società, la democrazia, l'istruzione e la cultura, nella loro funzione di garanzia della libertà di informazione, della diversità di opinioni e del pluralismo, giustifica, secondo il Parlamento e il Consiglio d'Europa, l'applicazione di una normativa dedicata. Pertanto, quando i diritti audiovisivi mirano ad appropriarsi dei relativi servizi, assumono un carattere nuovo, funzionale all'attuazione della libertà di informazione, di opinione e alla formazione dei destinatari. Questo aspetto potrebbe

³⁷⁹ R. Mastroianni, *La direttiva sui servizi di media audiovisivi*, Torino, 2011, p. 112.

essere inquadrato come un dovere, destinato a condividere lo spazio dei diritti, quando il loro esercizio realizza una funzione pubblica e collettiva in senso ampio.³⁸⁰

In una semplificazione che, pur non essendo del tutto distante dalla realtà, suggerisce che il concetto di dovere precede quello di diritto, appare evidente che trovare un punto di equilibrio equo e razionale tra principi astratti e interessi concreti risulta difficile se si ragiona solo in termini di limiti. Invece, sarebbe utile abbracciare una visione che includa nella stessa dialettica tra esclusività dell'evento e diritto all'informazione un elemento nuovo. Questo elemento dovrebbe riconoscere che l'organizzatore e il titolare di un evento possiedono un bene che non è esclusivamente privato ma pubblico, un bene comune, un concetto che è oggi particolarmente rilevante nel contesto dell'informazione. In tale ambito, i diritti di proprietà, autonomia e libertà negoziale devono trovare paradigmi compatibili con il principio di libertà di informazione, anche oltre quelli tradizionalmente adottati dai giuristi³⁸¹.

Alcuni suggerimenti in questa direzione possono essere trovati nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che nel 2010 si è pronunciata sulla legittimità della cessione dei diritti di un evento a un'emittente che avrebbe trasmesso l'evento in modalità criptata. Pur considerando che impedire tale cessione potrebbe limitare il diritto di proprietà del titolare dell'evento, così come violare la libertà contrattuale dell'emittente, la Corte ha giustificato tali limitazioni sulla base della funzione sociale della proprietà. In questo contesto, la considerazione degli interessi collettivi legati all'informazione, alla diversità culturale e al pluralismo ha prevalso sul diritto di esclusiva. Questo bilanciamento, a favore della libertà di informazione e pluralismo, si allinea con l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Carta di Nizza, piuttosto che con la tutela della libertà economica, dell'impresa e della proprietà, sancite

³⁸⁰ F. Macioce, *Il mercato dei diritti audiovisivi nello sport e il diritto di cronaca degli eventi* in riv. di *Diritto Sportivo*, Giappichelli, n. 2, 2019, 275

³⁸¹ S. Rodotà, *I beni comuni, L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, *La Scuola di Pitagora*, Napoli, 2018; U. Mattei, *Beni comuni*, in *Manifesto*, Bari, 2011.

rispettivamente dagli articoli 16 e 17³⁸². In questo modo, il principio di libera informazione risulta rafforzato, mentre la proprietà e la libertà di iniziativa economica perdono parte della loro connotazione antagonista, diventando strumenti funzionali alla protezione di tali principi.

È indubbio che, per valorizzare l'informazione nel contesto complesso che la vede in concorrenza con i diritti di esclusiva radio-televisiva, sia necessario un cambiamento culturale significativo, già indicato da alcuni studiosi. Questo cambiamento implica il passaggio dal diritto di ricevere informazioni come un atto passivo a una condizione di attiva partecipazione, che si concretizza e si realizza attraverso il pluralismo delle fonti. Tale pluralismo rappresenta l'unico cammino che può garantire una vera ricerca della verità comunicata, una verità che non è mai un dogma, ma piuttosto oggetto di una continua rappresentazione.³⁸³ Il processo è già in atto e ha portato a risultati rilevanti in vari settori: ad esempio, nel campo ambientale, oggi considerato una delle principali tematiche, sono previsti obblighi di informazione per coloro che avviano decisioni in materia. La legge n. 349 del 1986 garantisce l'accesso alle informazioni ambientali a tutti i cittadini, senza richiedere un interesse qualificato, come invece previsto per l'accesso ai documenti amministrativi dalla legge n. 241 del 1990, modificata dalla legge n. 15 del 2015. Inoltre, il possibile pregiudizio derivante dalla divulgazione di atti ambientali non può compromettere il diritto all'informazione quando questi atti riguardano le emissioni ambientali, grazie a una norma che stabilisce una presunzione di prevalenza della libertà di informazione.

Pur essendo contesti diversi, la base culturale è simile: un bilanciamento che, nella difficile ricerca di una sintesi, dà forte rilievo al diritto alla comunicazione, impedendo che esso venga subordinato ad altri diritti costituzionali come la libertà di impresa e la proprietà privata. Questo approccio può essere giustificato solo se si considera la funzione sociale dell'informazione in modo rinnovato. Vedere il prodotto audiovisivo come un bene

³⁸² F.P. Traisci, *I diritti audiovisivi: una storia lunga e piena di colpi di scena. La spartizione dei proventi della commercializzazione dei diritti audiovisivi*, in <https://www.ilposticipo.it>, d.d. 20 luglio 2019.

³⁸³ V. Zeno-Zencovich, *Il diritto ad essere informati quale elemento del rapporto di cittadinanza*, in *Dir. inform. e dell'informatica*, 2006, p. 2.

comune potrebbe ridurre il peso dei diritti esclusivi, a favore di un'informazione più libera e accessibile a tutti. L'informazione, infatti, non solo supporta l'esercizio di altri diritti fondamentali, ma ha anche una funzione sociale che va oltre la soddisfazione degli interessi individuali. Essa promuove la partecipazione consapevole al processo di circolazione delle idee, in qualsiasi forma (scritta, visiva o sonora) e tramite qualsiasi mezzo di diffusione, rappresentando uno degli strumenti più significativi per l'esercizio diretto della democrazia.³⁸⁴

6. La lista degli eventi rilevanti redatta da AGCOM

Con la delibera n. 302/10/CONS del 24 giugno 2010, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica riguardante lo schema di delibera per l'approvazione della lista degli eventi di particolare rilevanza sociale, la cui trasmissione è garantita su canali in chiaro. Questa iniziativa mirava a integrare, aggiornare e modificare la lista esistente, approvata in precedenza con la delibera n. 8/99, in conformità all'articolo 32-ter del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici. Tale disposizione, introdotta dal Decreto Legislativo n. 44/2010 per recepire l'articolo 14 della Direttiva 2007/65/CE (ora 2010/13/UE), assegna all'Autorità il compito di redigere un elenco di eventi, sia nazionali che internazionali, ritenuti di particolare rilevanza sociale, garantendone la trasmissione gratuita, in chiaro, sia in diretta che in differita³⁸⁵.

L'Autorità è inoltre incaricata di stabilire se tali eventi debbano essere trasmessi integralmente o parzialmente, e in quale modalità (diretta o differita). La finalità di questa norma è garantire che una quota significativa del pubblico italiano possa accedere gratuitamente alla visione di tali eventi, senza dover sostenere costi aggiuntivi per apparecchiature tecniche. A tal proposito, la disposizione impedisce alle emittenti italiane di trasmettere in esclusiva o in forma criptata gli eventi inclusi nella lista, salvaguardando così l'intento legislativo.

³⁸⁴ F. Macioce, *Il mercato dei diritti audiovisivi nello sport e il diritto di cronaca degli eventi in riv. di Diritto Sportivo*, Giappichelli, n. 2, 2019, 277

³⁸⁵ Art. 32-ter del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici

Essendo queste misure di derivazione comunitaria, ogni Stato membro ha l'obbligo di garantire che gli eventi considerati di particolare rilevanza sociale non siano trasmessi in esclusiva, evitando di privare una parte rilevante della popolazione dell'accesso agli stessi, sia in diretta che in differita, su canali liberamente accessibili. Dopo l'approvazione del contenuto, la lista italiana è stata sottoposta alla valutazione del Comitato di Contatto presso la Commissione Europea, che ha emesso il proprio parere in merito³⁸⁶.

Come criterio di qualificazione per le emittenti, l'Autorità ha fissato una soglia minima dell'80% di copertura della popolazione, in linea con quanto stabilito nella delibera n. 353/11/CONS. Quest'ultima ha approvato il regolamento per la trasmissione televisiva su digitale terrestre, prevedendo per gli operatori l'obbligo di raggiungere, entro cinque anni dall'assegnazione delle frequenze, una copertura di almeno l'80% della popolazione nel bacino assegnato. Tuttavia, né la Direttiva comunitaria né il decreto di recepimento hanno specificato le modalità tecniche per raggiungere tale soglia, lasciando tali scelte agli operatori del settore.

L'inclusione dei nuovi eventi nella lista non compromette il valore commerciale dei relativi diritti, poiché non impone ai titolari di cederli a qualsiasi condizione. Sebbene l'inserimento di un evento nella lista comporti una limitazione alla libertà d'impresa, tale restrizione, derivante da normative comunitarie, è giustificata dalla necessità di tutelare il diritto all'informazione e di garantire al pubblico un ampio accesso televisivo agli eventi considerati di particolare rilevanza sociale. Per assicurare un equilibrio tra i vari interessi e diritti coinvolti, l'Autorità, nell'approvare lo schema di delibera sottoposto a

³⁸⁶ Decisione della Commissione europea n. C/2011/9488 del 21 dicembre 2011 sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle misure adottate dall'Italia ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 2010/13/UE, con il quale la Commissione, avendo verificato la proporzionalità delle misure adottate e la trasparenza della procedura di consultazione condotta dall'Autorità, ha dichiarato di ritenere le disposizioni adottate dall'Autorità con la citata delibera n. 425/11/CONS compatibili con il diritto dell'Unione europea.

consultazione pubblica, ha deciso di introdurre una procedura per la risoluzione delle controversie³⁸⁷.

Analizzando gli eventi inseriti nella lista, emerge con evidenza che i Campionati mondiali ed europei di calcio sono tra i più significativi nel panorama calcistico. Tuttavia, è chiaro che il coinvolgimento del pubblico italiano è nettamente superiore quando si tratta di una partita in cui è impegnata la squadra nazionale³⁸⁸. Questo tipo di incontro risponde infatti ai criteri primo, terzo e quarto definiti nel documento CC TVSF 9/3 della Commissione, ossia:

- 1) l'evento suscita interesse anche tra chi normalmente non segue tale disciplina;
- 3) la partecipazione della squadra nazionale in un torneo internazionale di rilievo;
- 4) l'evento è stato tradizionalmente trasmesso in chiaro e ha registrato un ampio seguito di spettatori in Italia.³⁸⁹

Al contrario, una partita tra squadre di Paesi terzi risponde unicamente al quarto criterio, dato che in passato è stata generalmente trasmessa in chiaro.

Questo discorso, tuttavia, non si applica alle semifinali o alla finale dei Campionati mondiali o europei, che meritano pienamente l'inserimento nella lista. Questi incontri rappresentano, infatti, il culmine delle competizioni calcistiche internazionali di maggior richiamo per il pubblico televisivo, soddisfacendo anche i primi due criteri del documento della Commissione.

³⁸⁷ Delibera n. 131/12/CONS, *Approvazione definitiva della lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro*, 5 ss.

³⁸⁸ G. Greppi, *La regolamentazione del diritto di cronaca e della lista degli eventi da trasmettere in chiaro in Eventi sportivi e diritti audiovisivi. Le esclusive tra concorrenza e regolazione* a cura di O. Pollicino, S. Gobbato, Roma, 2014, 84

³⁸⁹ Delibera n. 131/12/CONS, *Approvazione definitiva della lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro*

Il Tribunale dell'Unione Europea, nelle sentenze del 17 febbraio 2010 relative alle cause T-385/07³⁹⁰ e T-68/08³⁹¹, ha rilevato, rispettivamente ai punti 71 e 74, che il diciottesimo considerando della Direttiva 97/36 non si esprime in modo esplicito sulla questione centrale dell'inclusione di tutte o solo di alcune partite della Coppa del Mondo in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza sociale³⁹². Tuttavia, non vi sono ragioni fondate per ritenere che solo le partite definite "principali" possano essere classificate come tali e quindi incluse in questo elenco.

Di conseguenza, le partite "principali" possono essere considerate eventi di rilevante interesse pubblico. Tuttavia, la decisione di includere o meno anche le partite "non principali" rimane a discrezione degli Stati membri. Nei casi specifici di Belgio e Regno Unito, il Tribunale ha confermato la legittimità della loro eventuale inclusione nelle rispettive liste.

Attualmente, per quanto riguarda il campionato mondiale di calcio, è in vigore un accordo volontario di sublicenza tra Sky e Rai per la trasmissione in chiaro. Tale accordo prevede, oltre alla diretta di tutte le partite disputate dalla nazionale italiana durante il torneo, anche la trasmissione di ulteriori 25 incontri. Questa disposizione risponde all'interesse del

³⁹⁰ La causa FIFA contro Commissione Europea, sostenuta dal Regno del Belgio, dalla Repubblica Federale di Germania e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, verte sulla richiesta di annullamento della decisione della Commissione del 25 giugno 2007 (2007/475/CE). Tale decisione riguarda la compatibilità, con il diritto dell'Unione Europea, delle misure adottate dal Belgio in applicazione dell'articolo 3-bis, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), concernente il coordinamento di alcune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di esercizio delle attività televisive.

³⁹¹ La causa FIFA contro Commissione Europea, sostenuta dal Regno del Belgio e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, riguarda la richiesta di annullamento parziale della decisione della Commissione del 12 ottobre 2007 (2007/730/CE). Tale decisione esamina la compatibilità, con il diritto dell'Unione Europea, delle misure adottate dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 3-bis, paragrafo 1, della Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di specifiche disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'esercizio delle attività televisive.

³⁹² Delibera n. 131/12/CONS, *Approvazione definitiva della lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro*

pubblico nel seguire anche partite tra squadre straniere. Inoltre, l'accordo include la trasmissione in chiaro degli *highlights* di tutte le partite, ampliando ulteriormente l'accessibilità agli eventi.

Tutti gli incontri relativi al Campionato del Mondo e al Campionato Europeo di calcio, così come le partite ufficiali della nazionale italiana, rientrano nelle disposizioni riguardanti la trasmissione di brevi estratti di cronaca³⁹³. Questa previsione garantisce un equilibrio tra il diritto all'informazione sportiva e gli interessi legittimi di titolari dei diritti, operatori audiovisivi e intermediari.

Per quanto riguarda il Gran Premio di MotoGP, il criterio delle "squadre nazionali" presenta delle peculiarità. Il campionato, infatti, non si basa su competizioni tra squadre nazionali, ma è organizzato in *team* di costruttori di motociclette, con due classifiche parallele: una per i costruttori e una per i piloti. Di conseguenza, assumono rilievo sia i risultati individuali dei piloti che il posizionamento delle case costruttrici.

Un principio analogo è alla base dell'inserimento, avvenuto nel passato, del Gran Premio d'Italia di Formula 1 nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza. Tale scelta è stata ritenuta conforme alle normative europee dalla Commissione Europea nella decisione del 29 giugno 2007 sulla compatibilità delle misure italiane con l'articolo 3-bis, paragrafo 1, della Direttiva TVSF (decisione n. 2007/475/CE). Nel considerando n. 6, la Commissione sottolineava l'importanza culturale e la rilevanza nazionale del Gran Premio di Formula 1, anche in virtù dei successi ottenuti dalle case automobilistiche italiane.

Lo stesso principio è stato riconosciuto dalla Commissione nella decisione adottata il medesimo giorno per la Francia (decisione n. 2007/480/CE), dove il Gran Premio di Francia di Formula 1 è stato incluso nell'elenco degli eventi di interesse nazionale per l'importanza attribuita ai costruttori francesi. Analoghe considerazioni sono state estese anche al MotoGP.

Il Gran Premio di MotoGP gode di un vasto seguito, con un pubblico che va oltre gli appassionati di motociclismo. Gli ascolti delle ultime edizioni variano tra 2,5 e 5 milioni,

³⁹³ Delibera n. 131/12/CONS, *Approvazione definitiva della lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro*, 4

con punte di 8 milioni in occasione di gare decisive di fine stagione³⁹⁴. Questo dimostra il forte interesse per l'evento, strettamente legato alle performance di piloti e costruttori italiani. Tali competizioni attirano un pubblico diversificato grazie al coinvolgimento italiano in un torneo internazionale di alto profilo e sono tradizionalmente trasmesse in chiaro, con ottimi risultati di audience, soddisfacendo i criteri 1, 3 e 4 del documento CC TVSF 6/3.

Infine, le finali e semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto e pallavolo, qualora partecipi la nazionale italiana, erano già incluse nelle disposizioni dalla delibera n. 8/99³⁹⁵. Negli ultimi anni, tali discipline hanno visto un incremento di interesse pubblico. L'Autorità³⁹⁶ ha confermato il soddisfacimento dei criteri principali, evidenziando che:

- questi eventi godono di un'ampia risonanza e coinvolgono anche spettatori non abituali;
- vedono impegnata una squadra nazionale in competizioni internazionali di prestigio;
- sono tradizionalmente trasmessi in chiaro, attirando un vasto pubblico.

Per quanto riguarda il rugby, sono state introdotte alcune modifiche significative nella lista degli eventi, alla luce del crescente interesse che questa disciplina ha riscosso tra il pubblico italiano negli anni trascorsi tra i due provvedimenti. Questo aumento di

³⁹⁴ G. Greppi, *La regolamentazione del diritto di cronaca e della lista degli eventi da trasmettere in chiaro in Eventi sportivi e diritti audiovisivi. Le esclusive tra concorrenza e regolazione* a cura di O. Pollicino, S. Gobbato, Roma, 2014, 86

³⁹⁵ Delibera n. 131/12/CONS, *Approvazione definitiva della lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro*, 22

³⁹⁶ «L'Autorità si riserva di emendare, in un tempo congruo, la lista di cui al comma 1 in particolare mediante l'inclusione dei seguenti eventi: a) le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; b) la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; c) il campionato mondiale di ciclismo su strada».

popolarità è chiaramente dimostrato dal torneo *Six Nations*. È opportuno sottolineare che, prima di tale aggiornamento, l'Italia era l'unica nazione partecipante al torneo a non aver ancora inserito gli incontri di questa competizione nella propria lista di eventi di rilevanza nazionale³⁹⁷. Gli incontri del *Six Nations*, quando disputati in Italia, attirano un numero molto elevato di spettatori negli stadi. Inoltre, durante il periodo in cui sono stati trasmessi in chiaro (su La7 dal 2004 al 2008 e, prima ancora, su Raitre dal 2000 al 2003), hanno registrato ascolti notevoli e in costante aumento.³⁹⁸

Il fatto che un torneo di tale rilevanza internazionale, sebbene non mondiale, riesca a mantenere un seguito così consistente tra il pubblico italiano, sia nelle dirette che nelle repliche, è un indicatore evidente della sua importanza sociale. Tale rilevanza è ulteriormente confermata dai picchi di ascolto registrati in occasione dei successi della nazionale italiana. Inoltre, la tradizione di trasmettere in chiaro gli incontri, con risultati di audience elevati, e la natura internazionale di questa competizione soddisfano pienamente anche il terzo e il quarto criterio stabiliti per l'inclusione nella lista degli eventi di particolare interesse pubblico.

³⁹⁷ L'inclusione degli incontri del torneo Six Nations nelle liste di eventi di particolare rilevanza è già stata effettuata in tutti gli altri Paesi partecipanti, oltre all'Italia. Si ricorda che, oltre alla nostra nazione, partecipano Francia, Irlanda e Regno Unito, quest'ultimo rappresentato da Galles, Inghilterra e Scozia. In Francia, ad esempio, la lista degli eventi di particolare interesse pubblico comprende: la finale del campionato francese di rugby, la finale della Coppa Europea di Rugby (quando vi partecipi una squadra iscritta ai campionati francesi), il torneo Six Nations e le semifinali e la finale della Coppa del Mondo di Rugby. In Irlanda, invece, sono inclusi gli incontri disputati dalla nazionale irlandese nel torneo Six Nations e le partite della fase finale della Coppa del Mondo di Rugby. Nel Regno Unito, la lista comprende: la finale della Rugby League Challenge Cup, la Coppa del Mondo di Rugby e gli incontri del torneo Six Nations che vedono la partecipazione delle "Home Nations" (Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia).

³⁹⁸ G. Greppi, *La regolamentazione del diritto di cronaca e della lista degli eventi da trasmettere in chiaro in Eventi sportivi e diritti audiovisivi. Le esclusive tra concorrenza e regolazione* a cura di O. Pollicino, S. Gobbato, Roma, 2014, 88

Le argomentazioni fin qui presentate trovano supporto nelle osservazioni del Tribunale dell'Unione Europea espresse nei punti 18 delle sentenze del 17 febbraio 2010, relative alle cause T-385/07 e T-68/08. In queste sentenze si sottolinea che le misure adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3-bis della Direttiva 89/552/CEE, modificata dalla Direttiva 97/36/CE, e ora corrispondente all'articolo 14 della Direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, mirano a tutelare il diritto all'informazione e a garantire un'ampia accessibilità del pubblico alla copertura televisiva di eventi, sia nazionali che internazionali, di rilevante interesse per la società.

Viene inoltre ribadito il principio secondo cui eventuali limitazioni alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento sono giustificate quando finalizzate a salvaguardare il diritto all'informazione e a consentire un ampio accesso del pubblico a eventi televisivi di rilevante importanza sociale, a condizione che tali restrizioni siano proporzionate, ovvero idonee a raggiungere lo scopo perseguito senza eccedere quanto necessario (punti 49 e 50 delle sentenze).

In relazione alla Coppa del Mondo di Rugby, i cui diritti in Italia sono detenuti in esclusiva da Sky Italia, emerge chiaramente l'elevata rilevanza di questa competizione, che rappresenta il massimo livello per questo sport a livello globale. Rispetto al torneo *Six Nations*, il mondiale ha una periodicità quadriennale, che accresce il carattere eccezionale dell'evento e il maggiore interesse da parte del pubblico. Sebbene l'evento non sia stato tradizionalmente trasmesso in chiaro, tale mancanza è compensata dal crescente interesse dimostrato dai dati di ascolto. L'attenzione verso il mondiale di rugby è particolarmente evidente nelle fasi finali del torneo, che attraggono anche un pubblico non abituale, configurando il rispetto del criterio di risonanza speciale e generalizzata.

Per il torneo *Six Nations*, sono stati considerati rispettati i criteri primo, terzo e quarto. Questo perché l'evento suscita un interesse diffuso in Italia, coinvolge una squadra nazionale in una competizione internazionale di grande rilievo e ha una tradizione di trasmissione in chiaro, accompagnata da ascolti in crescita nel tempo. Tali dati evidenziano un aumento dell'interesse pubblico verso questa disciplina.

Per quanto riguarda il tennis, la lista degli eventi non comprende tutte le partite delle competizioni internazionali come la Coppa Davis o gli Internazionali d'Italia, ma solo le

semifinali e le finali quando vi partecipano atleti italiani. Sebbene tali circostanze siano rare, l'interesse del pubblico per questi momenti è stato ampiamente confermato, come dimostrato dal caso della vittoria di Jannik Sinner alle *ATP Finals*. Questo dimostra che il coinvolgimento di atleti italiani in competizioni prestigiose genera un forte interesse, anche tra coloro che solitamente non seguono il tennis.

Il ciclismo su strada, già incluso in precedenti delibere, mantiene una posizione rilevante nella lista, come confermato anche dalla Commissione Europea nella decisione del 29 giugno 2007. Eventi come il Giro d'Italia e il campionato mondiale di ciclismo su strada sono riconosciuti non solo per il loro valore sportivo, ma anche per il ruolo culturale e identitario che rivestono. La trasmissione tradizionale in chiaro e gli ascolti significativi rafforzano ulteriormente la loro importanza³⁹⁹.

Infine, le regate di vela dell'*America's Cup* sono state escluse dalla lista in quanto non soddisfano almeno due dei requisiti stabiliti dalla Commissione. In particolare, non è presente una chiara correlazione tra le squadre nazionali e i consorzi privati che controllano le imbarcazioni in gara, mancando così il legame diretto richiesto per l'inclusione. Inoltre, questa competizione presenta equipaggi con composizioni di nazionalità mista, rendendo difficile individuare un atleta italiano specifico, come avviene invece nel caso dei piloti negli sport motoristici.

La lista comprende anche eventi non strettamente sportivi, ma capaci di soddisfare i criteri previsti. La Prima del Teatro La Scala di Milano, confermata nell'elenco, rappresenta un evento di rilevante importanza culturale e di vasta risonanza, soddisfacendo i primi due criteri del documento CC TVSF 3. Questo evento gode di una risonanza speciale e generalizzata in Italia, attirando l'interesse di un pubblico che va oltre i consueti appassionati di spettacoli teatrali e incarnando una significativa importanza culturale.

³⁹⁹ G. Greppi, *La regolamentazione del diritto di cronaca e della lista degli eventi da trasmettere in chiaro in Eventi sportivi e diritti audiovisivi. Le esclusive tra concorrenza e regolazione* a cura di O. Pollicino, S. Gobbato, Roma, 2014, 91

Analogamente, il successo del Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia testimonia come anch'esso goda di un'ampia risonanza in Italia, coinvolgendo un pubblico più vasto rispetto agli abituali appassionati di musica classica. Esso rappresenta un simbolo della cultura italiana, soddisfacendo tre dei criteri stabiliti dalla Commissione europea e giustificando pienamente la sua inclusione nell'elenco. Alla luce di queste valutazioni, l'AGCOM ha stabilito che i criteri 1), 2) e 3) del documento CC TVSF 3 sono pienamente rispettati.

Per conciliare l'obiettivo di tutelare il pubblico con la necessità di non interferire negativamente con eventuali negoziati in corso, il Regolamento ha posticipato l'entrata in vigore della delibera al 1° settembre 2012. Questo periodo di *vacatio* è stato considerato adeguato rispetto al calendario sportivo di molti degli eventi inclusi nella lista.⁴⁰⁰

Per garantire un adeguato equilibrio tra i diritti e gli interessi coinvolti, l'Autorità, nell'approvare lo schema di delibera sottoposto a consultazione pubblica, ha introdotto una procedura per risolvere eventuali controversie⁴⁰¹ che potrebbero sorgere tra emittenti soggette alla giurisdizione italiana o tra queste ultime ed emittenti di altri Stati membri. Questo approccio si rivela particolarmente rilevante nel caso in cui tali emittenti abbiano acquisito diritti esclusivi per la trasmissione di eventi inclusi nella lista italiana, in conformità al considerando n. 41 della Direttiva 2010/13/UE. Tale considerando stabilisce che è opportuno prevedere disposizioni specifiche per regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi acquisiti per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello di giurisdizione⁴⁰².

⁴⁰⁰ G. Greppi, *La regolamentazione del diritto di cronaca e della lista degli eventi da trasmettere in chiaro* in *Eventi sportivi e diritti audiovisivi. Le esclusive tra concorrenza e regolazione* a cura di O. Pollicino, S. Gobbato, Roma, 2014, 92

⁴⁰¹ Delibera n. 131/12/CONS, *Approvazione definitiva della lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro*, 5 ss.

⁴⁰² Considerando n. 41 della Direttiva 2010/13/UE

Questa procedura si applica, ad esempio, nei casi in cui un'emittente richieda l'intervento dell'Autorità per stabilire un prezzo equo nella cessione in sub-licenza dei diritti di trasmissione relativi a eventi dichiarati di rilevante importanza sociale.

Ispirandosi all'articolo 9 del Regolamento che disciplina la trasmissione di brevi estratti di cronaca per eventi di grande interesse pubblico, adottato con delibera n. 227/10/CONS e ai sensi dell'articolo 32-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, l'Autorità ha previsto un meccanismo per la risoluzione delle controversie. Questo meccanismo si applica a questioni inerenti alla cessione dei diritti di trasmissione per garantire il rispetto della delibera e utilizza le procedure previste per la risoluzione di conflitti tra operatori di comunicazione, come delineato nel Regolamento allegato alla delibera n. 352/08/CONS.

La composizione delle controversie presso l'Autorità avviene esclusivamente su accordo reciproco delle parti, sottolineando così la natura alternativa di tale procedura rispetto all'ordinaria via giudiziaria. Questo approccio rispetta il principio del giudice naturale sancito dall'articolo 25 della Costituzione e si allinea con quanto già stabilito per la trasmissione di brevi estratti di cronaca riguardanti eventi di grande interesse pubblico⁴⁰³.

CAPITOLO QUARTO

SPORT E DIRITTO ANTITRUST

SOMMARIO: 1. Struttura del mercato e le sue possibili articolazioni– 1.1 I rapporti orizzontali – 1.1.1 Primo Livello – 1.1.2 Secondo livello – 1.2 Rapporti verticali – 1.2.1

⁴⁰³ G. Greppi, *La regolamentazione del diritto di cronaca e della lista degli eventi da trasmettere in chiaro in Eventi sportivi e diritti audiovisivi. Le esclusive tra concorrenza e regolazione* a cura di O. Pollicino, S. Gobbato, Roma, 2014, 94

La concessione di diritti televisivi in esclusiva – 1.2.2 Le sub-licenze – 1.2.3 Integrazioni verticali – 2. I principali provvedimenti dell'AGCM – 2.1 L'illegittimità delle norme regolamentari della Lega Calcio: prov. 7340 del 1999 – 2.2. Il caso Stream/Telepiù – 2.3 Procedure selettive Lega Nazionale Professionisti campionati 2010/11 e 2011/12 – 3. I diritti audiovisivi in Europa – 3.1 L'applicazione del diritto comunitario allo sport – 3.2 La casistica comunitaria

1. Struttura del mercato e le sue possibili articolazioni

L'applicazione del diritto *antitrust* al settore sportivo, con particolare riferimento ai suoi rapporti con il mondo televisivo, dà origine a numerose questioni giuridiche che, ancora oggi, risultano in buona parte irrisolte.⁴⁰⁴ Questo quadro di incertezza interpretativa è principalmente attribuibile al principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, ufficialmente riconosciuto sia dal legislatore italiano⁴⁰⁵ che da quello europeo⁴⁰⁶, e alla natura privatistica delle società sportive.

⁴⁰⁴ «Lo sport comporta due livelli di attività, cioè da un lato l'attività sportiva propriamente detta che svolge una funzione sociale, culturale e di integrazione che occorre preservare e che sfugge in genere alle norme di concorrenza del Trattato e, dall'altro, una serie di attività economiche generate dall'attività sportiva alle quali si applicano le norme di concorrenza del Trattato in considerazione della specificità del settore. L'interdipendenza e le sovrapposizioni tra questi due livelli rendono più complessa l'applicazione delle norme di concorrenza. Lo sport vanta delle peculiarità, in particolare l'interdipendenza tra concorrenti e la necessità di garantire l'incertezza dei risultati delle competizioni sportive, che potrebbero giustificare l'attuazione da parte delle associazioni sportive di un quadro regolamentare specifico, in particolare in relazione ai mercati della produzione e della vendita degli spettacoli sportivi. Tuttavia, queste specificità non giustificano alcuna esenzione d'ufficio delle attività economiche generate dallo sport dalle norme di concorrenza del Trattato, in particolare a motivo del crescente peso economico di queste attività», Commissione Europea, comunicato n. IP/99/133 del 24 febbraio 1999

⁴⁰⁵ «La Repubblica riconosce e garantisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale», art. 1, co.1, legge n. 280/2003

⁴⁰⁶ «Il Consiglio Europeo sottolinea l'importanza che annette all'autonomia delle associazioni sportive e al loro diritto ad organizzarsi autonomamente per mezzo di adeguate strutture associative. Riconosce che le associazioni sportive hanno, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e sulla base di un

Tuttavia, né le normative antitrust nazionali né quelle europee escludono dal loro ambito di applicazione le società sportive o le emittenti titolari di diritti audiovisivi⁴⁰⁷. Questo ha generato un panorama complesso e in continua trasformazione, influenzato dalla straordinaria «*metamorfosi economica*»⁴⁰⁸ che ha caratterizzato il settore calcistico negli ultimi anni.

A tal proposito, è rilevante ricostruire il concetto di “mercato rilevante”⁴⁰⁹ per il settore audiovisivo sportivo, tenendo conto non solo dell’attrattività del singolo evento per il

funzionamento democratico e trasparente, la missione di organizzare e di promuovere le rispettive discipline», Dichiarazione del Consiglio Europeo di Nizza, Allegato IV, del 10 dicembre 2000.

⁴⁰⁷ «Il diritto antitrust, che si connota per una particolare sensibilità verso i cambiamenti del mercato, si è limitato a cogliere, con prontezza, le trasformazioni avvenute, ed a reagire alle medesime. Emblematici, in questo senso, sono i procedimenti avviati dalla Commissione in occasione delle due ultime edizioni dei Mondiali di calcio disputate in Europa – Italia '90 e France '98 – focalizzati sulla legittimità dell’esclusiva mondiale di vendita dei tagliandi d’ingresso agli stadi unitamente ai pacchetti turistici. Un tale sistema, giustificato dai Comitati organizzatori delle due manifestazioni per le rilevanti esigenze di pubblica sicurezza connesse ad una manifestazione come il Mondiale di calcio, aveva avuto l’effetto di restringere la concorrenza sul mercato comunitario tra tour-operators ed agenzie di viaggio e, come tale, venne condannato dalla Commissione in entrambe le circostanze. Queste due decisioni rivestono un notevole interesse perché ribadiscono il carattere allargato da attribuire, nell’ambito del diritto antitrust, alla nozione di impresa ma, soprattutto, per le conseguenze di questa affermazione: la Commissione, infatti, riaffermando che «... costituisce un’impresa ai sensi dell’art. 85 trattato C.E.E. qualsiasi ente che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica ...» (Commissione CE, 27 ottobre 1992, Soc. 90 Tour Italia, C.O.L. Italia/Italia 90, C.I.T, F.I.F.A, F.I.G.C., Soc. Italia Tour), impedisce alle federazioni che si comportino, di fatto, come imprese, di trincerarsi dietro al tradizionale status pubblicistico per conservare i loro privilegi. Viene così sancita l’impossibilità, per i soggetti di diritto sportivo, di ignorare le norme regolatrici della concorrenza e del mercato nel momento in cui si ritrovano ad operare secondo una logica orientata al profitto e con criteri di economicità», L. Salvadori, *I «colpi di testa» del calcio televisivo e la difficile convivenza con il diritto antitrust*, in Riv. Dir. Ind., 2004, Parte I, 175-176.

⁴⁰⁸ L. Salvadori, *I «colpi di testa» del calcio televisivo e la difficile convivenza con il diritto antitrust*, Cit., 174.

⁴⁰⁹La Comunicazione della Commissione Europea sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, pubblicata nella G.U.C.E. C-37 del 9 dicembre 1997, fornisce due principali definizioni di mercato rilevante. La prima riguarda il mercato rilevante del prodotto, comprendente: «[...] tutti i prodotti e/o servizi che il consumatore considera

pubblico, ma anche delle specificità culturali e delle barriere linguistiche presenti in Europa. Questo mercato, nella pratica, coincide con quello nazionale⁴¹⁰, come confermato dalla Commissione Europea nella decisione relativa alla vendita centralizzata dei diritti commerciali della *Champions League*⁴¹¹.

La struttura del mercato può essere rappresentata schematicamente su tre livelli distinti⁴¹². Al primo livello si trovano i produttori del bene oggetto di sfruttamento economico primario, ossia i titolari originari dei diritti televisivi, identificabili negli organizzatori degli eventi sportivi destinati alla trasmissione. In alcuni casi, soprattutto per eventi sportivi individuali, tali organizzatori operano in maniera indipendente, come nel caso del Giro d'Italia, organizzato da RCS MediaGroup. Negli sport di squadra, invece, gli organizzatori principali sono i singoli *club*, i quali organizzano le partite casalinghe sostenendo i costi di preparazione e svolgimento degli incontri, assumendosi i rischi imprenditoriali legati alla gestione della squadra e controllando l'accesso delle emittenti agli stadi dove si svolgono gli eventi da trasmettere. Anche le leghe, ossia le associazioni che raggruppano i club professionistici, possono essere titolari originarie dei diritti relativi

intercambiabili o sostituibili in base alle loro caratteristiche, ai prezzi e all'uso cui sono destinati». La seconda, invece, riguarda il mercato geografico rilevante, descritto come: «[...] l'area in cui le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti e/o servizi, caratterizzata da condizioni di concorrenza sufficientemente omogenee, e che si distingue dalle zone geografiche adiacenti per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse».

⁴¹⁰ «La realtà attuale ci mostra che i mercati dei diritti televisivi dello sport sono ancora in larga misura nazionali, a causa delle barriere linguistiche e delle preferenze dei consumatori, il cui interesse è molto legato alle prestazioni delle squadre o degli atleti nazionali [...] nonché a causa delle notevoli barriere normative derivanti dalle differenti legislazioni nazionali», M. Coccia, *Diritto dello sport, Il diritto antitrust e lo sport*, Le Monnier, 2008, 344

⁴¹¹ «L'ambito geografico dei mercati in questione ha un carattere essenzialmente nazionale a causa di fattori culturali e preferenze del pubblico», Decisione CE del 23 luglio 2003, Comp/C.2-37.938.

⁴¹² M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza* in riv. *Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 527

a eventi che organizzano direttamente, come trofei o tornei specifici. Le federazioni, dal canto loro, detengono i diritti di competizioni nazionali, come le partite delle squadre rappresentative, e, secondo quanto affermato dal Tribunale di Francoforte⁴¹³, possono essere considerate contitolari dei diritti di alcune manifestazioni sportive qualora il loro contributo regolamentare o organizzativo sia determinante per il successo dell'evento. Sotto il profilo istituzionale, le federazioni si distinguono dalle leghe poiché includono non solo i club professionistici, ma anche tutte le società sportive di un Paese, oltre a membri individuali quali atleti, tecnici, arbitri e dirigenti. In alcuni Paesi, come Francia e Spagna, le federazioni sono investite di poteri pubblicistici che conferiscono loro competenze regolamentari e amministrative. Anche laddove operino esclusivamente come enti privati, esse esercitano di fatto funzioni regolamentari e amministrative che costituiscono il quadro entro cui si svolgono gli eventi sportivi nazionali. A livello internazionale, *UEFA* e *FIFA*, pur essendo associazioni private di diritto svizzero, svolgono anch'esse funzioni regolamentari e amministrative che inquadrano il fenomeno calcistico. Tuttavia, il fatto che le federazioni, nazionali o internazionali, organizzino alcuni eventi e ne sfruttino economicamente i diritti crea talvolta conflitti di interesse, con una commistione tra le loro funzioni regolamentari e quelle economiche. Inoltre, in alcuni Paesi europei meno sviluppati dal punto di vista calcistico-economico, l'assenza di associazioni rappresentative di alto livello per i *club* si traduce nella mancanza di leghe strutturate. Questa situazione evidenzia un'importante differenza rispetto agli Stati Uniti, dove le grandi leghe professionistiche come NBA, NFL, MLB e NHL operano come entità completamente autonome, stabilendo le proprie regole senza vincoli imposti da federazioni o altri organismi sportivi. In Europa, invece, le leghe calcistiche, pur godendo di una certa indipendenza, rimangono inserite nei rispettivi sistemi federativi nazionali, risultando così soggette a vincoli e limitazioni. Questa differenza strutturale rende le analisi giuridiche e dottrinali sviluppate negli Stati Uniti in materia di rapporti tra sport e

⁴¹³ Landesgerichtshof Frankfurt a.M., 18 marzo 1998, *Eisele c. FIA e ISC*, in *SpuRt*, 1998, p. 195, con nota di P. Bothor, nonché tradotta in *Rivista diritto sportivo*, 1999, con nota di L. Di Nella

diritto *antitrust* non sempre applicabili al contesto europeo, richiedendo quindi un approccio più cauto nella loro adozione⁴¹⁴.

Al secondo livello troviamo gli acquirenti e rivenditori di questi diritti, ossia le emittenti televisive, sia in chiaro sia a pagamento. Queste emittenti acquistano i diritti dagli organizzatori al primo livello e producono le trasmissioni sportive che rivendono al mercato a valle. In questo contesto, le *pay-tv* offrono i propri contenuti a un pubblico di consumatori disposti a pagare per abbonamenti o eventi singoli, mentre le emittenti in chiaro generano ricavi tramite la vendita di spazi pubblicitari. Per quest'ultimo modello, il rapporto è triangolare: gli inserzionisti pagano per acquistare spazi pubblicitari, e il pubblico, attraverso l'*audience* generata, determina indirettamente il valore economico di tali spazi.

Infine, al terzo livello, si collocano i consumatori finali del prodotto televisivo. Per le *pay-tv*, i consumatori acquistano abbonamenti o eventi singoli, mentre per le trasmissioni in chiaro l'interesse degli spettatori, misurato in termini di *audience*, influenza il valore degli spazi pubblicitari offerti agli inserzionisti.

Dal punto di vista del diritto della concorrenza, tra il primo e il secondo livello si configura un primo mercato rilevante del prodotto: da un lato vi sono i titolari dei diritti sportivi, dall'altro le emittenti televisive che acquisiscono tali diritti. Questo mercato può variare significativamente da un Paese all'altro e in funzione delle dinamiche di popolarità degli sport o dei successi di atleti e squadre specifici, che possono incrementare la domanda di diritti televisivi in determinati periodi.

Ulteriori mercati rilevanti emergono tra il secondo e il terzo livello. Da un lato, il mercato della raccolta pubblicitaria, dove le emittenti in chiaro offrono spazi pubblicitari il cui prezzo dipende dalle quote di *audience* raggiunte dagli eventi sportivi; dall'altro, il mercato delle trasmissioni sportive criptate, in cui le *pay-tv* offrono contenuti ai consumatori in cambio di un abbonamento o del pagamento per singoli eventi.

⁴¹⁴ M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza in riv. Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 527-528

La realtà commerciale presenta tuttavia ulteriori articolazioni. Tra il primo e il secondo livello infatti operano spesso intermediari o *broker* che acquistano e rivendono diritti televisivi sportivi. Analogamente, tra il secondo e il terzo livello, vi sono attori come concessionarie pubblicitarie o agenzie, che facilitano il trasferimento di risorse e spazi tra emittenti e inserzionisti. Inoltre, al primo livello, infrastrutture come stadi attrezzati costituiscono elementi essenziali per l'organizzazione degli eventi e la vendita dei relativi diritti televisivi. Al secondo livello, la disponibilità di tecnologie come frequenze televisive, satelliti, cavi o *decoder* rappresenta una risorsa strategica per la trasmissione dei contenuti. Sebbene queste articolazioni ulteriori non siano indispensabili per una schematizzazione generale, è importante considerarle poiché in specifici contesti possono influenzare o alterare l'analisi concorrenziale⁴¹⁵.

1.1 I rapporti orizzontali

Affrontando le problematiche concorrenziali derivanti da questo schema, una delle principali riguarda i cosiddetti "rapporti orizzontali", ossia le relazioni tra operatori economici situati allo stesso livello e che propongono prodotti identici o simili.

1.1.1 Primo Livello

Al primo livello troviamo gli organizzatori degli eventi sportivi, in particolare i *club* calcistici. Questi ultimi, individualmente o collettivamente, possono scegliere di cedere i diritti televisivi relativi alle competizioni organizzate. Tale cessione avviene spesso attraverso la lega, la federazione o altre entità costituite appositamente per rappresentare i club in un "gruppo di vendita". Un esempio italiano è la società formata congiuntamente da club come Fiorentina, Lazio, Parma e Roma. In questo contesto, le regole o le decisioni adottate dalla lega o dal gruppo di vendita costituiscono "decisioni di associazioni di imprese", soggette alle norme dell'articolo 81.1 del Trattato CE, che equipara tali decisioni alle intese restrittive della concorrenza.

⁴¹⁵ M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza in riv. Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 530

Una prima analisi suggerisce che gli accordi tra i *club* per la vendita collettiva dei diritti televisivi possano ridurre o eliminare la concorrenza tra di loro. Riducendo il numero di operatori sul mercato dal lato dell'offerta, si tende a far aumentare il prezzo dei diritti, a scapito degli operatori dal lato della domanda, ossia le emittenti televisive, e degli organizzatori di eventi rimasti esclusi dagli accordi. Seguendo una tradizionale analisi settoriale, questa pratica potrebbe configurarsi come un classico esempio di intesa restrittiva della concorrenza, vietata dalle normative *antitrust*. Tale interpretazione è stata sostenuta, tra gli altri, dal *Bundeskartellamt* e dal *Bundesgerichtshof* in Germania, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia e dall'*Office of Fair Trading* nel Regno Unito, in relazione a procedimenti contro federazioni e leghe sportive.

Anche negli Stati Uniti si è discusso della vendita collettiva dei diritti televisivi da parte della *National Football League* (NFL). Nel 1961, una sentenza dichiarò tale pratica contraria alle norme antitrust⁴¹⁶. Tuttavia, il Congresso americano reagì rapidamente approvando lo *Sports Broadcasting Act*⁴¹⁷, che legittimò la vendita collettiva da parte delle quattro principali leghe sportive professionistiche americane, con l'obiettivo di garantire un equilibrio competitivo tra i *club* più forti e quelli più deboli⁴¹⁸. Un approccio analogo è stato adottato in Germania nel 1998, quando il parlamento federale emendò la legge *antitrust* nazionale, permettendo la commercializzazione centralizzata dei diritti televisivi da parte di federazioni sportive che utilizzassero parte dei ricavi per promuovere lo sport giovanile e dilettantistico.

In Italia, invece, il legislatore ha scelto un percorso diverso per quanto riguarda i diritti relativi alle trasmissioni in *pay-tv*, stabilendo che ciascun club di Serie A e Serie B è direttamente titolare dei propri diritti televisivi in forma codificata⁴¹⁹.

⁴¹⁶ *United States v. National Football League*, 196 F. Supp. 445 (E.D. Pa. 1961).

⁴¹⁷ *United States Code*, sez. 1291 (1961).

⁴¹⁸ Come risulta dai lavori preparatori, il Congresso si riprometteva di «*assure the weaker club of the league continuing television income and television coverage on a basis of substantial equality with the stronger club*» (S. Rep. no. 1087, 87th Congr., 1st Sess. 2, 1961).

⁴¹⁹ Art. 2, legge n. 78 del 29 marzo 1999.

Il settore sportivo presenta caratteristiche peculiari che meritano ulteriori riflessioni. Innanzitutto, un singolo *club* non può offrire un evento sportivo senza un avversario⁴²⁰. Inoltre, gran parte dell'attrattiva delle competizioni deriva dall'inserimento di queste in campionati o tornei, dove più squadre competono tra loro. Questo contesto rende evidente come la cooperazione tra *club* sia indispensabile per creare il prodotto sportivo e per garantirne un'adeguata qualità e attrattiva per il pubblico. Tale cooperazione, essenziale per il funzionamento del settore, richiede un equilibrio tra l'esigenza di competere sul piano sportivo e quella di coordinarsi sul piano economico.

Questa dinamica è stata sottolineata anche dall'Avvocato Generale Lenz nel caso *Bosman*⁴²¹, dove ha evidenziato come il calcio professionistico sia caratterizzato da un'interdipendenza marcata tra le società, più di quanto avvenga in altri settori economici. Ha inoltre riconosciuto che alcune restrizioni possono risultare necessarie per garantire il corretto funzionamento del settore. In sintesi, è fondamentale distinguere tra la competizione sportiva, che deve rimanere genuina, e le necessarie collaborazioni economiche, che consentono di sviluppare e valorizzare il prodotto sportivo.

La validità di tale affermazione può essere facilmente verificata confrontando i dati relativi all'*audience* televisiva e alla vendita dei biglietti per le partite amichevoli o isolate con quelli delle gare inserite in campionati o competizioni ufficiali. In questo contesto, la sentenza della *Restrictive Practices Court* inglese⁴²², che ha legittimato la commercializzazione centralizzata dei diritti televisivi della *Premier League*, si basa sull'idea che «*the product which has the value is the Premier League championship as a whole, rather than the individual matches played in the course of that championship*».

⁴²⁰ «*some activities can only be carried out jointly. Perhaps the leading example is league sports*», R.H. Bork, *The antitrust paradox. A policy at war with itself*, 2nd edition, New York, 1993, p. 278.

⁴²¹ Conclusioni del 20 settembre 1995, causa C-415/93, *Bosman*, in *Raccolta*, 1995, I-4921, nonché in *Rivista diritto sportivo*, 1996, p. 645, par. 270

⁴²² *Restrictive Practices Court* (England and Wales), 28 luglio 1999, caso 1996 n. 1 (E&W), par.204

Questa visione evidenzia come il valore economico dello sport di squadra, incluso il calcio, dipenda da un'intensa cooperazione tra le squadre partecipanti. Senza questa collaborazione, il prodotto non esisterebbe o, comunque, non raggiungerebbe una qualità soddisfacente per i consumatori⁴²³. In altre parole, ci troviamo di fronte a un settore in cui alcune restrizioni orizzontali della concorrenza sono indispensabili per rendere il prodotto disponibile

Va quindi fatta una distinzione tra i comportamenti sportivi, che devono necessariamente essere competitivi, e quelli economici, che invece richiedono un coordinamento tra i *club*. Questo principio di “cooperazione necessaria” implica che, se il valore aggiunto del calcio deriva dalla collaborazione tra i *club* (ad esempio, nel contesto di campionati o coppe), imporre loro di vendere separatamente i diritti televisivi potrebbe costituire una forma di espropriazione di tale valore aggiunto. Sarebbe come obbligare due imprese, che hanno creato una *joint venture* per produrre e commercializzare un nuovo prodotto, a competere vendendo separatamente le componenti del prodotto stesso, anziché il prodotto finito. Questo tipo di cooperazione è generalmente considerato legittimo nel diritto *antitrust*.

Un'interpretazione più estrema⁴²⁴ di questa posizione è rappresentata dalla cosiddetta teoria della “entità unica” (*single entity*), talvolta accettata e altre volte respinta dai tribunali federali statunitensi. Secondo questa teoria, una lega sportiva è vista come un'entità unitaria dal punto di vista concorrenziale, simile a un gruppo societario. In tale ottica, la lega non concorre internamente tra i *club*, ma compete con altre forme di intrattenimento, come cinema, concerti o altri eventi sportivi, per l'attenzione e il tempo libero dei consumatori.

⁴²³ «an industry in which horizontal restraints on competition are essential if the product is to be available at all», Corte Suprema degli Stati Uniti, 27 June 1984, *NCAA v. Board of Regents of the University of Oklahoma*, in 468 U.S. 85, 101-102

⁴²⁴ M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza* in riv. *Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 555

Negli Stati Uniti, la dottrina della *single entity* è emersa anche in relazione alla nascita di nuove leghe professionistiche in competizione con quelle già esistenti. Nel corso del tempo, sono emerse “seconde leghe” in diversi sport, come la *Federal League nel baseball*, la AFL nel *football* americano, e l’ABA nella pallacanestro. Queste leghe hanno spesso intentato cause contro le leghe consolidate, accusandole di violazioni delle normative *antitrust*⁴²⁵. Tuttavia, la concorrenza tra leghe ha sempre avuto esiti simili: o le leghe rivali si sono fuse (come accaduto con la AFL e la NFL), o alcune squadre della lega emergente sono confluite nella lega principale, o la lega concorrente è fallita.

Questa dinamica ha portato alcuni studiosi a parlare di “monopolio naturale” nel settore sportivo⁴²⁶. A differenza di altri settori, dove il monopolio naturale deriva dagli alti costi infrastrutturali, qui la causa sarebbe la necessità per i consumatori di avere una competizione che coinvolga i migliori, al fine di stabilire chi sia il vero campione. Alcuni accademici americani hanno persino suggerito che un intervento del governo o dei tribunali federali potrebbe frammentare le principali leghe professionistiche, introducendo la concorrenza tra leghe di livello economico e sportivo comparabile⁴²⁷, similmente a quanto accaduto con l’ATT nel settore delle telecomunicazioni.

Quando esistono più leghe per lo stesso sport all'interno dello stesso contesto geografico, l'attenzione dell'analisi concorrenziale sui diritti televisivi tende a spostarsi dalla competizione tra i *club* a quella tra le leghe. In questo scenario, la teoria della *single entity* diventa più facilmente applicabile, con al più la concorrenza tra i club analizzata principalmente sul piano *intra-brand*⁴²⁸.

⁴²⁵ In particolare, per violazione della sezione 1 dello *Sherman Act* relativa ai casi di «*contract, combination..., or conspiracy, in restraint of trade*», oltre che della sezione 2 relativa all’*attempt to monopolize*, lontano ascendente del concetto europeo di «abuso di posizione dominante»

⁴²⁶ T.N. Rosenbaum, *The Antitrust Implications of Professional Sports Leagues Revisited: Emerging Trends in the Modern Era*, in *University of Miami Law Review*, 1987, 729-822.

⁴²⁷ S.F. Ross, *Monopoly Sports Leagues*, in *Minnesota Law Review*, 1989, 643-761.

Recentemente, negli Stati Uniti, questa teoria ha trovato una realizzazione pratica con la creazione di nuove leghe professionistiche strutturate come entità economiche unitarie. Ad esempio, nella *Major League Soccer* (MLS), tutte le squadre partecipanti appartengono a una collettività di individui o entità giuridiche, pur essendo gestite separatamente a livello sportivo. Analogamente, la lega di pallacanestro femminile, WNBA, è stata istituita e viene tuttora posseduta dalla NBA⁴²⁹.

Va sottolineato che fenomeni di competizione tra leghe o organizzatori sportivi non si verificano esclusivamente negli Stati Uniti, sebbene lì abbiano raggiunto la loro massima espressione. In Australia, ad esempio, il caso *News Ltd./Superleague* riguardante la creazione di una nuova lega di *rugby* ha sollevato diverse questioni antitrust in relazione alla concorrenza con una lega preesistente. In Europa, inoltre, si ricorda il tentativo di istituire una nuova *European Football League* come alternativa all'UEFA (*infra* Cap.5 par. 1)

In questo contesto, il mercato principale oggetto di interesse è quello dell'organizzazione di eventi sportivi calcistici, strettamente connesso al mercato dei diritti televisivi. In relazione al mercato dell'organizzazione di eventi sportivi, è interessante ricordare che anche in Italia, nei primi anni di applicazione della normativa sulla concorrenza, è stata emessa una decisione di condanna per abuso di posizione dominante nei confronti di una federazione sportiva. Questa, infatti, aveva ostacolato in vari modi un'organizzazione indipendente di regate veliche⁴³⁰.

In sintesi, l'analisi concorrenziale basata sulla teoria della *single entity* risulta particolarmente utile nei contesti in cui più entità organizzatrici competono nello stesso mercato. Anche in situazioni di monopolio organizzativo per una specifica disciplina, tale

⁴²⁸ M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza* in *riv. Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 554

⁴²⁹ P. Weiler, *Sui problemi giuridici delle leghe professionistiche: il modello americano*, in *Rivista diritto sportivo*, 1997, 426 ss.

⁴³⁰ AGCM, provv. n. 788 del 18 novembre 1992, *AICI/FIV*, in *Bollettino* n. 22/1992, nonché in *Rivista diritto sportivo*, 1994, p. 80, con nota di M. Coccia

teoria può fornire spunti rilevanti per comprendere le dinamiche di mercato e valutare eventuali comportamenti anticoncorrenziali. Anche senza arrivare all'idea estrema della *single entity*, la logica della "cooperazione necessaria" esclude che gli accordi tra i *club* possano essere considerati illegittimi in modo automatico. Questo costringe i giudici a ricorrere a complesse argomentazioni basate sulla *rule of reason* negli Stati Uniti e su analisi europee che prevedono una valutazione negativa ex articolo 81.1 del Trattato CE o una possibile esenzione ex articolo 81.3 (o norme equivalenti nei singoli Paesi)⁴³¹. Tuttavia, è importante notare che questa teoria della "cooperazione necessaria" è valida e persuasiva solo se tutti i *club* di una lega sono effettivamente concordi nella gestione collettiva e, soprattutto, se il valore aggiunto derivante dalla vendita collettiva dei diritti televisivi viene distribuito in modo equo e mutualistico tra i *club*. In tal caso, i *club* potrebbero argomentare che un equilibrio competitivo, garantito dalla redistribuzione dei ricavi televisivi, contribuisce all'incertezza dei risultati, migliorando così la qualità del prodotto per i consumatori⁴³². In effetti, come dimostrato dallo *Sports Broadcasting Act* del 1961, il Congresso americano giustificò tale legge proprio per consentire ai *club* più piccoli di avere entrate televisive comparabili a quelle dei *club* più forti, mantenendo così un buon equilibrio agonistico e un prodotto di qualità.

Inoltre, va ricordato che, a differenza degli Stati Uniti, dove le leghe e i *club* sono meno vincolati da regolamenti federali, in molti Paesi europei, come l'Italia, i *club* sono soggetti a normative federali che limitano l'ottimizzazione dei profitti rispetto ad altri settori. Un esempio è l'obbligo per le società calcistiche di mettere a disposizione i propri giocatori per le squadre nazionali, o di reinvestire una parte significativa degli utili nell'attività giovanile, come stabilito dalla legge italiana 91/1981, modificata dalla l. 586/1996.

⁴³¹ M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza in riv. Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 556

⁴³² «The existence of a scheme for redistribution of television income is, in our view, an extremely important factor in the creation and preservation of competitive balance, which, for the reasons we have already indicated, is a vital factor in maintaining the quality and interest of Premier League football», *Restrictive Practices Court (England and Wales)*, 28 luglio 1999, caso 1996 n. 1 (E&W), par.240

Sebbene tali norme siano certamente giustificate da un interesse pubblico, è necessario tenerne conto quando si esamina la cooperazione tra *club* per la vendita dei diritti televisivi, poiché tali ricavi contribuiscono a obiettivi pubblici più ampi.

Infine, in relazione alla possibilità di concentrazioni tra leghe o *club*, è utile citare la fusione tra la NFL e la AFL negli Stati Uniti, che beneficiò di un'esenzione legislativa per evitare le limitazioni del *Clayton Act*. In Europa non ci sono casi simili di fusioni tra leghe (anche se si è parlato, in passato, di una possibile unione tra i campionati di calcio di Belgio e Paesi Bassi). Le fusioni tra *club*, sebbene più rare, non sono inusuali: un esempio recente è la fusione tra il Venezia e il Mestre. In Italia, qualora una fusione superi le soglie di fatturato stabilite dalla legge sulla concorrenza (710 miliardi di lire per il fatturato complessivo delle imprese coinvolte e 71 miliardi per l'impresa che acquisisce), la fusione deve essere notificata all'Autorità Garante della Concorrenza e rispettare le normative federali. Nonostante la difficoltà di riscontrare una posizione dominante in un singolo *club*, una concentrazione dovrebbe essere generalmente autorizzata senza difficoltà. Lo stesso ragionamento può essere applicato, con le dovute modifiche, alle fusioni transnazionali che superano le soglie previste dal Regolamento 4064/89 dell'Unione Europea⁴³³.

1.1.2 Secondo livello

Il secondo livello dello schema si collocano le interazioni orizzontali tra le emittenti televisive⁴³⁴. Un aspetto rilevante riguarda le alleanze tra emittenti che si uniscono per formare gruppi di acquisto collettivo dei diritti televisivi. Un esempio emblematico di tale tipo di cooperazione è rappresentato dall'**UER**, il cui meccanismo di acquisizione e distribuzione dei diritti televisivi tramite il sistema Eurovisione è stato oggetto di esame

⁴³³ M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza* in riv. *Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 557

⁴³⁴ M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza* in riv. *Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 558

da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Questo seguito a un'esenzione inizialmente concessa dalla Commissione⁴³⁵, che ha riconosciuto i benefici derivanti dalla cooperazione, e a una successiva sentenza del Tribunale di primo grado⁴³⁶ che ha annullato tale provvedimento, a seguito del ricorso delle emittenti non incluse nell'UER. In questa situazione, l'elemento cruciale della "esclusione" di alcuni operatori, e quindi della limitazione della concorrenza non solo tra i partecipanti all'accordo ma anche a danno di quelli esterni, distingue chiaramente questa cooperazione orizzontale da quella descritta al primo livello dello schema.

Un altro esempio significativo riguarda le intese tra emittenti che, avendo già acquisito i diritti televisivi, decidono successivamente di collaborare. Un caso in esame dalla Commissione Europea è quello della *joint venture* spagnola *Audiovisual Sport*. Quando gli accordi di cooperazione tra le emittenti rispettano criteri di efficienza, miglioramento del prodotto o generano vantaggi per i consumatori, questi possono essere autorizzati dalla Commissione o dalle autorità *antitrust* nazionali. Tuttavia, le intese orizzontali che hanno come obiettivo esclusivo la divisione del mercato dei diritti sportivi, come quelle sanzionate dall'Autorità Garante della Concorrenza in Italia nel dicembre del 1998⁴³⁷, difficilmente possono essere approvate. Questo perché la suddivisione di mercati o fonti di approvvigionamento è una delle pratiche classiche considerate illegali in tutte le giurisdizioni *antitrust*.

Inoltre, data la limitata concorrenza nel mercato delle emittenti televisive di ciascun Paese, è improbabile che le autorità competenti autorizzino future concentrazioni tra emittenti nazionali operanti nello stesso settore (sia in chiaro che criptato), a meno che non coinvolgano operatori più deboli, contribuendo così ad aumentare la concorrenza

⁴³⁵ Commissione CE, Caso IV/32.150, 11 giugno 1993, in *UER-Sistema Eurovisione* «GUCE», L 179, 22 luglio 1993, p. 23, riprodotta in *Rivista diritto sportivo*, 1995, p. 845, con nota di R. Pardolesi.

⁴³⁶ Trib. primo grado CE, 11 luglio 1996, cause riunite T-528, 542, 543, 546/93, *Métropole Television*, in *Rivista diritto sportivo*, 1996, p. 811, con nota di R. Pardolesi

⁴³⁷ AGCM, provv. nn. 6633 (I299) e 6662 (I283B) del 3 dicembre 1998, *RAI-CGC e RAI-Mediaset-RTI-Mediatrade*, in *Bollettino*, n. 49/1998, 5-65.

piuttosto che a diminuirla. Un discorso differente si applica invece alle alleanze o concentrazioni tra emittenti che operano in mercati geografici distinti. Considerata la segmentazione geografica dei mercati a livello nazionale, la Commissione Europea ha sempre considerato accettabili tali accordi orizzontali tra emittenti che operano su mercati separati.⁴³⁸

1.2 Rapporti verticali

Un secondo aspetto rilevante in ambito concorrenziale è rappresentato dai rapporti verticali, ossia le relazioni tra operatori economici situati a differenti livelli della filiera di mercato. Questi rapporti possono essere analizzati sotto tre principali prospettive: intese verticali, abuso di posizione dominante e concentrazioni.⁴³⁹

Un esempio significativo di tali dinamiche si evidenzia nel passaggio dal secondo al terzo livello della catena, che riguarda la vendita di spazi pubblicitari per le emittenti in chiaro e la distribuzione di trasmissioni televisive per le piattaforme a pagamento. Allo stesso modo, il passaggio verticale tra il primo e il secondo livello si concentra sulla vendita distinta dei diritti televisivi per il calcio, suddivisi tra trasmissioni in chiaro e criptate.

Questa distinzione tra diritti in chiaro e criptati si è ulteriormente consolidata con l'introduzione della direttiva 97/36/CE, che ha modificato la precedente direttiva 89/552/CE, nota come "Televisione senza frontiere"⁴⁴⁰. La normativa del 1997 ha permesso agli Stati membri di stabilire un elenco di eventi di "particolare rilevanza per la società" (articolo 3-bis) che devono essere trasmessi obbligatoriamente in chiaro (*supra* Cap.III par.6). Nel preambolo della direttiva, vengono citati esempi come i Giochi Olimpici, i Campionati Mondiali di Calcio e i Campionati Europei di Calcio

⁴³⁸ M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza* in riv. *Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 538

⁴³⁹ M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza* in riv. *Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 538

⁴⁴⁰ GUCE, L 202, 30 luglio 1997, p. 61, riprodotta in *Rivista diritto sportivo*, 1998, 303.

(considerando 18). Diversi Stati membri, tra cui l'Italia, hanno recepito questa disposizione. In particolare, in Italia, come si è detto, l'AGCOM ha emanato la delibera n. 8/99 per identificare tali eventi.

Un esempio ulteriore proviene dalla Spagna, dove la *Ley* 21/1997 ha persino dichiarato inefficaci i contratti esistenti che prevedevano la trasmissione criptata di eventi riservati alla diffusione in chiaro. La legge stabilisce che le parti devono trovare un accordo autonomo su tali contratti, specificando però che lo Stato non è tenuto, in alcun modo, a farsi carico dei relativi costi economici.

Questi interventi normativi hanno inevitabilmente modificato il contesto concorrenziale verticale, introducendo limitazioni per i detentori dei diritti televisivi sugli eventi sportivi inclusi negli elenchi. Sebbene tali restrizioni riducano la possibilità di massimizzare i profitti derivanti dalla vendita dei diritti, esse sono giustificate da motivazioni di interesse pubblico generale, mirate a garantire un maggiore benessere per i consumatori.⁴⁴¹

1.2.1 La concessione di diritti televisivi in esclusiva

La prima questione rilevante riguarda l'effetto escludente che deriva intrinsecamente dalle intese verticali, come quelle in cui i detentori dei diritti televisivi relativi al calcio o ad altri sport concedono esclusive a specifiche emittenti. Questo fenomeno è strettamente legato alla natura stessa delle transazioni che coinvolgono diritti di proprietà intellettuale, i quali, per loro natura, creano un monopolio o al massimo un oligopolio dal lato dell'offerta, con la conseguente insostituibilità del prodotto dal lato della domanda⁴⁴².

⁴⁴¹ M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza* in riv. *Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 539

⁴⁴² M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza* in riv. *Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 539

Il problema si manifesta in particolare quando i diritti televisivi sono gestiti collettivamente dai *club* sportivi attraverso accordi monopolistici. Viceversa, se i *club* commercializzano i diritti singolarmente o in piccoli gruppi, si configura un oligopolio, che si contrappone al naturale oligopsonio (o in alcuni casi monopsonio) dal lato della domanda, ossia delle emittenti televisive. È necessario quindi trovare un equilibrio tra due esigenze contrastanti: da un lato, il diritto riconosciuto a livello internazionale di concedere un'esclusiva – essenziale per giustificare e sostenere gli investimenti nella produzione e nell'acquisizione dei contenuti – e, dall'altro, il rischio di creare un effetto di chiusura del mercato (*foreclosure*) quando l'esclusiva è eccessivamente lunga⁴⁴³.

Un esempio concreto è dato dalla decisione del tribunale spagnolo per la tutela della concorrenza⁴⁴⁴, che ha giudicato eccessiva un'esclusiva della durata di otto anni concessa dalla lega calcistica spagnola a un consorzio di televisioni regionali. In questo caso, le implicazioni dei rapporti orizzontali e verticali si sono sovrapposte, evidenziando le criticità di tali accordi. Analogamente, la Commissione Europea, nel caso delle trasmissioni satellitari di *BSkyB* nel Regno Unito, ha approvato un'esclusiva di cinque anni, ritenendo che un periodo più breve avrebbe reso insostenibile l'investimento. Tuttavia, il rapido sviluppo tecnologico e l'adozione di massa del nuovo mezzo di comunicazione hanno dimostrato a posteriori che tale durata era eccessiva⁴⁴⁵.

La Commissione ha anche sostenuto, in alcuni casi, che le esclusive per i diritti calcistici dovrebbero essere limitate a un anno, una posizione che, sebbene motivata dalla necessità di promuovere la concorrenza, rischia di compromettere la stabilità della programmazione, la fidelizzazione del pubblico e il ritorno economico sugli investimenti

⁴⁴³ M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza* in *riv. Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 540

⁴⁴⁴ Tribunal de defensa de la competencia, 10 giugno 1993, caso 319/92, in «BICE», 1993, pp.1957 ss. e 2047 ss, nonché tradotta in *Rivista diritto sportivo*, 1995, 665, con nota di R. Pardolesi.

⁴⁴⁵ K. Van Miert, *Sport et concurrence: Développements récents et action de la Commission*, *Forum européen du sport*, Lussemburgo, 27 novembre 1997, in <http://europa.eu.int/comm/dg04/speech/seven/fr/sp97069.htm>

effettuati. In realtà, ogni accordo di esclusiva andrebbe valutato singolarmente, analizzando attentamente le alternative disponibili sul mercato e verificando se le emittenti escluse abbiano opzioni valide per competere. Infine, è fondamentale considerare il punto di vista del consumatore finale, determinando se queste pratiche restrittive abbiano un impatto positivo o negativo sul benessere collettivo.

In Italia, il legislatore ha cercato di contrastare gli effetti escludenti attraverso la legge n. 78 del 29 marzo 1999, stabilendo che nessuna emittente criptata può acquisire più del 60% dei diritti di trasmissione esclusiva delle partite di Serie A (*supra* Cap.II par. 2.2.2). Tuttavia, questa normativa presenta alcune ambiguità, come il criterio per definire il 60% (basato sul numero di club, di partite, sui compensi corrisposti o su altri parametri?⁴⁴⁶). Inoltre, essa rischia di cristallizzare il mercato senza consentire interventi adeguati alle evoluzioni del settore, un compito in cui le autorità *antitrust* sono generalmente più competenti e rapide rispetto ai parlamenti.

A questo proposito, è stata accolta favorevolmente la "clausola di salvaguardia" prevista dall'articolo 2 della stessa legge⁴⁴⁷, che garantisce un ruolo attivo alle autorità di regolazione competenti per monitorare e adattare le decisioni in funzione delle condizioni di mercato.

⁴⁴⁶ S. Gorelli, M. Marè, C. Salleo, *Profili economici della regolamentazione del calcio in TV*, relazione presentata al convegno ISIMM «*I diritti televisivi del calcio*», svoltosi a Roma il 30 aprile 1999, 12.

⁴⁴⁷ Se «*le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del sessanta per cento di cui al secondo periodo del presente comma e stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale*»

1.2.2 Le sub-licenze

Un aspetto preso in esame dalla Commissione Europea nella vicenda relativa all'Eurovisione⁴⁴⁸ riguarda l'utilizzo delle sub-licenze. La possibilità di concedere sub-licenze da parte delle emittenti, o dei consorzi di emittenti, che acquisiscono i diritti televisivi senza utilizzarli integralmente, può rappresentare un fattore determinante per ottenere un'esenzione ai sensi dell'articolo 81.3 del Trattato CE (o delle norme nazionali equivalenti). Questo è stato il caso specifico dell'Eurovisione.

Il principale ostacolo di tale sistema risiede nella necessità, per le autorità *antitrust* competenti, di garantire che le sub-licenze vengano assegnate in modo trasparente, non discriminatorio e a condizioni economiche ragionevoli⁴⁴⁹. Questo meccanismo è simile, per certi versi, al concetto di *essential facilities*, in cui infrastrutture essenziali, gestite da un unico operatore (come reti telefoniche, elettriche o ferroviarie), devono essere rese accessibili anche ai concorrenti, a fronte del pagamento di un corrispettivo congruo.

Tuttavia, la gestione pratica di questi strumenti risulta complessa, come dimostrato dal numero significativo di controversie *antitrust* sorte in questo contesto nelle diverse giurisdizioni. Il monitoraggio e l'applicazione di regole che bilancino equità e concorrenza rappresentano una sfida cruciale per le autorità regolatorie coinvolte⁴⁵⁰.

⁴⁴⁸ Commissione CE, Caso IV/32.150, 11 giugno 1993, in *UER-Sistema Eurovisione* «GUCE», L 179, 22 luglio 1993, p. 23, riprodotta in *Rivista diritto sportivo*, 1995, p. 845, con nota di R. Pardolesi

⁴⁴⁹H. Fleming, *Exclusive Rights to Broadcast Sporting Events in Europe*, in *European Competition Law Review*, 1999, 147 ss.

⁴⁵⁰ M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza in riv. Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 541

1.2.3 Integrazioni verticali

Un ulteriore aspetto di rilievo sul piano verticale riguarda l'integrazione tra operatori televisivi e *club* calcistici. In Italia, esistono già esempi di connessioni tra imprese del primo e del secondo livello dello schema. Un caso significativo è rappresentato dalla partecipazione di alcuni *club* calcistici – come Fiorentina, Lazio, Parma e Roma – nel capitale della *pay-tv Stream*, attraverso una società a controllo congiunto⁴⁵¹.

Un fenomeno analogo si è verificato nel Regno Unito con il tentativo, relativamente recente, da parte della piattaforma satellitare *BskyB*⁴⁵² di acquisire il controllo del *Manchester United*. Questo tentativo è stato bloccato dalla *Competition Commission*⁴⁵³ britannica, con motivazioni in parte classiche e in parte orientate alla tutela di interessi pubblici più ampi. Da un lato, la decisione si basa sull'argomento tradizionale secondo cui l'operazione avrebbe aumentato le barriere all'ingresso nel mercato della *pay-tv*. Dall'altro, si evidenzia un approccio più innovativo e meno convenzionale per il diritto *antitrust*, mirato a preservare il *consumer welfare* attraverso la tutela della qualità del calcio inglese.

⁴⁵¹ M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza in riv. Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 541

⁴⁵² Monopolies and Mergers Commission, *British Sky Broadcasting Group plc and Manchester United plc. A report on the proposed merger*, Londra, aprile 1999.

⁴⁵³ La Competition Commission del Regno Unito era un'autorità pubblica indipendente responsabile della revisione e regolamentazione delle attività economiche per garantire la concorrenza leale nei mercati. Fino al 1° aprile 2014, questa istituzione svolgeva un ruolo cruciale nella tutela dei consumatori e nel contrasto a pratiche anticompetitive, come monopoli e fusioni che potevano ridurre la concorrenza. Nel 2014, la Competition Commission è stata sostituita dalla Competition and Markets Authority (CMA), che ha assorbito le sue funzioni e quelle dell'Office of Fair Trading (OFT). La CMA è ora l'autorità centrale per la tutela della concorrenza e dei consumatori nel Regno Unito, con poteri più ampi e maggiore capacità di intervento. La CMA continua a perseguire gli obiettivi della Competition Commission, operando in settori che spaziano dai beni di consumo alle telecomunicazioni, fino all'energia e ai servizi finanziari.

La *Competition Commission* ha sottolineato che l'operazione avrebbe potuto ampliare ulteriormente il divario economico tra i *club* più ricchi e gli altri, compromettendo l'equilibrio competitivo del campionato. Inoltre, si è evidenziato il rischio di un'influenza indebita da parte dell'emittente televisiva sulle decisioni della *Premier League*⁴⁵⁴ riguardo all'organizzazione del calcio, con possibili scelte che non avrebbero riflettuto gli interessi a lungo termine di questo sport.

In questo contesto, sembra che l'attenzione sia stata rivolta non solo alla salvaguardia del mercato, ma anche alla protezione dello sport in quanto tale. Tale approccio è coerente con l'idea, già precedentemente discussa, di considerare nelle valutazioni concorrenziali anche gli interessi pubblici generali a lungo termine, che nel caso dello sport professionistico coincidono, in ultima analisi, con la tutela del benessere dei consumatori⁴⁵⁵.

2. I principali provvedimenti dell'AGCM

2.1 L'illegittimità delle norme regolamentari della Lega Calcio: prov. 7340 del 1999

Il 1° luglio 1999, AGCM⁴⁵⁶ ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni regolamentari della Lega Calcio (articoli 1 e 25), le quali attribuivano alla stessa il controllo esclusivo sulla negoziazione dei diritti televisivi. Tale decisione è stata presa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a, della legge n. 287/1990 (legge *antitrust*), ritenendo che tali norme fossero finalizzate a fissare artificialmente i prezzi di acquisto dei diritti televisivi, con l'effetto di restringere significativamente la concorrenza.

⁴⁵⁵ M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza* in riv. *Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 542

⁴⁵⁶ Provv. N. 7340/1999 (I362), *Vendita Diritti Televisivi*, in Boll. Uff. n. 26/1999.

Secondo l'AGCM, la contrattazione centralizzata di tali diritti da parte della Lega Calcio permetteva ai *club* di stabilire in maniera concertata il prezzo di vendita, oltre a determinare le tipologie di diritti da commercializzare. Questo sistema conferiva alla Lega un potere di mercato elevato, tale da consentirle di imporre prezzi superiori a quelli che si sarebbero verificati in un contesto concorrenziale. In sostanza, l'Autorità non riconosceva alla Lega il ruolo di strumento necessario per ottimizzare la vendita dei diritti televisivi, nemmeno con l'obiettivo di garantire la sopravvivenza economica dei *club* meno competitivi, nonostante il crescente aumento dei costi produttivi nel settore.

L'Autorità ha anche evidenziato che, pur riconoscendo la rilevanza delle finalità mutualistiche, queste non giustificavano l'adozione di un sistema di vendita collettiva dei diritti⁴⁵⁷. Al contrario, si riteneva che un approccio più proporzionato, come l'introduzione di una "tassazione progressiva" a carico dei *club* più ricchi, potesse garantire il necessario supporto finanziario senza compromettere la concorrenza. Tale posizione appare però contraddittoria: da un lato, l'AGCM sottolinea che l'equilibrio della competizione sportiva, essenziale per mantenere l'interesse del pubblico, rappresenta un valore fondamentale; dall'altro, ritiene che la vendita centralizzata dei diritti televisivi non sia uno strumento proporzionato per raggiungere questo obiettivo⁴⁵⁸.

⁴⁵⁷ «Non si può quindi non riconoscere la rilevanza di un meccanismo redistributivo/perequativo che permetta il mantenimento di un generale equilibrio sportivo-agonistico nell'ambito delle manifestazioni calcistiche. Tuttavia, non sussiste alcuna correlazione necessaria tra la vendita centralizzata dei diritti televisivi calcistici e l'esigenza di redistribuire i proventi per mantenere elevato l'interesse nelle manifestazioni sportive. Tale esigenza può infatti trovare soddisfazione indipendentemente dalle modalità di vendita dei diritti», Prov. N. 7340/1999, in Boll. Uff. n. 26/1999, parr. 153-154

⁴⁵⁸ «Può dunque essere individuato nell'ambito della LEGA CALCIO un meccanismo perequativo alternativo - ad esempio incentrato su un sistema di tassazione progressiva - e egualmente efficace senza che per questo sia necessario procedere alla vendita centralizzata dei diritti televisivi delle singole società e a restrizioni ingiustificate della concorrenza. La vendita collettiva di tutti i diritti televisivi calcistici non appare quindi strettamente necessaria per il raggiungimento di finalità perequative tra le società associate alla LEGA CALCIO, stante la possibilità di addivenire a risultati analoghi attraverso modalità meno restrittive», Prov. N. 7340, in Boll. Uff. n. 26/1999, parr. 154-155

Alla base delle conclusioni dell'AGCM si trova l'assunto fondamentale che i *club* calcistici vadano considerati come imprese, secondo l'articolo 2195 del Codice civile. Questa qualificazione implica la loro sottoposizione alla legge *antitrust* e definisce la Lega Calcio come un'associazione di carattere privatistico, incaricata dalla FIGC di promuovere, disciplinare e controllare le attività calcistiche in Italia⁴⁵⁹. Inoltre, l'AGCM ha fatto riferimento a una giurisprudenza consolidata⁴⁶⁰ che attribuiva all'organizzatore di eventi sportivi il diritto esclusivo di sfruttamento economico degli stessi, considerandolo il risultato dell'attività imprenditoriale dei singoli *club*. Di conseguenza, il coinvolgimento della Lega Calcio è stato interpretato come una pratica collusiva tra imprese, in violazione dei principi di concorrenza.

L'Autorità ha comunque riconosciuto che la questione della titolarità dei diritti sportivi richiedeva un intervento legislativo più chiaro, come indicato in quegli anni anche dalla Commissione Europea⁴⁶¹. Tuttavia, il ragionamento giuridico adottato dall'AGCM appare discutibile, poiché si basa su precedenti che non tenevano conto delle evoluzioni del diritto della concorrenza e del notevole impatto economico che il calcio avrebbe acquisito a partire dagli anni '90. Nonostante ciò, il provvedimento si inserisce in una

⁴⁵⁹ «La FIGC demanda alle Leghe [...] l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie», Art. 9 comma 3 Statuto FIGC

⁴⁶⁰ «La partita di calcio non è solamente un fatto agonistico, ma è anche "spettacolo" organizzato e offerto al pubblico da società di tipo imprenditoriale e, come tale, ha rilevanza economica [...] Nei suoi riflessi economici, l'incontro rientra indubbiamente nella disponibilità del sodalizio che a sue spese e a suo rischio promuove e allestisce lo spettacolo sportivo. Sempre che la gara si disputi in un luogo chiuso, l'ente organizzatore, come ha diritto di riscuotere il biglietto d'ingresso, così ha facoltà di tutelare gli interessi economici inerenti allo spettacolo sportivo, impedendo che altri sfrutti risultati del suo sforzo organizzativo», Tribunale di Roma, sent. 21 luglio 1978

⁴⁶¹ «La questione di chi abbia la titolarità di trasmettere un dato evento (od una serie di eventi) non è una di quelle a cui il diritto della concorrenza possa dare una risposta. È una questione regolata dalla legge nazionale applicabile», Commissione, *Broadcasting of sports event and Competition Law*, Competition Policy Newsletter 1998, n. 2, giugno, par. III, 2

linea di politiche mirate a promuovere la vendita individuale dei diritti televisivi, pratica adottata progressivamente in molti Paesi europei⁴⁶².

Non sorprende quindi che, nello stesso anno in cui l'AGCM avviava la sua istruttoria, il Parlamento italiano approvava la legge di conversione del decreto-legge n. 15/1999. Questa normativa segnava la fine temporanea della contrattazione collettiva, stabilendo inoltre un limite massimo del 60% degli eventi trasmissibili da un singolo operatore, con l'intento di promuovere una maggiore concorrenza.

2.2. Il caso *Stream/Telepiù*

La vicenda che ha coinvolto la S.S.C. Napoli, le emittenti *Stream* ed Europa TV (quest'ultima controllata da *Tele+*), rappresenta un caso emblematico degli effetti concreti derivanti dalla normativa sulla vendita individuale dei diritti televisivi, evidenziando anche il ruolo cruciale dell'Autorità *Antitrust*. Il 14 giugno 2000, quest'ultima ha infatti emanato un provvedimento⁴⁶³ in cui ha rilevato un abuso di posizione dominante da parte di *Tele+* nel mercato delle *pay-tv*, a seguito di una denuncia presentata dalla concorrente *Stream*. Tale abuso si concretizzava, secondo l'Autorità, nell'inserimento di clausole di prelazione a favore di *Tele+* nei contratti di licenza triennali stipulati con i singoli *club*, con effetti vincolanti anche oltre la naturale scadenza degli accordi. Inoltre, nei contratti di distribuzione dei programmi via cavo sottoscritti con *Stream*, erano presenti clausole ritenute lesive degli articoli 82, lettere a e b, del Trattato CE⁴⁶⁴.

⁴⁶² L'Autorità italiana sottolinea, prendendo come riferimento quanto avvenuto in Germania, che la *Bundeskartellamt* (l'Autorità Antitrust tedesca) aveva sanzionato la pratica della vendita centralizzata dei diritti televisivi, considerandola in violazione della normativa nazionale in materia di concorrenza. Situazioni analoghe si sono verificate anche in altri Paesi, come nel Regno Unito, dove l'*Office of Fair Trading* aveva avviato un'indagine sulla *Premier League*. Lo stesso è accaduto in Olanda e in Spagna, dove, a partire dalla seconda metà del 1998, la gestione dei diritti televisivi è stata trasferita da un modello collettivo a uno individuale.

⁴⁶³ Prov. AGCM n. 8386 del 14 giugno 2000, A-274, pubblicato in Boll. Uff. n. 23/2000.

⁴⁶⁴ «il comportamento posto in essere dalla società TELEPIU' Spa, anche tramite società controllate, consistente nell'aver incluso, nel contratto di distribuzione tecnico-commerciale via cavo di programmi e

Approfittando della situazione, il Napoli, allora legato contrattualmente a Europa TV, decise di interrompere il rapporto di esclusiva con quest'ultima, stipulando un nuovo accordo con *Stream* a circa un mese di distanza dalla pubblicazione del provvedimento dell'AGCM. Europa TV reagì con due azioni legali: la prima davanti al Tribunale di Milano, sostenendo il diritto di accesso allo stadio San Paolo per le riprese delle partite e la seconda davanti al Tribunale di Roma, cercando di impedire a *Stream* di esercitare i diritti previsti dal nuovo contratto stipulato con il Napoli. Tuttavia, entrambe le azioni furono respinte dai giudici.

Le sentenze dei tribunali si basarono sull'assunto che il contratto tra il Napoli e Tele+ fosse nullo, in quanto violava il divieto di abuso di posizione dominante. Tale nullità, a sua volta, legittimava la stipulazione del successivo accordo con *Stream*. I giudici, nelle loro motivazioni, richiamarono quanto già evidenziato dall'AGCM nel provvedimento del giugno 2000⁴⁶⁵, sottolineando che la condotta di *Tele+* configurava una violazione del diritto *antitrust* comunitario⁴⁶⁶, dato il suo ruolo dominante sul mercato, sia in termini di ricavi sia di numero di abbonamenti. Questa decisione rappresenta, sul piano civilistico, una conseguenza diretta della violazione già accertata in sede *antitrust*.

pacchetti calcio contraddistinti dal marchio TELE+ stipulato nel 1996 con la società STREAM Spa, clausole che hanno impegnato quest'ultima società a:

- *svolgere le attività di promozione e commercializzazione di tali prodotti "in coerenza alle politiche commerciali" del gruppo TELE+ (articolo 5.1(c));*
- *applicare per gli abbonamenti via cavo un corrispettivo "sostanzialmente conforme a quello richiesto dal Gruppo TELE+ per i programmi e i "Pacchetti Calcio" via satellite" (articolo 5.2);*
- *trasmettere solo via cavo, per il periodo successivo al 31 luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2002, anche le partite dei campionati di calcio di serie A e B di cui avesse acquistato i diritti (articolo 8.2), costituisce uno sfruttamento abusivo di posizione dominante vietato dall'articolo 82 (ex 86), lettera a), del Trattato CE», punto c) della delibera AGCM*

⁴⁶⁵ Provv. AGCM n. 8386 del 14 giugno 2000, A-274, pubblicato in Boll. Uff. n. 23/2000.

⁴⁶⁶ A. Genovese e G. Figa'-Talamanca, in *Abuso di posizione dominante e diritti televisivi su eventi sportivi: il caso Calcio Napoli-Stream- Telepiù*, AIDA, 2002, 596

Il Tribunale di Milano, nella sua decisione, ha introdotto una motivazione aggiuntiva e in parte innovativa, individuando un abuso «*da sfruttamento*»⁴⁶⁷, da parte di *Tele+* nei confronti della S.S.C. Napoli. Questo abuso si sarebbe concretizzato nel non riconoscere al *club* partenopeo compensi adeguati alle licenze e nel non prevedere alcun meccanismo di “adeguamento” nel caso in cui la squadra fosse tornata a giocare nella massima serie del campionato italiano. Tale impostazione è discutibile, poiché non considera che l’onerosità di una prestazione contrattuale deve essere valutata in relazione alla controprestazione pattuita e non in base alla posizione dominante di una delle parti contrattuali. Diversamente, si rischierebbe di dichiarare nulli tutti i contratti stipulati da un’impresa che si trovi in una simile posizione di mercato⁴⁶⁸.

Allo stesso modo, la motivazione dell’ordinanza del Tribunale milanese risulta poco convincente laddove collega l’abuso esclusivamente a una questione quantitativa, cioè al superamento del limite del 60% nella trasmissione delle partite di Serie A da parte di *Tele+*. Infatti, già il provvedimento n. 7419/1999 dell’AGCM aveva invalidato il contratto di licenza tra *Tele+* e la Reggina, proprio per aver superato tale soglia, pur riconoscendo la posizione dominante dell’emittente sul mercato delle *pay-tv*⁴⁶⁹.

⁴⁶⁷ A. Genovese e G. Figa’-Talamanca, in *Abuso di posizione dominante e diritti televisivi su eventi sportivi: il caso Calcio Napoli-Stream- Telepiù*, AIDA, 2002, 600

⁴⁶⁸ «*La soluzione adottata dal giudice lombardo lascia intendere che, per definizione, i contratti che servono o sono sintomatici di un abuso di posizione dominante siano essi stessi ingiustificatamente gravosi a norma dell’art. 3 lettera a) della legge n. 287 del 1990, e quindi abusivi e nulli. Una tale conclusione sarebbe però del tutto errata. Senza arrivare ad affermare che l’abuso di impedimento realizzato attraverso accaparramento di risorse è economicamente e giuridicamente plausibile solo se le condizioni contrattuali praticate dall’impresa in posizione dominante sono particolarmente favorevoli al fornitore, v’è da dire che l’abuso integrato dal carattere ingiustificatamente gravoso delle condizioni contrattuali deve essere accertato, per quanto ciò sia difficoltoso, sul piano del rapporto fra prestazione e controprestazione e non sulla base delle circostanze o degli effetti del contratto. Sviluppando fino alle estreme conseguenze il ragionamento criticato, si arriverebbe all’assurda conclusione che tutti i contratti stipulati da un’impresa in posizione dominante sono abusivi in quanto tali oltre che nulli in quanto tali*», A. Genovese e G. Figa’-Talamanca, *Abuso di posizione dominante e diritti televisivi su eventi sportivi: il caso Calcio Napoli-Stream-Telepiù*, AIDA, 2002, pag. 606

Più complessa e in linea con l'approccio dell'Autorità Garante risulta invece la posizione assunta dal Tribunale di Roma. Quest'ultimo ha evidenziato, da un lato, le pratiche di "innalzamento delle barriere" adottate da Tele+ per escludere *Stream* dal mercato delle *pay-tv* e, dall'altro, ha richiamato l'articolo 2 della legge istitutiva dell'AGCOM, che vieta a qualsiasi operatore della comunicazione di detenere oltre il 30% della quota di mercato complessiva. Su questa base, il Tribunale ha dichiarato nullo l'intero contratto tra Napoli e *Tele+*, confermando invece la validità del successivo accordo con *Stream*.

Nonostante le differenze nelle argomentazioni, entrambe le sentenze hanno raggiunto lo stesso esito: l'annullamento integrale del contratto di licenza stipulato tra *Tele+* e il Napoli, ai sensi dell'art. 1418 c.c. La ragione risiede nella violazione della norma imperativa che vieta l'abuso di posizione dominante. Tale nullità può essere invocata non solo dalle parti direttamente coinvolte, ma anche da soggetti terzi danneggiati da clausole contrattuali che determinano la loro esclusione dal mercato. Queste clausole costituiscono infatti una forma di intesa verticale. Allo stesso tempo, le parti del contratto possono tutelarsi contro interferenze indebite da parte di terzi nel loro rapporto contrattuale⁴⁷⁰.

⁴⁶⁹ «Le risultanze istruttorie configurano TELEPIÙ come il principale operatore in Italia, in virtù innanzitutto, del numero di abbonati - più di 1.200.000 abbonati tra analogico e digitale rispetto ai 158.000 abbonati circa del concorrente STREAM - con una quota di mercato pari a circa l'87%. TELEPIÙ è poi l'unico operatore nella TV a pagamento con tecnologia analogica, un elemento che appare favorirla nell'acquisizione dei diritti televisivi criptati. TELEPIÙ per sette anni ha operato quale unico operatore nella pay-TV, acquisendo una rilevante reputazione nei confronti dei consumatori. Anche in conseguenza di questo, TELEPIÙ gestisce il sistema di accesso condizionato (SECA) di una vasta quota dei decoder esistenti, fattore essenziale per la visione dei programmi propri e dei concorrenti e per l'accesso ai nuovi servizi (es. pay-per-view, servizi interattivi). TELEPIÙ è inoltre un operatore integrato tanto nella produzione dei programmi, quanto nella strutturazione dell'offerta, quanto infine nella distribuzione del prodotto alla clientela; e appartiene a un gruppo internazionale attivo in diversi Paesi europei e dotato di ampie risorse finanziarie e di notevole potere contrattuale nei confronti dei venditori dei diritti sportivi e cinematografici. A quest'ultimo riguardo TELEPIÙ ha stipulato una serie di contratti pluriennali di esclusiva con le principali major cinematografiche», Provv. N. 7419/1999 AGCM, in Boll. Uff. n. 23/1999

⁴⁷⁰ «In particolare, i soggetti estranei al rapporto, per effetto del regolamento negoziale intercorrente tra le emittenti televisive e i titolari dei diritti di trasmissione televisiva di determinati eventi [...] subiscono una preclusione al libero esercizio dell'attività di registrazione e messa in onda delle manifestazioni sportive, derivante dal fatto che la titolarità di tali diritti viene riconosciuta in via esclusiva ai soggetti che

Dunque, è possibile ritenere che la nullità di un contratto si rivela una soluzione efficace quando tutela adeguatamente i terzi da possibili violazioni delle norme *antitrust*. Per questa ragione, parte della dottrina ha elaborato il concetto di una “nullità speciale”⁴⁷¹ che risponda alle specifiche esigenze di tale ambito. I principali elementi distintivi di questa nullità possono essere riassunti nei seguenti punti:

1. La nullità non può essere rilevata d’ufficio, ma esclusivamente su iniziativa della parte che ha subito un danno sul mercato a causa dell’infrazione *antitrust*;
2. Si configura come una “parzialità necessaria”, mirata esclusivamente a ripristinare la situazione antecedente alla violazione;
3. Prevede la possibilità di un intervento correttivo su quelle clausole che comportano uno sfruttamento della controparte contrattuale.

Tuttavia, come già accennato, le soluzioni adottate dai giudici nei casi analizzati, pur partendo da differenti motivazioni, hanno portato a una nullità “generale”. In questi casi, la nullità è stata applicata più come strumento per annullare il rapporto contrattuale che per riequilibrarlo⁴⁷².

Un aspetto che ha senza dubbio influenzato significativamente le decisioni giudiziarie è stato il riferimento normativo principale dell’epoca, rappresentato dalla legge n. 78 del 29 marzo 1999 (che convertiva il decreto-legge n. 15/1999). Tale normativa esprimeva chiaramente l’intento del legislatore di prevenire la formazione di posizioni dominanti,

possiedono un titolo specifico di legittimazione. Il diritto di sfruttamento patrimoniale di tali beni viene pertanto attribuito al titolare diretto o al cessionario contrattuale, e a tali soggetti viene riconosciuta la possibilità di utilizzare gli strumenti di tutela funzionali ad assicurare l’effettività dell’esclusiva nell’utilizzazione, includendo quindi, accanto agli ordinari rimedi contrattuali, l’esperibilità delle azioni proprie della tutela aquiliana e concorrenziale», E. Poddighe, L’abuso di posizione dominante nel mercato dei diritti televisivi su avvenimenti sportivi, in Dir. Inf., 2001,197.

⁴⁷¹ G. Passagnoli, *Nullità speciali*, Giuffrè, 1995, 45 e ss.

⁴⁷² A. Genovese e G. Figa’-Talamanca, *Abuso di posizione dominante nel caso Napoli-Stream-Tele+*, pag. 606

imponendo un limite massimo del 60% nell'acquisizione dei diritti per gli eventi della Serie A⁴⁷³.

Le successive modifiche legislative, congiuntamente all'evoluzione del mercato delle *pay-tv*, hanno generato nuove problematiche, portando l'Autorità *Antitrust* nazionale ad assumere un approccio sempre più interventista negli anni successivi.

2.3 Procedure selettive Lega Nazionale Professionisti campionati 2010/11 e 2011/12

Il 21 luglio 2009, l'AGCM ha annunciato, mediante un proprio provvedimento⁴⁷⁴, l'apertura di un'istruttoria nei confronti della Lega Calcio. L'indagine era volta a verificare una possibile violazione dell'articolo 82 del Trattato CE (ora articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE⁴⁷⁵) e riguardava la strutturazione dei

⁴⁷³ «La ratio dell'intervento attuato con la legge 78/99, dichiarato espressamente dalla medesima rubrica dell'art. 2, è quella di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel mercato televisivo, e segnatamente, per quanto rileva, la tutela della concorrenza nello specifico settore dell'emittenza televisiva a pagamento. In linea di principio, e per quanto attiene ai principi generali, la tutela dell'assetto concorrenziale del mercato risiede nel tentativo di precludere ai soggetti che si trovano in posizione di esclusiva o di forte privilegio nella detenzione e nella disponibilità di una risorsa l'adozione di condotte che si concretino in un abuso, in modo tale da evitare da un lato l'indiscriminato impedimento all'accesso alla risorsa da parte del monopolista (o del detentore di un quasi-monopolio, dall'altro [...] la determinazione e l'imposizione di prezzi», E. Poddighe, *L'abuso di posizione dominante nel mercato dei diritti televisivi su avvenimenti sportivi*, Cit., 203.

⁴⁷⁴ AGCM Provv. N. 20116, A418, caso "Procedure selettive Lega Nazionale Professionisti campionati 2010/2011 e 2011/2012", del 21 luglio 2009, in *Boll. Uff.*, n. 29/2009.

⁴⁷⁵ «È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive consistono in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

pacchetti nell'ambito della procedura di gara per l'assegnazione dei diritti televisivi relativi alle stagioni calcistiche 2010-2011 e 2011-2012.

L'AGCM, dopo aver premesso che il Decreto Legislativo n. 9/2008 attribuisce alla Lega Calcio, in qualità di contitolare dei diritti audiovisivi insieme alle singole società sportive, il compito esclusivo di commercializzare centralmente i diritti relativi a tutte le competizioni organizzate dalla stessa Lega⁴⁷⁶ (quali Serie A, Serie B, Coppa Italia e Supercoppa Italiana), ha evidenziato come tali competizioni rappresentino un elemento chiave per gli operatori del settore delle comunicazioni. Esse, infatti, sono fondamentali sia per il mercato della pubblicità sia per l'espansione della base clienti.

L'Autorità ha contestato alla Lega Calcio le seguenti pratiche:

1. La creazione di un unico pacchetto per la trasmissione via satellite, denominato *Platinum Live*, contenente tutte le dirette, accessibile esclusivamente agli operatori dotati di una significativa capacità satellitare, come nel caso di SKY;
2. La predisposizione di un secondo pacchetto satellitare, denominato *Satellite Highlights*, contenente gli *highlights* in differita, sovrapponibili a quelli già inclusi nel pacchetto per i diritti in chiaro (*Platinum Highlights*) e in parte nel pacchetto *Platinum Live*;
3. La realizzazione di due pacchetti per il digitale terrestre (*Gold Live* e *Silver Live*) che risultavano non bilanciati tra loro.

Sulla base di queste osservazioni, l'AGCM ha concluso che la Lega Calcio avrebbe abusato della propria posizione dominante conferitale per legge, favorendo l'assegnazione dei diritti televisivi a quegli operatori con maggiore influenza sul mercato, capaci di garantire maggiori profitti. Questa condotta, secondo l'Autorità, ha vanificato il principio di concorrenza alla base delle procedure competitive, configurando una sorta di

c) *nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;*

d) *nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi», art. 102 TFUE*

⁴⁷⁶ AGCM Provv. N. 20116, A418, caso "Procedure selettive Lega Nazionale Professionisti campionati 2010/2011 e 2011/2012", del 22 luglio 2009, in *Boll. Uff.*, n. 29/2009, par. 38 cit.

“intesa verticale” con gli assegnatari stessi.⁴⁷⁷ Il provvedimento in questione ha avuto un impatto significativo sull’intero sistema⁴⁷⁸. Tra i soggetti che ne hanno tratto vantaggio figura una nuova emittente con sede in Toscana, denominata Conto TV, la quale ha immediatamente presentato una richiesta cautelare alla Corte d’Appello di Milano, basandosi sull’art. 33, comma 2, della legge n. 287/90. In data 4 luglio 2009, la Corte ha emesso un provvedimento urgente che inibiva la Lega Calcio dal procedere con l’assegnazione definitiva del pacchetto 1 (*Platinum Live*) a SKY e dal proseguire le trattative relative ai diritti della Serie B.

È interessante notare le similitudini con il caso Stream/Telepiù verificatosi circa dieci anni prima (*supra* 2.2). Anche allora, un intervento dell’AGCM aveva riscontrato un abuso di posizione dominante, sebbene in quel caso fosse imputato all’emittente *Tele+*. Anche in quella circostanza, l’accertamento dell’abuso era stato seguito da un’azione giuridica volta a neutralizzare gli effetti dei contratti conclusi dal soggetto in posizione dominante o a impedirne la formalizzazione. Un ulteriore elemento di somiglianza riguarda il giudice coinvolto, il dott. Giuseppe Tarantola, il quale, nella vicenda attuale, ha respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Lega Calcio. Quest’ultima sosteneva che il caso doveva rientrare sotto gli artt. 81 e 82 del Trattato CE (ora artt. 101 e 102 TFUE), e quindi essere trasferito al Tribunale. Tuttavia, il giudice ha escluso che la Lega, attualmente considerata la quarta al mondo per importanza (pur essendo stata a lungo la prima), potesse vantare un’autentica dimensione transnazionale⁴⁷⁹.

⁴⁷⁷ «La Lega Calcio sembra aver preferito determinare le condizioni per una minore competizione tra gli operatori della pay tv nello sfruttamento dei diritti, al fine di assicurarsi gli introiti auspicati, limitando l’incertezza connessa all’esito delle procedure competitive. La Lega Calcio può beneficiare di tale situazione poiché l’aumento dei profitti attesi sui mercati a valle, derivanti da una più circoscritta disponibilità dei diritti audiovisivi, innalza la capacità a pagare degli operatori televisivi per l’acquisizione dei diritti. D’altro canto, il minor grado di concorrenza tra gli operatori della pay tv risulta idoneo a produrre effetti negativi sui consumatori, conducendo a prezzi di fruizione dei contenuti televisivi potenzialmente più elevati e a una inferiore varietà e qualità dell’offerta», AGCM Provv. N. 20116, A418, caso “Procedure selettive Lega Nazionale Professionisti campionati 2010/2011 e 2011/2012”, del 22 luglio 2009, in *Boll. Uff.*, n. 29/2009, par. 48.

⁴⁷⁸ E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, 214.

Nel tentativo di risolvere la questione, la Lega ha presentato una serie di impegni⁴⁸⁰ all'AGCM, con l'obiettivo di ottenere la chiusura del procedimento presso l'Autorità e,

⁴⁷⁹ «Come dire che il Campionato di Serie A non vale proprio nulla e che al telespettatore interessano solo le partite di cartello Milan/Juve, Inter/Juve, Roma/Juve. Sarebbe curioso sapere cosa ne pensano i Cellino, quando il Cagliari vince a Torino contro la Juve, i Zamparini, quando il suo Palermo annichisce la Signora, i Garrone, quando la Sampdoria batte la corazzata nerazzurra (come è accaduto nella stagione sportiva 2009/2010)», E. Morelli, *Diritti Audiovisivi Sportivi*, Cit., pag. 219.

⁴⁸⁰ «Nel merito, la Lega Calcio ritiene che le preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità possano essere rimosse da una propria iniziativa consistente nella suddivisione del pacchetto Platinum di Serie B per la piattaforma satellitare in tre pacchetti autonomi, da offrire mediante procedura competitiva da effettuarsi entro il 26 febbraio 2010.

Il primo pacchetto che la Lega intende predisporre (Pacchetto A) contiene le partite in casa e in trasferta relative a 12 squadre, il secondo pacchetto (Pacchetto B) è formato dalle partite in casa e in trasferta relative alle 10 squadre rimanenti, mentre il terzo pacchetto (Pacchetto C) contiene le gare giocate in anticipo ed in posticipo, trasmesse in forma condivisa con gli assegnatari dei Pacchetti A e B. Gli operatori assegnatari dei Pacchetti A e B possono scegliere le squadre che compongono il proprio pacchetto secondo uno schema elaborato nell'ottica di assicurare equilibrio tra i contenuti disponibili. Inoltre, ciascuno degli assegnatari dei pacchetti A e B può offrire ai consumatori, in differita, gli highlights delle partite del proprio pacchetto e delle partite non facenti parte del proprio pacchetto.

Nel caso in cui i descritti pacchetti non dovessero essere assegnati mediante la procedura competitiva, la Lega Calcio si impegna a procedere alla trattativa privata. Nell'ipotesi in cui le procedure di vendita non avessero esito positivo troverebbero, conseguentemente, applicazione le previsioni dell'articolo 19 delle linee guida (inerente i diritti invenduti) e dell'articolo 6.4.1 dell'invito ad offrire pubblicato dalla Lega Calcio in data 3 settembre 2009 (relativo all'esercizio dei diritti di licenza).

Inoltre, per quanto attiene ai rilievi mossi nel provvedimento di estensione del procedimento in relazione all'invito ad offrire pubblicato il 3 settembre 2009, la Lega Calcio si è impegnata a non applicare alcuno sconto nelle procedure di assegnazione dei sopradescritti pacchetti A, B e C.

La Lega Calcio si è altresì impegnata a sottoporre all'approvazione dell'Autorità nuove linee guida per tre stagioni sportive a partire dal Campionato 2012-13, nonostante le linee guida già approvate riguardassero anche tale stagione. In tal modo, le prossime procedure selettive saranno effettuate sulla base di nuove linee guida, all'esito dell'approvazione da parte dell'Autorità. La Lega ha precisato che predisporrà le predette linee guida in ragione delle dinamiche evolutive relative al mercato e delle innovazioni tecnologiche che potranno nel tempo verificarsi, attenendosi, nel caso di vendita per piattaforma, ai rilievi ed alle indicazioni avanzati dall'Autorità con riferimento ai criteri di formazione dei pacchetti, nel provvedimento di approvazione delle Linee Guida del 1° luglio 2009 e nei provvedimenti di avvio ed estensione del procedimento A418)», AGCM, A418, "Procedure selettive Lega Nazionale

di conseguenza, porre fine alle controversie civili connesse. Questi impegni sono stati approvati dall'AGCM⁴⁸¹, che ha ritenuto che, grazie anche alle modifiche apportate in seguito alle osservazioni emerse durante il *market test*⁴⁸², le proposte fossero sufficienti a eliminare i profili anticoncorrenziali oggetto del procedimento. In tal senso, l'Autorità ha di fatto "assolto" la Lega, dichiarando che il pacchetto di impegni era adeguato a risolvere le problematiche concorrenziali rilevate⁴⁸³.

Nonostante ciò, ContoTV non si arrende e decide di presentare un ricorso al TAR del Lazio contro la chiusura dell'istruttoria da parte dell'AGCM, sollevando critiche sia riguardo alla legittimità sia in merito al contenuto della decisione, soprattutto in relazione all'inadeguatezza degli impegni presentati dalla Lega Calcio per garantire un accesso equo al mercato dei diritti audiovisivi sportivi. Allo stesso tempo, il 16 dicembre 2010, la Corte d'Appello di Milano accoglie l'obiezione di incompetenza sollevata dalla Lega Calcio, annullando la decisione del giudice Tarantola e riconoscendo il carattere transnazionale della questione. A questo punto, il caso si sviluppa su due distinti piani di azione.

Sul fronte civile, ContoTV propone un nuovo ricorso al Tribunale di Milano, richiedendo che venga impedito alla Lega Calcio di dare seguito al contratto firmato con SKY per il pacchetto 1 (*Platinum Live*), che include la trasmissione di tutti gli eventi sportivi. Inoltre, propone una ripartizione di tale pacchetto in due parti, seguendo l'esempio del digitale

Professionisti campionati 2010/2011 e 2011/2012", Prov. N. 20687 del 18 gennaio 2010, in *Boll. Uff. 3/2010*, parr. 26-29

⁴⁸¹ AGCM, A418, "*Procedure selettive Lega Nazionale Professionisti campionati 2010/2011 e 2011/2012*", Prov. N. 20687 del 18 gennaio 2010, in *Boll. Uff. 3/2010*.

⁴⁸² Il *market test* è uno strumento utilizzato principalmente nell'ambito della regolamentazione della concorrenza e delle pratiche commerciali per valutare l'accettabilità e l'efficacia di determinate proposte, accordi o rimedi nei mercati interessati. È un processo attraverso il quale si coinvolgono i partecipanti al mercato (aziende, consumatori, associazioni di categoria, ecc.) per raccogliere *feedback* e valutare l'impatto di una specifica iniziativa o misura.

⁴⁸³ AGCM, A418, "*Procedure selettive Lega Nazionale Professionisti campionati 2010/2011 e 2011/2012*", Prov. N. 20687 del 18 gennaio 2010, in *Boll. Uff. 3/2010*, par. 58.

terrestre: uno dedicato alle dirette di 12 squadre di Serie A e l'altro alle rimanenti 8 squadre.

Sul fronte amministrativo, il 14 aprile 2010, il TAR del Lazio accoglie il ricorso di ContoTV contro la chiusura dell'istruttoria dell'AGCM, sottolineando incongruenze e contraddizioni rispetto al provvedimento iniziale di avvio dell'istruttoria (A-418 del 22 luglio 2009). Tra gli aspetti principali evidenziati dal giudice amministrativo, vi è la mancata applicazione del principio del contraddittorio, poiché i nuovi impegni assunti dalla Lega non sono stati sottoposti al market test per il giudizio degli interessati (come ContoTV, SKY e Adiconsum). Inoltre, si rileva una mancanza di coerenza tra le motivazioni iniziali che hanno portato all'apertura dell'istruttoria (la definizione dei pacchetti della Serie A) e gli effettivi impegni adottati dalla Lega, che si sono concentrati sui diritti relativi alla Serie B. Un altro elemento critico è rappresentato dall'inadeguatezza del pacchetto 4 (*Satellite Summary*), che raccoglie le sintesi di tutte le partite di Serie A, nel promuovere una reale competizione sulla piattaforma satellitare, soprattutto se confrontato con il pacchetto originario 2 (*Satellite Hilites*), già oggetto di censura da parte dell'AGCM. La differenza principale tra i due pacchetti riguarda solo l'orario di trasmissione (le 17:30 per il pacchetto 2 e le 17:00 per il pacchetto 4), un elemento che da solo non garantisce una diversificazione significativa dei contenuti destinati al mercato satellitare.

L'impostazione adottata dal TAR del Lazio ha inevitabili ripercussioni sul giudizio civile, poiché il Tribunale di Milano si ritrova a dover deliberare basandosi principalmente sul provvedimento iniziale dell'AGCM, che aveva accertato un abuso di posizione dominante da parte della Lega Calcio. Questo contesto rischia di generare una paralisi nel sistema calcistico italiano, il cui equilibrio economico dipende fortemente dai circa 570 milioni di euro annui che SKY versa puntualmente per ottenere i diritti esclusivi sulle dirette incluse nel pacchetto *Platinum Live*.

Si potrebbe riflettere sulle motivazioni che hanno spinto l'Autorità a cambiare rapidamente la propria posizione. Dalla lettura integrata dei due provvedimenti analizzati in precedenza, sembra che in questo caso il diritto *antitrust* abbia ceduto, per così dire, alle necessità del sistema calcistico, che ha consolidato negli ultimi anni un forte legame commerciale con SKY. Quest'ultima ha indubbiamente potenziato la propria posizione

dominante sulla piattaforma satellitare grazie alla sua abilità nel creare un prodotto di altissima qualità, pensato appositamente per soddisfare i gusti del pubblico italiano, tradizionalmente molto appassionato di calcio.

Indipendentemente dalle reali motivazioni dell’Autorità o dalle eventuali influenze esterne, la vicenda culmina il 24 maggio 2010, quando il Tribunale di Milano respinge le richieste di ContoTV, esprimendo forti dubbi sulla validità delle pretese legali avanzate. La decisione si basa su due punti fondamentali⁴⁸⁴:

1. La corretta definizione del mercato pertinente per il prodotto audiovisivo sportivo, che costituisce il quadro necessario per analizzare un possibile abuso da parte della Lega (parametro soggettivo).
2. L’individuazione delle normative applicabili al caso in esame (parametro oggettivo).

Per quanto riguarda il punto 1), il giudice ha ritenuto impossibile «*valutare autonomamente l’offerta per la piattaforma satellitare rispetto a quella relativa alla piattaforma digitale terrestre, entrambe indirizzate al comune mercato della pay-tv*»⁴⁸⁵. Il giudice, dunque, ribadisce un principio ovvio: la competizione non avviene esclusivamente all’interno della stessa piattaforma, ma anche, e soprattutto, tra piattaforme diverse, che cercano di guadagnarsi quote di mercato differenziando le proprie offerte commerciali. Questo giustifica la scelta della Lega di adottare una procedura di gara separata per ciascuna piattaforma, in linea con quanto previsto dall’articolo 8 del Decreto Melandri. Tale normativa concede alla Lega ampio margine decisionale sulle modalità di vendita, come già analizzato (v. capitolo precedente, par. 2.4.3). Inoltre, una procedura del genere tende a sollevare meno questioni di natura *antitrust* e a garantire entrate più consistenti per i *club*.

Il giudice, inoltre, aggiunge che eventuali condotte anticoncorrenziali della Lega vanno esaminate alla luce della normativa specificamente applicabile, che in questo caso è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 9/2008. Tale normativa prevede l’approvazione

⁴⁸⁴ Sentenza 24 maggio 2010 n. 5399

⁴⁸⁵ Sentenza 24 maggio 2010 n. 5399

di Linee Guida da parte delle Autorità competenti (articolo 6) e assegna loro compiti di controllo per garantire il rispetto sia dei principi legislativi sia dei contenuti delle Linee Guida approvate (articolo 20). Il rapporto tra la normativa *antitrust*, che vieta accordi tra imprese volti a limitare la concorrenza, e la normativa sui diritti audiovisivi sportivi, che invece sancisce per legge un'intesa tra i club di Serie A riuniti nella Lega Calcio per una vendita centralizzata dei diritti, può essere interpretato secondo il principio *lex generalis/lex specialis*. Come noto, in presenza di conflitti tra norme prevale la normativa specifica, ossia la seconda. Pertanto, avendo la Lega operato conformemente alle Linee Guida approvate, non si può imputare alcuna violazione normativa, poiché il comportamento è pienamente legittimato dal quadro legislativo.

Un ulteriore tema analizzato dal tribunale riguarda le barriere tecnologiche per accedere al mercato dei diritti audiovisivi sportivi. Al contrario di quanto sostenuto dall'AGCM nel provvedimento iniziale, che denunciava la posizione dominante di SKY con una quota di mercato vicina al 90%⁴⁸⁶ nel settore delle *pay-tv*, il giudice sottolinea che dall'esame delle prove emergenti dagli atti, non sembra che la parte ricorrente, pur con le evidenti differenze in termini di capacità economiche e organizzative rispetto a SKY Italia, abbia incontrato ostacoli significativi nella possibilità teorica di competere per il pacchetto *Platinum Live*, soprattutto per quanto riguarda le capacità tecniche e organizzative. Le difficoltà avanzate da ContoTV, come la trasmissione contemporanea di più partite e la disponibilità limitata di frequenze satellitari, sono ritenute problemi gestibili e non tali da giustificare un reale impedimento.

In definitiva, per ContoTV si tratta di una sconfitta totale, che pone quasi definitivamente fine alla disputa. Il 16 giugno, infatti, l'emittente toscana firma un accordo di transazione con la Lega Calcio, chiudendo una volta per tutte la controversia. Il sistema calcistico italiano, nel frattempo, può tirare un sospiro di sollievo dal momento che un'eventuale invalidazione, o anche solo una sospensione, dei contratti siglati tra la Lega e l'emittente di Rupert Murdoch avrebbe avuto conseguenze disastrose per l'intero sistema, rischiando addirittura di comprometterne la sopravvivenza.

⁴⁸⁶ AGCM Provv. N. 20116, A418, caso "*Procedure selettive Lega Nazionale Professionisti campionati 2010/2011 e 2011/2012*", del 22 luglio 2009, in *Boll. Uff.*, n. 29/2009, parr. 31-33 cit.

3.1 diritti audiovisivi in Europa

3.1 L'applicazione del diritto comunitario allo sport

La questione relativa ai diritti televisivi legati agli eventi sportivi, con particolare attenzione alle modalità con cui vengono negoziati e commercializzati, ha acquisito nel tempo una notevole rilevanza anche all'interno del contesto normativo dell'Unione Europea⁴⁸⁷. L'elemento di maggiore attenzione riguarda, inevitabilmente, la conformità di tali pratiche al diritto della concorrenza, il quale, a livello europeo, assume un'importanza cruciale per il raggiungimento dell'obiettivo del "mercato unico".

Secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria⁴⁸⁸, il principio generale stabilisce che la normativa dell'UE trova applicazione anche allo sport, nella misura in cui quest'ultimo costituisca un'attività economica, mirata al controllo dei costi e all'ottimizzazione dei ricavi. In quanto tale, lo sport è soggetto alle quattro libertà fondamentali sancite dal Trattato (libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali) e ai principi della concorrenza libera e non distorta. Questo si evince chiaramente dagli articoli 101 e 102⁴⁸⁹ del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che vietano sia gli accordi restrittivi sia gli abusi di posizione dominante. Di conseguenza, nonostante le peculiarità indiscutibili del settore sportivo, esso non può mai essere completamente escluso dall'applicazione di questi principi⁴⁹⁰.

L'intervento dell'Unione Europea in questo ambito si è sviluppato attraverso due passaggi principali:

⁴⁸⁷ G. Liotta, *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, 2009, pag. 182 cit.

⁴⁸⁸ Cfr. *Walrave e Koch*, sentenza 12 dicembre 1974, causa 36/74, in *Racc.*, e *Dona'*, sentenza 14 luglio 1976, causa 13/76, in *Racc.*

⁴⁸⁹ Ex art. 81 e 82 del precedente Trattato

⁴⁹⁰ AGCM, delibera del 15 marzo 2018, con la quale l'AGCM ha approvato, con prescrizioni, l'assegnazione dei diritti audiovisivi del Campionato di Serie A per le stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 alla società Mediapro Italia S.r.l.

1. Adozione della Direttiva 97/36/CE, che ha apportato modifiche alla precedente Direttiva 89/552/CEE sulla televisione transfrontaliera, nota anche come direttiva "*anti-siphoning*", il cui scopo era garantire che determinati eventi sportivi di particolare rilevanza fossero accessibili al pubblico su emittenti televisive gratuite.
2. Decisioni della Commissione Europea in merito alla vendita collettiva dei diritti televisivi, applicate a competizioni come la *UEFA Champions League*⁴⁹¹, la *Premier League*⁴⁹² e la *Bundesliga*⁴⁹³. Questi interventi hanno rappresentato pietre miliari nel regolamentare le modalità di gestione e commercializzazione centralizzata dei diritti, con l'obiettivo di bilanciare gli interessi economici delle competizioni e le esigenze di concorrenza nel mercato televisivo europeo.

3.2 La casistica comunitaria

Un aspetto cruciale analizzato dalla Commissione Europea in relazione ai diritti televisivi sportivi riguarda il ruolo della *UEFA* nella gestione e nella vendita dei diritti legati alle competizioni da essa organizzate, con particolare riferimento alla *Champions League*, il torneo calcistico per *club* di massimo prestigio a livello europeo.

In teoria, l'accordo per la vendita collettiva dei diritti potrebbe ridurre la concorrenza tra i singoli *club* partecipanti, poiché standardizza i prezzi e uniforma le condizioni contrattuali per tutte le squadre coinvolte⁴⁹⁴. Questo meccanismo presenta caratteristiche

⁴⁹¹ COMP/C.2-37.398- *Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League*, 23 luglio 2003, 2003/778/CE, in GUCE n. 291/03

⁴⁹² COMP/C.2/38.173 – *Vendita congiunta su base esclusiva dei diritti di trasmissione relativi alla FA Premier League*, 22 marzo 2006, in GUCE n. C007/08

⁴⁹³ COMP/C-2/37.214, *Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco (Bundesliga)*, 2005/396/CE, in GUCE n. L134/05.

⁴⁹⁴ COMP/C.2-37.398- *Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League*, 23 luglio 2003, 2003/778/CE, in GUCE n. 291/03, *Introduzione cit.*

simili a quelle di un'intesa orizzontale tra concorrenti. Tuttavia, la Commissione, nel caso specifico, ha adottato un approccio complessivo, valutando anche gli effetti positivi derivanti dalla gestione collettiva. Tali effetti includono un miglioramento generale nella produzione e nella distribuzione degli eventi sportivi trasmessi, oltre alla creazione di meccanismi di mutualità che intensificano la competizione tra le società sportive stesse⁴⁹⁵.

Un'analisi approfondita della cosiddetta Decisione "*Champions League*" mette in evidenza come, nella definizione del "mercato rilevante del prodotto", le partite di questa competizione, così come quelle dei campionati nazionali e di altri tornei calcistici che seguono una programmazione regolare, rappresentino un mercato autonomo rispetto ad altre tipologie di eventi non caratterizzati dalla stessa periodicità. Questo distinguo si basa sull'elevata capacità di questi incontri di attrarre un pubblico ampio e costante, fidelizzandolo alla rete televisiva che ne detiene i diritti di trasmissione⁴⁹⁶. Tali caratteristiche rendono questi eventi un contenuto irrinunciabile per le emittenti televisive, sia gratuite che a pagamento, nonché un'opportunità privilegiata per gli inserzionisti pubblicitari, che possono contare su un'*audience* in gran parte uniforme e profilata⁴⁹⁷.

⁴⁹⁵ *«joint selling arrangement has the potential of improving production and distribution to the advantage of football clubs, broadcasters and viewers, since it leads to the creation of a single point of sale for the acquisition of a branded league media product»*, T. Toft, *Sport and Competition Law*, intervento nel convegno "Broadcasting Competition Law", svoltosi a Londra il 23 febbraio 2005.

⁴⁹⁶ *«Per le emittenti il calcio è importante per la sua capacità di sviluppare l'immagine di marca di un canale. Il calcio ha un profilo particolarmente alto agli occhi degli spettatori desiderabili. Il calcio in genere fornisce elevati livelli di audience e produce eventi che hanno luogo regolarmente e per la maggior parte dell'anno. Gli spettatori sono attirati non solo dalle singole partite, ma anche dal torneo nel suo complesso. I tornei di calcio [...] garantiscono quindi un seguito a lungo termine e inducono gli spettatori a guardare regolarmente un determinato canale, che associano con il calcio»*, COMP/C.2-37.398- *Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League*, 23 luglio 2003, 2003/778/CE, in GUCE n.291/03, par. 64

⁴⁹⁷ *«Non tutti i tipi di spettatori hanno lo stesso valore per le emittenti televisive (e per i pubblicitari). Alcuni spettatori guardano la televisione più di altri. [...] Tra gli spettatori più ricercati vi sono gli uomini con un potere d'acquisto superiore alla media e che sono compresi nelle fasce d'età tra i 16-20 e i 35-40 anni, in quanto questi gruppi sono considerati meno legati a un modello di spesa fisso rispetto alle persone*

Di conseguenza, non è possibile equiparare i diritti televisivi delle competizioni calcistiche a quelli di altri contenuti, come film o serie televisive. Le emittenti sono infatti disposte a investire somme considerevoli per acquisire i diritti esclusivi della *Champions League* o di importanti campionati nazionali. Questo fenomeno ha determinato un significativo incremento del valore commerciale dei diritti calcistici, che si sono affermati come un elemento centrale e dominante nei palinsesti televisivi europei⁴⁹⁸.

Per quanto concerne il mercato geografico rilevante, la Commissione ha sottolineato la natura inevitabilmente nazionale di questo ambito, influenzata da barriere linguistiche e culturali che limitano la diffusione transnazionale dei diritti sportivi. A ciò si aggiungono differenze normative tra i vari Paesi, che rappresentano ulteriori ostacoli alla creazione di un mercato unico per i diritti televisivi delle competizioni calcistiche.

Alla luce di queste considerazioni, l'analisi della Commissione si concentra sulla compatibilità dell'accordo proposto dalla *UEFA* in merito alle modalità di commercializzazione dei diritti televisivi della *Champions League*, il torneo europeo più prestigioso per *club*, con quanto stabilito dall'articolo 81 del Trattato CE. La natura giuridica della *UEFA*, che agisce sia come impresa sia come associazione di associazioni di imprese, solleva infatti il sospetto che l'accordo possa configurarsi come un'intesa

più anziane. Pertanto, è più probabile che provino prodotti e servizi nuovi [...] L'indagine della Commissione sulla situazione negli Stati membri ha dimostrato che il calcio, sport che attrae le masse e con un alto numero di spettatori, sembra essere lo strumento più efficace per arrivare a questa particolare fascia della popolazione. Due terzi degli spettatori sono infatti maschi appartenenti alle fasce d'età ricercate», COMP/C.2-37.398- Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, 23 luglio 2003, 2003/778/CE, in GUCE n. 291/03, parr. 73-74

⁴⁹⁸«Secondo “European media sports rights” di Kagan, aprile 1999, nel 1998 il calcio ha rappresentato la voce di spesa per i diritti più importante nella maggior parte degli Stati membri (tra parentesi è riportata la quota del rivale più vicino) : Austria 32,4% (sci 11,3%); Belgio 53,6%(ciclismo 9,5%); Danimarca 45,4%(pallamano 13,2%); Finlandia 32,1%(hockey su ghiaccio 16,9%); Francia 37,8%(motorismo 9,3%); Germania 42%(tennis 6,6%); Grecia 43,3%(pallacanestro 41,4%); Irlanda 47%(ippica 13,1%); Italia 65,2%(motorismo 7,4%); Paesi Bassi 54,5% (motorismo 9,3%); Portogallo 44,3%(motorismo 11,8%); Spagna 51,6%(pallacanestro 10,1%); Svezia 39,5%(hockey su ghiaccio 19,1%); Regno Unito 51,6%(rugby 11,7%)», COMP/C.2-37.398- Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, 23 luglio 2003, 2003/778/CE, in GUCE n. 291/03, nota 41

restrittiva volta a limitare la concorrenza tra le società calcistiche nella vendita dei diritti alle emittenti. Inoltre, le modalità originali dell'accordo non sono state ritenute idonee per l'esenzione prevista dall'articolo 81, comma 3.

Per garantire la conformità alle norme antitrust dell'Unione Europea, la UEFA è stata quindi chiamata a modificare alcuni aspetti chiave del proprio accordo, al fine di migliorarne la trasparenza e l'efficienza complessiva del processo di vendita. Tra le modifiche richieste, figurano i seguenti punti fondamentali:

1. Durata limitata delle licenze, fissata a un massimo di tre stagioni calcistiche⁴⁹⁹.
2. Adozione di procedure competitive trasparenti, assicurando parità di condizioni per tutti gli operatori attraverso bandi aperti a tutte le emittenti e a tutte le piattaforme tecnologiche disponibili⁵⁰⁰.

⁴⁹⁹ «In linea generale, l'UEFA propone che in contratti sui diritti mediatici siano conclusi per un periodo non maggiore di tre stagioni di UEFA Champions League», COMP/C.2-37.398- Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, 23 luglio 2003, 2003/778/CE, in GUCE n. 291/03, par. 25 cit.

⁵⁰⁰ «I contratti di concessione dei diritti fanno seguito a un "invito a presentare offerte" che offre a tutte le emittenti qualificate uguali opportunità di presentare un'offerta per i diritti con piena conoscenza delle condizioni essenziali. Periodicamente l'UEFA renderà noti i criteri degli standard che gli enti di trasmissione devono soddisfare per trasmettere la UEFA Champions League. [...] I contratti per la concessione dei diritti saranno pubblicizzati per tempo sul sito web dell'UEFA (www.uefa.com) e tutte le emittenti qualificate avranno diritto a richiedere la documentazione per l'invito a presentare offerte. [...] La documentazione di gara dovrà contenere i dettagli pertinenti di tutti i pacchetti di diritti unitamente alle condizioni essenziali e a una spiegazione delle informazioni che le parti interessate devono produrre nella loro offerta. [...] L'UEFA ha indicato che valuterà le offerte in base a determinati criteri oggettivi, tra cui nella fattispecie i seguenti:

- a) il prezzo offerto per il/i pacchetto/i di diritti;
- b) l'accettazione da parte dell'offerente di tutti gli obblighi di trasmissione pertinenti;
- c) livello di penetrazione in termini di <<audience>> dell'offerente nel territorio contrattuale;
- d) metodo proposto di fornitura o trasmissione;
- e) supporto promozionale offerto per la UEFA Champions League;
- f) capacità di produzione ed esperienza a livello di emittente ospitante (host broadcast);
- g) combinazione di pacchetti di diritti offerti nel territorio contrattuale;

3. Introduzione della regola “*no single buyer*”, che vieta a un unico operatore di acquisire tutti i pacchetti relativi alle trasmissioni in diretta⁵⁰¹.
4. Creazione di pacchetti bilanciati, che garantiscano equità e una distribuzione equilibrata dei contenuti offerti⁵⁰².
5. Vendita autonoma da parte dei *club*, qualora alcuni diritti rimangano invenduti durante la procedura centralizzata⁵⁰³.
6. Sfruttamento indipendente da parte dei club di diritti secondari, come archivi storici e altre forme di utilizzo commerciale, limitatamente agli eventi a cui partecipano direttamente⁵⁰⁴.

h) equilibrio tra televisione gratuita e a pagamento», COMP/C.2-37.398- Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, 23 luglio 2003, 2003/778/CE, in GUCE n. 291/03, parr. 27-28-29- 30 cit.

⁵⁰¹ «*The FAPL introduced changes to the arrangements in the ITT that it issued in July 2003 [...] Taken together, these two sets of changes covered the following areas : [...]*

b) TV rights: these would be sold in a number of balanced packages, each showcasing the League as a whole, and would be designed to create the conditions for competition; no one buyer would be able to buy all of the rights», COMP/38.173 – Vendita congiunta dei diritti di trasmissione relativi alla FA Premier League, in GUCE n. C007/2008, par. 6 cit.

⁵⁰² «*L’UEFA offrirà i propri diritti TV in piccoli pacchetti per ciascun mercato. La formula esatta potrà variare a seconda della struttura del mercato televisivo dello Stato membro nel quale vengono offerti i diritti», COMP/C.2-37.398- Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, 23 luglio 2003, 2003/778/CE, in GUCE n. 291/03, par. 32*

⁵⁰³ «*[...] Se l’UEFA non riesce a vendere i diritti entro una settimana dal sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League, perde il suo diritto esclusivo di vendita di tali diritti TV. Dopodiché, l’UEFA conserva il diritto non esclusivo di vendere tali diritti TV in parallelo con i singoli club partecipanti alla partita che giocano in casa», COMP/C.2-37.398- Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, 23 luglio 2003, 2003/778/CE, in GUCE n. 291/03, par. 34 cit.*

⁵⁰⁴ «*A partire dalla mezzanotte del giovedì, vale a dire un giorno dopo le ultime partite settimanali, i club calcistici possono sfruttare i diritti TV in differita, in parallelo con l’UEFA. Lo sfruttamento da parte dell’UEFA comprenderà tutti gli avvenimenti dell’intera competizione UEFA Champions League. Lo sfruttamento da parte dei singoli club riguarderà solo le gare a cui essi partecipano. [...]* In questo

7. Incorporazione di meccanismi di mutualità, volti a promuovere una maggiore equità tra i partecipanti⁵⁰⁵.

La legittimità della vendita centralizzata dei diritti televisivi da parte delle leghe calcistiche è quindi subordinata al rispetto di queste specifiche condizioni, che ne garantiscono la conformità con il diritto della concorrenza. Non sorprende, dunque, che il legislatore italiano, nel redigere il Decreto Legislativo n. 9/2008 si sia allineato integralmente alle indicazioni provenienti dalla Commissione Europea, adottandone le linee guida e ponendo il sistema normativo italiano sotto la tutela dell'UE in materia.

In conclusione, il Decreto Melandri si dimostra perfettamente aderente ai principi del diritto *antitrust*, sia a livello nazionale che, in particolare, a livello comunitario, confermandone la coerenza con il quadro normativo europeo.

CAPITOLO QUINTO

Tendenze emergenti e previsioni future

SOMMARIO: 1. Il caso superlega - 1.1 La sentenza della Corte - 1.2 La piattaforma Unify - 2 Il metaverso sportivo – 2.1 Il luogo dell'evento sportivo virtuale - 2.2 I soggetti legittimati ad esercitare i "Diritti Meta Sportivi" - 2.3 Il "Metasegnale" - 2.4 La tutela

contesto, l'UEFA accetta programmi con diritti di differita TV sui canali tematici dei club aventi un contenuto del 100% di UEFA Champions League», COMP/C.2-37.398- Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, 23 luglio 2003, 2003/778/CE, in GUCE n. 291/03, par. 38.

⁵⁰⁵ *«L'UEFA infine sostiene che il modello di solidarietà finanziaria dell'UEFA sostiene lo sviluppo del calcio fin dall'attività di base. Esso migliora la produzione e stimola lo sviluppo dello sport nei paesi più piccoli. Ciò dà quindi luogo a una base più competitiva per il futuro del calcio europeo, permettendo anche ai club calcistici più piccoli e finanziariamente deboli di competere con i club più grandi e potenti», COMP/C.2-37.398- Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, 23 luglio 2003, 2003/778/CE, in GUCE n. 291/03, par. 142 cit.*

dei “Diritti Meta Sportivi” - 2.5 Le problematiche dello sfruttamento dei “Diritti Meta Sportivi” - 2.6 La tutela dei “Metatifosi” - 3 Conclusioni

1. Il caso Superlega

Il 18 aprile 2021, dodici dei *club* calcistici più prestigiosi d’Europa⁵⁰⁶ hanno annunciato la creazione della *Superlega*, una competizione concepita come alternativa o rivale rispetto a quelle organizzate da *FIFA* e *UEFA*⁵⁰⁷. L’obiettivo alla base di questa iniziativa era quello di rivedere l’attuale struttura del calcio europeo⁵⁰⁸, reso particolarmente fragile dagli effetti della pandemia, al fine di garantirne una maggiore sostenibilità economica⁵⁰⁹. Il progetto originario prevedeva la partecipazione di venti squadre, di cui quindici club fondatori con accesso garantito e cinque ulteriori squadre selezionate sulla base dei risultati sportivi della stagione precedente. Pur prendendo parte alla *Superlega*, le squadre

⁵⁰⁶ AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur

⁵⁰⁷ Conference League, Europa League e Champions League

⁵⁰⁸ A. Ciolo, *Gli Statuti di FIFA e UEFA al banco di prova del diritto della concorrenza (a proposito della possibilità di una Superlega)* in *riv. della Regolazione dei Mercati*, n. 2, 2021, 448

⁵⁰⁹ «*The formation of the Super League comes at a time when the global pandemic has accelerated the instability in the existing European football economic model. Further, for a number of years, the Founding Clubs have had the objective of improving the quality and intensity of existing European competitions throughout each season, and of creating a format for top clubs and players to compete on a regular basis. The pandemic has shown that a strategic vision and a sustainable commercial approach are required to enhance value and support for the benefit of the entire European football pyramid. In recent months extensive dialogue has taken place with football stakeholders regarding the future format of European competitions. The Founding Clubs believe the solutions proposed following these talks do not solve fundamental issues, including the need to provide higher-quality matches and additional financial resources for the overall football pyramid.*». Il comunicato, disponibile in thesuperleague.it, riporta anche le dichiarazioni del Presidente della Super League, Florentino Pérez (già Presidente del Real Madrid) e dei due Vicepresidenti, Andrea Agnelli e Joel Glazer (già Presidenti, rispettivamente, della Juventus e del Manchester United).

coinvolte avrebbero continuato a competere nei rispettivi campionati nazionali, rinunciando tuttavia alle competizioni europee organizzate dalla *UEFA*.

In uno spirito di cooperazione e per non provocare uno sconvolgimento radicale nel mondo del calcio, i club fondatori hanno manifestato fin da subito la loro disponibilità ad aprire un dialogo con *FIFA* e *UEFA*. Tuttavia, la pubblicazione del comunicato ufficiale da parte della nuova entità giuridica denominata *European Superleague Company SL (ESLC)* ha suscitato una reazione immediata. Il 21 gennaio 2021, la *UEFA* e le federazioni nazionali dei paesi coinvolti hanno diffuso una dichiarazione in cui respingevano l'idea della nuova competizione, dichiarando che non avrebbero riconosciuto questa entità. Inoltre, hanno avvisato che *club* e giocatori partecipanti alla Superlega sarebbero stati esclusi da tutte le competizioni organizzate dalla *FIFA* e dalle sue confederazioni regionali, ribadendo il principio⁵¹⁰ secondo cui ogni competizione deve essere approvata dagli organismi ufficiali competenti⁵¹¹.

Tale posizione è stata ulteriormente confermata in un comunicato rilasciato dalla *UEFA* il 18 aprile 2021, nel quale si prospettavano anche eventuali sanzioni disciplinari per i club e i calciatori coinvolti nella creazione della Superlega. Tra le misure ipotizzate figuravano l'esclusione da importanti tornei nazionali, continentali e globali, oltre alla possibilità di precludere ai giocatori l'opportunità di rappresentare le rispettive nazionali.

In risposta a tali dichiarazioni, l'*ESLC* ha avviato un'azione legale presso il Tribunale commerciale di Madrid, chiedendo di accertare che i comportamenti di *UEFA* e *FIFA* fossero in contrasto con le norme sulla concorrenza previste dagli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). In via cautelare, l'*ESLC* ha anche richiesto l'immediata cessazione di tali presunti comportamenti anticoncorrenziali e il divieto di ulteriori azioni analoghe.

⁵¹⁰ S. Bastianon, *La Superlega e il modello sportivo europeo* in *riv. di Diritto Sportivo*, n. 2, 2021, 290

⁵¹¹<https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0265-1162b4daabdc-011165939444-1000-statementby-fifa-and-the-six-confederations/>.

Con un'ordinanza del 20 aprile 2021, il Tribunale commerciale di Madrid⁵¹² ha accolto le richieste di misure cautelari avanzate dall'ESLC. Successivamente, con un'altra ordinanza datata 11 maggio 2021, lo stesso tribunale ha deciso di deferire la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

I quesiti pregiudiziali posti dal giudice spagnolo non riguardavano direttamente la conformità del progetto Superlega con il diritto dell'Unione Europea, bensì erano finalizzati a valutare esclusivamente la legittimità delle condotte adottate da *FIFA* e *UEFA* alla luce delle normative relative al mercato interno e, in particolare, al principio di libera concorrenza.

1.1 La sentenza della Corte

Ciononostante, la sentenza è meritevole di attenzione sia per gli affetti giuridici, sia per gli effetti che potrà avere per futuro del calcio in Europa come affermato dall'Avvocato Generale Rantos in apertura delle proprie Conclusioni laddove sostiene che «*nella presente Causa il futuro del calcio europeo dipenderà dalle risposte della Corte*⁵¹³»

Per quel che rileva ai fini della presente tesi occorre sottolineare che la Corte ha affrontato anche la questione della commercializzazione dei diritti connessi allo sfruttamento commerciale delle competizioni di calcio e in particolare alle norme FIFA che identificano «*i suoi membri e le Confederazioni sono proprietari originari, senza restrizione di contenuto, di tempo, di luogo e di diritto, di tutti i diritti che possono derivare dalle competizioni e da altre manifestazioni che rientrano nell'ambito delle loro rispettive competenze*»⁵¹⁴ privando dunque i *club* e qualsiasi altro organizzatore di

⁵¹² Juzgado de lo mercantil n. 17 de Madrid, 14 marzo 2021

⁵¹³ Conclusioni dell'Avvocato Generale Athanasios Rantos presentate il 15 dicembre 2022, C-333/21, punto 2.

⁵¹⁴ Statuto FIFA, art. 78, c.1

competizioni alternative della titolarità originaria di tali diritti e assumendosi la responsabilità esclusiva della loro commercializzazione.⁵¹⁵

La giurisprudenza dell'Unione Europea ha spesso affrontato il tema della gestione congiunta dei diritti audiovisivi. In particolare, la Commissione Europea ha riconosciuto la validità di tali modelli, introducendo, tuttavia, misure correttive volte a garantire che il processo di assegnazione dei diritti avvenga in un contesto di competizione trasparente e che il massimo profitto ottenuto dalla vendita possa tradursi in vantaggi per l'intero settore sportivo.

Nel caso specifico, la questione posta all'attenzione della Corte verteva su un tema parzialmente differente: la legittimità dell'esclusività riconosciuta a UEFA e FIFA per quanto riguarda lo sfruttamento e la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi. Su tale punto la Corte afferma perentoriamente che l'obiettivo delle norme dello Statuto FIFA «*consiste, come dimostra l'esame del loro tenore letterale, nell'imporre in modo autoritativo e completo, un meccanismo di sfruttamento esclusivo e collettivo di tutti i diritti che possono derivare dalle competizioni di calcio professionistico tra club organizzate, in qualsiasi forma, dalla FIFA e dalla UEFA, sostituendo qualsiasi altra modalità di sfruttamento che, in mancanza di dette norme, potrebbe essere liberamente scelta dai club di calcio professionistico che partecipano a incontri organizzati nell'ambito di dette competizioni, a prescindere dal fatto che si tratti di una modalità di sfruttamento individuale, bilaterale o anche multilaterale*».⁵¹⁶ Pertanto, tali norme devono considerarsi «per oggetto» restrittive della concorrenza ai sensi dell'art. 101.1 TFUE e costituenti un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE, salvo che non si riesca a dimostrare che siano giustificate ex artt. 101.3 e 102 TFUE⁵¹⁷.

⁵¹⁵ A. Argentati, *Il caso Superlega. Dal monopolio delle federazioni sportive al monopolio del mercato?* in riv. *Mercato Concorrenza Regole*, n. 1-2, aprile-agosto, 524

⁵¹⁶ CGUE, C-333/21, par. 219

⁵¹⁷ A.Merone, *Il caso Superlega e la decisione della Corte di Giustizia Europea*, in *Judicium*, 23 dicembre 2023

Questo principio assume ancor più rilevanza quando l'applicazione di tali norme si intreccia con disposizioni relative all'autorizzazione preventiva, alla partecipazione e alle sanzioni, come nel caso delle questioni già esaminate⁵¹⁸. Spetterà quindi al Giudice del rinvio verificare l'esistenza di eventuali cause che giustifichino tali norme.

La Corte, dopo aver ricordato che nel procedimento principale le parti convenute, supportate da alcuni governi nazionali e dalla Commissione, hanno argomentato che tali disposizioni «consentono di realizzare incrementi di efficienza, contribuendo a migliorare sia la produzione che la distribuzione»,⁵¹⁹ non manca di sottolineare che spetterà al Giudice Nazionale stabilire, basandosi sugli argomenti e sulle prove presentate, l'effettiva entità di tali miglioramenti e la loro capacità di compensare gli effetti negativi sulla concorrenza.⁵²⁰

1.2 Una nuova era per lo streaming moderno: la piattaforma Unify

Negli ultimi anni, le partite di calcio trasmesse in diretta sono state prevalentemente accessibili tramite abbonamenti alle *pay-tv*. Questo modello ha permesso agli appassionati di seguire le competizioni comodamente da casa. Tuttavia, con l'evoluzione della tecnologia, anche il modo di fruire il calcio da casa deve adattarsi. Le piattaforme digitali e i social media hanno rivoluzionato il modo in cui consumiamo film, serie TV e sport. Allo stesso tempo però, il costo del calcio è diventato proibitivo per molti appassionati, poiché spesso sono richiesti due o tre abbonamenti per accedere a tutte le partite.⁵²¹

Una risposta a queste problematiche si chiama *Unify*, una piattaforma di *streaming* ideata da *A22 Sports*, la società di gestione che rappresenta gli interessi legali e commerciali

⁵¹⁸ CGUE, C-333/21, par. 230

⁵¹⁹ CGUE, C-333/21, par. 232

⁵²⁰ CGUE, C-333/21, par. 233

⁵²¹ Piattaforma *Unify*, il futuro del calcio è gratuito, in *A22 One for All*, <https://youtu.be/9jIN2DqiI8Y>

della Superlega. La proposta mira a liberare il calcio dai vincoli imposti dal monopolio di *UEFA* e *FIFA*, introducendo un nuovo modello di intrattenimento sportivo.

Tra le innovazioni principali, la piattaforma promette la trasmissione gratuita delle partite per i tifosi, che oggi, a causa della moltiplicazione degli abbonamenti e delle offerte dei *broadcaster*, affrontano costi elevati spesso non giustificati dalla qualità del prodotto sportivo. Come affermato da Bernd Reichart, amministratore delegato di *A22 Sports Management*: «*Il calcio è il gioco della gente. L'attuale esperienza dei tifosi con abbonamenti televisivi multipli è costosa e altamente insoddisfacente. Vogliamo mettere i tifosi al primo posto, fornendo facile accesso alle migliori partite e un'esperienza all'avanguardia senza pari*».⁵²²

Unify offrirà non solo la possibilità di seguire le partite in diretta, ma anche di accedere a sintesi, approfondimenti, analisi tecniche e contenuti esclusivi dedicati ai *club*, oltre a numerose opzioni interattive. Inoltre, la piattaforma permetterà ai tifosi di interagire con le loro squadre e i loro giocatori preferiti, così come di connettersi con amici e comunità di sostenitori.

Un elemento distintivo sarà l'attenzione al calcio femminile, che verrà valorizzato accanto alle competizioni maschili. Finalmente, anche il calcio femminile avrà lo spazio globale che merita.

La piattaforma *Unify* adotterà un modello flessibile a più livelli. Una prima fascia gratuita, supportata dalla pubblicità, consentirà di vedere in diretta le partite della *Superlega* senza alcun costo. Saranno inoltre disponibili abbonamenti *premium* per chi preferisce ridurre al minimo la pubblicità e accedere a funzionalità avanzate, come dati statistici in tempo reale o visualizzazioni personalizzate delle partite tramite diverse angolazioni delle telecamere.

Il finanziamento della piattaforma sarà garantito da un mix di abbonamenti, entrate pubblicitarie, collaborazioni con distributori, servizi interattivi e sponsorizzazioni.

⁵²² Messaggio del *CEO* of *A22 Sports Management* Bernard Reichart reperibile sul sito <https://a22sports.com/it/platform/>

2. Il Metaverso sportivo

Con il termine Metaverso⁵²³ ci si riferisce ad uno spazio tridimensionale tramite il quale le persone o, per la precisione, i loro avatar possono muoversi, condividere e interagire.

Per quel che rileva il Metaverso non è una singola tecnologia, bensì costituisce «*il risultato della convergenza delle evoluzioni in vari settori, dal software, alle reti di telecomunicazioni, alle tecnologie per la videoripresa e per l'elaborazione delle immagini*».⁵²⁴

Ovviamente la strada è ancora lunga, ma «*le potenzialità tecnologiche permettono di intravedere numerosi nuovi ambiti operativi ai quali applicare le categorie giuridiche e gli istituti che si sono consolidati attorno alla normativa applicabile in tema sui diritti audiovisivi sportivi*»⁵²⁵.

Per il calcio professionistico il punto di svolta si ebbe il primo maggio 2022, data della prima gara ufficiale di un campionato nazionale fruibile nel metaverso⁵²⁶. A seguito di questa giornata venne dunque inaugurata una nuova modalità di fruizione dello spettacolo

⁵²³ Il termine *Metaverse* fu coniato da Neal Stephenson nel libro appartenente alla cultura cyberpunk “Snow Crash” (1992) descritto dall'autore come una sorta di realtà virtuale condivisa tramite internet, dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio *avatar*.

⁵²⁴ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 2022, 2

⁵²⁵ Così D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *op. cit.*, 2

⁵²⁶ L'evento ha avuta una grande risonanza mediatica sui quotidiani, non solo sportivi, che hanno evidenziato l'importanza del progresso tecnologico, soprattutto sulla possibilità di inaugurare nuovi mercati e nuove forme di business: L. Nicolao, *Milan-Fiorentina, la prima partita di calcio trasmessa nel Metaverso*, in *Corriere della Sera.it* (https://www.corriere.it/tecnologia/22_maggio_02/milan-fiorentina-prima-partita-calcio-trasmessametaverso-fbc0ed4c-ca00-11ec-829f-386f144a5eff.shtml); C. Soldi, *Milan-Fiorentina nel Metaverso: ecco cos'è e come funziona*, in *Gazzetta dello Sport on line* (<https://video.gazzetta.it/video-milanfiorentina-metaverso-ecco-cos-e-come-funziona/4fda4ec6-c936-11ec-9bcc-894ce105b5aa>).

sportivo la quale, superando la classica bipartizione tra *audience* diretta e *audience* mediata, consente l'apertura al pubblico di una c.d. terza *audience* che si caratterizza «non solo dall'impiego di un *new media* (anzi, del più innovativo tra i *new media*), ma dalla dimensione dinamica e partecipativa, con un elevato grado di interazione tra fornitori ed utenti e tra gli stessi utenti». ⁵²⁷

Dunque, il Metaverso consentirebbe ai tifosi di guardare le partite comodamente dal proprio divano di casa, ma allo stesso tempo consentirebbe di assistervi come se si fosse seduti su una “seggolino” dello stadio o in curva a cantare e anche di partecipare attivamente. Non solo, le società sportive potranno investire nel Metaverso organizzando *tour* guidati all'interno dei propri stadi ⁵²⁸, consentire ai tifosi di incontrare gli *avatar* dei propri giocatori preferiti e magari anche organizzare partite di calcio tra gente comune e calciatori professionisti ⁵²⁹.

Il Real Madrid si sta muovendo in questa direzione innovativa. Infatti, i *blancos* stanno valutando la possibilità di vendere dei posti virtuali del Benabeu grazie a immagini personalizzate a 360° e suoni ambientali riprodotti fedelmente, con l'obbiettivo di far vivere al tifoso le stesse emozioni di una gara live, ma dal divano di casa.

In una simile prospettiva si verrebbe a creare la possibilità di vendere lo stesso biglietto due volte, uno per lo stadio e uno per il Metaverso. È evidente come questa nuova tecnologia diventerà «un nuovo spazio per monetizzare la proprietà sui diritti sportivi ⁵³⁰».

⁵²⁷ A. Busacca, *Calcio nel metaverso e/o metaverso calcistico? Brevi note sul rapporto tra sport e tecnologia, sulla soglia del metaverso* in riv. di *Diritto Sportivo* Giappichelli, n. 2, 2022, 462

⁵²⁸ Il Manchester City fu il primo club che ha investito nel Metaverso. Infatti, tramite una collaborazione con la Sony ha elaborato una versione “VR” (*Virtual Reality*) del proprio stadio, l'*Eithad Stadium*, consentendo ai tifosi di entrare nello stadio e interagire tra loro e con i loro giocatori preferiti.

⁵²⁹ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in riv. di *Diritto Sportivo*, Coni, 10

⁵³⁰ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *op.cit.*, 12

A questo punto occorre chiedersi in che modo il Metaverso sportivo si inserisce nell'ambito della normativa italiana in materia di diritti audiovisivi sportivi.

Nel dare risposta al quesito, ribadendo che la materia è regolata dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (il c.d. Decreto Melandri), occorre sottolineare⁵³¹ che è necessario riferirsi a prodotto al prodotto televisivo per eccellenza dell'intero panorama sportivo che è sicuramente «*la trasmissione in tempo reale dell'evento*⁵³²». Difatti, la trasmissione in diretta dell'evento è in grado di incidere radicalmente sui presupposti della normativa in materia di diritti audiovisivi sportivi.

Al fine di comprendere in che modo tali diritti possono essere esercitati occorre mettere in evidenza:

- a) La piattaforma, che abbiamo definito come “Metaverso Sportivo” che utilizza tecnologie che permettono l'acquisizione, la trasmissione e la messa a disposizione dell'evento sportivo
- b) Chi è il soggetto titolare dei diritti sulla produzione dei contenuti rielaborati, i c.d. “Diritti Meta sportivi”
- c) La produzione del contenuto da trasmettere, il c.d. “Metasegnale”⁵³³

2.1 Il luogo dell'evento sportivo virtuale

Chi dispone di significative risorse economiche può facilmente creare una propria piattaforma digitale⁵³⁴, dando così vita a un potenziale universo virtuale.

⁵³¹ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 2022, 14

⁵³² D.lgs. 9/2008 art.2, comma 1, let. g)

⁵³³ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 14

⁵³⁴ È necessario attendere l'opinione dell'AGCM per comprendere se il Metaverso debba essere considerato una piattaforma a sé stante oppure sia solamente un'evoluzione della piattaforma internet in combinazione con altre tecnologie altamente innovative. In particolar modo sarà importante verificare se il

Ma chi detiene la proprietà di questo spazio virtuale? La risposta risiede in un principio generale che da anni regola il mondo calcistico. Sono i *club* che organizzano le partite “in casa” nei propri stadi che assumono gli oneri, i rischi e le responsabilità correlati. Questo principio è sancito dal Decreto Melandri, che, come verrà approfondito successivamente, attribuisce ai *club* il compito di realizzare le riprese delle gare disputate nei loro impianti. Di conseguenza, sono i *club* stessi a concedere l’autorizzazione per l’accesso allo stadio di telecamere speciali e del personale dei *Metacaster*⁵³⁵, incaricati di riprodurre l’ambiente di gioco nel cosiddetto Metaverso Sportivo. Poiché lo stadio è una proprietà dei *club*, nessun altro, al di fuori di essi, ha il diritto di autorizzare la riproduzione grafica degli interni dello stadio, spazi che non sono accessibili o visibili a tutti. Come affermato⁵³⁶ dalla giurisprudenza di legittimità⁵³⁷ quando si parla di “riproduzione” si fa riferimento alla «*moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione*». ⁵³⁸

Lo stadio, dunque, sarebbe soggetto a una riproduzione digitale destinata a essere diffusa all'interno del Metaverso. Tuttavia, tale riproduzione non si limiterebbe a una semplice rappresentazione fotografica, ma richiederebbe un processo di elaborazione caratterizzato da elementi originali e creativi. Per questo motivo, i diritti esclusivi di sfruttamento economico di tale riproduzione necessitano di una maggiore tutela a favore dei *club* calcistici.

Metaverso potrà essere inserito all’interno della lista delle “piattaforme emergenti” che vengono periodicamente individuate dall’AGCM. Nel caso in cui si desse risposta positiva a tale quesito, dunque, si potrebbe applicare ai “Diritti Meta sportivi” l’art. 14 del d.lgs. 9/2008 ai sensi del quale «*i diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti sono offerti su base non esclusiva*».

⁵³⁵ *Broadcaster* che trasmettono nel Metaverso

⁵³⁶ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 2022, 15 e 16

⁵³⁷ Cass. Civ n. 9757/2013

⁵³⁸ L. 633/1941, art 13

Di conseguenza, poiché alle società sportive è riconosciuto il diritto di godere e disporre del proprio bene⁵³⁹, nonché di beneficiare dei frutti da esso generati⁵⁴⁰, si ritiene che anche lo sfruttamento economico dei suoi aspetti immateriali debba rientrare tra le prerogative legate al diritto di proprietà⁵⁴¹.

Di conseguenza la tutela riconosciuta alle società calcistiche possiede una natura reale e non semplicemente obbligatoria e la riproduzione dell'immagine, anche se realizzata in buona fede da un terzo, configura un illecito⁵⁴².

Dunque, in prima approssimazione, possiamo affermare che non è necessario ricorrere ad un'analogia *legis*, dal momento che non siamo in presenza di una lacuna. Questo perché il Decreto Melandri, e soprattutto la legge sul diritto di autore, «*prevede un fenomeno di virtualizzazione (rectius: riproduzione digitale) dell'impianto sportivo*⁵⁴³».

2.2 I soggetti legittimati ad esercitare i “Diritti Meta sportivi”

Ai sensi del Decreto Melandri, da un lato è previsto un sistema di contitolarità dei diritti audiovisivi sportivi⁵⁴⁴ tra i partecipanti ai campionati professionistici⁵⁴⁵ e le relative leghe

⁵³⁹ Art. 832 c.c.

⁵⁴⁰ Art. 821 c.c.

⁵⁴¹ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 2022, 16

⁵⁴² «Non si vede su quali basi si potrebbe anche solo dubitare che il diritto di proprietà su una cosa si estenda pure alla sua immagine, evidente essendo che esso investe la cosa nella totalità e con riguardo a tutti i suoi aspetti, fra i quali il tratto esteriore gioca un ruolo certamente non secondario non fosse altro perché essenziale ai fini dell'individuabilità della cosa stessa nel mondo esterno», così M. Fusi, “Sulla riproduzione non autorizzata di cose altrui in pubblicità», in *Riv. dir. ind.*, 2006, p. 98

⁵⁴³ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 2022, 17

⁵⁴⁴ Art 3 c.1 del d.lgs 9/2008

⁵⁴⁵ Lega Calcio Serie A e Serie B, la Lega pro, la Lega Basket serie A

di appartenenza, dall'altro lato però riconosce solo a queste ultime il diritto di esercitarli in esclusiva fino all'ottavo giorno successivo alla conclusione dell'evento sportivo⁵⁴⁶. Decorso tale termine tali diritti diventano diritti di archivio la cui proprietà spetta ai singoli club sportivi⁵⁴⁷.

Pertanto, indipendentemente dal fatto che la partita venga disputata "in casa" dell'una o dell'altra società, l'esercizio dei Diritti Audiovisivi Sportivi relativi alla trasmissione in diretta del *match* è riservato alla Lega.

Dunque, come si dirà (*infra* par 2.4), se le immagini che vengono riprodotte nel Metaverso non sono altro che la «*riproduzione rielaborata*» delle immagini della partita, i cui diritti spettano in esclusiva alle relative Leghe, ne consegue che anche i Diritti Meta Sportivi debbano essere esercitati dalle Leghe stesse.

2.3 Il "Metasegnale"

Ai sensi dell'art.4 co 4 del Decreto Melandri «*la produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore dell'evento medesimo*». Pertanto, la produzione rientra nell'ambito delle competenze e dei diritti che il Decreto Melandri riconosce come facenti capo alle società sportive.

Anche agli organizzatori delle competizioni (nel caso del calcio la Lega Calcio Serie A), spetta lo svolgimento di diverse funzioni. Infatti, a questi ultimi è attribuito il compito di determinare gli *standard* editoriali e qualitativi minimi ai quali deve attenersi l'organizzatore dell'evento e di "coordinare" le produzioni audiovisive dei diversi *club*⁵⁴⁸.

Ad ogni modo, il *club* organizzatore dell'evento «*mette a disposizione dell'organizzatore della competizione il segnale contenente le immagini dell'evento, comprensivo delle fonti di ripresa e dei formati indicati negli standard minimi, senza alcun corrispettivo o rimborso di costi, e consente all'organizzatore della competizione di accedere alle postazioni di regia ai fini dei necessari controlli, anche a fini sportivi*»⁵⁴⁹.

⁵⁴⁶ Art. 4 c.2 d.lgs 9/2008

⁵⁴⁷ Artt. 3 c.2 e 4 c.2 del d.lgs 9/2008

⁵⁴⁸ Art 4 c.4 d.lgs. 9/2008

⁵⁴⁹ Art 4 c.4 d.lgs. 9/2008

Al fine di consentire la creazione della realtà virtuale dell'evento, resta comunque l'obbligo in capo alla società organizzatrice dell'evento medesimo, di autorizzare il "Metacaster":

- a) Ad accedere all'interno dello stadio per consentire il posizionamento delle videocamere per la riproduzione e la rielaborazione della realtà virtuale dell'evento sportivo
- b) A rielaborare le immagini in tempo reali ai fini di consentire la trasmissione del "Metasegnale", secondo i formati indicati negli standard minimi
- c) A trasferire il "Metasegnale" nel Metaverso Sportivo per consentire che gli utenti che vi accedano, anche con il proprio avatar possano usufruirne⁵⁵⁰

Dunque, sebbene sarebbe opportuno "centralizzare" tutta questa attività di produzione del Metaverso, dal momento che la produzione "normale" è affidata alle società sportive ne consegue che ad oggi anche il Metasegnale dovrà essere prodotto dai singoli club i quali, tuttavia, potranno delegare alla Lega Calcio, il potere di farlo in forma "centralizzata"⁵⁵¹.

2.4 La tutela dei "Diritti Meta Sportivi"

I Diritti Audiovisivi Sportivi sono ampiamente tutelati, sia perché disciplinati dal Decreto Melandri, sia perché rientrano nell'ambito di applicazione della legge sul diritto di autore, in quanto considerati diritti connessi⁵⁵². L'articolo 28 del Decreto Melandri ha, infatti, previsto che fosse inserito nella legge sul diritto d'autore (22 aprile 1941, n. 633) l'articolo 78 *quater*,⁵⁵³ che prevede che «*ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19*

⁵⁵⁰ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 2022, 19

⁵⁵¹ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *op.cit.* 10

⁵⁵² All'art. 78 -quater della l. 633/41, è previsto che «*ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, ed relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili*»

luglio 2007, n. 106, ed relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge” (la Legge sul Diritto d’Autore), *in quanto compatibili*».

È proprio in tale contesto che si inseriscono alcuni principi propri della legge sul diritto d’autore tra cui, per quel che qui rileva, quello dell’indipendenza *«delle singole facoltà comprese nel diritto patrimoniale d’autore, di cui all’art. 19 della legge sul diritto d’autore, che consente, evidentemente, all’organizzatore della competizione di poter sfruttare al meglio ogni facoltà prevista, come nel nostro caso, nel Decreto Melandri, costringendo l’assegnatario dei diritti allo sfruttamento economico dei diritti nei soli ambiti e nei soli limiti delle facoltà effettivamente trasferite nei contratti di licenza, consapevole che, là dove nulla dice il contratto, nulla è trasferito all’assegnatario»*⁵⁵⁴.

Ciò è confermato dal fatto che lo stesso decreto Melandri precisa che:

- a) A seguito del loro inserimento nell’ambito della tutela del diritto d’autore, la definizione di Diritti Audiovisivi Sportivi include i diritti di *«fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell’evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l’evento»*⁵⁵⁵
- b) La medesima definizione include anche i diritti che riguardano *«l’utilizzazione delle immagini dell’evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell’evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività»*⁵⁵⁶
- c) Nella definizione di “immagini salienti” sono ricomprese non solo le immagini dei momenti più rilevanti dell’evento, ma anche *«i fermi immagine, le immagini*

⁵⁵³ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 2022, 20

⁵⁵⁴ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 2022, 21

⁵⁵⁵ D lgs. 9/2008, art.2, c.1, let. o) punto 6

⁵⁵⁶D.lgs 9/2008, art 2, c. 1, lett. o), punto 7

al rallentatore, l'instant replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata»⁵⁵⁷, permettendo così l'inclusione anche di queste nuove esperienze tecnologiche ed audiovisive.

Pertanto, dal momento che il Metaverso non è altro che una rappresentazione grafica della realtà in cui si svolgerà il match e dello stesso evento sportivo, in conseguenza della «riproduzione», «dell'abbinamento» delle immagini per lo svolgimento di attività e giochi e della «elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata», risulta evidente che anche i Diritti Meta Sportivi rientrano nella tutela e nella disciplina del Decreto Melandri⁵⁵⁸.

2.5 Lo sfruttamento dei “Diritti Meta Sportivi”

È necessario ora andare ad analizzare quale siano le problematiche che derivano dallo sfruttamento dei Diritti Meta Sportivi.

I temi più rilevanti possono essere sintetizzabili nei seguenti termini.

In primo luogo, sarà necessario sia il consenso di tutti coloro che vengano riprodotti virtualmente (atleti, arbitri, ecc), sia le autorizzazioni dei luoghi (stadi palazzetti) che verranno anch'essi riprodotti nella realtà virtuale.⁵⁵⁹

In secondo luogo, estremamente rilevante in materia è il tema della *privacy*. Infatti, in un prossimo futuro, nel caso di collegamento tra più Metaversi Sportivi, si concretizzerà il pericolo per la protezione e la sicurezza dei dati personali nonché il rischio di monitoraggio onnipresente. Infatti, gli utenti avranno la possibilità di accedere al Metaverso con qualunque dispositivo (*PC, smartphone, tablet*), il che comporterà il verificarsi di una serie di problematiche legate sia al volume che alla quantità di Metadati.

⁵⁵⁷ D.lgs 9/2008, art. 2, c.1, lett. 1)

⁵⁵⁸ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 2022, 22

⁵⁵⁹ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *op. cit.* 24

Il numero di dati che potenzialmente possono essere generati e raccolti nel Metaverso è di gran lunga maggiore a quelli che possono essere acquisiti nell'ambito del *word wild web*⁵⁶⁰. Anche la qualità dei dati è completamente diversa, basti pensare alla possibilità di acquisire dati riguardanti la sfera corporea, come ad esempio i movimenti oculari, i movimenti corporei, le onde cerebrali, ma anche dati attinenti alla sfera psicologica come gli stati emotivi o le reazioni comportamentali. È evidente che si tratta di una quantità indecifrabile di dati, i quali vengono depositati in *data center* centralizzati che possiedono grandi capacità di calcolo e di archiviazione.

Si tratta di problematiche cui la Lega Calcio Serie A, prendendo sempre in considerazione il giuoco del calcio, dovrà far fronte nel momento in cui immetterà sul mercato i diritti Meta sportivi.

Ovviamente, per le ragioni anzidette, la Lega potrà commercializzare tali diritti rispettando le regole e i principi che il Decreto Melandri prevede per la commercializzazione dei Diritti Audiovisivi Sportivi e dunque⁵⁶¹:

- a) predisposizione delle Linee Guida, ovvero nello stesso ambito delle Linee Guida dei Diritti Audiovisivi Sportivi, per stabilire i criteri e le modalità attraverso i quali svolgere le attività di commercializzazione;
- b) approvazione delle Linee Guida da parte dell'AGCM e AGCOM
- c) predisposizione degli inviti ad offrire e della procedura competitiva;
- d) assegnazione dei Diritti Meta Sportivi.

⁵⁶⁰ Termine traducibile in italiano come «ragnatela intorno al mondo». La sua nascita si fa risalire al 6 agosto 1991 quando nel panorama mondiale apparve il primo sito internet progettato da Berners-Lee

⁵⁶¹ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 2022, 25

Si ritiene non applicabile ai Diritti Meta Sportivi la «*no single buyer rule*»⁵⁶² poiché tali diritti non hanno ancora un mercato e quindi «*non possono accedere nel mercato a valle alla stregua dei contenuti premium*»⁵⁶³

2.6 La tutela dei “Metatifosi”

Il Decreto Melandri, in attuazione della Legge Delega 19 luglio 2006, n.106⁵⁶⁴ e in osservanza del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208⁵⁶⁵ assicura che agli utenti sia sempre garantita la fruizione audiovisiva degli eventi sportivi. Un tale principio è valido anche nel caso in cui la fruizione dell’evento avvenisse attraverso la rielaborazione delle immagini nell’ambito del Metaverso Sportivo.

Il decreto Melandri definisce l’utente⁵⁶⁶ come «*il consumatore finale che, attraverso l’accesso ad una piattaforma distributiva, fruisce dei prodotti audiovisivi*»⁵⁶⁷. Sebbene il Metaverso non sia una piattaforma distributiva di Diritti Audiovisivi Sportivi non vuol dire che si possa tralasciare la tutela degli utenti.

Tuttavia, nel Metaverso gli Sportivo gli *avatar* non sono solo utenti che usufruiscono delle immagini, ma sono anche “tifosi” che entrano nello stadio virtuale. Quindi gli

⁵⁶² Art. 9 co 4 d.lgs 9/2008

⁵⁶³ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 2022, 25

⁵⁶⁴ «*La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi: [...] I) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, In Italia e all’estero, relativi agli eventi sportivi [...]*». Art. 1, comma 2, lettera i)

⁵⁶⁵ Testo Unico Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici,

⁵⁶⁶ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 2022, 27

⁵⁶⁷ Art 2, c.1, let dd) d.lgs 9/2008

*avatar/utenti/tifosi*⁵⁶⁸ da un lato vanno «*identificati e monitorati nel loro comportamento*». e dall'altro lato «*vanno, tutelati nei loro diritti personali e di quei diritti verso i quali la normativa in vigore (compreso il Decreto Melandri) offre una protezione legale*».

Il Metatifoso che interagisce con altri Metatifosi che accedano nel Metaverso sportivo rischia di vedere lesi alcuni dei suoi diritti fondamentali come ad esempio l'uguaglianza, la democrazia, la dignità umana oltre poi al pericolo per la sicurezza dei dati personali cui abbiamo fatto riferimento nel paragrafo precedente. Anche nel Metaverso Sportivo, dunque, si corre il rischio che si verifichi il c.d. tifo violento che però viene espresso attraverso la forma dell'*hate speech*, un insieme di forme espressive che diffondono l'odio incitandolo, creandolo o giustificandolo tramite qualsiasi mezzo⁵⁶⁹.

3. Conclusioni

Da queste brevi considerazioni risulta evidente come il Metaverso costituisca una nuova frontiera tecnologia che porta con sé un nuovo modo di intendere lo sport, sia come attività sportiva che come spettacolo sportivo. Pertanto, è necessario che le Leghe investano per consentire l'approdo di questa nuova tecnologia che potrebbe implementare le capacità di intrattenimento dei Diritti Audiovisivi Sportivi e le opportunità commerciali e promo-pubblicitarie degli stessi.

Si pone però una questione estremamente rilevante, quella della regolazione. Una interpretazione estensiva della normativa vigente (diritto d'autore, Decreto Melandri) non sembra risolvere le problematiche di cui abbiamo accennato nei precedenti paragrafi.

Si auspica quindi un intervento del legislatore che tenga conto delle peculiarità del Metaverso.

⁵⁶⁸ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 2022, 28

⁵⁶⁹ D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 2022, 28

CAPITOLO SESTO

Ricostruzione del fenomeno in chiave concorrenziale

SOMMARIO: .1 L'intreccio calcio-televisione e la concorrenza – 1.1 Il calcio e le autorità antitrust – 1.2 La doppia sfida – 1.3 La Restrictive Practices Court – 1.4 I principi correttivi elaborati dall'AGCM – 1.5 Linee guida triennio 2021/2024 obiettivi concorrenziali – 1.6 Problemi relativi alla commercializzazione – 1.7 Una prospettabile apertura al divieto di geoblocking? – 1.8 Considerazioni conclusive

1 L'intreccio calcio-televisione e la concorrenza

A testimonianza del valore che lo sport, in particolare il calcio, rappresenta per le emittenti televisive, emergono sia i dati relativi alle ore di trasmissione, sia, soprattutto, l'incremento significativo del valore economico dei diritti televisivi.

In totale, le emittenti trasmettono quotidianamente più di cinque ore di contenuti calcistici. Nel 1998, circa il 39% del tempo dedicato agli eventi sportivi in televisione è stato riservato al calcio, che tuttavia ha generato oltre il 61% del totale degli ascolti televisivi sportivi. Nello stesso anno, inoltre, ben 18 delle 20 trasmissioni con il maggior numero di spettatori sono state partite di calcio⁵⁷⁰.

Ancora più rilevanti sono i dati che riguardano il valore dei diritti televisivi. Secondo una recente analisi, il fatturato globale dell'industria sportiva si attestava, nel 1998, a circa 100 miliardi di euro, con i diritti televisivi che rappresentavano oltre il 37% di tale fatturato⁵⁷¹. In Italia, i diritti televisivi del calcio costituiscono attualmente circa tre quarti delle entrate generate dalla vendita di diritti televisivi sportivi. Nello specifico, il valore di questi diritti è passato da 28 miliardi di lire per il periodo 1984-1987 a circa 1.300

⁵⁷⁰ A. Pezzoli, *Il calcio visto dal divano*, in *Mercato concorrenza e regole*, n.3, dicembre 2000, 551 ss.

⁵⁷¹ G. Smith, N.S Kinsella, *Monopoly Structures in Sport*, relazione al convegno *Sports Broadcasting Rights & EC Competition Law*, IBC UK Conferences Limited, 12 ottobre Londra, 1999

miliardi di lire nel triennio 1996-1999. Per la stagione 1999-2000, i *club* delle serie A e B hanno ricavato complessivamente 935 miliardi di lire.⁵⁷²

Nel Regno Unito, il valore dei diritti televisivi legati al calcio aveva già superato i 450 miliardi di lire nel 1998, mentre in Spagna si avvicinava ai 400 miliardi e in Francia si attestava intorno ai 250 miliardi. Proprio in Francia, un recente accordo tra la lega calcistica, *Canal Plus* e *TPS* ha stabilito che queste emittenti pagheranno oltre 2.000 miliardi di lire per i diritti televisivi relativi al periodo 1999-2004. Infine, è stato riportato dalla stampa che *Bill Gates* avrebbe avviato trattative con la *Football Association* per ottenere i diritti della *Premier League* relativi al triennio 2002-2005, con un'offerta superiore ai 3.000 miliardi di lire.⁵⁷³

Un ulteriore elemento che dimostra l'importanza strategica del calcio per il settore televisivo è rappresentato dall'interesse delle emittenti nella proprietà dei *club* più prestigiosi. In Francia, *Canal Plus* detiene il controllo del *Paris Saint-Germain* fin dalla metà degli anni Novanta. Nel Regno Unito, i principali *club* calcistici, come *Manchester United*, *Leeds*, *Newcastle*, *Chelsea* e *Aston Villa*, hanno quote significative, anche se di minoranza, detenute da emittenti televisive come *BSkyB*, *NTL* e *Granada*.

Nel 1998, *BSkyB* tentò di acquisire il *Manchester United* con un'offerta pari a 1.450 miliardi di lire, ma l'operazione fu bloccata dall'intervento dell'*Office of Fair Trading* e della *Monopolies and Mergers Commission*⁵⁷⁴. In Italia, il Milan fa parte del gruppo Mediaset dal 1986, mentre la Fiorentina è sotto il controllo del Gruppo Cecchi Gori dal 1989. Inoltre, quattro *club* italiani – Fiorentina, Parma, Roma e Lazio – hanno indirettamente partecipato, attraverso la società *SDS* che gestisce i diritti televisivi, al capitale di Stream, la seconda emittente *pay-per-view* del Paese.

Per una rete televisiva, possedere quote nei club più rinomati rappresenta un modo efficace per garantirsi l'accesso stabile ai diritti televisivi degli eventi sportivi di maggiore interesse. Non a caso, *BSkyB* avanzò la propria offerta per il controllo del *Manchester*

⁵⁷² Fonte Lega Calcio

⁵⁷³ A. Pezzoli, *Il calcio visto dal divano*, in *Mercato concorrenza e regole*, n.3, dicembre 2000, 551 ss.

⁵⁷⁴ S.Lee, *The BSkyB BID for Manchester United PLC.*, in Hamil, Michie, Oughton, C. (eds.), *The Business of Football: A Game of Two Halves?*, Edinburgh, Mainstream Publishing 1999

United proprio mentre le autorità *antitrust* stavano esaminando l'eventuale divieto di assegnare i diritti esclusivi dell'intero campionato a un'unica emittente. Attraverso l'acquisizione del *Manchester United*, *BSkyB* avrebbe potuto assicurarsi i diritti di trasmissione del *club* più importante del Regno Unito, anche nel caso di una decisione sfavorevole da parte delle autorità di concorrenza.⁵⁷⁵

1.1 Il calcio e le autorità antitrust

Con l'aumento dell'importanza dei diritti sportivi per il settore televisivo e il notevole incremento del loro valore commerciale a partire dai primi anni Novanta, è emerso un interesse sempre maggiore da parte delle autorità *antitrust* europee per le possibili implicazioni in termini di concorrenza legate ai rapporti tra il mondo dello sport e quello televisivo. Tale interesse si è manifestato sia in merito alle modalità di negoziazione e vendita dei diritti televisivi, sia rispetto agli effetti che concessioni di esclusiva eccessivamente ampie o prolungate possono avere sulla competitività dei mercati televisivi.

A livello europeo, inoltre, le preoccupazioni relative alla concorrenza sono emerse anche nelle decisioni riguardanti alcune operazioni di fusione tra aziende attive nei mercati della televisione a pagamento. In tali contesti, la Commissione Europea ha più volte sottolineato le difficoltà crescenti incontrate dai nuovi operatori del settore *pay-tv* nell'accesso ai principali diritti televisivi, in particolare a quelli relativi agli eventi sportivi.⁵⁷⁶

1.2 La doppia sfida

È stato già evidenziato (*supra* Cap. IV) come le problematiche di concorrenza emerse riguardino sia aspetti di tipo orizzontale (come gli accordi tra i detentori degli eventi sportivi o tra le emittenti televisive) sia aspetti di natura verticale (ad esempio,

⁵⁷⁵ A. Pezzoli, *Il calcio visto dal divano*, in *Mercato concorrenza e regole*, n.3, dicembre 2000, 552

⁵⁷⁶ Si vedano al riguardo i casi *Kirch/Bertelsmann/Premiere* del 27 maggio 1998 e *TPS* del 3 marzo 1999.

l'estensione e la durata dei diritti di esclusiva, le integrazioni tra emittenti e società sportive titolari dei diritti, o la concessione di sub-licenze)⁵⁷⁷.

Ciò che risulta fondamentale sottolineare, alla luce delle riflessioni svolte finora, è che affrontare in modo efficace i problemi di concorrenza derivanti dall'interdipendenza tra il calcio e il settore televisivo richiede un approccio consapevole dei limiti di un intervento focalizzato esclusivamente su uno dei due aspetti del mercato. Il settore dei diritti sportivi, infatti, presenta un'elevata concentrazione sia dal lato dell'offerta sia da quello della domanda. Agire unicamente su uno dei due lati, rendendolo più competitivo, non garantisce necessariamente miglioramenti significativi in termini di benessere generale⁵⁷⁸. Intervenire solo sull'offerta dei diritti televisivi potrebbe, al massimo, redistribuire i benefici tra venditori e acquirenti, senza assicurare che ciò si traduca in un miglioramento della concorrenza nei mercati televisivi o che i vantaggi di una maggiore competizione si riflettano anche sugli spettatori.

In tale contesto si collocano i recenti interventi dell'Autorità garante della concorrenza italiana, con particolare riferimento alla vendita centralizzata dei diritti televisivi gestita dalla Lega Calcio. Ad oggi, le decisioni prese dall'Autorità hanno affrontato sia le problematiche derivanti dai meccanismi di vendita dei diritti⁵⁷⁹ sia quelle legate agli accordi tra le principali emittenti, volti a spartirsi i diritti relativi agli eventi sportivi più

⁵⁷⁷ M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza* in *riv. Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 519

⁵⁷⁸ J. Findlay, W.L. Holahan e C. Oughton, *Revenue Sharing from Broadcasting Football: The Need for League Balance*, in Hamil, S. Michie, C. Oughton, (eds.), *The Business of Football: A Game of Two Halves?*, Mainstream Publishing, Edinburgh, 1999

⁵⁷⁹ Cfr. il caso *Vendita centralizzata dei diritti televisivi*, bollettino n. 26/99.

importanti⁵⁸⁰. Inoltre, l'Autorità ha valutato le limitazioni derivanti dall'estensione e, soprattutto, dalla durata delle esclusive sui diritti del Campionato di calcio⁵⁸¹.

Occorre ricordare, inoltre, che al fine di incentivare lo sviluppo del settore della televisione a pagamento e prevenire la formazione di posizioni dominanti, la legge n. 78/1999 ha introdotto limiti quantitativi all'acquisizione in esclusiva dei diritti televisivi codificati relativi al campionato di Serie A. Questa normativa, ampliando le garanzie per la concorrenza, stabilisce in particolare che nessuna emittente possa acquisire oltre il 60% di tali diritti. L'Autorità *antitrust*, incaricata di verificare eventuali violazioni di questa soglia, ha la facoltà di modificare il limite previsto in base all'effettivo andamento competitivo del mercato della *pay-tv*.

Nel luglio 1999 e nel settembre 2000, l'Autorità ha verificato che nessuna emittente avesse superato il limite del 60%. In entrambe le occasioni, ha ritenuto non necessario modificare tale soglia, evidenziando che una sua riduzione, nelle condizioni di mercato allora vigenti, avrebbe potuto penalizzare i *club* detentori dei diritti relativi agli eventi meno redditizi, costringendoli a rinegoziare le condizioni di vendita.

⁵⁸⁰ Cfr. i casi *Cecchi Gori Communications* e *RAI-Mediaset-RTI-Mediatrade*, riportati nel bollettino n. 49/98. Le due pronunce si riferiscono, rispettivamente, alla suddivisione dei diritti televisivi della Coppa Italia tra RAI, Mediaset e TMC, e alla distribuzione tra RAI e Mediaset dei diritti di trasmissione per gli eventi sportivi di maggiore rilevanza, tra cui calcio, Formula Uno, ciclismo e sci, qualora coinvolgano atleti italiani. Entrambi gli accordi sono stati ritenuti lesivi della concorrenza. Tuttavia, la decisione riguardante RAI-Mediaset-RTI-Mediatrade è stata successivamente annullata dal TAR, il quale ha ritenuto insufficienti le prove a dimostrazione dell'intesa.

⁵⁸¹ Si faccia riferimento alla deliberazione dell'Autorità in merito alla vicenda *Stream-Tele+*, riportata nel bollettino n. 23/2000. L'indagine ha rilevato la natura anticoncorrenziale della strategia adottata da *Tele+* nell'acquisizione dei diritti televisivi, attuata poco prima dell'ingresso di un nuovo soggetto nel settore della *pay TV*. In particolare, l'Autorità ha ritenuto che la condotta di *Tele+* fosse scorretta, in quanto mirata a escludere la concorrenza tra emittenti a pagamento, vincolando i contenuti più rilevanti per un arco temporale eccessivamente prolungato, arrivando a raddoppiare (da tre a sei anni) la durata delle esclusive precedentemente previste nei contratti relativi ai diritti calcistici.

1.3 La Restrictive Practices Court

La commercializzazione centralizzata dei diritti televisivi può rappresentare una problematica non solo per l'organizzazione del mercato dei diritti, ma anche per la struttura dei mercati televisivi stessi. Questo perché la negoziazione collettiva tende a concentrare i diritti relativi all'intero Campionato in mano a un'unica emittente, a meno che non si decida di suddividere l'offerta in più pacchetti per favorire la presenza di più operatori, anche nel mercato della televisione a pagamento. Con una vendita individuale, invece, la possibilità che tutti i diritti siano acquisiti da un solo *broadcaster* appare meno probabile, pur non potendosi escludere del tutto.

Tali riflessioni, insieme a un'attenta analisi delle esigenze di redistribuzione economica necessarie per garantire l'equilibrio competitivo tra squadre, hanno guidato le valutazioni dell'Autorità garante in merito alla centralizzazione della vendita dei diritti televisivi relativi al Campionato e alla Coppa Italia.

In particolare, per i diritti legati alla trasmissione codificata degli incontri di Campionato, l'Autorità ha rilevato che, essendo possibile negoziarli anche in modo individuale, la vendita centralizzata gestita dalla Lega si configurava come una forma di accordo tra *club* professionistici. Tale accordo, sebbene atipico, favoriva l'imposizione di prezzi superiori al livello concorrenziale, determinava la tipologia di diritti disponibili sul mercato e, data la specificità di questi diritti, ne facilitava l'acquisizione da parte di un'unica emittente, contribuendo così alla chiusura del mercato della *pay-tv*⁵⁸². Di conseguenza, la negoziazione collettiva di tali diritti è stata considerata una pratica restrittiva.

Le conclusioni dell'Autorità sono state tuttavia articolate, distinguendo le diverse tipologie di diritti trattati nella negoziazione centralizzata e considerando l'impatto di ciascun sistema di vendita sulla redistribuzione dei ricavi tra i *club* più grandi e quelli di minori dimensioni.

⁵⁸² M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza* in riv. *Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 556

L'Autorità, oltre a vietare la vendita collettiva dei diritti relativi al Campionato, ha stabilito che la gestione centralizzata degli *highlights* non violava le norme sulla concorrenza, poiché la negoziazione individuale di questi diritti sarebbe risultata complessa e onerosa, se non impossibile, a causa degli elevati costi di transazione. Inoltre, una rassegna incompleta delle partite avrebbe modificato la natura stessa del prodotto offerto.

Per quanto riguarda i diritti televisivi della Coppa Italia, è stata concessa un'esenzione temporanea per i successivi tre anni, consentendo la loro vendita collettiva da parte della Lega. L'Autorità ha giustificato questa scelta tenendo conto degli elevati costi di transazione dovuti al numero delle squadre partecipanti (48), dell'incertezza legata all'identità dei venditori, spesso nota solo a ridosso delle partite, e della necessità di attuare una transizione graduale da un sistema centralizzato a uno incentrato maggiormente sulla vendita individuale.

Simili orientamenti favorevoli alla negoziazione individuale erano stati espressi, nella seconda metà degli anni Novanta, anche dalle autorità *antitrust* di Germania, Spagna, Paesi Bassi e dall'*Office of Fair Trading* in Gran Bretagna. Tuttavia, nel Regno Unito, la sentenza della *Restrictive Practices Court* del luglio 1999⁵⁸³ ha modificato radicalmente la posizione dell'autorità britannica, ritenendo la negoziazione centralizzata della *Premier League* una pratica restrittiva ma «*non contraria all'interesse pubblico*».

Due elementi principali differenziano la decisione della *Restrictive Practices Court* dal favore espresso verso la vendita individuale: la titolarità dei diritti e le caratteristiche del prodotto negoziato centralmente, da un lato, e il rapporto tra centralizzazione della vendita e redistribuzione economica, dall'altro.

Sul tema della titolarità dei diritti, necessario per considerare le leghe come una forma di intesa tra *club*, la risposta va ricercata nella normativa nazionale⁵⁸⁴. In base alla

⁵⁸³ *Director General of Fair Trading vs. Premiere League, BskyB and BBC*, 28 luglio 1999

⁵⁸⁴ In Francia, ad esempio, la questione della vendita centralizzata non si presenta, poiché la normativa nazionale riconosce alla federazione il ruolo di organizzatore dell'evento sportivo, attribuendole quindi l'esclusiva gestione e sfruttamento dei diritti televisivi.

giurisprudenza consolidata in Italia e in molti altri Paesi europei⁵⁸⁵, il titolare dei diritti è l'organizzatore dell'evento sportivo, che coincide generalmente con il club "di casa", responsabile di mettere a disposizione le infrastrutture e gli elementi necessari per lo svolgimento della gara, assumendone il rischio imprenditoriale.

1.4 I principi correttivi elaborati dall'AGCM

Riguardo alle misure predisposte dal sistema normativo per garantire la concorrenza nell'ambito della trasmissione degli eventi sportivi, si notano dettagli e correttivi più articolati rispetto a quanto previsto dal d.lgs. n. 8/2009, in particolare nei principi elaborati dall'AGCM durante l'analisi delle Linee Guida della Lega Serie A⁵⁸⁶. Secondo le

⁵⁸⁵ In Spagna, la legge n. 10/90 assegna la proprietà dei diritti televisivi alle squadre che giocano in casa. In Olanda, tale principio è stato sancito nel 1996 in occasione della decisione sul caso *Feyenoord/KNVR*, riguardante la lega calcistica olandese. In Germania, la questione è stata affrontata nel 1994 durante la controversia sulla gestione dei diritti delle squadre tedesche partecipanti alle competizioni europee, con una sentenza successivamente confermata dalla Corte Suprema nel 1997. Nel Regno Unito, l'attribuzione dei diritti alle squadre ospitanti è stata uno degli elementi analizzati dall'*Office of Fair Trading*.

⁵⁸⁶ La Commissione Europea e le Autorità garanti della concorrenza dei vari Stati membri hanno espresso le proprie raccomandazioni preventive per garantire condizioni di mercato competitive, basandosi su casi rilevanti sottoposti alla loro attenzione. Tra questi, un esempio significativo riguarda gli agenti dei calciatori (IP/02/585, 18 aprile 2002), dove la Commissione ha concluso un'indagine avviata in seguito a segnalazioni sulle normative *FIFA* in materia. In tale contesto, è stata riconosciuta la legittimità dell'organizzazione nel disciplinare la professione, purché l'accesso alla stessa resti equo e privo di discriminazioni. Un altro caso rilevante è quello legato alla Formula Uno (IP/01/1523, 30 ottobre 2001), in cui la Federazione Automobilistica Internazionale (FIA), dopo una lunga trattativa, ha accettato di modificare le proprie regole per conformarsi alla normativa europea. Tali modifiche assicurano che la FIA mantenga esclusivamente un ruolo di ente regolatore dello sport, evitando conflitti di interesse di natura economica. Inoltre, è stato stabilito che le norme FIA non possano essere utilizzate per ostacolare l'introduzione di nuove competizioni, a meno che ciò non sia giustificato da esigenze legate alla sicurezza, all'equità e al corretto svolgimento delle gare automobilistiche. Un ulteriore esempio degno di nota è il cosiddetto caso *Mouscron* (IP/99/965, 9 dicembre 1999), in cui la Commissione ha respinto un ricorso contro la regola UEFA *at home and away*, ritenendo che tale normativa costituisca un principio essenziale per l'organizzazione degli eventi sportivi e, pertanto, non rientri nell'ambito di applicazione delle disposizioni sulla concorrenza. Degno di nota è anche il caso noto come *Mouscron* – IP/99/965 del 9 dicembre 1999. In tale circostanza, la Commissione ha respinto un reclamo contro la regola UEFA "*at home and away*", sostenendo che si trattava

indicazioni dell'AGCM, sarebbe auspicabile stabilire un prezzo minimo di vendita ragionevole per evitare che prezzi ingiustificatamente alti possano compromettere gli obiettivi concorrenziali della procedura di gara.

In una visione più generale, emerge come le modalità di commercializzazione dovrebbero essere rese più flessibili per favorire la competizione tra gli operatori e agevolare l'ingresso di nuovi attori, considerando l'evoluzione rapida delle tecnologie di ultima generazione che stanno trasformando il panorama economico delle emittenti a pagamento. Sebbene il Decreto Melandri sembri favorire le cosiddette piattaforme emergenti (*supra* Cap. II par. 2.4.7), le misure introdotte risultano limitate e non del tutto sufficienti. L'articolo 14 del decreto prevede un accesso facilitato ai contenuti sportivi per tali piattaforme, imponendo che i diritti audiovisivi destinati a queste ultime siano offerti su base non esclusiva. Inoltre, l'organizzatore della competizione deve concedere licenze direttamente alle piattaforme emergenti, includendo una quota significativa di diritti di prima diffusione, adeguata alle caratteristiche tecnologiche delle stesse e proporzionata all'utilizzo reale da parte degli utenti.

In questo contesto complesso, l'azione dell'AGCM rimane cruciale per evitare la formazione di posizioni dominanti. Recentemente, l'Autorità è intervenuta in merito al controllo delle operazioni di concentrazione, con il provvedimento n. 27784 del 20 maggio 2019, relativo alla procedura C12207 – *Sky Italia/R2*⁵⁸⁷. Questa operazione, riguardante l'acquisizione del controllo esclusivo di R2 S.r.l. da parte di *Sky Italia S.r.l.*, ha portato l'AGCM a stabilire alcune misure volte a ripristinare una concorrenza equilibrata e a limitare il potere di mercato rafforzato di *Sky*. Tra le disposizioni principali vi sono:

- a) il divieto per *Sky* di stipulare nuovi contratti con clausole di esclusiva per contenuti audiovisivi o canali lineari di terze parti su piattaforme internet;

di una normativa sportiva essenziale per la corretta organizzazione delle competizioni calcistiche e, pertanto, non soggetta alla normativa in materia di concorrenza.

⁵⁸⁷ Liberamente consultabile sul sito dell'Autorità

- b) l'obbligo per *Sky*, in caso di creazione di una nuova piattaforma proprietaria compatibile con gli asset modificati di R2, di garantire l'accesso a tale piattaforma secondo condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND);
- c) il divieto di utilizzare informazioni e risorse acquisite da R2 per formulare offerte commerciali sulle proprie piattaforme *pay-TV*.

Inoltre, secondo l'AGCM, è fondamentale che la vendita dei diritti avvenga tramite aste trasparenti e non discriminatorie, attraverso bandi chiari che limitino la discrezionalità dell'organizzatore. Per evitare concentrazioni verticali, i diritti devono essere suddivisi in pacchetti distinti, promuovendo la massima partecipazione competitiva, anche all'interno della stessa piattaforma. Al fine di scongiurare effetti anticoncorrenziali orizzontali tra la Lega e i *club*, è necessario prevedere una regolamentazione che consenta alle società sportive di vendere individualmente i diritti invenduti nella fase centralizzata. Di recente, il Consiglio di Stato, con una decisione del 28 maggio, ha confermato quanto stabilito dall'AGCM, ribaltando il precedente pronunciamento del TAR Lazio⁵⁸⁸.

1.5 Linee guida triennio 2021/2024 obiettivi concorrenziali

Nel gennaio 2020, l'AGCM ha approvato le Linee Guida della Lega Serie A per il triennio 2021-2024, ritenendo che i criteri definiti non ostacolassero la concorrenza, pur richiedendo una successiva valutazione dei pacchetti definitivi. Tali Linee Guida affrontano in modo dettagliato le principali problematiche concorrenziali e mirano a:

- i) garantire competizione tra operatori sia nell'acquisizione sia nell'offerta dei diritti;
- ii) assicurare una distribuzione adeguata del prodotto attraverso la creazione di più pacchetti;

⁵⁸⁸ TAR Lazio, Sez. I, 5 marzo 2020, n. 2932, accoglieva il ricorso proposto da *Sky Italia*, il cui esito, tuttavia, veniva ribaltato dal Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2020, n. 3662, che ha confermato il provvedimento emesso dall'AGCM.

- iii) incrementare le risorse economiche per i *club*, perseguendo gli obiettivi mutualistici che hanno ispirato la riforma del d.lgs. Melandri

Nell'ambito dell'approvazione delle Linee Guida, l'AGCM non sembra aver affrontato il tema relativo al canale tematico⁵⁸⁹, il quale risulta estraneo alla valutazione delle linee guida, in quanto queste si concentrano esclusivamente sulla vendita dei diritti e non sulla creazione di una piattaforma distributiva. In generale, l'Autorità ha auspicato che i pacchetti proposti favoriscano la concorrenza nel settore delle *pay-tv*, consentendo a più operatori di trasmettere una parte significativa del campionato di Serie A, aumentando così la sostituibilità e che ciò avvenga al fine di incentivare offerte competitive per i consumatori finali, evitando invece proposte complementari.

Con riferimento al divieto di esclusive legate alla piattaforma internet, introdotto dall'AGCM a seguito dell'acquisizione di *Premium* da parte di *Sky*, si è ritenuto che gli obiettivi di promozione della concorrenza sanciti da tale provvedimento non ostacolino la possibilità per *Sky Italia* di partecipare e, eventualmente, aggiudicarsi i pacchetti in gara. Inoltre, si è ritenuto che tali obiettivi possano essere raggiunti attraverso l'assenza di esclusive per la piattaforma *internet* oppure prevedendo che l'operatore vincitore di un determinato pacchetto possa rinunciare all'esclusiva limitatamente alla piattaforma *internet*.

1.6 Problemi relativi alla commercializzazione

Come già accennato, la normativa delineata dal Decreto Melandri, essendo datata e rigida nella sua impostazione, non risulta adeguata a intercettare le nuove dinamiche competitive nei mercati televisivi. In Italia – come evidenziato dall'indagine conoscitiva condotta dall'AGCM – le principali problematiche derivano, da un lato, dall'elevato grado di concentrazione delle reti televisive terrestri, spesso caratterizzate da un'integrazione verticale, e, dall'altro, da un'infrastruttura di reti internet di nuova

⁵⁸⁹ M. Rea, *Le problematiche concorrenziali della vendita dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi. Le recenti osservazioni dell'AGCM in riv. di Diritto Sportivo*, Giappichelli, n.1, 2020, 57

generazione non sufficientemente sviluppata su tutto il territorio nazionale. In questo contesto, il solo articolo 14 del Decreto n. 9 del 2008 – che prevede un meccanismo di agevolazione – appare inadeguato a rispondere alle profonde trasformazioni che stanno investendo il settore audiovisivo e, ancor più, a promuovere un’offerta alternativa rispetto a quella degli operatori consolidati.

Guardando al futuro prossimo, sarà fondamentale prestare maggiore attenzione alle condotte degli attori del mercato, considerando i profondi cambiamenti che il settore audiovisivo sta attraversando. Nel contesto attuale, la semplice richiesta preventiva di un parere all’AGCM, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Melandri, non sarà più sufficiente a dissipare i dubbi relativi alla concorrenza. Sarebbe invece auspicabile⁵⁹⁰ conferire all’Autorità poteri più incisivi, come la possibilità di applicare sanzioni, dichiarare la nullità o annullare le procedure di assegnazione dei diritti televisivi relativi agli eventi sportivi. Questi strumenti potrebbero garantire, anche come deterrente, l’efficacia del parere espresso dall’AGCM.

Solo un organismo come l’AGCM è in grado di analizzare in modo approfondito le problematiche emerse negli ultimi anni, come le collaborazioni tra emittenti televisive e società di telecomunicazioni, finalizzate alla creazione di pacchetti congiunti di servizi per i consumatori. Sebbene tali sinergie possano tradursi in benefici per i consumatori, in termini di prezzi più accessibili, possono anche comportare rischi di esclusione per gli altri operatori, sia nel settore delle comunicazioni elettroniche che in quello dei servizi media. Inoltre, si osserva un crescente fenomeno di integrazione verticale tra fornitori di servizi audiovisivi e operatori di telecomunicazioni, che solleva ulteriori preoccupazioni legate agli effetti di esclusione.

Nonostante il continuo ed efficace lavoro di vigilanza dell’AGCM negli ultimi anni, nel settore dei diritti televisivi per eventi sportivi permane il rischio di comportamenti anticoncorrenziali. A titolo esemplificativo, il 24 aprile 2019, l’AGCM ha accertato una

⁵⁹⁰ M. Rea, *Le problematiche concorrenziali della vendita dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi. Le recenti osservazioni dell’AGCM in riv. di Diritto Sportivo*, Giappichelli, n.1, 2020, 58

violazione dell'articolo 101, comma 1, TFUE, in relazione alle gare per l'assegnazione dei diritti audiovisivi internazionali delle partite di calcio organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. L'indagine ha rivelato, grazie anche ai documenti forniti dalla Procura della Repubblica di Milano, che dal 2008 alcune società, tra cui MP Silva, IMG e B4 Capital/BE4 Sarl/B4 Italia⁵⁹¹, avevano messo in atto un'intesa restrittiva della concorrenza. Tale accordo, di natura segreta e continuativa, riguardava le gare per i diritti audiovisivi internazionali relativi ai campionati di Serie A e B, nonché alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana. Le parti coinvolte non avrebbero agito autonomamente nella formulazione delle loro offerte, ma avrebbero concertato modalità di partecipazione volte a limitare la competizione sul prezzo d'acquisto, riducendo così l'importo delle offerte presentate alla Lega.

Nel mutato scenario economico, ci si interroga sull'opportunità di introdurre una normativa più dettagliata per affrontare aspetti specifici che, in assenza di regole chiare, potrebbero generare situazioni sfavorevoli per i consumatori. In particolare, si potrebbe valutare l'introduzione di un prezzo massimo di vendita stabilito preventivamente per l'asta centralizzata dei diritti audiovisivi, soprattutto in assenza di una pluralità di partecipanti. Alternativamente, si potrebbe intensificare il controllo antitrust *ex post*, in modo da evitare che i diritti vengano assegnati a prezzi eccessivamente alti, i quali potrebbero tradursi in un aumento significativo dei costi degli abbonamenti per gli utenti finali.

1.7 Una prospettabile apertura al divieto di geoblocking?

Emerge chiaramente, dall'analisi dettagliata condotta fino a questo punto sulle numerose e complesse questioni legate alla vendita dei diritti audiovisivi per gli eventi sportivi in ambito *antitrust*, che ci saranno sviluppi interessanti e senza precedenti, soprattutto grazie

⁵⁹¹ Provvedimento AGCM n° 27656 (I814) – Diritti Internazionali. Il 24 aprile 2019, l'AGCM ha portato a termine un'istruttoria, riscontrando una violazione dell'articolo 101, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in relazione alle gare per l'assegnazione dei diritti audiovisivi internazionali, ossia per la trasmissione delle partite di calcio delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in territori al di fuori dell'Italia.

al continuo e rapido progresso tecnologico. In particolare, con l'espansione della banda larga, le tradizionali piattaforme televisive (via cavo, satellite e digitale terrestre) saranno sempre più soggette alla competizione dei fornitori di servizi online e delle piattaforme OTT (*Netflix, NowTv, myTv, PrismTv*), i quali, in alcuni segmenti di mercato, stanno acquisendo rilevanza e guadagnando significative quote di mercato. Il rapido avanzamento delle tecnologie lascia presagire che questi operatori avranno un ruolo sempre più centrale anche nel settore dei diritti televisivi per eventi sportivi⁵⁹².

In questo contesto, è utile soffermarsi brevemente su un aspetto peculiare: attualmente, il settore audiovisivo è escluso dall'applicazione del divieto di *geoblocking* stabilito dal Regolamento n. 302 del 2017⁵⁹³. Questo è stato sottolineato anche dall'Avvocato Generale Pitruzzella nelle conclusioni del 7 maggio 2020⁵⁹⁴ relative al caso *Groupe Canal+* contro la Commissione Europea.

La regolamentazione in esame ha l'obiettivo di evitare che operatori privati di uno Stato membro restringano o impediscano ai clienti di altri Stati dell'Unione l'accesso ai propri siti web o applicazioni online per effettuare acquisti oltre confine. Risulta tuttavia paradossale che il settore audiovisivo sia escluso da tale regolamento, considerando che proprio in questo ambito si sono poste le basi per la successiva regolamentazione europea

⁵⁹² M. Rea, *Le problematiche concorrenziali della vendita dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi. Le recenti osservazioni dell'AGCM in riv. di Diritto Sportivo*, Giappichelli, n.1, 2020, 59

⁵⁹³ Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018, *recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE*.

⁵⁹⁴ Conclusioni dell'Avvocato Generale, Giovanni Pitruzzella, del 21 gennaio 2020, C-746/18, consultabili sul sito: *astrid-online.it*.

sui geo-blocchi⁵⁹⁵. In effetti⁵⁹⁶, il Regolamento n. 302/2017 si ispira ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia nel noto caso Murphy del 2011⁵⁹⁷.

In quell'occasione, la Corte è stata chiamata a valutare se il comportamento della signora Murphy⁵⁹⁸ – che aveva acquistato un decoder e un abbonamento greco per seguire le partite della *Premier League* – rientrasse nelle fattispecie di illecito previste dall'articolo 2, lettera e) della Direttiva 98/84/CE⁵⁹⁹. Le questioni fondamentali emerse dalla sentenza sono state:

- 1) una normativa nazionale che vieta l'importazione, la vendita o l'utilizzo di schede di decodifica straniere contrasta con il principio della libera prestazione dei servizi e non può essere giustificata né dalla tutela dei diritti di proprietà intellettuale né dall'obiettivo di incentivare la partecipazione del pubblico negli stadi;

⁵⁹⁵ M. Rea, *Le problematiche concorrenziali della vendita dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi. Le recenti osservazioni dell'AGCM in riv. di Diritto Sportivo*, Giappichelli, n.1, 2020, 60

⁵⁹⁶ M. Rea, *Le problematiche concorrenziali della vendita dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi. Le recenti osservazioni dell'AGCM in riv. di Diritto Sportivo*, Giappichelli, n.1, 2020, 60

⁵⁹⁷ CGCE, 4 ottobre 2011, cause C-403/08 e C-429/08, *Football Association Premier League e a./QC Leisure e a.; Karen Murphy/Media Protection Services Ltd.* La vicenda ha origine quando una proprietaria di un pub nel Regno Unito, Karen Murphy, trovandosi nell'impossibilità di pagare l'elevato costo dell'abbonamento annuale a Sky per trasmettere le partite della Premier League nel suo locale, opta per l'acquisto di un decoder e di un abbonamento greco a un prezzo più accessibile. Questa scelta provoca la reazione della *Football Association*, responsabile dell'organizzazione del campionato inglese, che decide di intraprendere un'azione legale contro Murphy, accusandola di violazione dei diritti d'autore.

⁵⁹⁸ ⁵⁹⁸ M. Rea, *Le problematiche concorrenziali della vendita dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi. Le recenti osservazioni dell'AGCM in riv. di Diritto Sportivo*, Giappichelli, n.1, 2020, 60

⁵⁹⁹ Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 *sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato*

- 2) un sistema di licenze esclusive è ugualmente contrario al diritto della concorrenza dell'UE qualora i contratti di licenza vietino la fornitura di schede di decodifica straniere a spettatori che desiderino accedere alle trasmissioni fuori dallo Stato membro per cui la licenza è stata concessa.

Il caso Karen Murphy⁶⁰⁰, dunque, ha avuto un impatto significativo sul mercato dei diritti audiovisivi, mettendo in discussione il modello basato sull'esclusività geografica. La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che vietare l'uso di decoder stranieri viola il principio della libera circolazione dei servizi nell'UE, indebolendo così la vendita esclusiva di diritti per area geografica. Questo ha spinto i *broadcaster* a ristrutturare i contratti di licenza, segmentando i contenuti protetti da *copyright* e cercando di tutelare i propri investimenti. I consumatori, soprattutto nei paesi con costi elevati, hanno beneficiato di una maggiore flessibilità per accedere ai contenuti a prezzi inferiori. La sentenza ha anche rafforzato il principio di libera circolazione dei servizi nell'UE, evidenziando la prevalenza delle norme europee sui diritti audiovisivi rispetto alle strategie di segmentazione territoriale. Per adattarsi, molti titolari di diritti si sono spostati verso modelli di streaming online, offrendo maggiore controllo sul pubblico e nuove modalità di distribuzione dei contenuti. I *broadcaster* hanno inoltre introdotto pacchetti più flessibili, come *pass* giornalieri o mensili, per competere con le alternative più economiche. Sul piano normativo, il caso ha sollevato dibattiti sull'armonizzazione delle regole audiovisive in Europa, spingendo verso politiche che bilancino gli interessi di consumatori e titolari di diritti in un mercato sempre più globale e digitale.

1.8 Considerazioni conclusive

Alla luce di tali considerazioni e delle numerose problematiche che caratterizzano il tema dei diritti audiovisivi legati agli eventi sportivi, sarebbe auspicabile una revisione dell'attuale normativa in merito agli aspetti concorrenziali più critici. Come ha dimostrato la complessa vicenda *Sky/R2*, il settore dei diritti audiovisivi è uno di quelli maggiormente

⁶⁰⁰ C.f.r A. Giannaccari, *News of the world: legge di Murphy e diritti TV alla Corte di Giustizia in riv. Mercato Concorrenza Regole*, n. 3, dicembre 2011

esposti a restrizioni dovute alla frammentazione artificiale del mercato interno. Dato il loro rilevante impatto economico, tali frammentazioni possono ostacolare significativamente l'innovazione tecnologica nel campo delle reti di nuova generazione, privando i consumatori di una più ampia scelta e di condizioni contrattuali più vantaggiose.

Pertanto, si tratta di questioni che in futuro richiederanno un intervento più incisivo da parte del legislatore, con un approccio che favorisca un dialogo più stretto e costruttivo tra le autorità regolatorie e *l'Antitrust*, così da affrontare in modo più efficace le sfide poste da un mercato audiovisivo in costante evoluzione.

CONCLUSIONE

L'analisi condotta ha evidenziato come i diritti audiovisivi sportivi rappresentino un elemento chiave nell'industria dello sport, in cui la dimensione economica si intreccia con aspetti giuridici, tecnologici e concorrenziali. L'evento sportivo, da semplice manifestazione agonistica, è diventato un prodotto spettacolare di enorme valore commerciale, generando una complessa rete di diritti che coinvolge molteplici attori: organizzatori, società sportive, emittenti televisive, piattaforme digitali e autorità regolatrici. In questo contesto, la regolamentazione dei diritti audiovisivi assume un ruolo fondamentale nel garantire un equilibrio tra il giusto sfruttamento economico, la tutela della concorrenza e il diritto all'informazione del pubblico.

Uno degli aspetti centrali della disciplina riguarda la natura stessa di questi diritti, che si collocano al confine tra il diritto d'autore, la proprietà intellettuale e i diritti di esclusiva commerciale. Se in passato si è tentato di ricondurli a una protezione simile a quella delle opere dell'ingegno, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale ha portato al riconoscimento di una loro specificità. I diritti audiovisivi sportivi, infatti, non si esauriscono nella mera registrazione di un evento, ma si configurano come beni economici suscettibili di appropriazione e di sfruttamento esclusivo. Tale qualificazione giuridica ha avuto un impatto determinante sulla loro gestione, portando all'introduzione di un modello di vendita regolato, capace di armonizzare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

L'evoluzione normativa italiana ha segnato una svolta fondamentale nella gestione di questi diritti, passando da un sistema decentralizzato, in cui le singole società negoziavano autonomamente i propri pacchetti, a un modello centralizzato, volto a garantire una maggiore equità nella distribuzione dei ricavi. Il decreto Melandri-Gentiloni ha introdotto la contitolarità dei diritti audiovisivi, attribuendoli alle leghe e disciplinandone la vendita collettiva, con l'obiettivo di riequilibrare il mercato e tutelare sia la sostenibilità del sistema sia la competitività dei *club*. Questo modello, pur avendo migliorato la redistribuzione delle risorse, ha sollevato questioni legate alla *governance* del processo di commercializzazione, all'individuazione delle modalità di vendita e al ruolo degli intermediari. L'assegnazione dei diritti attraverso gare pubbliche, la

formazione dei pacchetti e la regolamentazione delle sublicenze sono diventati elementi centrali per garantire trasparenza ed efficienza nel mercato.

Parallelamente, l'evoluzione tecnologica ha avuto un impatto significativo sulle modalità di fruizione degli eventi sportivi, trasformando il mercato della trasmissione audiovisiva. Il passaggio dalla televisione tradizionale alle piattaforme digitali e ai servizi di *streaming* ha ampliato le opportunità di distribuzione, ma ha anche generato nuove criticità legate alla pirateria, alla frammentazione dell'offerta e alla necessità di adattare la normativa alle nuove forme di diffusione. In questo scenario, le autorità *antitrust* hanno giocato un ruolo cruciale, intervenendo per prevenire fenomeni di abuso di posizione dominante e per garantire il rispetto dei principi di concorrenza, come dimostrano i provvedimenti adottati a livello nazionale ed europeo. L'applicazione del diritto comunitario ha infatti rafforzato il quadro regolatorio, ponendo vincoli stringenti sulle modalità di assegnazione dei diritti e sulla tutela del pluralismo nel mercato audiovisivo.

Un ulteriore tema di grande rilevanza è il rapporto tra il diritto di cronaca e i diritti di sfruttamento economico degli eventi sportivi. La disciplina ha cercato di bilanciare la necessità di garantire l'accesso alle informazioni con la tutela degli interessi commerciali degli organizzatori, attraverso norme che regolano la trasmissione di brevi estratti di cronaca e la lista degli eventi di interesse pubblico. Tuttavia, il dibattito rimane aperto, soprattutto alla luce delle trasformazioni digitali, che rendono sempre più difficile tracciare un confine netto tra informazione e sfruttamento commerciale.

Guardando al futuro, emergono nuove sfide legate alla digitalizzazione e all'evoluzione dei modelli di consumo. Il caso della Superlega ha evidenziato le tensioni tra le istituzioni sportive tradizionali e le nuove iniziative economiche volte a ridefinire il panorama delle competizioni, sollevando interrogativi sulla sostenibilità dell'attuale sistema. In questo contesto, la piattaforma *Unify* si propone come un modello rivoluzionario che potrebbe ridefinire la gestione e la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi. La creazione di un ecosistema digitale, basato sulla distribuzione diretta e su un maggiore controllo da parte delle società sportive, potrebbe rappresentare un punto di svolta nella fruizione degli eventi sportivi, riducendo la dipendenza dagli intermediari tradizionali e offrendo agli utenti un'esperienza più personalizzata e interattiva.

Allo stesso tempo, il metaverso introduce nuove prospettive nella fruizione dello spettacolo sportivo, ponendo le basi per una realtà in cui gli eventi potranno essere vissuti in modalità immersive. La possibilità di assistere a una partita all'interno di un ambiente virtuale, interagendo con altri spettatori e accedendo a contenuti esclusivi, trasforma radicalmente il concetto stesso di evento sportivo. Questa evoluzione porta con sé nuove problematiche giuridiche, legate alla titolarità e alla gestione dei cosiddetti "diritti meta-sportivi", ossia quei diritti che regolano la riproduzione e la diffusione degli eventi all'interno del metaverso. La necessità di tutelare i "metatifosi" e di regolamentare lo sfruttamento economico di questi spazi virtuali apre scenari inediti, che richiederanno un adeguamento normativo per garantire un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela degli interessi economici degli organizzatori.

In conclusione, il mercato dei diritti audiovisivi sportivi si configura come un sistema in costante evoluzione, in cui la normativa deve continuamente adattarsi alle innovazioni tecnologiche e ai rapidi mutamenti delle dinamiche economiche. La contitolarità e la commercializzazione di questi diritti rappresentano strumenti fondamentali per garantire una gestione equilibrata delle risorse, ma la loro efficacia dipenderà dalla capacità di mantenere un sistema trasparente, competitivo e capace di rispondere alle esigenze del pubblico. La sfida principale sarà quella di trovare un equilibrio tra l'esigenza di massimizzare i ricavi, il rispetto delle regole di concorrenza e il diritto alla fruizione degli eventi, in un panorama sempre più globalizzato e dominato dall'innovazione digitale. In questo scenario, strumenti come *Unify* e il metaverso potrebbero rappresentare le nuove frontiere dello sport, offrendo modelli di fruizione alternativi e ridefinendo il rapporto tra organizzatori, *broadcaster* e pubblico.

BIBLIOGRAFIA

Dottrina

a) Opere monografiche

A. Grasso, *Storia della televisione italiana*, Garzanti 1992, 252

E. Morelli, *I diritti audiovisivi sportivi*, Giuffrè, 2016, 439

E. Poddighe, “*Diritti televisivi e teoria dei beni*”, CEDAM, Milano, 2003, 2 ss

b) Opere collettanee

A. Camanzi e A. Maglione, *La tutela della concorrenza nell’audiovisivo in Diritto degli audiovisivi*, a cura di E. Tosi, F. Bassan e V. Franceschelli, Giuffrè, 2012, 379fer

A. Coni, *Diritti audiovisivi sportivi in Trattato delle garanzie nelle comunicazioni*, a cura di G. Cassano, C.E. Cazzato e F. Di Ciommo, Giuffrè, 2023 Capitolo 23, 70

D. Sarti, *Antitrust e negoziazione accentrata dei diritti esclusivi*, in *AIDA*, 2003, 349-350

D. Sarti, *Gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi*, *AIDA* 2009, 118

E. Loffredo in *“L’impresa di spettacoli, anche sportivi”*, AIDA, 2007, pag. 314, cit

G. D’Ammassa, *La legge sul diritto d’autore nell’era multimediale*, in AA. VV. *Diritto dell’internet: manuale operativo*, a cura di G. Cassano, G. Scorza E G. Vaciago). Padova (2013): Cedam, p. 381ss.

G. Gardini, *Rai e servizio pubblico radiotelevisivo: la “cultura italiana” in equilibrio tra unità, pluralismo e mercato*, in E. Chiti, G. Gardini, Aldo Sandulli a cura di Unità e pluralismo culturale, Collana di Studi intitolata “A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana”, diretta da L. Ferrara, D. Sorace, vol. VI, 291.

G. Greppi, *La regolamentazione del diritto di cronaca e della lista degli eventi da trasmettere in chiaro in Eventi sportivi e diritti audiovisivi. Le esclusive tra concorrenza e regolazione* a cura di O. Pollicino, S. Gobbato, Roma, 2014

G. Smith, N.S Kinsella, *Monopoly Structures in Sport*, relazione al convegno *Sports Broadcasting Rights & EC Competition Law*, IBC UK Conferences Limited, 12 ottobre Londra, 1999

J. Findlay, W.L. Holahan e C. Oughton, *Revenue Sharing from Broadcasting Football: The Need for League Balance*, in Hamil, S. Michie, C. Oughton, (eds.), *The Business of Football: A Game of Two Halves?*, Mainstream Publishing, Edinburgh, 1999

M. Coccia, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza* in riv. *Mercato Concorrenza Regole*, a cura di M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, I, n. 3, dicembre 1999, 519

M. Ferrero, *Diritti sportivi e concorrenza – Un binomio più agevole in futuro?* in *Eventi sportivi e diritti audiovisivi. Le esclusive tra concorrenza e regolazione* a cura di O. Pollicino, S. Gobbato, Roma, 2014, 44.

O. Troiano, *Il «diritto» sullo spettacolo sportivo (tutela giuridica dell’interesse alla sua utilizzazione economica)*, in AIDA, 2003, 144

P. Autieri, *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive e libertà di informazione*, in *AIDA*, 2003, 183

P. Spada, *Attività artistiche e sportive e diritto dell'impresa*, in *AIDA*, 1993, p. 87 ss.

S.Lee, *The BSkyB BID for Manchester United PLC.*, in Hamil, Michie, Oughton, C. (eds.), *The Business of Football: A Game of Two Halves?*, Edinburgh, Mainstream Publishing 1999

U. Patroni Griffi, *Il diritto di distribuzione*, in *AIDA*, n.1, 2010, 183 a 204

U. Patroni Griffi, *Gli eventi non monopolizzabili*, in *AIDA*, 2008, 55

c) Contributi apparsi in un periodico

A. Busacca, *Calcio nel metaverso e/o metaverso calcistico? Brevi note sul rapporto tra sport e tecnologia, sulla soglia del metaverso* in *riv. di Diritto Sportivo* Giappichelli, n. 2, 2022

A. Ciolo, *Gli Statuti di FIFA e UEFA al banco di prova del diritto della concorrenza (a proposito della possibilità di una Superlega)* in *riv. della Regolazione dei Mercati*, n. 2, 2021

A. Genovese e G. Figa'-Talamanca, in *Abuso di posizione dominante e diritti televisivi su eventi sportivi: il caso Calcio Napoli-.Stream- Telepiù*, *AIDA*, 2002, 596

A. Giannaccari, *News of the world: legge di Murphy e diritti TV alla Corte di Giustizia* in *riv. Mercato Concorrenza Regole*, n. 3, dicembre 2011

A. M. Rovati e S. Piantedosi, *Diritti audiovisivi sportivi e libera utilizzazione per finalità di critica e discussione: nota a Consiglio di Stato 27 aprile 2015, n. 2156* in *riv. della Regolazione dei mercati*, Giappichelli, n. 2, 2015

- A. Musso, *Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive*, AIDA, 2000, 479
- A. Pezzoli, *Il calcio visto dal divano*, in *Mercato concorrenza e regole*, n.3, dicembre 2000, 551 ss.
- A. Piscini, *L'evoluzione della disciplina sulla diffusione dei diritti di immagine relativi agli eventi sportivi in Italia e in Europa, tra affari, concorrenza e specificità* in riv. di *Diritto ed Economia dello sport*, III, n. 3, 2007
- A. Argentati, *Il caso Superlega. Dal monopolio delle federazioni sportive al monopolio del mercato?* in riv. *Mercato Concorrenza Regole*, n. 1-2, aprile-agosto, 2023, 313-332
- A. Merone, *Il caso Superlega e la decisione della Corte di Giustizia Europea*, in *Judicium*, 23 dicembre 2023
- C. Benetazzo, *Diritti audiovisivi ed eventi sportivi tra esclusive, pluralismo e mercato in federalismi.it* 25 ottobre 2017
- C. Benetazzo, *Intermediario "indipendente" ed eventi sportivi tra misure antitrust e nuovo ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo*, in *Media Law*, 24 ottobre 2018
- D. Bianchi ed E. Morelli, *I diritti audiovisivi sportivi in ambito internazionale (nuove prospettive dopo la recente modifica del decreto Melandri)* in riv. di *Diritto Sportivo*, Coni, 2023
- D. Bianchi, A. Monti ed E. Morelli, *Il calcio nel mondo del metaverso (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi)* in riv. di *Diritto Sportivo*, Coni, 2022
- D. Pettiti, *In tema di riproduzione cinematografica della gara sportiva*, Riv. Dir. Comm., 1963, II, 481 ss.
- D. Sarti, in *Gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi*, AIDA 2008, pagg. 121-122

- E. Indraccolo, *Prime riflessioni sul d.lg. 9 gennaio 2008, n. 9: il bene «evento sportivo»*, *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, n. 3, 2008, 421
- E. Poddighe, *L'abuso di posizione dominante nel mercato dei diritti televisivi su avvenimenti sportivi*, in *Dir. Inf.*, 2001, pag. 204
- F. Caanzaro e S. Longhini, *Il Calcio d'autore in riv. Diritto d'autore*, Giuffrè, n.3, 2010, 245-26
- F. Ghezzi, M. Maggiolino, *La cessione dei diritti audiovisivi del Campionato di calcio di Serie A, tra regolazione procompetitiva e tutela della concorrenza*, in *Rivista della reg. dei merc.*, 2/2014.
- F. Macioce, *Il mercato dei diritti audiovisivi nello sport e il diritto di cronaca degli eventi in riv. di Diritto Sportivo*, Giappichelli, n. 2, 2019
- F. Zara, in *Carino&co.*, *quando il calcio era in pantofole*, articolo uscito sul *Corriere dello Sport* del 30 luglio 2005
- G. Bettenini, *Il rito in bianco e nero, Il calcio sulla tv pubblica delle origini*, in *Link- Idee per la televisione*, 4/2005, pag. 30
- G. Olivieri, *La nuova disciplina del calcio "guardato" tra concorrenza e regolazione*, in *AIDA*, 2008, 154-168
- G. Oppo, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, *Riv. Dir. Civ.*, 1969, I, 30
- G. Spedicato, *La limitazione dei diritti audiovisivi sportivi nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE sui brevi estratti di cronaca*, in *Giurisprudenza commerciale*, II, 2014, pp. 139 ss.
- I. Garaci, *La tutela privatistica dell'organizzatore di eventi sportivi e i limiti allo sfruttamento economico dello spettacolo*, in *Studium iuris*, 2006, p. 294;

- J. F. Diaz e V. Forti, *La disciplina antitrust della nuova legislazione sui diritti di trasmissione: quid novi sub sole?* in *riv. di Diritto ed Economia dello sport*, IV, n. 2, 2018
- J. Figus Diaz, F. Marini Balestra e G. Scassellati Sforzolini *La ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita collettiva dei diritti audiovisivi degli eventi calcistici. controversie tra le squadre e prospettive antitrust* in *riv. di Diritto Sportivo*, Coni, 2016
- L. Nivarra, *Diritti esclusivi di trasmissione degli eventi*, in *AIDA*, 2008, 33
- L. Pietrantoni, *Sul diritto di riproduzione cinematografica e televisiva di un avvenimento sportivo*", in *Riv. Dir. Ind.*, 1960, II, 388
- L. Salvadori, *I «colpi di testa» del calcio televisivo e la difficile convivenza con il diritto antitrust*, in *riv. dir. ind.*, n.4-5, 2004, 171
- M. Berlucchi, *Ancora in tema di riprese cinematografiche sportive*, in *Corti di Brescia e Venezia*, 1960, pag. 350
- M. Fabiani, *Ripresa televisiva di manifestazioni sportive e concorrenza sleale*, in *Dir. radiodiff. e telecom.*, 1978, 719 ss.,
- M. Ferrara Santamaria, *In tema di esclusività e di divieto di riprese cinematografiche di avvenimenti sportivi*, in *Dir. aut.*, 1956, 68
- M. Notari, *Diritti televisivi calcistici e la c.d. legge «anti-Murdoch»*, *AIDA*, 2001, 150
- M. Orilia, *I diritti audiovisivi sportivi nell'esperienza italiana*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 2 bis, giugno 2015, pp. 173 a 200
- M. Rea, *Le problematiche concorrenziali della vendita dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi. Le recenti osservazioni dell'AGCM* in *riv. di Diritto Sportivo*, Giappichelli, n.1, 2020
- O. Troiano, *Il "diritto" sullo spettacolo sportivo (tutela giuridica dell'interesse alla sua utilizzazione)*, in *AIDA*, 2003, 144-182

P. Auteri, *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive e libertà d'informazione*, in AIDA, 2003, pagg. 197-198

P. Sammarco, *I diritti televisivi su manifestazioni sportive: natura giuridica e loro tutela da sfruttamento non autorizzato agevolato dalle tecnologie informatiche*, nota a Cass. pen., 10 ottobre 2006, n. 33945, *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2006, p. 750 ss

P. Sammarco, *Le partite di calcio in tv e la loro ritrasmissione non autorizzata via web* in riv. *dell'informazione e dell'informatica*, Giuffrè, n.6, 2016, 908 a 928

R. Borruso, *La tutela dello spettacolo sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1966, 17 e ss.

R. Borruso, *Sempre in tema di ripresa cinematografica o televisiva degli spettacoli sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.* 1960, pag. 361

R. Ferorelli, *L'evento sportivo come bene in senso giuridico alla luce del D.Lgs. N. 9/2008*, in riv. *di diritto dell'informazione e dell'informatica*, Giuffrè, n.3, 2009, 415

S. Bastianon, *La Superlega e il modello sportivo europeo* in riv. *di Diritto Sportivo*, n. 2, 2021

S. Rottenberg (1956). *The Baseball Players' Labour Market*, *Journal of Political Economy*, giugno, pagg. 242-58.

T. Stella, *Sul diritto di riproduzione degli spettacoli sportivi*, *Riv. Dir. Comm.*, 1990, II, 254

U. Patroni Griffi, *Gli eventi non monopolizzabili*, in AIDA, 2008, pag. 46

V. Zeno Zenovich, *La statalizzazione dei «diritti televisivi sportivi»*, in riv. *di diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2008, 702

W. Bressi, *I diritti audiovisivi del calcio in Italia e in Europa*, Tesi di Laurea, Luiss Guido Carli, in *Riv. di Diritto ed Economia dello Sport*, 2012/2013

Giurisprudenza

a) Giurisprudenza costituzionale

Corte costituzionale 6 luglio 1960, n. 59, in www.cortecostituzionale.it

Corte costituzionale del 16 maggio 2008, n. 149

Corte costituzionale 15 giugno 1975 n.105

b) Giurisprudenza di legittimità

Corte di Cassazione, S.U., sent. n. 174/1971, in *Foro It.*, 1971, I, 342 e ss.

Corte di Cassazione, sent. n. 2118/1963, in *Dir. aut.*, 1963, 487

Consiglio di Stato, Sez. V, 14 luglio 1978 n. 880, in *Dir. e giur.*, 1978, I, 1150

Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 maggio 2020, n. 3662

Consiglio di Stato, 27 aprile 2015, 2156

c) Giurisprudenza di merito

Pret. Roma, 15 novembre 1955 (ord.), in *Dir. aut.*, 1956, 68

Tribunale di Roma, ord. del 28 marzo 1959, in *Foro It.*, 1959, I, pag. 1213 e ss

Corte d'Appello Roma, 20 gennaio 1961

Pret. Roma, 26 novembre 1977, in *Giur. Merito*, 1978, 530 ss

Trib Roma, 21 luglio 1978, in *Foro.it*, 1978, I, 2318

Corte d'Appello Roma, 10 novembre 1980

Pret. Bari 29 dicembre 1982, in *Riv. Dir. Sport.*, 1983, 255.

Pret. Roma, 18 settembre 1987, in *Riv. Dir. Sport*, 1989, 72 ss.

Trib. Firenze, 16 febbraio 2002, in *Foro Toscano*, 2002, 324

Trib. Roma ord. 31 marzo 2003

Trib. Milano, 5 gennaio 2006, in *Corr. Giur.*, 2006, 1005

Trib. Milano, Sez. spec. PII, Ord. 3 giugno 2006

Trib Milano, 20 marzo 2010 n. 3639 *Sky Italia s.r.l c. Telecom Italia s.p.a*

Tar Lazio, Roma 10 ottobre 2011, n. 7844

Tar Lazio, Roma, Sez. I, 5 marzo 2020, n. 2932

d) Provvedimenti AGCM

AGCM 10 febbraio 2010, provv. n. 20788, avente ad oggetto “*Indagine conoscitiva sul settore audiovisivo*”, reperibile in www.agcm.it.

AGCM 20 maggio 2019, n. 27784, C12207, SKY ITALIA/R2

AGCM delibera del 13 dicembre 2022.

AGCM provvedimento del 21 dicembre 2006, n. 16280 punto 2

AGCM provvedimento del 21 gennaio 2020, n. 28097.

AGCM, 1° luglio 1999, provv. n. 7340, *Vendita diritti televisivi (I362)*, in *Boll.*, n. 26/99

AGCM, 14 giugno 2000, provv. n. 8386 (A274), *Stream/Telepiù*, in *www.agcm.it*

AGCM, delibera del 15 marzo 2018

e) Delibere AGCOM

AGCOM delibera 307/08/CONS

AGCOM delibera 606/10/CONS

AGCOM n. 405/09/CONS

AGCOM, delibera 526/09/CONS

AGCOM, delibera 9 marzo 1999, n. 8/99

AGCOM, delibera 14 maggio 2009, n. 96/09/CONS

f) Giurisprudenza comunitaria

CGCE, 4 ottobre 2011, cause C-403/08 e C-429/08, *Football Association Premier League e a./QC Leisure e a.; Karen Murphy/Media Protection Services Ltd*

CGUE, 12 dicembre 2012, C-201/11 P, C-204/11 P e C-205/11 P, *FIFA e UEFA c. Commissione Europea*

CGUE, 15 dicembre 1995, C- 415/93, in *Racc.*, I-5040

CGUE, 22 gennaio 2013, Causa C-283/11, *Sky Österreich GmbH c. Österreichischer Rundfunk*

Commissione, 91/130/CEE, del 19 febbraio 1991, relativa ad un procedimento in forza dell'articolo 85 del trattato CEE IV/32.524 - *Screensport/Membri EBU*

Tribunale UE, 1° febbraio 2011, cause riunite T-385/07 e T- 68/08, FIFA e UEFA c. Commissione Europea

g) Giurisprudenza internazionale

Bundeskartellamt, IV div. 2 settembre 1994 caso Deutscher Fussball – Bund e V

House of lords, Regina c. Independent Television Commission, ex parte TV Danmark 1 Ltd., 25 luglio 2001, 33 e 35

Normativa

a) Normativa italiana

Costituzione, artt. 21e 41

Decreto-legge 30 gennaio 1999 n.15, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo*, in G.U. n. 24 del 30 gennaio 1999, convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1999, n. 78 (in G.U. 31/03/1999, n.75)

Decreto legislativo 9 aprile 2000, n. 70, *Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*, in G.U n. 87 del 14 aprile 2003

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, in G.U n.73 del 29 marzo 2010

Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, *Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, in G.U. n.176 del 29 luglio 1999

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, *Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della*

direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in G.U. n. 293 del 10 dicembre 2021

Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, *Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*, in G.U. n. 27 del 1° febbraio 2008

Legge 17 ottobre 2003, n. 280, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, in G.U. n.243 del 18 ottobre 2003

Legge 19 luglio 2007, n. 106, *Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale*, in G.U. n. 171 del 25 luglio 2007

Legge 22 aprile 1941 n. 633, *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, in G.U. n. 166 del 16 luglio 1941

Legge 23 marzo 1981 n. 91 art. 14, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in G.U. n. 86 del 27 marzo 1981

Legge 29 marzo 1999, n. 78, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo*, in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*, in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018

Legge 6 agosto 1990, n. 223, *Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*, in G.U. n. 185 del 9 agosto 1990

Legge 10 ottobre 1990, n. 287, *Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*, in G.U. n.240 del 13 ottobre 1990

b) Normativa comunitaria

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 11, 16 e 17

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

Direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

Direttiva 2018/1808/UE recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

Direttiva 65/2007/CE che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Direttiva 89/552/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Direttiva 97/36/CE che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

TFUE, artt. 85, 86, 101 e 102

c) Normativa straniera

Juzgado de lo mercantil n. 17 de Madrid, 14 marzo 2021

Legge spagnola 3 luglio 1997, n. 21, *Riv. dir. sport.*, 1997, 712 ss

Altre fonti

Dichiarazioni del Presidente FIGC, Gabriele Gravina, <http://www.lastampa.it/sport/calcio/2020/04/29/news/coronavirus-gravina-non-firmero-mai-per-il-blocco-dei-campionati-sarebbe-la-morte-del-calcio-1.38784338>

Linee Guida Lega calcio Serie A 2024/2027

Linee Guida lega Serie A, *Commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi*, stagioni sportive 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024

Piattaforma *Unify*, il futuro del calcio è gratuito, in A22 One for All, <https://youtu.be/9jIN2DqiI8Y>

Statuto FIFA, Maggio 2021

Statuto UEFA, 1 Luglio 2020

Carta Olimpica, redatta dal Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), 12 dicembre 1999

